

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	<i>Pag.</i>	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	49
DIFESA (IV)	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	81
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	87
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	125
AGRICOLTURA (XIII)	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	»	141

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della VII Commissione per le comunicazioni del Governo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	Pag.	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUA- ZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI	»	149
ALLEGATO	»	151

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta per il regolamento</i>	Pag.	III
<i>Giunta delle elezioni</i>	»	IV
<i>Commissioni riunite (II e XII)</i>	»	V
<i>Commissioni riunite (III e IV)</i>	»	VIII
<i>Commissioni riunite (VIII e XII)</i>	»	IX
<i>Giustizia (II)</i>	»	X
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	»	XII
<i>Difesa (IV)</i>	»	XIII
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	»	XVI
<i>Finanze (VI)</i>	»	XIX
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i>	»	XXI
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	»	XXIII
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	»	XXIV
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i>	»	XXV
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	»	XXVII
<i>Affari sociali (XII)</i>	»	XXXII
<i>Agricoltura (XIII)</i>	»	XXXIII
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i>	»	XXXIV
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i>	»	XXXV
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i>	»	XXXVI
<i>Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale</i>	»	XXXVII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attua- zione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	»	XXXVIII
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'atti- vità degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	»	XL
INDICE DELLE CONVOCAZIONI	»	XLI

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

*Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 15,35.
— Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.*

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere.

La Giunta prosegue l'esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato NAPOLI, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, del codice penale e 4, n. 5, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aggravata) e agli articoli 112, n. 1, del codice penale e 2621 del codice civile (false comunicazioni e illegale ripartizione di utili, aggravate) (doc. IV, n. 91).

Il relatore Bianca GUIDETTI SERRA reputa opportuno sentire il deputato Napoli prima di formulare le sue conclu-

sioni ed il Presidente propone quindi che il seguito dell'esame della domanda sia rinviato alla prossima seduta. La Giunta concorda con la proposta del Presidente.

La Giunta prosegue l'esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato FARACE, per i reati di cui all'articolo 1, primo, secondo, nn. 1 e 2, e sesto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) (doc. IV, n. 94).

Il relatore Raffaele VALENSISE integra, alla luce della documentazione prodotta dal deputato Farace, l'esposizione da lui svolta nella seduta del 7 febbraio ultimo scorso e conclude proponendo la concessione della autorizzazione a procedere.

Dopo interventi dei deputati Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO, Gaetano

VAIRO, Bianca GUIDETTI SERRA, Andrea BUFFONI, Raffaele MASTRANTUONO, una breve replica del relatore Raffaele VALENSISE, che conferma le sue conclusioni, ed un intervento del deputato Gaetano VAIRO per dichiarazione di voto, il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione la proposta del relatore che la Giunta approva, dando mandato al relatore stesso di riferire all'Assemblea nel senso della concessione della autorizzazione a procedere.

Esame di domande di autorizzazione a procedere.

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato AMODEO, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, aggravato), agli articoli 112, n. 1, e 314 del codice penale (peculato aggravato) e agli articoli 112, n. 1, e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata) (doc. IV, n. 93).

Il relatore Guido D'ANGELO espone i fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere e si riserva di formulare le proprie conclusioni dopo aver sentito il deputato Amodeo.

La Giunta ascolta quindi — ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento — il deputato Amodeo, che integra e precisa il contenuto di una memoria scritta precedentemente fatta pervenire alla Giunta.

Riprende quindi la parola il relatore Guido D'ANGELO, che ravvisa la manifesta infondatezza dell'accusa e propone il diniego della richiesta autorizzazione.

Dopo interventi dei deputati Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO e Andrea

BUFFONI, in sede di discussione generale, e, per dichiarazione di voto, dei deputati Gaetano VAIRO, Raffaele VALENSISE e Bianca GUIDETTI SERRA, il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione la proposta del relatore che risulta approvata dalla Giunta, la quale conferisce al relatore stesso il mandato di riferire all'Assemblea nel senso del diniego della autorizzazione a procedere.

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato BRESCIA, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 324 del codice stesso (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 139).

Il Presidente Bruno FRACCHIA, constatata l'assenza del relatore, incarica il deputato Guido D'ANGELO di riferire sulla domanda di autorizzazione in esame.

Il relatore ricostruisce quindi i fatti all'origine della domanda e si riserva di formulare la propria proposta dopo aver sentito il deputato Brescia.

La Giunta ascolta quindi — ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento — il deputato Brescia, che illustra i fatti, ammette che non vi è atteggiamento persecutorio nel comportamento del magistrato, rileva che le denunce sono state determinate da intendimenti di ritorsione politica e conclude sollecitando la Giunta a proporre all'Assemblea la concessione della domanda di autorizzazione a procedere.

Fornisce quindi alcuni chiarimenti in risposta a domande formulate dai deputati Raffaele MASTRANTUONO, Raffaele VALENSISE e Benedetto Vincenzo NICOTRA.

Il relatore Guido D'ANGELO, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, conclude che non sono ravvisabili

elementi dai quali si possa desumere la sussistenza del *fumus persecutionis* e propone quindi alla Giunta la concessione della autorizzazione a procedere.

Dopo interventi del deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO, in sede di discussione generale, e, per dichiarazione di voto, dei deputati Gaetano VAIRO, Raffaele VALENSISE, Gianluigi

CERUTI e Bianca GUIDETTI SERRA, il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione la proposta del relatore che la Giunta approva, conferendo al relatore stesso il mandato di riferire all'Assemblea nel senso della concessione della autorizzazione a procedere in giudizio.

La seduta termina alle 16,45.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 13,30.
— Presidenza del Vicepresidente Silvia BARBIERI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Franco Fausti.

Proposta di legge:

PACETTI ed altri: Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2463).

(Parere della II, della IV, della V, della VI, della X e della XI Commissione)

(Esame e rinvio).

Le Commissioni procedono all'esame della proposta di legge.

Il relatore per la I Commissione Giorgio CARDETTI rileva che la proposta di legge in esame si prefigge di ovviare ai forti ritardi verificatisi nell'ammodernamento dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamato a far fronte a compiti di estrema importanza. Si tratta, in particolare, di superare l'attuale struttura, ancorata ai modelli tradi-

zionali dell'organizzazione burocratica, per adottare un modello fondato sull'autonomia del Corpo dal punto di vista dell'ordinamento e della gestione.

La proposta di legge trae origine da un disegno di legge presentato dal Governo nella IX legislatura, ed in particolare nel 1981, quando già veniva avvertita l'obiettiva esigenza di un riordinamento del Corpo. Passando all'esame dell'articolato, si sofferma sull'articolo 2, che definisce in dettaglio i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e sull'articolo 3, che prevede uno statuto, quale massima espressione di autonomia del Corpo. Mentre il capo II del titolo I contiene disposizioni sulla struttura organizzativa, definendo in questo ambito anche le competenze del Ministero dell'interno, il titolo III ha per oggetto l'ordinamento finanziario e contabile ed i controlli ed il titolo IV i collegamenti istituzionali e la partecipazione dei cittadini all'attività del Corpo stesso.

Ritenendo che non possa essere negata l'esigenza di un ammodernamento dell'organismo, sottolinea tuttavia che sarebbe stato auspicabile che il Governo avesse

presentato una propria iniziativa legislativa in materia, anche perché la proposta in esame, pur rispondendo ad esigenze obiettive, risente del fatto di riprodurre un progetto di legge presentato ormai diversi anni fa. Ai fini di una positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, sarà quindi utile conoscere le valutazioni dell'Esecutivo.

Il relatore per la VIII Commissione, Renzo LUSETTI, concorda con le valutazioni dell'altro relatore in ordine alla necessità di aggiornare l'articolato in esame, la cui stesura risale sostanzialmente alla scorsa legislatura.

Osserva che le competenze della Commissione ambiente si concentrano sulle finalità e sugli obiettivi della legge per quanto concerne, in partico-

lare, le attività di protezione civile dei vigili del fuoco. A questo proposito, ricordato il grande rilievo che tali attività hanno assunto negli ultimi anni, sottolinea la necessità di dar luogo ad un intervento normativo organico che sia però opportunamente raccordato con il provvedimento *in itinere* che disciplina il servizio di protezione civile e con alcune recenti leggi – tra cui in particolare quella sulla difesa del suolo – in tema di tutela ambientale ed assetto del territorio.

Il Presidente Silvia BARBIERI rinvia quindi – consentendovi le Commissioni – il seguito dell'esame della proposta di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13,50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 14,05.
— *Presidenza del Presidente della XII Commissione Giorgio BOGI indi del Vicepresidente della XII Commissione Lino ARMEL-LIN.* — *Intervengono il Ministro per gli affari sociali Rosa Russo Jervolino, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Castiglione e il sottosegretario di Stato per la sanità Elena Marmucci.*

Disegno e proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Approvato dal Senato) (4414).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione)

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione)

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(Parere della I Commissione)

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione)

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione)

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione)

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Romana BIANCHI BERTTA osserva che la discussione che si sta sviluppando nelle aule parlamentari, ma ancor più all'esterno, rischia — ancora una volta — di configurarsi o meglio di essere rappresentata come una sorta di recita con parti già stabilite, senza più un radicamento nell'oggetto vero del dibattito che riguarda le modifiche alla legge n. 685 e la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, come recita il titolo del provvedimento. In effetti è mancato, nel dibattito, un lavoro reale di indagine, di verifica sul perché la legge n. 685 non ha corrisposto agli obiettivi che si era prefissata; su che cosa non ha funzionato, che cosa è stato omesso, perché non sono stati attivati servizi e interventi che vanno nella direzione del recupero e della prevenzione. Senza questo lavoro di indagine e di controllo è grave voler addebitare unicamente alla legge n. 685 le cause dei mutamenti intervenuti in Italia nell'uso delle droghe e soprattutto di quelle pesanti. È talmente evidente che non possono essere addebitate alla normativa esistente le radicali modificazioni nel settore delle tossicodipendenze di questi anni che non occorre spendere troppe parole: non si può imputare ad una legge, ritenuta troppo permissiva, le ragioni di un dramma di così vaste dimensioni. Basti pensare, al riguardo, a quanto accaduto in altri paesi dove sussistono leggi ben più restrittive e che hanno visto un aumento della diffusione e dell'uso degli stupefacenti. In realtà è con ben altri strumenti ed attenzione che bisogna guardare ed intervenire sulle modificazioni e norme che vi sono state in questo settore a livello internazionale e nel nostro

Paese. Su questi aspetti non vi è stata una riflessione attenta da parte della maggioranza che sostiene il testo in esame; vi è stata piuttosto una brutale semplificazione che sembra non preoccuparsi affatto delle strategie complesse necessarie per la prevenzione, per il recupero, per un intervento solidale. In realtà, della legge n. 685 non ha funzionato quella parte che non è stata attuata: cioè quella sui servizi per il recupero dei tossicodipendenti. Ciò in quanto è prevalsa una politica che lascia sole le persone con i loro problemi e con i loro drammi; si trasferiscono cioè le cause del dramma su chi lo vive senza impegnarsi né a risolverle né a rimuoverle. Sono prevalse concezioni che condannano le cause del disagio o al più le registrano e le puniscono. Manca l'attenzione di chi, avendo la responsabilità del governo della società e del Paese, dovrebbe intervenire su più piani: con norme contro il grande traffico, contro i poteri che producono morte, per un sostegno e un recupero di chi è vittima, per una prevenzione che non si inventa nominandola e affidandola genericamente ad alcuni soggetti istituzionali. È quindi molto grave intervenire con un'altra legge senza aver indagato perché l'attuale non ha funzionato; perché si dice ai cittadini che è una legge la causa dei guai attuali e insieme si dice che con quest'altra legge sarà possibile trovare adeguate soluzioni. Si assiste, da parte della maggioranza, ad una forma pesante di ulteriore deresponsabilizzazione, ad un ulteriore venir meno ai propri compiti che sono invece quelli di formulare leggi che aiutino il cittadino e che siano al servizio dello stesso e non astrattamente prescrittive.

La legge al nostro esame, e lo sanno bene coloro che la sostengono, contiene norme impraticabili e sicuramente inefficaci: ma quel che interessa è cancellare dalla nostra attenzione il problema; c'è il segno dell'intolleranza, ci sono i segni di un disegno politico che guarda ai drammi, ai disagi, ai problemi solo come conseguenze di comportamenti da reprimere.

mere. Manca nella normativa proposta una concezione solidale con cui costruire altri interventi sociali per il recupero di coloro la cui vita è distrutta dalla droga.

Nel corso del dibattito si è più volte parlato del ruolo delle comunità terapeutiche e dell'importanza che le stesse hanno avuto in tutti questi difficili anni per mantenere vivo un concreto impegno solidale. Tutti sanno con quanta fatica e quanta difficoltà esse hanno operato: ma della loro esperienza — e questo è particolarmente grave — non è stato tenuto conto nella legge in esame laddove le differenti esperienze delle comunità terapeutiche dovevano rappresentare il punto di riferimento costante per definire interventi e per indicare come attivare risorse. Ed è proprio da parte di coloro che hanno lavorato nel settore che provengono le critiche più pertinenti alla nuova legge; in un recente documento di alcune comunità terapeutiche si afferma infatti: « Come era già espresso dalla legge n. 685, noi ribadiamo che produrre, commerciare, consumare droga è illecito. Illecito non significa però che debba essere sempre e comunque punito. Così ad esempio come non si punisce chi si prostituisce, ma chi sfrutta la prostituzione, allo stesso modo si deve punire chi traffica e chi spaccia e non chi usa droga perché in difficoltà. Il principio delle strategie indifferenziate va mantenuto e applicato ». E ancora: « La mancata e attiva applicazione della legge ha fatto sì che i problemi diventassero emergenza cronica. È questa una colpa di chi, avendo responsabilità pubblica, non ha fatto il proprio dovere. Fare pagare le inadempienze ai più deboli è ingiusto ».

Desidera quindi sottolineare anche un altro rilevante aspetto della nuova normativa. La scelta centrale di punire deresponsabilizza rispetto ad un vuoto vero di questi anni: la mancata attivazione di servizi sul territorio che siano di sostegno a chi assume droga e a chi è in relazione con loro, soprattutto i genitori, ma non solo. Perché dunque non si vuole vedere la solitudine, la disperazione di chi non ha strumenti per intervenire? È un inter-

rogativo che ella si pone e che si dovrà pur porre lo stesso Ministro Russo Jervolino quando incontra genitori e famiglie di tossicodipendenti. Quali sono dunque le risorse, i servizi, le iniziative per offrire sostegno sociale ai tossicodipendenti, per aiutare le persone a non morire? Non essersi posti queste tematiche, non aver affrontato questi problemi, significa davvero perseguire un unico obiettivo: punire per rimuovere lasciando sole con i loro problemi le persone. In questo contesto colpisce particolarmente la situazione di coloro che, in condizione di maggiore solitudine e di maggiore disagio sociale, giungono a rifugiarsi nell'ultima disperata richiesta: il carcere e la punizione. Ma punire non serve e non perché si debba affermare che è lecito assumere droghe; chiedere di non punire non significa affermare un diritto, ma soltanto un interesse a confrontarci con una realtà — quella della tossicodipendenza — che ha tante complessità, per vedere cosa è utile fare e quali scelte di sostegno compiere. Dire che c'è uno stato di pericolo è utile, ma dire « sei in uno stato di pericolo quindi ti punisco o lascio solo chi è in pericolo » è ben altro. È una deresponsabilizzazione grave. È un venir meno, volutamente, ad ogni compito solidale. Risponde ad una concezione del rapporto Stato-individuo tutto basato sul controllo e sulla repressione, non certo sulla creazione delle condizioni per esercitare i propri diritti. Occorre dunque ascoltare il dramma di quelle donne, di quelle madri di tossicodipendenti che ci dicono quanta solitudine, disperazione, indifferenza verso la solidarietà esiste in questa materia. In quest'ottica ritiene dunque che sia da accogliere la proposta fatta dal deputato Violante mirante a stralciare dalla normativa in esame la parte relativa alla punibilità del tossicodipendente per limitarsi ad approvare le norme contro i narcotrafficienti e a favore delle iniziative di sostegno e solidarietà ai tossicodipendenti. In questa prospettiva sarà altresì utile attendere i risultati della Conferenza internazionale di Londra del prossimo aprile che potranno anch'essi contribuire

a pervenire ad una normativa, basata sulla solidarietà sociale, atta a far fronte alle tematiche evidenziate e ad affrontare con equilibrio e serietà, senza ricorrere unicamente alla repressione, la condizione del tossicodipendente.

Il deputato Massimo TEODORI ringrazia in primo luogo il Ministro per gli Affari Sociali per aver seguito attentamente il dibattito con l'attenzione che certamente merita una questione così importante. L'operazione che è stata compiuta con la presentazione del disegno di legge n. 4414 va al di là dell'intenzione di dettare una nuova disciplina normativa della materia, perché si è voluto collocare subito il provvedimento sul piano dei valori. In questo senso, il Ministro Vassalli, nelle dichiarazioni in sede di replica al Senato, ha affermato che con il provvedimento in esame lo Stato abbandona la posizione di neutralità sull'uso delle sostanze stupefacenti e ne afferma il disvalore sociale. Nello stesso tempo, sul piano dell'immagine, è stata compiuta un'operazione ingannevole quando si è voluto accreditare l'assioma che chi è contro questa legge sarebbe, per ciò stesso, a favore della droga. Operazione miserevole in quanto una disciplina legislativa non può affermare valori ma solo dettare alcune norme di comportamento.

Il punto centrale del disegno di legge, come pervenuto dal Senato, è, a suo avviso, l'articolo 12, che definisce illecito l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, da cui deriva poi la punibilità del detentore. Questo è il perno su cui si regge tutto l'impianto della normativa e che si traduce nell'abbandono da parte dello Stato della posizione di neutralità. Questo aspetto è innovativo rispetto alla normativa oggi in vigore, da cui è estranea una posizione di principio di questo genere, una posizione di bandiera che, peraltro, non appartiene a tutta la legislazione penale.

Per questo, l'opposizione ferma del suo gruppo è in primo luogo sul principio ispiratore della legge, quello dell'illiceità, che rappresenta una contraddizione con i

valori dello Stato di diritto, che deve punire per ciò che si fa e non per ciò che si è. La proibizione dell'uso personale di droga lede altresì un principio fondamentale dello Stato liberale, quello della non punibilità degli atti contro sé stessi, e compito del diritto penale dovrebbe essere la prevenzione di atti dannosi contro terzi e non contro sé stessi. Lo Stato moderno è nato infatti sulla tolleranza giuridica della persona. Come scriveva Stuart Mill, la sola giustificazione per cui una forza può essere esercitata su un membro della società civile è per impedire a lui di fare del male ad altri. La sua battaglia contro la filosofia del provvedimento in esame, come tutte le battaglie radicali, è per riaffermare principi di libertà, ritenendo che non debba spettare ad una norma penale incidere nella posizione del tossicodipendente. Con il sistema delle sanzioni come previsto dal provvedimento si ritorna al Medio evo. Da una parte, c'è l'assurdità di pene molto alte, e la legge viene usata come strumento di ordine pubblico, dall'altra si concede un ampio margine di discrezionalità al giudice che può variare per lo stesso reato la pena da quattro mesi a venti anni; da tale discrezionalità assoluta può conseguire un abuso incontrollato. In conseguenza, si spinge il tossicodipendente verso i trafficanti, se ne accresce la dipendenza dalla grande e piccola delinquenza, tanto da poter dire che alcune delle norme del disegno di legge n. 4414 possono definirsi criminogene. Sono invece i ceti più emarginati ad aver bisogno di diritti certi, per essi il garantismo non è un lusso, ma qualcosa che può agganciarli all'interno del circuito istituzionale. In quest'ottica, non è certo la discrezionalità o la detenzione che li fa avvicinare alle istituzioni. E di questo sembrano essere consapevoli molti giudici che hanno già dichiarato che qualora la normativa fosse approvata nello stesso testo del Senato, farebbero obiezione di coscienza a riguardo. Allora, punibilità e pene rigide non sembrano essere il vero deterrente. Occorre invece domandarsi quali siano stati i motivi della grande

espansione della droga nei paesi occidentali. La normativa in esame si basa sulla affermazione che il diffondersi della droga in Italia è dovuto all'applicazione del concetto della modica quantità e alla cultura della tolleranza, che ne avrebbe incentivato l'uso. Ritiene questa risposta del tutto infondata, è infatti accertato, anche sul piano scientifico, che l'espansione della droga è avvenuta perché è cresciuta nella società non una domanda astratta di droga, ma un'offerta capillare, tecnicamente avanzata e organizzata, che ha creato essa stessa la diffusione della droga, cioè la domanda, grazie allo strumento della dipendenza. La verità è che è stato il sistema proibizionistico ad aver creato una grande accumulazione di denaro, non esiste infatti un prodotto diverso dalla sostanza stupefacente che crea un profitto in tanta rapidità e in tali dimensioni. Per questo una nuova disciplina in materia di sostanze stupefacenti non dovrebbe contenere norme-proclama, ma incidere nel mercato. Accanto al problema della diffusione della droga si pone poi la questione socio-sanitaria, cioè la condizione del tossicodipendente, che non riguarda il diritto penale.

Ribadisce che da un punto di vista ideologico la sua posizione è per il pieno rispetto del principio liberale della non proibizione per ciò che riguarda sé stessi e non produce un danno a terzi, mentre invece è fermamente antiproibizionista sul piano della lotta alla droga. Occorre infatti agire per risolvere il problema mondiale della criminalità organizzata che crea morte e accumulazione di potere, ed anche violenza sul piano della politica internazionale. Ricorda i risultati del dibattito in corso, non da oggi, negli Stati Uniti, dopo che le grandi lotte alla droga sono fallite nonostante una enorme mobilitazione di risorse, che pure si è dimostrata insufficiente rispetto alle finalità perseguite. Le norme del disegno di legge n. 4414, invece di porre in essere capaci strumenti di lotta alla droga, accorpano morale e diritto. Ricorda che Milton Friedman ha scritto che il male non viene dalla droga ma dal suo divieto.

Ora il dibattito politico non sembra essere incentrato sulle possibilità di una vera lotta alla droga ma su altro, e solo di fronte al grande fallimento di questa legge, se sarà approvata, crescerà una vera riflessione su ciò che occorre fare. È convinto, infatti, che il provvedimento creerà grandi disastri, perseguendo l'obiettivo opposto a ciò che un sistema liberale assegna ad un sistema penale, cioè diminuire il tasso di violenza e di sofferenza. Bisogna infatti separare la questione repressiva dai problemi socio-sanitari. L'errore è mettere insieme questioni con conseguenze e problemi diversi, che hanno bisogno di riflessioni separate. Più ancora della legge n. 685, che già era un pasticcio, il disegno di legge n. 4414 crea confusione, soprattutto sul concetto di dose media giornaliera, che è oggettivamente inesistente ed anzi viene trattato un fatto farmacologico come un fatto penale. Per questo il suo gruppo si pone ora almeno il tentativo di rendere la normativa che si andrà ad approvare meno illiberale e più efficace.

Le sanzioni amministrative sono impraticabili, e d'altra parte sono state introdotte dal Senato proprio nella consapevolezza dell'assurdità del concetto di illiceità. Anche il carcere è impraticabile: basti pensare che se i tossicodipendenti sono un milione, o anche solo 300 mila, o la norma che prevede la restrizione in istituti di pena non sarà applicata o le carceri non saranno certamente sufficienti. Il pretore poi diventa una tappa del percorso terapeutico, gestore e giudice.

Il problema principale da risolvere è invece quello di costruire una normativa che tenga in considerazione la situazione dei tossicodipendenti e dei consumatori e cerchi di agganciarli ad un momento istituzionale, sottraendoli alla piccola e grande criminalità. Nella filosofia del disegno di legge, l'aggancio avviene invece attraverso una costrizione psicologica, un ricatto e non una libera scelta: un meccanismo opposto a quello che sarebbe veramente efficace.

Ne consegue che in tal modo si creeranno le premesse per le quali il tossicodipendente sarà allontanato dalle istituzioni, e i servizi pubblici faranno meno terapia e più burocrazia.

Ribadisce che è intenzione del suo gruppo lavorare con serietà e senso di responsabilità verso il paese, per combattere soprattutto la parte ideologica del provvedimento e modificare quelle norme che nei fatti non potranno essere attuate ed applicate.

Espone, quindi, le quattro proposte della sua parte politica, che non sono tanto espressione della filosofia anti-proibizionista, quanto sono dirette a creare un sistema più liberale, più tollerante e più efficace; in particolare, è opportuno stabilire con chiarezza i parametri per definire l'efficacia di un provvedimento (ad esempio, nei Paesi anglosassoni è stata condotta una battaglia culturale, con successo, contro il fumo, attraverso una campagna di educazione e di informazione, perseguita con criteri di scientificità).

Le sue proposte si pongono l'obiettivo: della riduzione dei decessi per droga; di dare sollievo ai tossicodipendenti e ridurre il numero, ponendo un argine alle tossicodipendenze stesse; di cercare di risolvere il problema dell'AIDS, vero e proprio dramma per i tossicodipendenti; di ridurre il tasso complessivo di violenza e sofferenza connesso con la droga, giacché ben quattro milioni di persone sono coinvolte dalla sofferenza che deriva da tale situazione.

Perciò propone, in primo luogo, la depenalizzazione dell'uso personale di droga, la cui validità è attestata dalla comparazione fra sistemi « duri » e sistemi « tolleranti » e dai relativi dati statistici; i ministri possono sicuramente verificare questi dati. È necessario distinguere tra traffico ed uso e tra vendita e consumo: pertanto, è favorevole alla liceità dell'uso personale di droga ed alla punizione per la produzione o il traffico di stupefacenti. Inoltre, deve essere cancellata ogni ipotesi di reato di sospetto (quale, ad esempio, la fattispecie presun-

tiva secondo cui il possesso è finalizzato allo smercio di droga). Si potrà ridurre, in tal modo, la piccola criminalità; non esiste, tra l'altro, nessun caso di punizione, nel nostro Paese, per l'uso del proprio corpo.

In secondo luogo, propone la legalizzazione delle sostanze derivate dalla cannabis: è scientificamente provato che la dipendenza da queste sostanze è minima, inferiore rispetto alla dipendenza ed alla tolleranza da alcool o oppiacei.

La teoria della scalata, sostenuta da alcuni, secondo cui il consumo di cannabinoidi è il primo passo per poi passare alle droghe pesanti, trova una smentita nelle teorie di causalità e correlazione che dimostrano chiaramente la mancanza di alcun rapporto tra il consumo di droghe leggere e di droghe pesanti. In realtà, la teoria della scalata si fonda sul presupposto di un unico mercato illecito e non su giustificate ragioni di ordine farmacologico: si dovrebbero considerare separatamente due mercati ed i relativi ambienti, uno lecito l'altro illecito, onde evitare commistioni pericolose.

In terzo luogo, propone la distribuzione controllata dall'autorità medica delle sostanze che determinano tossicomanie, secondo il modello adottato in Gran Bretagna per un certo periodo. L'applicazione di questa teoria è già stata parzialmente tentata in via sperimentale presso strutture pubbliche a Firenze ed in Toscana (dal dott. Corradeschi) con grandi risultati empirici.

Infine, propone che si proceda ad una riclassificazione delle sostanze comprese in questo provvedimento, includendovi il tabacco e gli alcoolici: non ha senso inserire nel disegno di legge le sostanze cannabinoidi, escludendo l'alcool ed il tabacco; il criterio da seguire deve essere sistematico e scientifico.

Ritiene che finora sia stata seguita una politica non di reale confronto, bensì di mera immagine politica: una politica che non mette in gioco realmente la lotta alla droga, ma che suggerisce solo l'illusione per cui chi è contro la droga è a favore di questa legge. Deve, invece, es-

sere perseguita una politica che rispetti i principi dello Stato di diritto.

Il deputato Luigi RINALDI desidera innanzi tutto dare atto di come al Senato sia stato fatto un buon lavoro di messa a punto del testo concernente aggiornamento, modifiche ed integrazioni alla legge n. 685 del '75. Il dibattito che continua alla Camera dei deputati viene seguito da tutto il Paese, con effetti positivi per il formarsi di una nuova coscienza, di una larga consapevolezza e questa non è cosa di poco conto. Si è infatti in presenza di un flagello sociale che sta devastando la gioventù, con impressionante aumento della delinquenza e della corruzione. La povertà dei coltivatori di « coca », la sete di denaro e di potere dei grandi e piccoli narcotrafficanti, la debolezza di quanti si arrendono di fronte alle difficoltà avendo deboli riferimenti sugli scopi ed il significato della vita, si intrecciano fino a condurre una rilevante parte della gioventù all'annullamento della propria persona e in molti casi alla perdita della stessa vita.

È una minaccia grave, una sfida alla umanità dei nostri tempi contro la quale non si può rimanere neutrali. I Paesi a rischio stanno infatti, provvedendo, attraverso accordi di collaborazione, con risultati ancora modesti perché i canali di rifornimento e le fonti di produzione non sono stati purtroppo ancora bloccati; sono pertanto necessarie nuove e più aggiornate iniziative di politica estera, senza tuttavia trascurare nulla sul piano interno. Il fenomeno è in crescita anche in Italia e rappresenta una vera e propria emergenza, resa più drammatica dal concomitante dilagare dell'AIDS. Non si può, pertanto, indugiare; un aggiornamento della legislazione si impone con urgenza anche in Italia. Come è stato rilevato, non serve però una legge qualsiasi, ma occorre una normativa capace di innalzare le barriere della prevenzione al dilagare del flagello e che sia capace di moltiplicare le iniziative per il recupero delle vittime della droga.

Gli interrogativi sui punti più qualificanti del testo in esame, sono molti; le certezze assolute sui rimedi non esistono, ed è pertanto possibile che ad ogni indicazione sia opposta una controindicazione. Non entrerà nel merito di tutti i problemi, specie di quelli più celebrati, non vuole abusare del tempo a sua disposizione e non ha sufficienti conoscenze per aggiungere elementi determinanti che non siano già stati evidenziati; i relatori, i commissari ed il Governo saranno certamente in grado di realizzare una buona sintesi delle proposte di modifica del testo, prima che esso venga sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Dichiara di non voler essere poi smentito dai fatti, ma si dichiara ottimista sulla qualità e sulla tempestività del lavoro del Parlamento; tuttavia sente la necessità di esternare una preoccupazione: quella che nessuna buona legge potrà funzionare se mancheranno le attrezzature, le strutture di accoglienza e il personale qualificato nei servizi sia pubblici che privati per i tossicodipendenti e per i malati di AIDS.

Si rende conto anche della scarsità dei risultati finora ottenuti, dei programmi terapeutici, ma crede anche che, ai fini del recupero dei tossicodipendenti, non esistano alternative, per cui il potenziamento dei servizi deve rappresentare il primo fattivo impegno. Gli è stato fatto rilevare (e ciò non è incoraggiante, ammesso che si ripeta sul piano nazionale) come nella sua regione — le Marche — per entrare a far parte di una comunità terapeutica, il tossicodipendente che lo chiede, debba rimanere in lista di attesa per almeno 4 o 5 mesi, come i servizi di assistenza per l'AIDS siano in stato di preoccupante precarietà e, come infine, di fronte a queste carenze il 60-70 per cento del personale aspiri ad essere trasferito ad altri servizi.

Osserva, infine, a proposito delle alcolodipendenze, come questo argomento sia troppo rilevante per essere trattato marginalmente e per giunta in un contesto sbagliato. Infatti, la pubblicità sugli alcolici è materia che dovrebbe essere stral-

ciata da questo provvedimento, perché la loro vendita del tutto lecita da sempre, è disciplinata dal testo unico di pubblica sicurezza, ed è regolata da una recente direttiva della CEE: la n. 552 dell'89.

Fa inoltre presente che la Commissione affari sociali ha iniziato l'esame di una proposta di legge sulle alcoldipendenze, di cui è relatrice l'onorevole Artoli; quella potrebbe essere una occasione più adatta per esaminare compiutamente un argomento molto complesso come quello dell'alcool. Infatti, una trattazione marginale, come avverrebbe in questo caso, finirebbe per non risolvere alcun problema e per mettere sullo stesso piano prodotti illeciti e dannosi come gli stupefacenti e prodotti leciti universalmente apprezzati come le bevande alcoliche, che soltanto quando sono assunte smodatamente possono, alla pari della gran parte dei prodotti alimentari, produrre patologie negative per la salute dei consumatori.

Ritiene pertanto, che le previsioni delle lettere g) ed h) del comma 2-bis dell'articolo 3 del disegno di legge all'esame delle Commissioni congiunte, più che risolvere il problema, rappresentino il proposito di richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sull'argomento, ma questo risultato si può ottenere anche con l'approvazione di un ordine del giorno che lui stesso potrebbe preparare o alla cui stesura potrebbe collaborare.

Il deputato Olindo DEL DONNO osserva che l'industria del crimine è diventata, ormai, in Italia, una specie di anti-Stato dalle connessioni internazionali; dagli Stati Uniti partono, diretti anche in Italia, aerei carichi di droga pari ad un valore fra 10 e 15 milioni di dollari, aerei che talvolta vengono distrutti dopo l'operazione, per cancellare qualsiasi tipo di prova.

La legge del 1975 fu approvata sulla base di ipotesi tra loro incompatibili ed è da considerarsi una fra le peggiori leggi approvate dal Parlamento italiano, incapace di scegliere fra due aspetti contraddittori; la legge fu concepita in modo illogico e non dialettico per il tossicodi-

pendente; sottolinea l'esigenza di diminuire giorno dopo giorno la dose di droga onde permettere al tossicodipendente di uscire progressivamente dalla sua condizione.

Rivolgendosi ai rappresentanti del gruppo democristiano, rileva che il problema in esame, essendo di tipo morale, riguarda soprattutto loro, in quanto cattolici: in molti casi, la carità si deve sostituire alla legge.

È stato rilevato che il tossicodipendente non può essere considerato colpevole in quanto manca di volontà: in realtà, secondo quanto rilevava Croce, « la volontà non s'ammorza », cioè non viene mai meno. Così, chi ormai non può più essere ritenuto responsabile a causa del suo stato di tossicodipendenza, inizialmente ha pur compiuto una scelta, espressione della sua volontà. Molti dei tossicodipendenti rischiano l'emarginazione sociale e la salute stessa, e di ciò sono consapevoli. È ingenuo pensare che costoro possano essere scoraggiati da sanzioni pecuniarie, perché esse moltiplicano ed esasperano il male: più moneta comporta maggiore delinquenza ed immoralità; i tossicodipendenti seguono un percorso, per cui non sono responsabili una volta assuefatti alla sostanza stupefacente, ma lo sono in pieno quando decidono di ricorrere a tali sostanze.

Il Presidente Lino ARMELLIN sospende, quindi, la seduta.

(La seduta, sospesa alle 15,50, è ripresa alle 16,15).

Il deputato Egidio ALAGNA osserva che non a caso, mentre di sta svolgendo nel Parlamento italiano la discussione sulla nuova legge in materia di tossicodipendenze, è stata fissata per il 20 febbraio una riunione presso le Nazioni Unite per discutere del progetto denominato « Global plan » che prevede un impegno internazionale al fine di elaborare una strategia di attacco contro quella vera e propria piovra planetaria costituita del narcotraffico, tendente a far diminuire di almeno l'80 per cento la produzione di

eroina. È innegabile che con i cinquecento miliardi di dollari di fatturato, il narcotraffico rappresenti un problema enorme che supera nettamente per entità quello rappresentato dal traffico di armi. Del resto basti pensare che nella sola Birmania, la produzione di oppio è passata dalle 500 tonnellate annuali di pochi anni fa, ad oltre 2.000 tonnellate di oggi. È chiaro che di fronte a questi dati solo una strategia internazionale che veda al centro le Nazioni Unite potrà produrre risultati concreti.

In questo quadro internazionale, si è svolta al Senato una lunga discussione sul disegno di legge governativo, che è stato soggetto a numerose modifiche, il cui risultato finale se non può certo definirsi ottimale è da ritenersi sicuramente razionale ed idoneo a raggiungere gli obiettivi che ci si intende porre.

Ciò posto, ritiene di poter condividere l'analisi compiuta dal relatore Casini sulle ragioni che hanno determinato il mancato funzionamento della 685 e quindi la necessità di una sua revisione.

Innanzitutto la 685 non può più definirsi attuale, dopo i mutamenti intervenuti nel ruolo che le organizzazioni criminali svolgono all'interno del narcotraffico, da cui ricavano lucrosi guadagni.

Altro motivo che rende superata la 685 è la cultura permissiva che la stessa legge ha portato avanti, sulla base del concetto di modica quantità, il quale ha portato anche a travisamenti dell'istituto della obbligatorietà dell'azione penale; ha detto l'onorevole Gorla nel suo intervento che con la modica quantità si è prevista un'attenuante che ha fatto venir meno l'efficacia dissuasiva della 685: da parte sua dissente completamente da tale considerazione, dal momento che la modica quantità ha funzionato invece come scriminante nella commissione del reato, ed ha reso possibile l'impunità dello spaccio in piccole ed anche medie quantità. Altro motivo di carenza della 685 è da collegarsi al fatto che in tale legge la funzione dissuasiva della sanzione veniva sostituita dalla sottoposizione del detentore di una modica quantità ad un processo penale, che si spera doversi concludere con un

nulla di fatto. Ma di fronte al sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari questo meccanismo di fatto non ha funzionato.

Tutto ciò premesso ritiene che il problema droga non merita, per la sua drammaticità, che sia affrontato con polemiche viscerali e con spirito partigiano, ma che vada invece affrontato con spirito concreto e realistico per portare avanti, in un confronto democratico, una comune lotta per sconfiggere quello che è un vero e proprio cancro della società moderna. Da parte di alcuni si propone di pervenire ad una liberalizzazione delle droghe, sulla base di un parallelismo con la libertà di suicidio: da parte sua non ritiene assolutamente possibile fare paragoni di questo genere. Di fronte alle attuali caratteristiche del fenomeno della droga, drogarsi non è lecito ed il drogato non ha col suo comportamento diritto di attentare al bene sociale, proprio per il collegamento che vi è tra il suo consumo e la commercializzazione delle sostanze stupefacenti. Il disegno di legge del Governo si ispira giustamente quindi ad una nuova filosofia che non costituisce peraltro una novità assoluta rispetto alla 685 ma bensì un suo ammodernamento, consistente nell'affermazione dell'illiceità del drogarsi che va sanzionato con sanzioni dissuasive e nei confronti del tossicodipendente e nei confronti della generalità dei ceti giovanili. Durante il dibattito che ormai da tempo si sta svolgendo al riguardo, si è voluto diffondere nell'opinione pubblica la falsa convinzione che il disegno di legge intenda prevedere la carcerazione del tossicodipendente. Questo non è assolutamente vero, in quanto il disegno di legge prevede in una prima fase delle sanzioni amministrative, con finalità dissuasive che vengono irrogate dal prefetto (secondo la linea di tendenza normativa contenuta nella legge n. 689 del 1981). Tra l'altro è previsto che il procedimento sia sospeso qualora l'interessato si sottoponga volontariamente ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Soltanto in una seconda fase quelle stesse sanzioni vengono comminate dal pretore, rimanendo sempre salva la possibilità di sospensione del procedimento in caso di

sottoposizione al trattamento di recupero. Dov'è allora questa carcerizzazione del tossicodipendente? Vi è solo l'applicazione, con una specifica norma positiva, del principio posto in via generale dall'articolo 650 del codice penale. Tra l'altro anche in relazione a questa ipotesi, raramente i tossicodipendenti verranno effettivamente incarcerati, dal momento che vi è l'ampia possibilità di ricorrere, per i minorenni, all'affidamento al servizio sociale, e per i tossicodipendenti alla sospensione condizionale della pena, senza dimenticare la possibilità di sospensione dell'esecuzione di pena detentiva prevista, specificatamente, dal nuovo articolo 82-bis. Quindi non solo la presunta carcerizzazione, ma anche la denuncia di un appesantimento insostenibile delle strutture penitenziarie non ha alcun fondamento. Altra argomentazione pretestuosa che viene avanzata è quella secondo la quale col concetto di dose media giornaliera si reintrodurrebbe il concetto di modica quantità che questa legge intenderebbe eliminare. Anche questo non è vero perché il concetto di dose media giornaliera, lungi dal costituire una scriminante, consente invece una opportuna distinzione tra detenzione e spaccio.

Il disegno di legge trasmesso dal Senato colma le lacune della legge n. 685, prevede nuove strutture statali tra di loro coordinate, una opportuna attività di informazione nella scuola e nelle forze armate, introduce nuove fattispecie penali,

quali l'abbandono di siringhe, opportune e necessarie. Alla luce di questi dati non comprende le critiche rivolte da più parti, ed anche nel suo intervento, dell'onorevole Gorla, che pur dichiara di condividere l'assetto e la filosofia del disegno di legge governativo.

Dichiara quindi il convinto appoggio del gruppo socialista al disegno di legge in discussione, che si augura sia portato presto all'esame dell'Assemblea, ribadendo che il gruppo socialista non ha chiusure pregiudiziali nei confronti di proposte emendative che non stravolgano la filosofia del provvedimento (pensa alla proposta avanzata dall'onorevole Gorla di istituire delle sezioni specializzate del tribunale per i tossicodipendenti), provvedimento che trae origine dalla drammaticità del fenomeno droga, riconosciuto da tutte le parti politiche. Per gli stessi motivi ribadisce la netta contrarietà alla proposta rilanciata anche dal deputato Violante di procedere ad uno stralcio delle norme sul narcotraffico, anche perché la Commissione giustizia in occasione della revisione della normativa antimafia ha introdotto norme significative al riguardo che si augura che saranno presto approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame dei progetti di legge è quindi rinviato alla seduta di domani 15 febbraio, alle ore 14.

La seduta termina alle 16,50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 12,15.
— Presidenza del Presidente della IX Commissione Antonio TESTA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Giuseppe Santonastaso e per i lavori pubblici Francesco Curci.

Disegno e proposta di legge:

Istituzione di un fondo per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527).

(Parere della I e della V Commissione)

SANGUINETI ed altri: Norme per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, in sede propria, ed infrastrutture di interscambio metropolitane (1202).

(Parere della I, della V e della VI Commissione)

(Esame e rinvio).

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che i due progetti di legge erano stati inizialmente assegnati ed esaminati presso la IX Commissione trasporti. La

VIII Commissione dal canto suo, chiamata ad esprimere un parere rinforzato, aveva iniziato l'esame in sede consultiva elaborando uno schema di parere. Nel raffronto tra il testo elaborato in Comitato ristretto dalla IX Commissione e lo schema di parere in elaborazione presso la VIII Commissione, la soluzione più opportuna per assicurare una rapida approvazione del provvedimento è parsa quella che le due Commissioni richiedessero al Presidente della Camera la riassegnazione del provvedimento in sede congiunta. Quella odierna è dunque la prima seduta delle Commissioni riunite. Ci si trova di fronte a questa alternativa: o considerare sufficiente la riflessione generale già condotta sul provvedimento dalle due Commissioni rispettivamente in sede referente e in sede consultiva, conseguentemente pervenendo alla rapida istituzione di un Comitato ristretto già nella seduta odierna, ovvero ritenere preferibile una nuova complessiva riflessione attraverso una adeguata discussione generale e solo successivamente addivenire alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore per la IX Commissione Vito BONSIGNORE ritiene che le finalità generali del provvedimento siano già state a sufficienza approfondite da ciascuna delle due Commissioni in passato e che quindi sia possibile pervenire subito all'istituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato del disegno e della proposta di legge all'ordine del giorno.

Il relatore per la VIII Commissione Amedeo D'ADDARIO si sofferma sui temi principali trattati durante l'esame in Commissione del testo unico ed in particolare sulla opportunità di: migliorare la fluidità del traffico urbano attraverso l'incentivazione di nuovi sistemi di trasporto pubblico su gomma molto flessibili, in grado di affrontare tutti gli aspetti del trasporto pubblico, compresi al limite il trasporto delle cose, dei rifiuti solidi urbani.

Sottolinea inoltre la necessità di ridurre sensibilmente i gradienti di inquinamento ambientale (gassoso, acustico e visivo in particolare), utilizzando famiglie di mezzi con caratteristiche tecnologiche e funzionali rispondenti a questi fini, a trazione mista termico-elettrica, in grado di operare in sede stradale normale, sostituendo i normali autobus, o in sede propria, definita solo da un cordolo di cemento, sostituendo i tram ed i filobus, e le relative infrastrutture stradali ed aeree.

Ritiene opportuno che si favorisca la sperimentazione capillare delle nuove tecnologie, consentendo potenzialmente ad ogni comune o area urbana di accedere ad una parte dei finanziamenti, dedicata a tal fine, attraverso la realizzazione di ponderati progetti campione, che tengano conto della necessaria gradualità di intervento e dimensionati alle proprie effettive esigenze e capacità di gestione dei nuovi sistemi. Rileva la necessità di fornire l'amministrazione statale di un duttile e controllabile strumento di sperimentazione di tecnologie altamente innovative e qualificanti, anche rispetto ai nuovi contesti sovranazionali nei quali si andrà ad operare nel medio periodo. In particolare,

consentirle di gestire, in modo opportunamente gerarchizzato, una serie di *tests* di varie dimensioni, a largo raggio, su diverse casistiche di problemi, nelle condizioni ambientali più diversificate, tali da costituire un graduale patrimonio di esperienze del quale è possibile verificare puntualmente il rapporto costo/prestazioni, e rispetto al quale formulare eventualmente successivi programmi legislativi di carattere strutturale.

È opportuno stimolare le industrie del settore trasporti ad investire ulteriormente nella ricerca, per la realizzazione di mezzi di trasporto pubblico di superficie con caratteristiche quanto più possibile rispondenti alle finalità della legge, fornendo loro un ponderato segnale di disponibilità alla sperimentazione di campo da parte della Amministrazione statale.

Ritiene necessario che si promuovano interventi campione immediatamente attuabili, a bassissimo costo infrastrutturale e di esercizio, facilmente integrabili con i sistemi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano convenzionali operanti, in grado comunque di estendersi gradualmente, sino a costituire sistemi integrati sul territorio, dimensionabili per città grandi, medie e piccole. Per quanto riguarda l'assetto del territorio gli sforzi devono mirare ad eliminare gradualmente le barriere architettoniche nel sistema di trasporto pubblico, valutando nel contempo la possibilità, in certi casi ove è rilevante la presenza di disabili permanenti o temporanei di istituire linee di collegamento con il centro urbano, attraverso piccoli mezzi navetta costruiti appositamente.

Si dichiara in definitiva favorevole ad una ponderata apertura di ottica riguardo ai mezzi tecnologici da utilizzare per perseguire le finalità della legge in discussione.

Il relatore per la IX Commissione Silvano RIDI ritiene che non sussistano le condizioni per pervenire subito all'istituzione di un Comitato ristretto. Occorre infatti preventivamente chiarire quali

siano le finalità che si vogliono perseguire con il provvedimento in esame. Sia il disegno che la proposta di legge all'ordine del giorno attengono al finanziamento e realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, cioè di sistemi di trasporto collettivo su ferro a guida vincolata sia del tipo tradizionale, come le metropolitane sotterranee, sia di tipo innovativo, come le cosiddette metropolitane leggere. Senonché il relatore per la VIII Commissione D'Addario ha indicato una serie di ulteriori finalità e obiettivi rispetto a quelli che si desumano dal testo dei due progetti di legge. E allora diventa indispensabile procedere ad una adeguata discussione generale per chiarire le linee e gli orientamenti alla luce dei quali il Comitato ristretto dovrà lavorare per elaborare un proprio testo.

Il Presidente Antonio TESTA ritiene che il provvedimento in esame sia destinato a diventare la legge quadro sul finanziamento e realizzazione dei sistemi di trasporto rapido di massa in ambito metropolitano: una legge quadro che dovrà rappresentare la cornice per gli interventi in questo settore per un lungo periodo a venire. Da un lato quindi l'entità limitata dei finanziamenti inizialmente previsti non deve preoccupare più di tanto posto che la legge quadro, una volta approvata, continuerà a catalizzare finanziamenti anche in futuro. Dall'altro, proprio per la natura di legge quadro, non sarà necessaria una disciplina assolutamente dettagliata delle modalità di realizzazione delle opere. Tutto questo dovrebbe favorire un sollecito esame. Tuttavia i riferimenti di altri colleghi a problematiche di più ampio respiro nel cui ambito il provvedimento si dovrebbe inserire inducono a ritenere, a questo punto, senz'altro opportuna una adeguata discussione generale prima dell'istituzione del Comitato ristretto, così da fissare orientamenti chiari per il lavoro di questo organo.

Il Presidente Giuseppe BOTTA sottolinea l'opportunità di affrontare global-

mente il problema del rinnovo urbano in considerazione del fatto che un'adeguata politica di urbanizzazione non può essere oggi disgiunta dalla previsione di idonee infrastrutture. Tutto questo va inquadrato nel contesto di un ambizioso piano di riqualificazione ambientale per il quale assume un ruolo di notevole importanza il problema del traffico nei nostri centri. Ritiene quindi opportuno che si individuino con esattezza i nodi fondamentali del problema prima di passare al necessario approfondimento in Comitato ristretto.

Il deputato Giuseppe CERUTTI ritiene che il provvedimento che le Commissioni si accingono ad esaminare possa costituire la legge fondamentale per l'assetto del territorio per i prossimi trent'anni. Per questo non è possibile risolvere il tutto privilegiando soltanto i mezzi di trasporto su rotaia in quanto il problema va visto globalmente in considerazione dei tempi tecnici che sono necessari per i relativi interventi onde evitare che la situazione nelle nostre città diventi esplosiva. Il discorso sulla realizzazione di linee metropolitane va accompagnato ad una attenta riflessione per la ricerca di sistemi di trasporto innovativi in maniera adeguata alle reali necessità dei nostri centri urbani. Lo sforzo prioritario deve essere quindi diretto al recupero ambientale per rendere finalmente più vivibili le nostre città. È favorevole ad un approfondimento dei problemi prima di passare all'esame in Comitato ristretto.

Il deputato Giordano ANGELINI è seriamente preoccupato per ogni possibile ritardo nell'approvazione del provvedimento: le condizioni del trasporto urbano sono esplosive e non consentono more nella ricerca delle soluzioni. La relazione del Governo al disegno di legge n. 3257 fa riferimento a finanziamenti per sistemi di trasporto rapido di massa per 9.400 miliardi, con disponibilità fino al 1994 per 4.000 miliardi. Ci sono dunque risorse già disponibili anche se ancora insufficienti. L'esigenza di studiare ogni forma

di integrazione tra i sistemi di trasporto rapido di massa e i problemi di assetto delle aree metropolitane è senz'altro apprezzabile, ma non deve far dimenticare l'urgenza di utilizzare subito le risorse disponibili. A volte ampliare troppo l'ottica del provvedimento rischia di impedire qualsiasi risposta in tempi celeri.

Il deputato Mauro DUTTO ricorda che già il piano generale dei trasporti ha collocato la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa nelle aree metropolitane in una adeguata cornice di programmazione ambientale e territoriale delle aree stesse. La stessa scelta di favorire il trasporto urbano su rotaia esprime la volontà di riqualificare gli assetti urbani e l'attenzione per i problemi ambientali. Anche nella sua veste limitata attuale il provvedimento in esame è pertanto coerente con le esigenze prospettate dai colleghi della Commissione ambiente. Occorre allora lavorare sull'obiettivo limitato di favorire la più rapida realizzazione di sistemi di trasporto su rotaia in ambito metropolitano, sapendo che già questo è un contributo alle esigenze ambientali e di riqualificazione urbana.

Il deputato Guido D'ANGELO ritiene che il nodo fondamentale da sciogliere sia quello del rapporto tra interventi settoriali oggi più che mai urgenti e la definizione di una organica politica di intervento per l'assetto del territorio. Tutto questo va fatto cercando di uniformare la normativa per quanto concerne istituti ormai consolidati quali quelli dell'accordo di programma e della conferenza dei servizi.

Il relatore per la IX Commissione Vito BONSIGNORE ritiene che sia necessario rivendicare in ogni sede l'attuazione del piano generale dei trasporti, e il provvedimento oggi in esame è appunto una occasione per tale attuazione. Il piano generale dei trasporti è d'altronde il riferimento obbligato per ogni decisione di politica dei trasporti. Alcuni colleghi hanno proposto di ampliare l'ottica del provve-

dimento oggi in esame alla luce di una serie di istanze pur condivisibili. Tuttavia se si ritiene che queste istanze siano in contraddizione con il piano generale dei trasporti occorre seguire la via maestra di modificare tale piano: non si può modificare la logica del piano attraverso provvedimenti che dovrebbero esserne attuativi. Comprende le ragioni che talvolta spingono ad agganciare ad ogni treno che passa alcuni vagoni nuovi: in linea di principio non è contrario a che questo avvenga anche nel caso del provvedimento sui sistemi di trasporto rapido di massa, purché l'introduzione di nuove questioni nel provvedimento non ne ritardi l'iter. Occorre fare presto ed utilizzare le risorse già stanziare.

Il deputato Anna DONATI ricorda che presso la VIII Commissione, quando si trattò di discutere il provvedimento sui parcheggi, la richiesta del gruppo verde di affrontare anche la tematica sulle piste ciclabili venne respinta con l'argomento che non era possibile affrontare in un unico contesto tutti i problemi e che per intanto occorreva approvare sollecitamente la legge sui parcheggi. Oggi il relatore Botta, Presidente della VIII Commissione, rivendica invece la necessità di inquadrare la tematica dei sistemi di trasporto rapido di massa in una visione organica della riqualificazione delle aree metropolitane. Questo potrebbe anche essere giusto, senonché occorre coerenza: il criterio seguito quando fu esaminata la legge sui parcheggi non può che essere confermato oggi, e questo significa approvare subito un provvedimento che, pur limitato ai sistemi di trasporto rapido di massa, è senz'altro funzionale ad una maggiore vivibilità ambientale delle aree metropolitane. Altre e più complesse tematiche potranno essere affrontate nella sede opportuna.

Il deputato Marisa BONFATTI si dichiara contraria alla previsione di programmi ambiziosi che poi rimangono regolarmente solo allo stato di mere dichiarazioni di principio, tenuto anche in con-

siderazione l'attuale assetto delle competenze degli enti locali in materia. Ritiene necessario che si affermi una logica di recupero del territorio per la ricerca di una migliore qualità della vita tenuto conto delle peculiari caratteristiche dei vari centri. Per quelli di dimensioni minori può essere infatti preferibile favorire la realizzazione di piste ciclabili.

Il Presidente Antonio TESTA ritiene che le Commissioni abbiano davanti essenzialmente un problema di metodo: o si riesce a raggiungere un accordo su un testo pur limitato negli obiettivi ma sostanzialmente condiviso, oppure non si riuscirà ad approvare nessuna legge. Questo comporta che deve essere chiaro e preciso il mandato conferito all'istituendo Comitato ristretto. Personalmente — lo ribadisce — il traguardo dovrebbe essere

una legge quadro snella, che costituisca il collettore per tutti i finanziamenti già previsti e futuri volti alla realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa; una legge che assicuri anche l'adozione di scelte tecnologiche fra loro compatibili in aree territoriali integrate, evitando di lasciare ad ogni singolo comune una totale libertà di scelte tecniche che poi comprometterebbe le indispensabili interconnessioni fra i sistemi di trasporto realizzati.

Alla luce degli interventi svolti propone quindi, concordando le Commissioni, che il seguito della discussione generale abbia luogo martedì prossimo alle 17, potendo se del caso proseguire nella giornata successiva.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle 13.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 11. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio Sterpa.

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

(Rinvio del seguito della discussione).

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha ricordato che nella precedente seduta il gruppo comunista aveva invitato il Governo a proporre soluzioni per portare a regime alcune delle disposizioni di cui al disegno di legge, il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA osserva che vi è la possibilità di trovare

un punto d'incontro con i presentatori degli emendamenti; tuttavia, considerato che non risulta ancora espresso, in particolare, il parere della VIII Commissione, ritiene che sarebbe opportuno rinviare la discussione del provvedimento.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia quindi – consentendovi la Commissione – il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima settimana, invitando il relatore ad approfondire un'ipotesi di divisione del provvedimento in due tronconi, al fine di giungere eventualmente alla più sollecita approvazione di quelle disposizioni che non comportino oneri finanziari e non sollevino questioni di carattere politico.

La seduta termina alle 11,5.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 11,05. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

Proposta di legge:

VOLPONI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).

(Parere alla XII Commissione)

(Esame e conclusione).

Il relatore Mario PERANI illustra il contenuto del provvedimento, proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo che il deputato Carlo TASSI si è dichiarato contrario al provvedimento, a titolo personale, sottolineando che dovrebbero a suo giudizio essere vietate tutte le forme di pubblicità riferite all'esercizio di professioni, la Commissione – favorevoli i deputati Massimo PACETTI e Pietro SODDU – delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

BOTTA ed altri: Istituzione del « Fondo programmazione e progettazione interventi » (3276).

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Giovanni GEI, sulla quale consentono i deputati Massimo PACETTI e Giorgio CARDETTI, la Commissione delibera, con l'astensione del deputato Carlo TASSI, di esprimere parere favorevole al nuovo testo della proposta di legge trasmesso dalla Commissione di merito.

Proposta di legge:

RIZ ed altri: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di appello di Trento (Approvata dalla II Commissione del Senato) (4496).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Gianni LANZINGER illustra il contenuto del provvedimento, sottolineandone la necessità al fine di garantire il bilinguismo.

Il deputato Carlo TASSI osserva che, sulla scorta di argomenti quali quelli im-
piegati dal relatore, si sarebbe potuto ad-
dirittura proporre l'istituzione in Bolzano
di una sezione staccata della Corte di
cassazione. Dopo aver fatto presente che
regioni come l'Emilia Romagna ed il Pie-
monte hanno una sola Corte d'appello,
rileva che il provvedimento va oltre
quanto contemplato dal « pacchetto » per
l'Alto Adige, il quale già contiene previ-
sioni che appaiono francamente esagerate.
Ricordato un intervento svolto sull'argo-
mento in anni lontani in sede di Assem-
blea generale dell'ONU dall'allora mini-
stro per gli affari esteri Gaetano Martino,
dichiara quindi il suo avviso contrario in
ordine al provvedimento.

Il Presidente Silvano LABRIOLA
chiede al relatore di precisare la motiva-
zione della sua proposta di parere favore-
vole, che dovrebbe fondarsi sulla circo-
stanza che il provvedimento costituisce
parte integrante del « pacchetto » per
l'Alto Adige. Considerato infatti che è da
tempo all'esame della Commissione la
questione della istituzione di sezioni stac-
cate dei TAR, questione evidentemente
parallela a quella concernente l'istitu-
zione di sezioni staccate di corte d'ap-
pello, ritiene che non possano darsi in
argomento risposte parziali svincolate da
una valutazione organica; per cui una
eventuale deroga per Bolzano potrebbe ri-
tenersi ammissibile soltanto – come già
detto – se necessaria per dare attuazione
al « pacchetto » per l'Alto Adige.

Avendo il deputato Pietro SODDU
fatto presente che il gruppo democratico
cristiano è disponibile ad esprimersi in
senso favorevole al provvedimento sol-
tanto qualora si verifichi che esso è in
effetti previsto dal citato « pacchetto »
per l'Alto Adige, il Presidente Silvano LA-
BRIOLA rinvia alla prossima settimana il
seguito dell'esame, allo scopo di consen-
tire che si compia la verifica alla quale
ha accennato il deputato Soddu.

Proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gianni LANZINGER propone di esprimere parere favorevole sulle proposte di legge in esame, osservando, in particolare, che le iniziative del gruppo federalista europeo e dei verdi arcobaleno prevedono altresì la abrogazione delle disposizioni che consentono l'irrogazione della pena di morte senza procedimento giurisdizionale per decisione del comandante di un corpo, di una nave militare o di un'aeromobile militare, nel caso di flagranza dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento e rivolta.

Il deputato Carlo TASSI rileva che appare illogico eliminare la pena di morte dal codice penale di guerra. Dato che in guerra esiste il rischio di morte, le violazioni di norme che tale rischio cagionino debbono essere sanzionate in misura corrispondente. Dopo aver ricordato che la Costituzione peraltro prevede la possibilità che la pena di morte sia contemplata dalle leggi militari di guerra, osserva che vi sono circostanze nelle quali il sabotaggio e l'insubordinazione debbono essere prontamente puniti, senza che sia possibile dar luogo ad un procedimento. Fa quindi presente che l'unica questione sulla quale si poteva forse incidere riguarda la possibilità di dichiarare lo stato di guerra interna nel caso di disordine pubblico; e dichiara infine di essere contrario alle proposte di legge in esame.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha sottolineato che la Commissione deve esprimere parere sulla costituzionalità, e non sul merito delle proposte di legge, favorevoli i deputati Massimo

PACETTI e Pietro SODDU, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852 e abb.).

(Parere alla VI Commissione)

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA riferisce sul testo unificato dei progetti di legge, rilevando che si tratta di un provvedimento di carattere generale, in ordine al quale propone di esprimere parere favorevole.

Concorde il deputato Carlo TASSI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (Approvato dalla IV Commissione del Senato)

(Parere alla IV Commissione)

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA illustra il contenuto del provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 2 e rilevando in proposito che la previsione relativa al mancato computo, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale si è resa necessaria per il fatto che si è manifestata una tendenza dei militari di leva a presentarsi come candidati in consultazioni elettorali allo scopo di poter fruire di licenze. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Dopo che il deputato Carlo TASSI si è dichiarato contrario al servizio militare

obbligatorio, residuo dell'età napoleonica, il deputato Gianni LANZINGER fa presente che il principio contenuto nell'articolo 2, una volta stabilito, dovrebbe applicarsi anche ai dipendenti pubblici ed esprime, pertanto, parere sfavorevole sul provvedimento.

Dopo che il deputato Massimo PACETTI ha dichiarato che anche il gruppo comunista è contrario al provvedimento, in quanto ravvisa che possa dar luogo a disparità di trattamento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della marina militare (3801).

(Parere alla IV Commissione)

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA riferisce sul nuovo testo del disegno di legge, che consente il reclutamento di ufficiali e piloti di cui vi è attualmente carenza nel Corpo delle Capitanerie di porto, proponendo di esprimere parere favorevole.

Concorde il deputato Carlo TASSI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

COVI ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Approvato dalla II Commissione del Senato) (4541).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Daniela MAZZUCONI ritiene che si potrebbe esprimere parere favorevole sul provvedimento, salva la necessità di accertare che l'associazione be-

neficiaria del contributo statale non faccia capo, neanche indirettamente, ad alcun partito politico.

Avendo il deputato Massimo PACETTI fatto presente la necessità di accertare che non si verifichi quanto paventato dal relatore ed essendosi il deputato Carlo TASSI dichiarato contrario al provvedimento, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

(Approvato dalla I Commissione del Senato) (4464).

(Parere alla XI Commissione)

(Esame e rinvio).

Il relatore Pietro SODDU - dopo aver sottolineato la formulazione macchinosa di talune norme, che è, comunque, problema concernente il merito - rileva che non sorgono invece questioni per quanto riguarda profili di costituzionalità, per cui propone di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che l'articolo 5 di tale nuovo testo contiene in realtà una piccola riforma delle forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri, per cui sembra necessaria al riguardo una adeguata riflessione.

Avendo il relatore Pietro SODDU rilevato l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in proposito, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana, richiedendo l'intervento di un rappresentante dell'Esecutivo ai fini testè precisati.

La seduta termina alle 11,45.

Svolgimento di interrogazioni.

*Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 11,45.
— Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA indi del Vicepresidente Adriano*

CIAFFI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Franco Fausti.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Franco FAUSTI, rispondendo all'interrogazione n. 5-01687 del deputato Savino (del 21 settembre 1989), concernente la situazione amministrativa del comune di Calvello, in provincia di Potenza, osserva che i quesiti formulati dall'interrogante si imperniano, in estrema sintesi, su comportamenti illegali e abusi amministrativi, asseritamente posti in essere dalla civica amministrazione lucana con riferimento alle operazioni elettorali, svoltesi per la rinnovazione degli organi elettivi, ed alla conseguente nomina dei candidati risultati eletti, alle designazioni dei consiglieri di minoranza in alcuni organismi e commissioni consiliari e, infine, all'attività complessiva degli organi comunali.

Le questioni prospettate non consentono alcun sindacato governativo trattandosi, per un verso, di materie riservate all'autonoma potestà di cognizione e di indagine degli organi giurisdizionali, come nel caso delle operazioni elettorali e dei diritti soggettivi dei cittadini, e, per altro verso, agli organi regionali di controllo, come nel caso dell'attività posta in essere dall'amministrazione comunale.

Sono stati, comunque, disposti accertamenti, le cui risultanze fornisce alla Commissione. A seguito delle consultazioni amministrative del 15 giugno 1987, venivano eletti al Consiglio comunale di Calvello 16 consiglieri, in rappresentanza della lista civica eterogenea n. 1, prevalentemente espressione della DC, e 4 consiglieri, in rappresentanza della lista n. 2, espressione del PSI. Sulla composizione dell'amministrazione comunale si apriva un contenzioso, originato dall'impugnazione della deliberazione consiliare di convalida dei candidati risultati eletti e conclusosi con alcune pronunce dell'autorità giudiziaria. Invero, con sentenza del Tribunale di Potenza del 17 febbraio 1988, confermata dalla Corte di appello il successivo 13 ottobre, un consigliere comunale della lista civica veniva dichiarato ineleggibile e sostituito con il candi-

dato che ne aveva diritto, appartenente alla lista n. 2. Dalla compagine amministrativa usciva, poi, altro consigliere comunale, a seguito di sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Potenza il 18 maggio 1988, che lo dichiarava decaduto per incompatibilità dalla carica, sostituendolo con il candidato che ne aveva diritto. Anche in questo caso, il consigliere comunale surrogato apparteneva alla lista n. 2.

Quanto alla regolarità delle operazioni elettorali, il Consiglio di Stato, con decisione del 20 ottobre 1988 correggeva il risultato elettorale incidendo sull'atto di proclamazione di due consiglieri comunali della lista n. 2. Si procedeva, in tal modo, alla surrogazione dei due consiglieri comunali, avendo gli stessi rinunciato alla carica prima dell'atto di proclamazione degli eletti e, quindi, del momento costitutivo della qualità di consigliere comunale e non avendo l'adunanza dei presidenti di seggio preso atto delle rinunce espresse e provveduto alla proclamazione degli altri due candidati aventi titolo a subentrare. Sta di fatto che, al termine delle vicende giudiziarie, l'amministrazione comunale di Calvello si componeva di 14 consiglieri della lista civica n. 1 e di 6 consiglieri della lista n. 2.

In pendenza dei procedimenti giurisdizionali, ai quali si richiama l'interrogante l'amministrazione comunale si trovava nella necessità di decidere sulla presenza della minoranza in seno alle due commissioni, previste dall'articolo 14 della legge n. 219 del 1981, ed alla Commissione edilizia comunale, a seguito delle dimissioni presentate da un consigliere di minoranza. Con deliberazioni n. 30, n. 31 e n. 32 del 9 maggio 1988, esaminate senza rilievi dall'organo di controllo, il Consiglio comunale di Calvello prendeva quindi atto delle dimissioni e nominava negli organismi comunali altro consigliere, sempre del gruppo minoritario. Dagli accertamenti svolti non risulta che il gruppo consiliare di minoranza non venga rappresentato in seno alla Commissione edilizia comunale e nelle commissioni previste dalla legge n. 219 del

1981. Risulta soltanto che l'esito delle votazioni del Consiglio comunale è stato sfavorevole nei confronti di alcuni consiglieri comunali di minoranza, mai eletti negli organismi comunali operanti nel settore delle opere pubbliche. Sul punto occorre precisare che l'organo elettivo competente alle nomine è solo e sempre il Consiglio comunale nella sua collegialità e che sulla regolarità formale della procedura di votazione è competente a pronunciarsi il Comitato regionale di controllo, trattandosi di atti che ricadono nella vita interna degli organi comunali.

Da parte dell'interrogante vengono poi lamentati alcuni abusi asseritamente posti in essere dall'attuale maggioranza che governa la comunità locale.

In proposito, sempre sulla base degli accertamenti svolti, riferisce che, anche per il clima di confronto polemico in atto tra maggioranza e opposizione in seno alla civica amministrazione di Calvello, possono verificarsi, come nell'adunanza consiliare del 27 dicembre 1987, discussioni su argomenti non posti all'ordine del giorno e che come tali non possono essere pubblicati nei relativi verbali. È stato peraltro accertato che la responsabilità della tardiva pubblicazione ed approvazione dei verbali delle sedute consiliari è da attribuire al segretario comunale dell'epoca che, per il malfermo e cagionevole stato di salute, era costretto ad assentarsi frequentemente e per lunghi periodi dal servizio per congedo straordinario o aspettativa per malattia.

Per quanto riguarda l'approvazione dei due progetti, di cui uno dell'importo di un miliardo e seicento milioni di lire per il restauro dell'antico castello e l'altro di 900 milioni di lire per la costruzione di otto nuovi alloggi da destinare agli abitanti proprietari del castello, risulta che tale determinazione è stata adottata a norma della legge n. 12 del 1988, che prevede espressamente la realizzazione, in un'area indicata nel piano di fabbricazione, di abitazioni per quei cittadini che vogliono cedere la proprietà di immobili soggetti a vincolo della Soprintendenza ai beni ambientali. Nel caso di specie, i nu-

clei familiari, all'indomani del sisma del 23 novembre 1980, avevano continuamente espresso la volontà di rinunciare all'abitazione nel vecchio corpo di fabbrica, a favore di una soluzione moderna ed adeguata in altro luogo. L'amministrazione comunale di Calvello ha quindi ritenuto di accogliere le istanze di tali cittadini. Aggiunge, poi, che il gruppo consiliare di minoranza ha sempre partecipato a tutte le adunanze del Consiglio comunale e le relative deliberazioni, nonostante i ricorsi proposti all'organo di controllo, sono state dallo stesso approvate.

Quanto, infine, all'assunzione e sottoscrizione di dichiarazioni di notorietà false e imprecise, cui fa riferimento l'interrogante, non è stato possibile acquisire alcun elemento di riscontro diretto presso l'amministrazione comunale interessata per la genericità estrema dell'indicazione.

Su tutte le questioni, segnalate dall'interrogante, sono stati presentati alla Procura della Repubblica di Potenza alcuni esposti, che hanno dato origine a distinti e separati fascicoli processuali. Di essi, due sono stati trasmessi il 15 settembre 1988 e il 6 maggio 1989 al giudice istruttore con richiesta di archiviazione. Gli altri due sono stati trasmessi per competenza al pretore di Calvello il 15 settembre e il 25 novembre 1988.

Il deputato Nicola SAVINO chiede che vengano trasmessi il testo della risposta fornita dal rappresentante del Governo alla sua interrogazione nonché il testo della sua replica alla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981: nella realtà denunciata vi è infatti una grave omissione di legalità.

Al riguardo, il rappresentante del Governo non ha fornito indicazioni circa l'accertamento della fondatezza dei vari ricorsi presentati. Ricordando poi che esiste una vasta documentazione in ordine agli episodi di illegittimità segnalati nella sua interrogazione, osserva che non si

può addossare ogni responsabilità ai presidenti dei seggi elettorali che non hanno preso atto della rinuncia di due eletti al Consiglio comunale di Calvello, espressa prima dell'atto di proclamazione, e che conseguentemente non hanno provveduto alla necessaria surroga. La maggioranza consiliare ha invece pervicacemente provveduto ad eleggere, alternativamente, le due citate persone, mai divenute consiglieri comunali nelle commissioni destinate all'amministrazione dei fondi per la ricostruzione. Estremamente grave è inoltre il fatto che il sindaco si sia rifiutato di verbalizzare le dichiarazioni del capogruppo della minoranza e che a tutt'oggi i relativi verbali non risultano pubblicati: la motivazione prospettata al riguardo dal rappresentante del Governo, relativa al malfermo stato di salute del segretario comunale, non è infatti sufficiente a giustificare tali comportamenti.

Dando quindi atto al Governo di aver tentato di fornire una risposta puntuale, si dichiara tuttavia insoddisfatto anche perché il Governo non ha espresso le sue valutazioni sulla situazione di degrado civile che emerge dagli episodi segnalati, come richiesto nell'interrogazione in oggetto. Ribadisce quindi la sua richiesta a che gli atti dell'odierna seduta vengano trasmessi alla competente Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il Presidente Adriano CIAFFI fa presente che l'interrogazione in esame, la risposta del rappresentante del Governo e la replica dell'interrogante sono pubblicate negli atti parlamentari e, quindi, sono a conoscenza anche della indicata Commissione di inchiesta; l'interrogante, se lo riterrà, potrà comunque attirare su tali documenti l'attenzione dell'organismo in questione.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Franco FAUSTI, risponde all'interrogazione n. 5-01960 del deputato Valensise (del 5 febbraio 1990, già interrogazione a risposta scritta n. 4-16598 del 10 novembre 1989), che ha chiesto di conoscere le iniziative che si intendono promuovere

per favorire l'immediata applicazione, nei confronti del comune di Scilla (Reggio Calabria), dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, che consente alle amministrazioni locali di assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della rispettiva gestione mediante l'adozione, da parte dei rispettivi consigli, di un piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti.

In merito allo specifico quesito formulato dall'interrogante, riferisce che il prefetto di Reggio Calabria ha seguito, fin dal suo primo manifestarsi, il problema della grave espansione debitoria del comune di Scilla, e non ha mancato di promuovere tutti gli opportuni incontri e contatti con gli amministratori di quel comune per la ricerca delle possibili iniziative necessarie ad avviare un positivo processo di risanamento finanziario nella gestione. In tale ambito si collocano un'adeguata sensibilizzazione e responsabilizzazione degli amministratori locali per la massima utilizzazione delle risorse proprie comunali oltre che la richiesta di un'ispezione finanziaria e contabile da parte della competente sezione provinciale dell'organo di controllo, che ha consentito una prima ricognizione dei debiti fuori bilancio. Perdurando tuttavia lo stato di grave dissesto finanziario del comune di Scilla, che in alcuni momenti ha anche determinato stati di tensione in seno al personale dipendente, il prefetto di Reggio Calabria ha adottato ulteriori iniziative, invitando il comune di Scilla a fare ricorso alla procedura di risanamento prevista dalla vigente normativa in materia di finanza locale. Tuttavia, a seguito di un incontro presso il Ministero dell'interno, il sindaco di Scilla ha ritenuto di avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 24 della legge n. 144 del 1989, che prevedono soltanto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Previa apposita deliberazione, la civica amministrazione ha proceduto all'accertamento di un'esposizione debitoria di 4 miliardi e

400 milioni circa, predisponendo il piano pluriennale di copertura del disavanzo pregresso e, in corrispondenza del piano stesso, la stipula di convenzioni con i creditori per la rateizzazione dei debiti e la sospensione delle procedure esecutive.

In merito ad altro specifico quesito, formulato dall'interrogante, deve osservare che la vigente normativa rimette alla determinazione del Consiglio comunale di scegliere la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ovvero quella prevista per il risanamento. Tale procedura, che pone obiettivamente maggiori vincoli per l'amministrazione locale, diviene obbligatoria in presenza di condizioni che non consentono in alcun modo l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari. Nel caso di specie, l'amministrazione comunale di Scilla ha ritenuto di poter procedere al riassetto della propria gestione, facendo ricorso esclusivamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Nello stesso tempo, il sindaco di Scilla ha formalmente assicurato sia il Ministero dell'interno sia il prefetto di Reggio Calabria che, ove non dovessero sussistere le condizioni di una corretta ed equilibrata gestione, l'amministrazione comunale farà ricorso alla procedura prevista dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1989.

Ne consegue che la particolare disciplina sanzionatoria nei confronti degli amministratori locali, disposta dall'articolo 24 della legge n. 144 del 1989, non trova applicazione nel caso concreto, avendo il comune di Scilla fatto esclusivo ricorso al sistema di ricognizione debitoria, che implica la sussistenza di una pur sempre relativa autonomia finanziaria dell'ente locale.

Il deputato Raffaele VALENSISE sottolinea che il personale del comune di Scilla è stato pagato con grande ritardo; ha dovuto anzi far ricorso alle vie legali, con un aumento degli oneri a carico del comune per decine di milioni. Al riguardo va rilevato che le motivazioni di un personale che non viene retribuito sono certamente assai scarse, determinando gravi

difetti di funzionalità nell'amministrazione comunale, oltre che il suo massimo discredito. Ricorda inoltre che il comune di Scilla non ha il servizio di nettezza urbana, con gravi pericoli per la pubblica igiene.

Uno strumento utile come la procedura di cui all'articolo 25 della legge n. 144 non può essere rimesso ad una discrezionalità immotivata, coperta dalle cosiddette ragioni dell'autonomia. Se il comune è un ente erogatore di servizi, deve essere infatti messo in condizioni di svolgere le sue funzioni. Per evitare invece il ricorso alla procedura di risanamento di cui al citato articolo 25, il sindaco di Scilla ha invece attivato le disposizioni di cui all'articolo 24, che prevedono soltanto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Prendendo infine atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspica che la drammatica situazione del comune di Scilla rimanga costantemente sotto la vigilanza dell'esecutivo.

La seduta termina alle 11,45.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 12,5. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Franco Fausti.

Proposte di legge costituzionale:

BASSANINI ed altri: Modificazioni degli articoli 81 e 100 della Costituzione e della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (135).

(Parere della V Commissione).

DEL PENNINO ed altri: Modifica della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernente la legittimazione della Corte dei conti a sollevare la questione di illegittimità costituzionale (1740).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, comunica che il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Antonio Maccanico, nel confermare l'interesse del Governo al tema in discussione e nel dichiararsi favorevole alla soluzione dei problemi posti, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di maturare l'orientamento del Governo al riguardo ed anche perché impossibilitato ad intervenire all'odierna seduta. Su tale richiesta di rinvio si rimette alla Commissione.

Dopo che il deputato Franco BASSANINI ha sottolineato che le linee tracciate nella relazione del Presidente Labriola costituiscono una soddisfacente base per il dibattito, rimettendosi comunque al relatore quanto al prosieguo dell'iter, e dopo che il deputato Lucio STRUMENDO si è dichiarato favorevole al rinvio, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge alla prossima seduta.

Proposte di legge:

PACETTI ed altri: Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa (3588-bis).

(Parere della II, della V e della XI Commissione)

CASTAGNETTI GUGLIELMO: Istituzione presso i tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato di sezioni transitorie per l'accelerazione ed il rispetto dei termini nei giudizi amministrativi (4052).

(Parere della II, della V e della XI Commissione)

(Esame, disabbinamento, conclusione dell'esame della proposta di legge n. 4052 e rinvio dell'esame della proposta di legge n. 3588-bis).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, osserva che la Commissione deve innanzitutto valutare se procedere all'esame abbinato delle due proposte di legge; al riguardo ritiene che non sussista tale possibilità perché, mentre la proposta di legge Pacetti ed altri n. 3588-bis merita una particolare attenzione in quanto propone misure urgenti per la giustizia amministrativa, la proposta di legge del deputato Guglielmo Castagnetti n. 4052 merita invece una valutazione negativa.

Essa infatti trasfonde in un provvedimento legislativo una questione di articolazione transitoria degli organici, questione che è invece rimessa all'autoorganizzazione della magistratura amministrativa. Si realizza così un'ipotesi di eccesso di potere legislativo, in quanto si tende a conferire veste legislativa ad un ordine di servizio. Diverso sarebbe stato se, al di là di ogni possibile valutazione di merito, la proposta di legge avesse previsto aumenti degli organici o una diversa distribuzione delle competenze.

L'iniziativa legislativa in questione offre inoltre spazio a perplessità e dubbi, dal punto di vista dell'indipendenza del giudice.

Propone pertanto che la Commissione non proceda all'esame abbinato delle proposte di legge all'ordine del giorno e si esprima in senso contrario alla proposta di legge n. 4052.

La Commissione, accogliendo tale proposta, delibera di dare mandato al Presidente Labriola, relatore, di riferire all'Assemblea in senso contrario alla proposta di legge n. 4052, riservandosi il Presidente Silvano LABRIOLA la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, illustra quindi la proposta di legge n. 3588-bis, che all'articolo 1 prevede l'istituzione di sezioni speciali, presso ogni TAR e presso il Consiglio di Stato, incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie di pubblico impiego; al riguardo ritiene che non vi siano dubbi circa la possibilità di istituire tali sezioni specializzate, al pari di quanto avviene nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Rileva quindi che l'articolo 2 costituisce una norma di natura sostanziale, e non solo organizzativa, in quanto concerne l'obbligo di fissare d'ufficio la data dell'udienza per la trattazione del merito con l'ordinanza che accoglie la richiesta di sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo, prevedendosi che tale data deve essere fissata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'or-

dinanza stessa. Osserva in proposito che, se tale previsione tende ad evitare che la sospensiva sostituisca indefinitamente il giudizio di merito, non mancano tuttavia ai giudici amministrativi altre risorse per colludere con le parti al fine di non trattare mai il merito del ricorso.

L'articolo 3 disciplina poi la legittimazione a ricorrere a tutela di interessi collettivi: si tratta di una norma che è già sostanzialmente contenuta nel provvedimento di delega al Governo per la riforma del processo amministrativo, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, e che trova un suo precedente nella legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. Illustra inoltre gli articoli 4, 5, 8 e 9, ricordando che gli articoli 6 e 7 sono stati stralciati e che il provvedimento che ne risulta è stato abbinato alle altre proposte di legge in tema di istituzione di sezioni staccate dei TAR.

Rimettendosi alle valutazioni che la Commissione vorrà esprimere circa il merito del provvedimento, sottolinea comunque l'opportunità di attendere lo sviluppo dell'*iter* del provvedimento per la riforma del processo amministrativo, nel cui quadro si colloca la proposta di legge in esame: propone pertanto di procedere alla discussione di carattere generale e di attendere però che il Senato dia avvio all'*iter* della riforma organica prima di concludere l'esame della proposta in titolo.

Rinvia quindi – consentendovi la Commissione – il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 12,20.
— Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Stefano De Luca e per l'interno Franco Fausti.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (Approvato dal Senato della Repubblica) (4567).

Il relatore Giovanni GEI illustra il provvedimento, già approvato dal Senato, che non costituisce la reitera di precedenti decreti-legge. Propone quindi che la Commissione si esprima in senso favorevole.

Il deputato Silvia BARBIERI preannuncia il voto contrario del gruppo comunista sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore: il decreto-legge n. 414, se pure è riconducibile nel suo complesso alla materia fiscale, non contiene però disposizioni che possono considerarsi tra loro omogenee, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Rilevando inoltre che le modifiche alla disciplina del contenzioso tributario richiederebbero interventi più meditati di quelli realizzabili con un provvedimento d'urgenza, sottolinea che ancora una volta si è trasfuso in un decreto-legge un provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria.

Previa dichiarazione di voto contrario del deputato Carlo TASSI e favorevole del deputato Pietro SODDU, rispettivamente a nome dei gruppi del MSI-destra nazionale e democratico cristiano, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie (Approvato dal Senato della Repubblica) (4572).

Il deputato Pietro SODDU, riferendo in sostituzione del relatore Ciaffi, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Lucio STRUMENDO preannuncia la contrarietà del gruppo comunista a tale proposta, richiamandosi a quanto sostenuto presso l'altro ramo del Parlamento non solo dai senatori comunisti, ma anche dai senatori Guzzetti ed Elia e da altri esponenti della maggioranza, che hanno sottolineato come il decreto-legge n. 415 si ponga in contrasto con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Il capo III del decreto contiene, infatti, norme che nulla hanno a che fare con gli enti locali, ma che testimoniano invece i ritardi del Governo e della maggioranza. È inoltre criticabile la sempre più ricorrente abitudine di approfittare dell'occasione di un decreto ben motivato, per inserirvi tutte le disposizioni che si ritiene, ancorché non pertinenti alla materia.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha sottolineato come il decreto in esame costituisca un modello assolutamente negativo, il deputato Carlo TASSI rileva la estrema varietà delle materie trattate dal provvedimento, varietà che non dovrebbe consentire l'adozione di un unico provvedimento di urgenza. Inoltre anche se il titolo fa riferimento a « disposizioni varie », è discutibile che la materia trattata dal decreto sia corrispondente al titolo.

Dopo aver ricordato che proprio nella seduta di ieri sono stati dichiarati inammissibili alcuni emendamenti riferiti al decreto-legge sul trattamento economico della dirigenza, benché proponessero la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, materia che non può certo considerarsi estranea a quella del decreto, ritiene che non si possano ritenere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Franco BASSANINI rileva che la materia trattata dal decreto deve

essere quanto meno quella individuata dal suo titolo; in questo caso, quindi, l'indicazione nel titolo del provvedimento di « disposizioni varie » costituisce una contraddizione in termini, comunque in contrasto con quanto dispone la legge n. 400 del 1988.

Rileva inoltre che il Senato ha introdotto, nel decreto-legge e non nel disegno di legge di conversione, disposizioni concernenti corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali, la possibilità di adottare sistemi automatizzati per il rilascio di certificazioni di anagrafe ed altre disposizioni di vario contenuto che non attengono alla finanza degli enti locali. Il capo III del decreto contiene poi, tra l'altro, disposizioni sui fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla Cassa per il credito alle imprese artigiane, sulle università non statali.

Ricorda quindi che la Camera si sta avviando a riforme regolamentari nel senso di ridurre l'emendabilità dei decreti-legge e di assicurare ad essi un procedimento d'urgenza per la conversione; e se oggi si accetta di esprimere parere favorevole ad un decreto *contra legem* quale è quello in esame, si rischia di pregiudicare l'effettività della futura riforma.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che, in sede di approvazione di quella che sarebbe diventata la legge n. 400, si è sostenuto che le norme sulla decretazione d'urgenza non avrebbero potuto decollare se non fossero state integrate con le necessarie modifiche dei regolamenti parlamentari. Se infatti è vero che l'abuso nel ricorso ai decreti-legge si collega ad una paralisi totale del lavoro legislativo parlamentare, il decreto-legge in esame rappresenta un esempio pressoché mostruoso di tale situazione. Ricorda in proposito di aver già annunciato il suo impegno, una volta che saranno approvate le auspiccate modifiche regolamentari, a proporre l'espressione di un parere negativo in presenza di provvedimenti del-

tipo di quello in esame, non rispondenti cioè alle previsioni costituzionali e legislative in materia. È evidente peraltro, che se un presidente di Commissione si assume una tale responsabilità non potrà non rassegnare le dimissioni qualora la maggioranza della Commissione non dovesse convenire sulle sue valutazioni.

Deve inoltre criticare il comportamento del Senato, che ha introdotto norme come quelle relative ai segretari comunali e provinciali non necessarie né urgenti, che testimoniano invece anche una mancanza di rispetto nei confronti della Camera, che contemporaneamente si stava occupando della stessa materia nell'ambito della legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali. Si assiste quindi al venir meno di ogni regola da parte del Governo e anche da parte del Parlamento, con il concorso di tutte le forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione.

In queste condizioni ritiene comunque di non poter votare contro il provvedimento in esame, ma di dover elevare la più ferma protesta — ciò che farà anche in Assemblea — contro lo stato in cui si trovano le istituzioni rappresentative. Si sta realizzando infatti una totale *deregulation* di ogni principio, quando si costruisce un provvedimento nel quale vi è di tutto e nel quale, con la responsabilità di tutti, si può inserire tutto ciò che si crede.

Tuttavia non si può ora contestare solo un aspetto del problema, senza affrontarlo nel suo complesso.

Ricorda quindi che, allorché l'attuale Presidente del Consiglio in sede di dibattito sulla fiducia assicurò che avrebbe ridotto il ricorso alla decretazione d'urgenza, ebbe a scrivergli una lettera aperta in cui rilevava che tali affermazioni costituivano grida manzoniane, perché il Governo, al di là di ogni buona fede, non avrebbe potuto fare a meno di adottare decreti-legge fino a quando il Parlamento non si fosse dato regole tali da consentire alla maggioranza di stabilire quali provvedimenti approvare e in quali tempi.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Franco FAUSTI non condivide del tutto le valutazioni espresse nel corso del dibattito, ricordando che la questione va riportata nell'ambito più generale dell'impegno che il Governo ha assunto — e che sta mantenendo — a limitare drasticamente la reiterazione di decreti decaduti. Si tratta di un'autolimitazione e di un comportamento di correttezza parlamentare di cui l'Esecutivo ha già dato testimonianza concreta. Dopo aver affermato che non vi sono dubbi circa la necessità e l'urgenza delle disposizioni di cui ai capi I e II del decreto, rileva che, per quanto riguarda il capo III, si è trattato di affrontare, sul finire del 1989, alcune questioni estremamente urgenti. Il problema sollevato nel corso del dibattito non riguarda comunque il merito di tali disposizioni, ma la loro omogeneità, anche in riferimento alla legge n. 400: chiede pertanto alla Commissione di adottare una valutazione complessiva del provvedimento, tenendo anche conto della necessità di portare ad una unità di indirizzo i diversi argomenti. Obiettivo del Governo è di tener fede agli impegni assunti in materia di decretazione d'urgenza e pertanto il decreto in esame deve essere visto in questa luce, oltre che in connessione con il quadro delle misure decise con l'approvazione della legge finanziaria del 1990.

Ricorda infine che le disposizioni introdotte al Senato in ordine ai segretari comunali sono dirette a sanare una incresciosa situazione di tale personale, eliminando il potere del ministro dell'interno di chiamata diretta.

Il deputato Pietro SODDU ritiene utile e opportuno aver richiamato il Governo alla necessità di restringere il ricorso alla decretazione d'urgenza ai soli casi veramente essenziali. Resta invece da valutare se il giudizio sulla corrispondenza del decreto-legge alle prescrizioni di cui alla legge n. 400 debba avvenire in sede di esame dei presupposti di costituzionalità o in altra sede.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA ritenuto che tale giudizio non trovi la sua sede propria nell'ambito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, il deputato Pietro SODDU, condividendo tale valutazione, osserva che è comunque necessario individuare la sede idonea per valutare la corrispondenza dei decreti-legge al disposto di cui alla legge n. 400, atteso che la valutazione dei presupposti di costituzionalità è ormai elusa nella prassi, dato che si riconoscono i presupposti di necessità ed urgenza non solo ai decreti collegati ad accadimenti eccezionali, ma anche a quelli collegati alle difficoltà dell'ordinaria attività legislativa, soprattutto se trattasi di provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica. Da questo punto di vista anche il decreto in esame può ritenersi necessario ed urgente, almeno per le disposizioni in materia finanziaria.

Per quanto riguarda l'omogeneità del contenuto delle singole disposizioni del decreto ribadisce invece la necessità di individuare la sede opportuna per valutare la corrispondenza del decreto alle disposizioni di cui alla legge n. 400.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, premesso che il Parlamento non è e non può mai essere un giudice neutrale, essendo i parlamentari rappresentanti di interessi, ricorda che già in sede di approvazione della legge sulla Presidenza del Consiglio si era consapevoli che, essendo la futura legge una legge ordinaria, non avrebbe potuto costituire un limite assoluto nei confronti dei soggetti che potevano operare con atti aventi forza di legge (non risulta del resto che il Presidente della Repubblica abbia mai avuto dubbi in proposito nell'emanazione di un decreto). La Camera inoltre non ha la possibilità di disaggregare il suo giudizio — a differenza del Senato che inspiegabilmente non vi ha fatto ricorso — e di esprimere quindi un parere di costituzionalità favorevole solo per alcune disposizioni contenute nel decreto.

Occorre quindi ora esprimere il parere ai sensi dell'articolo 96-bis del regola-

mento che si riferisce solo al testo del decreto e non alle modifiche ad esso apportate dal Senato. La conformità del decreto stesso alle prescrizioni di cui alla legge n. 400 potrà essere poi valutata in sede di esame del merito costituzionale del provvedimento.

Il deputato Giovanni FERRARA ricorda che l'articolo 15 della legge n. 400, tendendo a disciplinare il potere di decretazione d'urgenza, ha come destinatari il Governo ed il Presidente della Repubblica, in quanto titolare del potere di emanazione. Tale tentativo del Parlamento di regolare il potere del Governo è però fallito perché il Governo viola la norma che lo ha per destinatario. La maggioranza parlamentare contribuisce poi a ciò, finendo per negare valore cogente alla norma: si deve quindi sapere a chi risale la responsabilità di questa situazione, che costituisce una delegittimazione dell'ordinamento.

Per quanto riguarda le modifiche regolamentari, sottolinea che il regolamento parlamentare è un atto che richiede un vasto consenso: tale norma convenzionale è stata tuttavia violata quando, con un atto della maggioranza, si è voluto modificare un solo aspetto del regolamento stesso. Vi è quindi stata una rottura delle regole: quel che ne è seguito non è accaduto a caso e l'ordinamento va avanti per successive rotture normative.

Come già rilevato presso l'altro ramo del Parlamento, il decreto in esame contiene disposizioni disomogenee, ma le proteste avanzate in proposito, anche al Senato, non hanno portato a decisioni conseguenziali. Non ci si può quindi limitare solo a proteste vane, ma è necessario ricomporre un tessuto di regole senza le quali il Parlamento non può più essere ritenuto tale.

Il gruppo comunista è comunque contrario al provvedimento, che contrasta con la Costituzione e con la legge n. 400.

Il deputato Franco BASSANINI, nell'associarsi ai rilievi svolti dal deputato Ferrara, ricorda che le recenti modifiche

del regolamento della Camera attribuiscono al Governo la facoltà — di cui per altro non è stato fatto uso — di richiedere che la Camera deliberi entro un determinato termine sui disegni di legge di accompagnamento alla legge finanziaria, prevedendo la possibilità di un contingentamento dei tempi del relativo esame. Pertanto non è più possibile richiamarsi alla manovra di finanza pubblica per giustificare la necessità ed urgenza di un decreto; se il Governo non esercita la facoltà che il regolamento gli conferisce, vuol dire che non lo ritiene necessario.

Fa infine presente che tale vicenda, così come pure la necessità di garantire il rispetto della legge n. 400, non potrà non essere considerata in sede di esame delle ulteriori necessarie riforme regolamentari.

Il deputato Adriano CIAFFI, ritenendo sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento, ritiene che i problemi sollevati nel corso del dibattito debbano essere affrontati non in sede di giudizio su un singolo provvedimento, ma in ambito legislativo o regolamentare. Tenuto conto che il regolamento della Camera non consente di esprimere un giudizio parziale ai sensi dell'articolo 96-bis, ma solo un giudizio di prevalenza, è indotto ad esprimersi in senso favorevole. Considerazioni ulteriori sono da formularsi *de jure condendo*.

Ritiene quindi che il Presidente della Repubblica debba valutare la legittimità dei decreti solo limitatamente ad aspetti di riscontro obiettivo, mentre dati opinabili e di natura politica, come la necessità e l'urgenza, non possono che coinvolgere la responsabilità dei soli organi politici, Parlamento e Governo.

Ritiene inoltre che la materia oggetto del decreto in esame non sia materia di legge di accompagnamento: infatti le misure finanziarie per le regioni e per gli altri enti locali possono essere predisposte solo dopo che è stata approvata la legge finanziaria, che ne costituisce il presupposto. Occorrerebbe pertanto piuttosto anticipare al 31 ottobre il termine per l'approvazione della legge finanziaria, al fine

di evitare i decreti-legge di fine anno, necessari finora per far fronte alle necessità di enti a finanza derivata.

Il deputato Carlo TASSI, non condivide l'affermazione del deputato Ferrara, che ritiene destinatari delle disposizioni della legge n. 400 solo il Parlamento e il Governo: tale legge vincola infatti tutti i soggetti. Piuttosto è da sottolineare l'errore, da lui denunciato a suo tempo, di non attribuire alle sue norme rango costituzionale.

Per quanto riguarda l'abuso dei decreti-legge e lo stato in cui versa il Parlamento, non si può dire quale sia la causa e quale sia l'effetto, ma è pur vero che non passa una settimana senza che il Parlamento non si ritrovi all'esame un decreto-legge.

Dichiara infine che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, confermando il deputato Ciaffi quale relatore per l'Assemblea.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, premesso che non si è in grado di conoscere se si riuscirà a convertire il decreto in esame nei termini costituzionali, ritiene comunque — e la Commissione concorda — che si possa esaminare il merito costituzionale del provvedimento nel pomeriggio di martedì prossimo, 20 febbraio; in quella seduta si potrà, oltre che esprimere il parere, esaminare la situazione che si verrebbe a creare qualora il decreto dovesse decadere. Di ciò il Governo è avvertito in anticipo, non potendosi pertanto poi richiamare al parere favorevole testè espresso per giustificare la necessità e l'urgenza delle disposizioni estranee alla materia della finanza locale e dei rapporti finanziari tra Stato e regioni.

La seduta termina alle 13,30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Vicepresidente Antonio BARGONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.

Disegno di legge:

Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3962).

(Parere della V e della IX Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione sulle linee generali del progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, il Presidente Antonio BARGONE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Replica quindi agli intervenuti nel corso della precedente seduta il Sottose-

gretario di Stato per la grazia e la giustizia, Giovanni Silvestro COCO, che fornisce i chiarimenti richiesti in merito al riferimento alla procedura di scarto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 ed invita la Commissione ad approvare il progetto di legge nel testo del Senato.

Dopo che il relatore Raffaele MASTRANTUONO, replicando anch'egli, ha dichiarato di prendere atto delle precisazioni fornite dal Sottosegretario e di convenire sull'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, intervengono per dichiarazioni di voto finale favorevole, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Benedetto Vincenzo NICOTRA e Bruno FRACCHIA.

Il progetto di legge, constando di articolo unico, viene infine direttamente votato a scrutinio palese con appello nominale, risultando approvato.

La seduta termina alle 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 10,10.
— Presidenza del Vicepresidente Antonio BARGONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.

Proposte di legge:

VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512).

(Parere della I, della V e della XI Commissione)

MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513).

(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione).

VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518).

(Parere della I, della IV, della V, della VII e della XI Commissione)

CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).

(Parere della I, della V e della VI Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il deputato Nicoletta ORLANDI auspica innanzitutto che l'esame preliminare dei provvedimenti venga rapidamente concluso per poi passare all'elaborazione ed all'approvazione del testo di riforma del Corpo degli agenti di custodia, riforma che, come è stato già detto, si trascina ormai da molti anni.

Ciò premesso, ritiene che la questione specifica dell'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia non possa essere affrontata disgiuntamente da un'analisi più ampia delle problematiche carcerarie e della normativa di riforma dell'ordinamento penitenziario, oggetto in questi giorni di discussioni e proposte di rivisitazione. Da questa analisi infatti emerge con chiarezza che la riforma dell'ordinamento penitenziario ha avuto in realtà

applicazioni difformi nelle varie realtà penitenziarie e che essa non è stata accompagnata dalla necessaria previsione delle strutture di supporto, sia in termini di servizi sociali che di professionalità da parte degli operatori penitenziari: l'esistenza di queste carenze deve essere tenuta nella dovuta considerazione nel momento in cui si operano delle critiche molto ferme alla cosiddetta legge Gozzini.

Nell'ambito di tali coordinate va inquadrata la riforma del Corpo degli agenti di custodia, che muove soprattutto dalla esigenza, rivendicata dagli stessi agenti di custodia e dalle vigilatrici penitenziarie, di essere messi nelle condizioni di poter dare un contributo qualificato al raggiungimento degli obiettivi posti alla base della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Tale riforma si deve basare su alcuni punti fermi, già contenuti nel progetto approvato dalla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura e riproposti, sostanzialmente, nei quattro provvedimenti all'ordine del giorno, consistenti, principalmente, nella smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia e nella revisione di una organizzazione dello stesso che dia adeguate garanzie di professionalità agli operatori penitenziari, cui devono essere riconosciuti, ovviamente, i diritti sindacali. In particolare, per quanto riguarda la garanzia dei diritti sindacali, civili e politici per gli agenti di custodia e le vigilatrici è necessario, a suo avviso, compiere dei passi avanti verso una piena affermazione degli stessi, superando la soluzione cui si era pervenuti in occasione della riforma approvata nella scorsa legislatura.

Altro punto che deve essere affermato nella riforma è, come già detto, quello di dare adeguate garanzie di professionalità agli agenti di custodia e alle vigilatrici, che devono essere messi in grado, in collegamento con gli altri operatori penitenziari, di dare il loro contributo al trattamento educativo dei detenuti.

Sottolineata l'esigenza, che appare a suo avviso sufficientemente considerata solo nella proposta di legge di iniziativa

comunista, di prevedere un generale decentramento degli organismi dell'amministrazione penitenziaria, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di tenere ben presente la condizione e lo stato giuridico delle vigilatrici penitenziarie, che meritano un approfondimento specifico rispetto alla tematica più generale degli agenti di custodia, stante l'obiettivo maggiore disagio della loro condizione.

Ribadisce quindi la necessità di procedere speditamente all'esame dei progetti di legge, che non può essere ulteriormente dilazionato dall'attesa del più volte preannunciato e non ancora presentato disegno di legge di iniziativa del Governo che pure, in ottemperanza ad un ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia in occasione dell'esame dei documenti finanziari per il 1990, avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 dicembre. Da parte sua non ritiene necessario attendere ulteriormente il progetto governativo anche perché le proposte in esame fanno tutte, sostanzialmente, riferimento al testo già approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, che è stato già oggetto di un ampio e approfondito dibattito; il Governo comunque potrà far valere le sue posizioni sui vari punti mediante la presentazione di specifici emendamenti al testo che verrà elaborato dalla Commissione.

Per quanto riguarda in particolare il successivo *iter* dell'esame, ritiene opportuno procedere ad una serie di audizioni sia del COCER, sia dei sindacati degli operatori penitenziari, da esaurirsi comunque rapidamente, per una adeguata conoscenza delle attuali esigenze, dato il tempo trascorso dall'approvazione della riforma nella scorsa legislatura. Propone inoltre che la Commissione deliberi la istituzione di un Comitato ristretto che in tempi ben definiti elabori un testo unificato delle proposte all'ordine del giorno, per pervenire così in tempi rapidi all'approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia. Si tratta infatti di una risposta che deve essere data con urgenza a lavoratori che la attendono ormai da

molti anni, e la cui necessità era già stata sostanzialmente posta dalla riforma penitenziaria del 1975.

Il deputato Emilio VESCE ritiene anch'egli che il tema all'ordine del giorno non richieda un'ampia discussione, posto che esso è già stato ampiamente sviscerato nella scorsa legislatura; ricorda di aver presentato, all'indomani del suo ingresso alla Camera, il progetto di legge n. 1512, che riproduce il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, ricorrendo alla procedura del « *repechage* » previsto dall'articolo 107 del regolamento, al fine di determinarne un rapido esame da parte della Camera. Sono passati invece inutilmente più di due anni in attesa di un più volte preannunciato, ma non ancora presentato, disegno di legge governativo di riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Poiché il tema non richiede quindi ulteriori approfondimenti, non entrerà nel merito delle proposte di legge all'ordine del giorno, dichiarandosi d'accordo sulla proposta testè formulata di procedere ad audizioni da parte delle rappresentanze degli agenti di custodia e degli operatori penitenziari, per adeguare le linee di riforma alle nuove esigenze, e sulla istituzione di un Comitato ristretto che elabori in tempi rapidi un testo unificato che dia una risposta alle esigenze degli agenti di custodia di non essere considerati più guardiani di uomini ma uomini tra uomini e lavoratori tra lavoratori.

Il deputato Bianca GUIDETTI SERRA ritiene anch'ella che l'*iter* dei progetti di legge all'ordine del giorno debba essere particolarmente rapido. Da parte sua intende sottolineare che la riforma che si sta per varare dovrebbe essere caratterizzata da un ridotto impegno finanziario, posto che molti dei problemi economici e retributivi degli agenti di custodia sono stati parzialmente risolti in questi ultimi anni. In secondo luogo, la riforma deve tener conto del fatto che in questi ultimi anni gli agenti di custodia hanno posto al centro delle loro richieste la rivendica-

zione della loro professionalità e la smilitarizzazione del Corpo. Si tratta di due richieste di grande civiltà, tra loro distinte ma connesse: infatti la smilitarizzazione del Corpo rappresenta lo strumento che consente agli agenti di custodia di svolgere al meglio il proprio ruolo professionale. Ricordando un recente episodio di cronaca avvenuto nel carcere di Novara in cui alcuni agenti di custodia sono stati impiegati dal direttore in azioni violente nei confronti di alcuni detenuti, esprime la propria fiducia nel processo di maturazione degli agenti di custodia che, insieme con l'affermazione di una nuova condizione professionale, costituiranno le migliori garanzie perché in futuro tali episodi non abbiano a verificarsi.

Sottolineata l'esigenza che l'iter dei progetti di legge in esame sia particolarmente rapido, conviene sulla proposta di istituire, al termine dell'esame preliminare un Comitato ristretto che proceda all'elaborazione di un testo unificato.

Dopo che il Presidente Antonio BARGONE ha precisato che, in mancanza di ulteriori iscritti a parlare, l'esame preliminare avrà termine nella seduta di domani, il seguito dell'esame delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

COLOMBINI ed altri: Nuove norme in materia di procedimento per la convalida di sfratto (1816).

(Parere della I, della V, e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Antonio BARGONE, relatore sulla proposta di legge, fa presente di aver incaricato il Servizio Studi di acquisire un'adeguata documentazione di diritto comparato al fine di un migliore approfondimento della materia: chiede pertanto un breve rinvio dell'esame.

La Commissione consente.

Proposte di legge:

TESTA ANTONIO: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (3389).

(Parere della I e della XI Commissione).

SCARLATO: Disposizioni contro i sequestri di persona a scopo di estorsione (4155).

(Parere della I Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Antonio BARGONE fa presente che sono in corso di assegnazione tre proposte di legge di iniziativa parlamentare (nn. 4560, 4561 e 4575) sulla materia.

Il Sottosegretario per la grazia e la giustizia, Giovanni Silvestro COCO, dichiara che il Governo sta elaborando un proprio disegno di legge sulla materia di cui non è però in grado di precisare sin d'ora gli esatti termini di presentazione essendo il provvedimento al concerto dei competenti dicasteri.

Il relatore Gaetano VAIRO, tenuto conto della prossima assegnazione dei richiamati progetti di legge, propone il rinvio dell'esame delle proposte di legge alla prossima settimana.

La Commissione consente.

Proposte di legge:

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).

NICOTRA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (4401).

(Parere della I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il deputato Bianca GUIDETTI SERRA ribadisce la necessità di un rapido esame delle proposte di legge in tema di indulto

ricordando il particolare significato di pacificazione politica e riequilibrio delle pene dopo la cosiddetta fase dell'emergenza. Desidera, però, altresì richiamare la necessità, da lei già più volte evidenziata, che siano rapidamente esaminate anche le iniziative parlamentari atte a proporre misure di risarcimento a favore delle vittime del terrorismo.

Il Presidente Antonio BARGONI ricorda al deputato Guidetti Serra che le proposte di legge atte a prevedere misure di risarcimento a favore delle vittime del terrorismo sono state assegnate alla competenza della I Commissione Affari Costituzionali. Sarà comunque sua cura far presente alla Presidenza della Commissione giustizia l'opportunità di prendere in merito gli opportuni contatti con la Presidenza della I Commissione.

Il deputato Emilio VESCE sottolinea l'importanza dei provvedimenti in esame richiamando la particolare attesa che sugli stessi si registra tra la popolazione carceraria. Del resto il progetto di legge di amnistia, attualmente in stato di relazione per l'Assemblea, ha un carattere unicamente tecnico ed un valore meramente deflattivo rispetto al carico giudiziario pendente: l'approvazione del provvedimento di indulto rientra, invece, in una più ampia operazione volta alla ricostituzione di uno stato di legalità nel nostro paese e alla riaffermazione dei principi propri di un moderno Stato di diritto.

Osservato quindi che sui provvedimenti non si è ancora avuto alcun intervento da parte dei rappresentanti del gruppo comunista e dato comunque atto alla Commissione di non aver potuto celermente procedere al loro esame a causa dei concomitanti impegni parlamentari, ritiene che la discussione generale debba esaurirsi nel corso della settimana per procedere quindi alla costituzione di un comitato ristretto.

Pur riconoscendo le difficoltà sussistenti sulla materia — e al riguardo basta scorrere i giornali che ogni volta risco-

prono la bandiera dell'emergenza quando si parla dell'indulto —, auspica che la Commissione possa rapidamente procedere con discrezione e serenità nell'esame di provvedimenti così significativi.

Il deputato Carol Jane BEEBE TARANTELLI ricorda che esiste un principio generale nel nostro ordinamento che è quello dell'applicazione imparziale della giustizia: in quest'ottica vanno visti i provvedimenti in materia di indulto. In effetti, si è avuta in passato una giustizia dell'emergenza ed una sperequazione di pene a cui occorre far fronte alla stregua del predetto principio generale: non si può quindi affermare, per il caso in specie, che la giustizia ha avuto il suo corso e poi, come al solito, si riducono le pene. Se la legge è veramente eguale per tutti, come è scritto nelle aule giudiziarie, bisogna sempre aver presente l'oggettività del concetto di giustizia e agire conseguentemente al di sopra delle parti, tenendo conto delle esigenze di tutte e due le parti in causa.

Con questo spirito, auspica che la Commissione sappia trovare un meccanismo idoneo a concretizzare questa azione riequilibratrice: in tal senso, preannuncia sin d'ora a nome del gruppo della sinistra indipendente e suo personale, appoggio al rapido esame dei provvedimenti in oggetto ribadendo il significato dell'indulto inteso quale istituto atto a riottenere il giusto riequilibrio delle pene.

Il deputato Gaetano VAIRO dichiara che il gruppo democristiano è favorevole al cosiddetto indulto generalizzato al di fuori di qualsiasi limitazione o condizione di carattere soggettivo od oggettivo: questa scelta si basa su motivazioni di carattere culturale e temporale. Sotto il primo profilo, se è vero che la giustizia è uguale per tutti, questo concetto di carattere generale non può realizzarsi per la materia in esame che attraverso una riduzione equitativa di pena che valga per tutti senza riferimento a particolari posizioni oggettive o situazioni soggettive.

Quanto al secondo aspetto, è a tutti noto come in passato ad un provvedimento di amnistia si sia sempre accompagnato anche uno di indulto e non si vede per quale motivo, oggi si debba agire diversamente.

Dopo un intervento del deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA che preannuncia per la prossima seduta l'intervento di un deputato del suo gruppo sulla materia, il seguito dell'esame delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

(Parere della I e della IV Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Antonio BARGONE avverte che il relatore Mellini ha fatto conoscere la propria impossibilità ad intervenire all'odierna seduta per concomitanti impegni parlamentari chiedendo il rinvio dell'esame dei provvedimenti alla seduta di domani.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA chiede se il Sottosegretario sia in grado di esprimere la posizione ufficiale del Governo circa la richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro COCO si riserva di far conoscere in una prossima seduta la posizione del Governo sulla materia. Desidera comunque far presente che i provvedimenti toccano materia di carattere costituzionale in relazione al disposto del quarto comma del-

l'articolo 27 della Costituzione con le eventuali conseguenze anche di ordine procedurale che ne deriverebbero.

Il seguito dell'esame delle proposte di legge è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 11. — Presidenza del Vicepresidente Antonio BARGONE. — Interviene il sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.

Proposta di legge:

VOLPONI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gaetano VAIRO illustra il contenuto del provvedimento, mirante ad introdurre norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, soffermandosi in particolare sugli articoli 7, 8 e 9, rientranti più specificatamente nelle competenze della Commissione giustizia, concernenti le previsioni sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento, proponendo, in conclusione, che la Commissione esprima parere favorevole.

Dopo un intervento del deputato Alberto SINATRA che sottolinea l'esigenza di pervenire ad una nuova regolamentazione della materia per realizzare una corretta informazione sanitaria ed una adeguata tutela della salute, dichiarando di concordare sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, la Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 11,10.

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 11,10.
— Presidenza del Vicepresidente Antonio BARGONE. — Interviene il sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, in tema di adozione internazionale.

Il deputato Bianca GUIDETTI SERRA, nell'illustrare la sua proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, in tema di adozione, osserva che essa prende le mosse anche dalle recenti, ben note, vicende di cronaca, che sono state spesso presentate dai *mass media* in modo manipolato e non corrispondente alla realtà.

In particolare, il primo ambito dell'indagine dovrebbe riguardare i minorenni in stato di abbandono ricoverati in istituti. Al riguardo, i dati diramati da fonti pubbliche sono tra loro diversi per cui è necessario innanzitutto accertare l'effettiva consistenza quantitativa del fenomeno; poi occorre verificare quale sia la tipologia di tale istituto, quali sono i motivi per cui i bambini vi sono ricoverati e le modalità del ricovero. Inoltre, bisognerebbe conoscere quale sia stata in concreto l'opera rivolta in materia dalle regioni che spesso non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla legge non procedendo a censimenti né controllando gli istituti.

Altro aspetto che dovrebbe essere toccato dall'indagine conoscitiva riguarda le adozioni internazionali per le quali bisogna lamentare il verificarsi di numerosissime inadempienze da parte degli organi pubblici rispetto alle previsioni contenute nella legge n. 184, oltre alla mancanza di dati ufficiali al riguardo.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA ritiene che la indagine conoscitiva su cui esprime il proprio assenso, debba però riguardare anche le adozioni nazionali. In particolare bisognerebbe conoscere quante sono le domande di ado-

zione presentate a tutt'oggi, quante di esse siano state istruite, quante siano state accolte e quante respinte, quali siano i tempi medi per l'istruttoria, quali siano i criteri con i quali viene svolta e quale sia il ruolo in materia degli assistenti sociali. Tutto ciò al fine di pervenire ad una riforma della legge n. 184 del 1983. Tale riforma deve a suo avviso prevedere una giurisdizionalizzazione del provvedimento di adozione per consentirne l'impugnazione, e soprattutto agevolare l'incontro tra coppie prive di figli e i numerosi bambini in stato di abbandono. La legge n. 184 voleva certo eliminare le speculazioni esistenti in materia, ma per raggiungere questo obiettivo ha introdotto tutta una serie di pastoie burocratiche e di incertezze sui tempi che, come insegna l'esperienza della normativa edilizia, determina inevitabilmente il ricorso a pratiche illegali.

Il deputato Nicoletta ORLANDI dichiara il favore del gruppo comunista sulla proposta di indagine conoscitiva, precisando però che per quanto riguarda le adozioni nazionali e internazionali più che una mancanza di dati (vi sono infatti dati provenienti sia dal Governo che dal Centro di prevenzione e difesa sociale), si deve lamentare la difficoltà di una conoscenza approfondita dei criteri seguiti da parte degli organi giudiziari per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore o per il giudizio di idoneità della coppia che fa richiesta di adozione. Ritenuto che l'indagine conoscitiva dovrebbe quindi affrontare questi particolari aspetti, si dichiara d'accordo sulla necessità di conoscere quale effettivo ruolo svolgono le regioni per evitare la permanenza negli istituti di minori. Considerato che spesso i minori ricoverati non sono in un effettivo stato di abbandono morale e materiale, ma semplicemente appartengono a genitori, spesso stranieri, non in grado di accudirli direttamente per impegni lavorativi, osserva che il fenomeno della permanenza in istituti di minori deve essere ricondotto non ad un cattivo funzionamento degli istituti dell'affida-

mento e dell'adozione, ma bensì ad uno scarso funzionamento dei servizi sociali di assistenza. Per quanto riguarda, poi, il fenomeno dell'adozione internazionale, fa presente che quando la legge di riforma sulle adozioni fu approvata, nel 1983, il fenomeno era limitato e vi è quindi la necessità di aggiornare e meglio specificare le previsioni normative. Ma anche qui più che dati quantitativi occorre conoscere come effettivamente funzionino le organizzazioni internazionali autorizzate che si occupano delle adozioni internazionali, quali siano e come in concreto funzionino tutti gli altri canali cui si rivolgono per la gran parte le coppie che intendono adottare un bambino straniero.

Il Presidente Antonio BARGONE rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione e la deliberazione sulla proposta di indagine conoscitiva in tema di

adozioni internazionali; avverte inoltre che qualora la Commissione deliberi di procedere a tale indagine conoscitiva, la Presidenza prenderà gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione giustizia del Senato per valutare l'opportunità di procedere congiuntamente.

Sui lavori della commissione

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione sarà convocata domani alle ore 9,30 per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato permanente per i pareri e, a seguire, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari; alle ore 10,30 seguiranno poi le già programmate sedute della Commissione.

La seduta termina alle 11,30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatrice Susanna Agnelli.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa la Commissione che il Ministro degli affari esteri ha trasmesso alla Commissione una lettera concernente l'azione svolta dal Governo italiano in attuazione della risoluzione 6-00102, La Valle ed altri, che riguardava l'abolizione della pena di morte. Copia di tale lettera è disponibile presso la segreteria della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Proposta di legge:

CASTAGNETTI ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a

carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808).

(Parere della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Gerardo BIANCO ricorda la precedente sua illustrazione del provvedimento ed il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio, propone alla Commissione di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Dopo che il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatrice Susanna AGNELLI, ha espresso il consenso del Governo, il Presidente Flaminio PICCOLI, preso atto del consenso manifestato dai gruppi DC e PCI, si riserva di acquisire quello di tutti gli altri gruppi.

La seduta termina alle 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,40. — Presidente del Presidente Flaminio PIC-

COLI. — *Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatrice Susanna Agnelli.*

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Franco FOSCHI illustra i motivi che rendono necessaria la proroga dei servizi previsti dall'articolo 24 del provvedimento in esame, e propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Germano MARRI dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, che, posta ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle 9,50.

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente Mastella.

Risoluzione:

RUTELLI ed altri: n. 7-00311 (Sui rischi nucleari dell'isola de La Maddalena).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Flaminio PICCOLI dà lettura della risoluzione in discussione:

La III Commissione,

considerato che:

la base navale USA dell'isola di Santo Stefano a La Maddalena, concessa in base all'articolo 3 del trattato NATO, è una base di appoggio per sommergibili con armamento nucleare (missili Tomahawk di tipo identico a quelli installati

ed oggi rimossi dalla base di Comiso) ed a propulsione nucleare;

nel 1987 il popolo italiano si è espresso con i *referendum* contro la presenza di centrali nucleari sul territorio nazionale;

l'organizzazione internazionale Greenpeace ha ripetutamente denunciato la pericolosità nucleare della suddetta base, dopo aver accertato la presenza, in campioni raccolti nell'area ed analizzati da laboratori privati, di sostanze radioattive provenienti dall'attività dei reattori dei sommergibili e certamente non imputabili al *fallout* dell'incidente di Chernobyl, quali il cesio 137 ed il cobalto 60;

tuttavia, il 17 maggio 1989 l'ammiraglio Mario Saliu, comandante di Marisardegna, ha rilasciato un'intervista al quotidiano *Unione Sarda* in cui ha dichiarato che a La Maddalena « di atomico c'è solo la fantasia di Greenpeace, parola di alto ufficiale »;

rispondendo ad una interrogazione parlamentare del 7 novembre 1988 dei deputati Rutelli, Mellini, Aglietta e Vesce, il Ministro della difesa, parlando anche a nome del Ministro della sanità, ha confermato la scarsa attendibilità del sistema di monitoraggio per la radioattività della regione Sardegna (USL n. 1 di Sassari);

i piani di emergenza per l'evacuazione della popolazione civile in caso di incidente nucleare non sono tuttora di dominio pubblico;

la Convenzione internazionale sulla « notifica tempestiva di incidente nucleare », firmata in sede AIEA nel dopo Chernobyl e in avanzato stato di esame per l'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento, la quale include « ogni reattore nucleare, dovunque esso sia situato », riguarda in Italia ormai solo i reattori nucleari militari di propulsione delle unità navali che entrano nelle nostre acque territoriali;

impegna il Governo

a rendere pubblici tutti i dati sul rilevamento della radioattività ambientale

a La Maddalena, sia civili che militari, ed eventualmente le ragioni della loro insufficiente attendibilità;

a far conoscere alla popolazione civile il piano di emergenza predisposto in caso di grave incidente nucleare;

ad applicare la Convenzione Internazionale sulla « notifica tempestiva di incidente nucleare », rendendola operativa anche in relazione alle attività che si svolgono a La Maddalena.

(7-00311) « Rutelli, Mattioli, Stanzani Ghedini, Carrus, Cherchi, Nonne, Columbu, Negri, Diaz, Russo Spina, Tamino, Cima, Sanna, Calderisi, Manino, Loi, Ronchi, Mellini, Faccio, Arnaboldi, Cecchetto Coco, Testa, D'Amato Luigi, Salvoldi, Vesce, Bassanini, Andreis, Scalia, Biondi ».

Avverte poi che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Germano Marri e Laura Cima.

Il deputato Francesco RUTELLI illustrando la sua risoluzione precisa taluni aspetti relativi alla presenza di missili Cruise a La Maddalena, ed i problemi, anche di ordine politico, che si pongono per la loro permanenza nella base. Ricordati gli esiti del referendum sull'utilizzo civile dell'energia nucleare, fa notare come sia in contraddizione con gli stessi la circolazione di reattori nucleari militari in acque territoriali italiane e domanda al Governo di spiegare come sia compatibile la diversa posizione assunta sul nucleare civile e su quello militare. Chiede, quindi che, siano puntualmente applicate le convenzioni stipulate in sede AIEA e citate nella risoluzione, che, allo stato dei fatti, si dovrebbero applicare a tutti i reattori e quindi anche a quelli militari transitanti nel territorio dello Stato. Richiede infine che il Governo si adoperi al massimo affinché vengano informati i cittadini sui rischi che derivano dalle presenze di tali reattori nucleari, come dimostrano — a suo parere — i dati

sull'inquinamento rilevati da *Greenpeace* che illustra in dettaglio.

Il deputato Germano MARRI chiede al governo di impegnarsi maggiormente per informare la popolazione delle aree interessate della situazione oggettiva esistente nelle acque de La Maddalena e di adoperarsi per prevenire adeguatamente il diffondersi dell'inquinamento di origine nucleare.

Il deputato Adolfo SARTI riconosciuta la collaborazione manifestata dal Governo in questa occasione, per la pronta disponibilità dimostrata nel presentarsi in Commissione — che testimonia di taluni cambiamenti negli atteggiamenti dell'Amministrazione — invita la Commissione a prestare la massima attenzione al problema della esattezza dei dati esaminati ed al metodo della loro rilevazione, visti anche i trascorsi di alcune organizzazioni volontarie che hanno operato sul punto in oggetto.

Rilevato poi che non è oggi in discussione il problema della collocazione italiana all'interno delle alleanze militari o della presenza di forze nucleari tra quelle di paesi alleati, ricorda come già da secoli l'isola de La Maddalena sia stata considerata come un posto naturale per una base navale.

Il deputato Giovanni Battista COLUMBU ringraziato il Governo per la disponibilità dimostrata nell'odierna occasione, ricorda il tormento con cui è vissuto in Sardegna il problema della presenza di numerosi reattori nucleari a bordo delle navi e come questo influenzi negativamente il flusso turistico delle aree prospicienti. Al di là del problema connesso al pagamento di eventuali danni derivanti da incidenti alla base de La Maddalena, chiede al Governo di rimuovere del tutto il motivo del pericolo.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente MASTELLA rileva come le concentrazioni di radioattività riscontrate nei vari campioni marini hanno sostan-

zialmente gli stessi valori rilevati nelle campagne precedenti, confermando così che, allo stato attuale delle cose, la presenza di unità a propulsione nucleare nella rada di La Maddalena non dà luogo a contaminazioni ambientali che abbiano significato sanitario e che, pertanto, non esiste alcun problema di carattere protezionistico per la popolazione. Osservato che in presenza della differenza esistente tra i dati forniti al collega Rutelli da *Greenpeace* e quelli in possesso del Ministero, rilevati dagli organi competenti, egli non può che attenersi a questi ultimi, dichiara che il Governo intende accettare comunque lo spirito e gli impegni previsti nella risoluzione e sottolinea come questo atteggiamento costituisca un atto sul quale è opportuno richiamare l'attenzione della Commissione.

Quanto all'applicazione della normativa vigente e delle convenzioni AIEA, il Governo si impegna — e non potrebbe essere diversamente — al loro puntuale rispetto; al contempo assicura l'attenzione dei dicasteri competenti anche in merito ai piani di emergenza che interessano la popolazione civile.

Il deputato Francesco RUTELLI, intervenendo in sede di replica, sostiene che le misurazioni citate dal Governo vengono fatte con metodi criticabili, e intende sottolineare alla Commissione che, come si può conoscere da atti del Congresso statunitense, nella base de La Maddalena si sono avuti sostanziali interventi di manutenzione su 117 impianti di propulsione nucleare con conseguenti flussi di inquinamento e rischi di incidenti. A fronte di tutto questo risulta non esistere ancora alcun piano di emergenza per l'evacuazione della popolazione in caso di eventi dannosi.

Dopo che, su proposta del Presidente Flaminio PICCOLI, il deputato Francesco RUTELLI ha accettato di sopprimere i punti secondo, terzo e quarto dei « consideranda », la Commissione approva al-

l'unanimità la risoluzione Rutelli ed altri 7-00311 che risulta del seguente tenore:

La III Commissione,

considerato che:

la base navale USA dell'isola di Santo Stefano a La Maddalena, concessa in base all'articolo 3 del trattato NATO, è una base di appoggio per sommergibili con armamento nucleare (missili Tomahawk di tipo identico a quelli installati ed oggi rimossi dalla base di Comiso) ed a propulsione nucleare;

rispondendo ad una interrogazione parlamentare del 7 novembre 1988 dei deputati Rutelli, Mellini, Aglietta e Vesce, il Ministro della difesa, parlando anche a nome del Ministro della sanità, ha confermato la scarsa attendibilità del sistema di monitoraggio per la radioattività della regione Sardegna (USL n. 1 di Sassari);

i piani di emergenza per l'evacuazione della popolazione civile in caso di incidente nucleare non sono tuttora di dominio pubblico;

la Convenzione internazionale sulla « notifica tempestiva di incidente nucleare », firmata in sede AIEA nel dopo Chernobyl e in avanzato stato di esame per l'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento, la quale include « ogni reattore nucleare, dovunque esso sia situato », riguarda in Italia ormai solo i reattori nucleari militari di propulsione delle unità navali che entrano nelle nostre acque territoriali;

impegna il Governo

a rendere pubblici tutti i dati sul rilevamento della radioattività ambientale a La Maddalena, sia civili che militari, ed eventualmente le ragioni della loro insufficiente attendibilità;

a far conoscere alla popolazione civile il piano di emergenza predisposto in caso di grave incidente nucleare;

ad applicare la Convenzione Internazionale sulla « notifica tempestiva di incidente nucleare », rendendola operativa anche in relazione alle attività che si svolgono a La Maddalena.

(7-00311) « Rutelli, Mattioli, Stanzani Ghedini, Carrus, Cherchi, Nonne, Columbu, Negri, Diaz, Russo Spina, Tamino, Cima, Sanna, Calderisi, Mannino, Loi, Ronchi, Mellini, Faccio, Arnaboldi, Cecchetto Coco, Testa, D'Amato Luigi, Salvoldi, Vesce, Bassanini, Andreis, Scalia, Biondi, Marri, Cima ».

La seduta termina alle 10,30.

*Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 10,30.
— Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Paolo Del Mese.*

Svolgimento di interrogazioni.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che oltre alle interrogazioni all'ordine del giorno il rappresentante del Governo risponderà anche a quella numero 5-01986 del deputato Caria, pervenuta in data odierna e vertente su indentico argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Paolo DEL MESE rispondendo alle interrogazioni: Viscardi 5-01379, Boselli ed altri 5-01419, Pazzaglia e Parigi 5-01949, Biondi e Rutelli 5-01970, Bianco 5-01979, Vesce ed altri 5-01980, Caria 5-01986 sulle importazioni di pelli di canguro australiano, fa presente che l'esportazione dall'Australia di canguri è disciplinata dal Wild Life Protection Act del 1982. In base a questo atto, il Governo federale dal 1987 autorizza l'esportazione di cinque specie di

canguri. Per quel che attiene le suddette specie, le Autorità federali di Canberra effettuano una costante azione di controllo e di vigilanza per il rispetto della normativa vigente. L'esportatore locale è tenuto a richiedere una licenza in cui è certificata l'origine, il numero delle pelli da esportare per ogni specie ed il destinatario.

Altre tredici specie di macropodidi sono invece inserite nella CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) e riprese nel Regolamento CEE n. 3626/82. In particolare la CITES prevede il divieto al commercio di cinque specie di canguri iscritte alla App. I e il controllo su altre 8 specie di canguri iscritte alla App. II, di cui 4 comprese nell'allegato C parte 2 del citato regolamento CEE. Per queste tredici specie protette, ivi comprese quelle di cui sarebbe consentito il commercio, il Ministero del commercio con l'estero non ha rilasciato autorizzazioni all'importazione, né ricevuto domande in tal senso. Non risultano, parimenti, pervenute segnalazioni dalle Autorità australiane relative a spedizioni in Italia di pelli di canguro di specie protette, né tali segnalazioni sono state effettuate nel contesto delle procedure della predetta Convenzione. Le importazioni italiane di pelli di canguro hanno riguardato pertanto esclusivamente specie che, conformemente alla normativa internazionale, sono liberamente esportabili dall'Australia e non soggette al rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero del commercio con l'estero.

Sottolinea poi che il Ministero dell'Agricoltura, opportunamente interessato ha fatto sapere di aver disposto con una nota del 15 luglio 1989, — a seguito di un rapporto dell'Associazione Greenpeace — che i funzionari incaricati del servizio di certificazione CITES segnalassero ai compartimenti doganali di competenza la necessità di una dimostrazione documentale della estraneità dalla CITES delle importazioni di pelli di canguro. Nell'ambito di tali controlli è stato chiesto di subordinare l'importazione in Italia delle pelli in

parola alla presentazione della documentazione rilasciata dal competente organismo australiano (Servizio Nazionale Parchi e Fauna), che è anche l'Autorità di gestione della CITES in Australia. Allo stato attuale né il Ministero dell'agricoltura, né quello delle finanze, informato per quanto di competenza, hanno segnalato al Ministero del commercio con l'estero anomale importazioni di pelli di canguro dall'Australia ovvero casi di importazioni illegali o non conformi alle norme interne ed internazionali. Tale posizione è confortata anche dalle notizie pervenute dal Ministero della Sanità. Gli Uffici veterinari di frontiera, infatti, hanno precisato che in base agli accertamenti doganali effettuati all'atto dell'importazione nessuna specie di macropodidi, tra quelli compresi negli elenchi CITES, sarebbe stata introdotta in Italia.

Peraltro deve aggiungere che secondo quanto riferito dal Ministero delle finanze, sulla base delle notizie al riguardo acquisite dalla dipendente rete di uffici doganali, nonché dal comando Generale della Guardia di Finanza, sinora non si è a conoscenza di fatti inerenti l'introduzione nel nostro Paese, anche in contrabbando, di carni di canguro provenienti dall'Australia.

Del resto ritiene di dover sottolineare che le affermazioni dei movimenti ambientalisti come « Greenpeace » — secondo quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri — sono state valutate con notevoli perplessità dalle stesse Autorità di Canberra. Queste non hanno mancato di confermare il rispetto costante delle quote consentite dalla vigente legislazione in tema di commercio delle pelli di canguro, nonché la loro permanente azione di controllo a livello federale e regionale, nel più ampio contesto di una azione tesa alla salvaguardia dell'ambiente e della tutela delle specie protette. Secondo notizie fornite recentemente dall'Ambasciata australiana a Roma, la popolazione complessiva di canguri in territorio australiano ha oscillato negli ultimi 50 anni tra i tredici e i diciannove milioni di esemplari e, pertanto, non sarebbe minacciata di estinzione.

Per quanto riguarda i quantitativi di pelli importate in Italia ed, ovviamente, non appartenenti alle specie biologiche di marsupiali protette, comunica che gli stessi sono ammontati complessivamente nel 1987 a circa 565 tonnellate, nell'88 a circa 727 tonnellate e nell'89 (primi 10 mesi) a 407 tonnellate. È opportuno, ad ogni modo, precisare che le relative voci doganali riguardano cumulativamente pelli di canguro, ma anche di visoni, castori ed altre specie di pelli di provenienza australiana e quindi i dati statistici non sono disaggregabili.

Fa inoltre presente che — secondo stime del Ministero dell'Industria — la concia del canguro in Italia riguarda un milione di pelli l'anno. Tale quota resta al di sotto dei contingenti di caccia (3 milioni di capi) previsti dal Governo australiano e corrispondono ad un tasso di macellazione del 7-8 per cento sul patrimonio.

Da quanto precede si può affermare che le importazioni italiane di pelli di canguro avvengono nel rispetto della ripetuta Convenzione (CITES). Ciò nondimeno concorda sull'opportunità di rafforzare e valorizzare ogni possibile forma di collaborazione bilaterale o multilaterale, sensibilizzando opportunamente istituzioni politiche e private, nel più ampio quadro dei movimenti internazionali di opinione per la protezione dell'ambiente e la salvaguardia dell'ecosistema.

Preannuncia infine che il Ministero per il commercio con l'estero, ricercherà ogni forma di possibile cooperazione con le Autorità australiane per reprimere eventuali irregolarità ed applicare misure aggiuntive a quelle già esistenti, eventualmente richieste dal Paese interessato.

Il deputato Alfredo BIONDI, replicando per l'interrogazione 5-01970, si complimenta per l'impegno che il Governo ha assunto per il futuro, ma non può dichiararsi soddisfatto, poiché esistono e sono comprovate le violazioni ed i sotterfugi che sono citati nelle interrogazioni all'ordine del giorno. Si augura

quindi che il Governo possa vigilare più attivamente per evitare, e se del caso reprimere, le violazioni accertate.

Il deputato Anna BOSELLI, replicando per l'interrogazione 5-01419, ritiene che la risposta del Governo sia stata eccessivamente ottimista riguardo all'assenza di violazioni, che in realtà esistono e sono anche a conoscenza delle autorità australiane presenti in Italia. Lamenta poi che i dati forniti dal Governo non siano completi mancando sia l'esatta specificazione delle specie di canguri importate, sia la descrizione delle effettive modalità di controllo delle importazioni. Conclude dichiarandosi parzialmente insoddisfatta.

Il deputato Gastone PARIGI, replicando per l'interrogazione 5-01949 si dichiara perplesso per la risposta del Governo che non appare del tutto convincente in quanto risultano a lui personalmente episodi specifici di importazioni e lavorazioni di pelli di canguro in violazione delle norme esistenti.

Il deputato Francesco RUTELLI, replicando per l'interrogazione 5-01980 associandosi agli interventi precedenti circa la sussistenza di numerose importazioni illegali che sfuggono al Governo, si dichiara insoddisfatto per i troppi margini di discrezionalità esistenti che permettono ampie violazioni a danno delle specie protette, e ricorda come notizie provenienti da colleghi deputati australiani confermino che anche in quel paese si è coscienti delle frodi commesse.

Il Presidente Flaminio PICCOLI, constatata l'assenza degli altri interroganti, ritiene che abbiano rinunciato all'interrogazione.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Franco FOSCHI sollecita al Presidente Flaminio Piccoli l'inserimento all'ordine del giorno della propria interrogazione 5-01749 riguardante il rinnovo

della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio e la RAI per la Direzione dei Servizi giornalistici e programmi per l'estero.

La seduta termina alle 11,10.

Comitato permanente per l'esame dei trattati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente del Comitato Giorgio GANGI.

Il Presidente del Comitato Giorgio GANGI illustra la normativa vigente in materia ed in particolare l'importanza di quanto disposto dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, soffermandosi sulla differenza tra gli accordi da sottoporre ad autorizzazione alla ratifica secondo quanto disposto dall'articolo 80 della Costituzione e quelli che invece non richiedono tale adempimento. Dopo aver ricordato alcuni esempi di accordi che pur rientrando nella prima categoria non sono stati invece sottoposti alle opportune procedure, propone al Comitato di procedere ad una comparazione, relativa almeno alla legislatura in corso, tra gli accordi sottoposti ad autorizzazione alla ratifica e quelli che non lo sono stati. Propone poi che il Comitato proceda ad un'audizione del responsabile del Servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, e che si predisponga da parte degli uffici una comparazione dei sistemi di ricezione degli accordi internazionali in uso in Francia, Gran Bretagna, Repubblica Federale di Germania e Stati Uniti.

Il Presidente Flaminio PICCOLI concorda con le proposte del Presidente Giorgio Gangi e sottolinea l'importanza politica di numerosi accordi che non vengono sottoposti ad autorizzazione alla ratifica.

Ritiene quindi di grande importanza l'attività del Comitato in particolar modo se vorrà procedere ad approfondire gli aspetti sostanziali di numerosi accordi, anche alla luce delle linee generali di politica estera enunciate dal Governo.

Il deputato Natia MAMMONE rileva l'importanza di approfondire il contenuto dei singoli accordi non sottoposti ad autorizzazione alla ratifica, anche al fine di procedere a « controlli incrociati » relativi ai vari settori di competenza della Commissione.

Il deputato Ugo CRESCENZI sottolinea l'importanza di individuare un metodo di lavoro che consenta di enucleare gli accordi politicamente più rilevanti ai fini di un loro esame approfondito, anche in collaborazione con il Ministero degli

affari esteri, e concorda con le proposte del Presidente Giorgio Gangi.

Il deputato Elio GABBUCCIANI ritiene opportuno che il Comitato proceda a valutare attentamente le ragioni che portano ad includere i singoli accordi tra quelli da sottoporre o meno ad autorizzazione alla ratifica, ed auspica un rafforzamento delle strutture che dovranno fungere da ausilio all'attività del Comitato stesso.

Il Presidente Flaminio PICCOLI concordando con gli auspici del collega Gabbuggiani giudica importante che il Comitato proceda speditamente alla realizzazione del programma proposta dal Presidente Giorgio Gangi.

La seduta termina alle 16,10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 11,15.
— Presidenza del Vicepresidente Isaia GASPOTTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Delio Meoli.

Proposta di legge:

MAZZOLA ed altri: Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito [Approvata dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato] (3717).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione)

(Esame, costituzione di un Comitato ristretto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il relatore, Salvatore MELELEO, chiede preliminarmente che il Governo dia assicurazioni sul provvedimento in esame — che affronta una piccola parte della complessa problematica della sanità militare, essendo mirato a sanare, oggi e

solamente, la gravissima lacuna del personale medico-dirigenziale — non infici, non ritardi ancora l'approvazione della legge di riforma della sanità militare. Il provvedimento potrebbe essere varato in quel contesto se da parte degli Stati Maggiori e dagli stessi direttori di sanità non fosse messa in evidenza la grave carenza di ufficiali medici superiori ai quali attribuire incarichi dirigenziali specie negli ospedali e centri medico-legali, atteso che le norme vigenti non permettono che tali incarichi siano ricoperti da ufficiali inferiori di grado o da ufficiali non in servizio permanente effettivo.

Una deficienza — come si dice — del 50 per cento negli organici degli ufficiali superiori non può giustamente assicurare un servizio così delicato, gravato per altro giorno per giorno da oneri tecnici sempre più cospicui.

Il servizio sanitario militare, pur qualificandosi sempre di più, grazie anche ai sistemi rigidi di reclutamento e alla preparazione che fornisce l'Accademia di sanità militare, non può far fronte agli adempimenti istituzionali. Infatti è incontestabile che le esigenze siano notevol-

mente aumentate e che il servizio debba essere migliorato quantitativamente e qualitativamente di fronte ad una popolazione giovanile notevolmente mutata, di fronte a una domanda sempre più esigente e pressante. Sono altresì mutati i principi, e vanno rivisti e intensificati i mezzi, per raccordare il servizio sanitario militare, legato ancora a vecchie normative, al servizio sanitario nazionale, che pur con il suo parziale fallimento, con la legge n. 833 ha voluto — e in parte vi è riuscito — stabilire i principi e gettare le basi per un servizio nuovo e adeguato alla società moderna.

Questo disegno di legge pertanto, nell'ottica richiamata, colma almeno una delle lacune più gravi, cercando di risolvere il problema degli incarichi nei nosocomi militari, servendosi di un numero limitato ma qualificato di tenenti colonnelli e intende ridurre, almeno in parte, i vuoti degli attuali organici a parziale regolarizzazione il ruolo degli ufficiali medici. Venendo al merito degli articoli, ricorda quindi che l'articolato prevede: all'articolo 1, il bando di concorso per 16 posti nel grado di tenente colonnello medico in servizio permanente; agli articoli da 2 a 4, la compilazione di una graduatoria finale unica dopo la valutazione dell'anzianità, delle doti e qualità personali, dei titoli e del risultato di un esame orale; e, all'articolo 5, l'inserimento dei vincitori nel ruolo degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo.

Il provvedimento, che non comporta maggiori oneri finanziari per l'amministrazione della difesa, non complica ma alleggerisce la già complessa problematica della sanità militare e ne facilita la più idonea e sollecita soluzione; e, pur essendo settoriale, risolve la grave questione degli ospedali militari ed istituti di medicina legale. Ritiene infine utile, ai fini di un'attenta ponderazione di tutti i profili del provvedimento, la costituzione di un apposito Comitato ristretto.

Il deputato Luigi MOMBELLI esprime perplessità di vario ordine sul provvedimento in esame. In primo luogo rispetto

al meccanismo per l'avanzamento degli ufficiali, che di fatto costituirebbero uno stralcio rispetto alla legge ponte attualmente all'esame della Commissione, per cui — pur non esprimendo una contrarietà in linea di principio — occorre dunque verificare la reale necessità ed urgenza del provvedimento in esame. In secondo luogo, il progetto investe anche l'organizzazione della sanità militare, altro importante argomento rispetto al quale un apposito Comitato ristretto ha definito un testo unificato ormai prossimo ad essere esaminato dalla Commissione. Una delle principali questioni in questo ambito è proprio relativa agli ospedali militari, per i quali si può forse andare verso una razionalizzazione che preveda una diminuzione dei posti letto per ospedale, con conseguente riduzione del numero dei medici. Constatata infine la scarsa selettività dei meccanismi di promozione, concorda con la richiesta di approfondimento formulata dal relatore e quindi con la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

Il deputato Mario TASSONE concorda con l'illustrazione del relatore e con la sua richiesta di costituzione di un Comitato ristretto.

Dopo che la Commissione ha approvato tale proposta, il Presidente Isaia GASPOTTO assicura che solleciterà i gruppi oggi non presenti alla seduta a far pervenire al più presto le rispettive designazioni.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Michele GALANTE ricorda che l'esame del provvedimento concernente i commissari di leva è stato rinviato, due settimane fa, su richiesta del Governo, il quale aveva preannunciato l'imminente presentazione di un piano di ristrutturazione della leva, rispetto al quale dunque lo specifico provvedimento avrebbe di fatto costituito una anticipa-

zione. Il rinvio fu accordato dalla Commissione a condizione che non assumesse carattere dilatorio, perciò sollecita la Presidenza a richiedere al Governo di venire tempestivamente a riferire in materia.

Il Presidente Isaia GASPAROTTO assicura che la Presidenza si farà carico di

sollecitare il Governo a riferire sul piano di ristrutturazione della leva, nonché in relazione alla ristrutturazione delle Forze armate, attualmente in corso, e sulla quale si era avuta tempo addietro la disponibilità del Ministro.

La seduta termina alle 11,45.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO indi del Vicepresidente Gerolamo PELICANÒ. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico, il sottosegretario di Stato per le finanze Carlo Merolli, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco Curci, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Ugo Grippo, ed il sottosegretario di Stato per l'interno Giancarlo Ruffino.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rivolge un elogio ed un augurio al dottor Palanza che sta per lasciare la segreteria della Commissione bilancio, dovendo assumere all'interno del servizio compiti di coordinamento.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO a nome del Governo e i deputati Raffaele VALENSISE, Sergio COLONI, Aristide GUNNELLA, Giorgio MACCIOTTA, e Maurizio NOCI si asso-

ciano, anche a nome degli altri colleghi dei rispettivi gruppi, all'augurio sincero ed affettuoso del Presidente, auspicando che anche per il futuro possa continuare quel rapporto di collaborazione finora svolto con così grande impegno.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO vuole richiamare fin da ora l'attenzione della Commissione su alcune recenti vicende che richiedono una attenta riflessione sul ruolo che la Commissione stessa deve svolgere in un corretto rapporto istituzionale all'interno del Parlamento e nei confronti del Governo. Convocherà una seduta apposita affinché su tali questioni possa svolgersi una riflessione ed un dibattito a suo avviso assolutamente necessari.

In riferimento al provvedimento sulle autonomie locali, ricorda che la V Commissione non era stata investita degli emendamenti riguardanti l'istituzione di nuove province; non è stata inoltre accordata dal Presidente della Camera la richiesta di sospensione da lui avanzata in seguito alla presentazione da parte della Commissione di merito di un ulteriore

nuovo emendamento in tale materia. Quando nell'arco della stessa giornata di lavori si è aperta la possibilità, in occasione della pausa al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, di convocare la Commissione, egli ha proceduto immediatamente. La Commissione bilancio si è riunita per ben due volte richiedendo la presenza del rappresentante del Governo. Il Governo non ha accolto tale invito e non ha partecipato alla seduta. Nel corso di tali sedute si è determinata in questa Commissione uno schieramento delle forze politiche in ordine alla copertura finanziaria che senz'altro riflette il diritto di ciascun parlamentare di determinare autonomamente la propria posizione in ordine alle decisioni da assumere. Non intende pertanto contestare questo fatto, ma piuttosto richiamare l'attenzione sulla circostanza che, a seconda della maggioranza che si forma in un certo momento, una copertura finanziaria può essere considerata adeguata o viceversa insufficiente, laddove invece dovrebbe trattarsi di un fatto oggettivo, e non politico. La perdurante assenza del Governo e la mancanza di elementi che consentissero una valutazione circa gli effetti finanziari delle norme in esame non ha reso possibile l'espressione del parere. Egli pertanto si è fatto carico di rappresentare in Assemblea la situazione che si era verificata. Ciò nonostante, la V Commissione è stata oggetto di censure severe sia da parte di coloro che, come i deputati Visco, Lanzinger e Calderisi, ritenevano che la V Commissione non dovesse rinunciare ad esprimere un parere, sia da parte di coloro che, sviluppando un non comprensibile atteggiamento polemico, accusavano la Commissione di voler ritardare l'iter del provvedimento. È stato infine presentato una nuova formulazione dell'emendamento della Commissione di merito recante una norma di copertura, sul quale la Commissione bilancio non è stata chiamata a dare parere.

Il risultato di tutta questa vicenda è l'approvazione da parte dell'Assemblea di un progetto di legge la cui copertura è estremamente discutibile, al termine di

un lungo dibattito nel corso del quale la Commissione bilancio non è stata posta nelle condizioni di svolgere le funzioni ad essa assegnata.

Ben diverso è stato invece l'atteggiamento sia degli organi parlamentari che di Governo rispetto a due altri importanti provvedimenti, la dirigenza e il gratuito patrocinio, approvati nella giornata di ieri dall'Assemblea.

Rinviano come egli ha preannunciato il dibattito su tali questioni ad una seduta *ad hoc*, desidera ribadire ancora una volta l'importanza del lavoro che la Commissione bilancio svolge per garantire il rispetto del dettato Costituzionale, delle leggi, del regolamento.

Si tratta quindi di una funzione essenziale non soltanto per la maggioranza, ma anche per l'opposizione, nonché per i rapporti del Parlamento con il Governo. Egli farà senz'altro i passi necessari presso la Presidenza della Camera affinché la Commissione bilancio sia posta in grado di svolgere la propria funzione, ma la Commissione deve trovare al suo stesso interno una linea rigorosa. Se ciò non avverrà il suo ruolo scadrebbe in quello di una ratifica tecnica dei provvedimenti in esame e peggio ancora in un atteggiamento di forza nei confronti dei deboli e di debolezza nei confronti dei forti, cioè, detto in altri termini, si finirebbe col compiere analisi dettagliate su quei provvedimenti scarsamente rilevanti mentre, non si opererebbe alcun filtro efficace rispetto a quelli su cui vi è una forte pressione politica.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA concorda con le valutazioni del Presidente e sull'opportunità di convocare una seduta *ad hoc* su tali questioni, nel corso della quale si giunga eventualmente a formalizzare le decisioni assunte in un apposito documento.

Dopo aver fatto presente che sul progetto di legge sulle autonomie locali è stato approvato anche un emendamento presentato dalla Commissione relativo ai trasferimenti agli enti locali, formulato in modo assolutamente non chiaro, che mo-

difica in modo surrettizio la legge n. 468, sottolinea che tutte le Commissioni e non soltanto la Commissione bilancio sono tenute a rispettare i vincoli di bilancio: una volta che sono stati decisi gli stanziamenti, è sempre possibile una modifica nelle priorità dell'utilizzo delle risorse, ma sempre e comunque nel rispetto dei saldi che sono stati votati e delle regole poste dalla Costituzione, dalle leggi, dal regolamento. Se si presentano quindi nuove esigenze, nulla vieta di giungere all'approvazione delle relative disposizioni purché il costo che esse comportano sia correttamente quantificato e corretto.

Osserva quindi che già nel corso dell'approvazione della legge finanziaria la sua parte politica aveva sottolineato l'insufficienza degli stanziamenti rispetto all'obiettivo di consentire l'istituzione di sette nuove province così come previsto da una proposta di legge all'esame della Camera. Il progetto di legge sulle autonomie locali crea una aspettativa in ordine a un numero superiore di province e sarebbe certo discutibile se, una volta create queste aspettative, il Governo non desse poi seguito alla delega.

Dopo aver rilevato che la delega al Governo implica un costo che doveva essere valutato con grande responsabilità da parte di tutta la Commissione, sottolinea come sia il Governo che la maggioranza avrebbero dovuto tenere un atteggiamento più responsabile. Non è possibile infatti che quando vi sono delle contraddizioni all'interno delle forze di maggioranza, invece di risolverle nel merito, si pensi di poterle superare semplicemente non partecipando alle sedute.

Concludendo, conferma la propria adesione all'iniziativa del Presidente.

Il deputato Raffaele VALENSISE concorda con la proposta del Presidente, sottolineando che nella apposita seduta dovrebbero essere affrontate nuovamente anche le questioni relative alla direttiva della Presidenza del Consiglio dell'11 gennaio scorso. Ritiene inoltre che dovrebbe ancora una volta fatto presente nelle sedi

opportune il fatto che la Commissione bilancio si trova spesso a svolgere in modo approssimativo i compiti che le sono stati assegnati anche a causa della mancata programmazione dei lavori della Camera e dei tempi di presentazione degli emendamenti in Assemblea. Ritiene che gli emendamenti di origine parlamentare dovrebbero essere presentati in tempi tali da consentire alla V Commissione di esprimere il parere potendo disporre di tutti gli elementi necessari alla valutazione richiesta.

Il deputato Sergio COLONI, a nome del gruppo democristiano aderisce alla proposta del Presidente; ritiene che quanto si è verificato, attribuibile soprattutto alla responsabilità del Governo, meriti una attenta riflessione.

Il deputato Aristide GUNNELLA aderisce alla proposta del Presidente osservando come in quella occasione potranno discutersi tutte le questioni che riguardano i lavori della Commissione bilancio in merito all'espressione dei pareri.

Il deputato Maurizio NOCI concorda con il Presidente, osservando come nella seduta proposta sia necessario riaffrontare nuovamente le questioni relative alla circolare della Presidenza del Consiglio dell'11 gennaio scorso. Ricorda infatti come la maggioranza abbia convenuto con il Ministro del bilancio, in occasione della sua audizione del 16 gennaio, circa la necessità di effettuare un contenimento della spesa per il 1990. Ritiene tuttavia che non si possa decidere volta per volta quali provvedimenti mandare avanti e quali bloccare. È necessario invece una valutazione complessiva e consapevole da parte della Commissione sulla base di criteri oggettivi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con l'osservazione del Presidente rilevando la necessità di dare all'esterno l'immagine di un Parlamento attento all'andamento della finanza pubblica. Le questioni poste hanno

da un lato un aspetto istituzionale relativo ai rapporti maggioranza – opposizione – Governo, e Parlamento – Governo, nell’ambito delle regole che sono state stabilite, dall’altro un’aspetto che attiene più strettamente all’andamento della spesa pubblica che a suo avviso dovrebbe richiedere una programmazione ancora più rigida rispetto a quella proposta dal Ministro del bilancio. Assicurando la propria disponibilità per la prossima seduta, si impegna a fare presente le questioni oggi sollevate presso i Ministri dei dicasteri finanziari.

Il Presidente Mario D’ACQUISTO rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La Commissione passa quindi all’esame dei provvedimenti iscritti per il parere.

Testo unificato delle proposte di legge:

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-341-1979-4315).

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI dichiara che in seguito agli ulteriori approfondimenti compiuti si può ritenere che con il provvedimento in esame non si istituiscono nuovi organi, ma si disciplinano diversamente quelli già previsti in base alla legislazione vigente: essi trovano attualmente copertura negli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio, cui si aggiungono quelle quote del fondo della protezione civile che, ai sensi della legge 364 del 1984, sono devolute al finanziamento di spese di parte corrente. Analoghe considerazioni riguardano anche il sistema informatizzato presso il dipartimento per la protezione civile. Sulla base di tali considerazioni ritiene che si possa esprimere parere favorevole.

Osserva inoltre che sarebbe opportuno prevedere un rifinanziamento per 200 mi-

liardi annui per il 1990 e 1991 del fondo per la protezione civile, utilizzando lo specifico accantonamento previsto dalla legge finanziaria, per consentire al fondo un effettivo funzionamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con il relatore.

Il deputato Benedetto SANNELLA ritiene che non vi siano elementi sufficienti per valutare se vi siano o meno maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Il Presidente Mario D’ACQUISTO, sottolineato il carattere ordinamentale del provvedimento rileva l’inopportunità di inserire in tale contesto – e per iniziativa della Commissione bilancio – una norma di rifinanziamento del Fondo della protezione civile. Meglio sarebbe limitarsi ad esprimere un parere favorevole a condizione che agli oneri relativi al funzionamento dei nuovi organi e delle nuove strutture previsti dal provvedimento si faccia fronte a carico ed entro i limiti degli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli attuali organi di protezione civile.

Dopo ulteriori interventi del deputato Benedetto SANNELLA che sottolinea l’opportunità che su tali provvedimenti sia disponibile se non una relazione tecnica quanto meno una dimostrazione puntuale da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari, del relatore Gianfranco ORSINI, del Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, del Presidente Mario D’ACQUISTO la Commissione delibera di esprimere parere favorevole condizionato nei termini indicati dal Presidente.

Testo unificato delle proposte di legge:

FERRARINI ed altri: Realizzazione di una galleria di servizio per il laboratorio di fisica del Gran Sasso (1043).

TANCREDI ed altri: Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (1638).

RICCIUTI: Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (886).

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI propone di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 5 del testo unificato sia sostituito dal seguente emendamento proposto dal relatore della Commissione di merito e trasmesso in data 16 gennaio:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« ART. 5.

All'onere di lire 160 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 45 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando la specifica voce "Completamento Laboratorio Scientifico del Gran Sasso" e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 20 miliardi per l'anno 1991, lire 35 miliardi per l'anno 1992 e lire 35 miliardi per l'anno 1993, mediante riduzione di pari importo del capitolo 709 dello stato di previsione delle spese dell'ANAS, e corrispondente integrazione della contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977 n. 19. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore.

Ritiene infatti corretto l'utilizzo sia dell'accantonamento del fondo speciale, sia del capitolo n. 709 dello stato di previsione delle spese dell'ANAS relativo ai lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali.

Per quanto riguarda il Museo della fisica di cui all'articolo 4 comma 7, ritiene che si potrebbe prevedere un'osservazione secondo cui l'Istituto di fisica provvede alla gestione del museo nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio senza oneri aggiuntivi.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO concorda con le valutazioni del relatore, rilevando che sarebbe opportuno per quanto riguarda l'articolo 4 comma 7 prevedere, non un'osservazione, ma una condizione: si dovrebbe infatti esplicitare che le spese di gestione del Museo sono a carico dell'Istituto di fisica nucleare e dovranno essere contenute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Istituto.

Su richiesta del deputato Benedetto SANNELLA, il relatore Gianfranco ORSINI chiarisce che l'integrazione della contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 19 del 1977 è diretta a consentire al Direttore dell'ex società SABA di utilizzare tali risorse aggiuntive per completare i lavori del Laboratorio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ribadisce la contrarietà del Governo all'utilizzo delle disponibilità del capitolo dello stato di previsione dell'ANAS.

Il Sottosegretario di Stato Francesco CURCI concorda con il parere contrario espresso dal rappresentante del tesoro, sottolineando che il capitolo 709 è diretto a finanziare un programma di lavori dell'ANAS assolutamente non dilazionabili e che sarebbero invece pregiudicati dall'approvazione del testo in esame.

Il deputato Aristide GUNNELLA esprime forti riserve sul provvedimento, associandosi alle considerazioni espresse dai due rappresentanti del Governo.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 5 sia sostituito dall'emendamento proposto dal relatore e trasmesso

alla Commissione bilancio in data 16 gennaio, e che all'articolo 4, comma 7, si preveda che le spese di gestione del Museo siano a carico dell'Istituto di fisica nucleare e debbano essere contenute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Istituto medesimo.

Disegno di legge sugli emendamenti:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apoliti già presenti nel territorio dello Stato (4469-A).

(Parere all'Assemblea).

Il relatore Aristide GUNNELLA riferisce sul provvedimento volto a modificare la disciplina in materia di asilo politico nonché di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed a dettare una nuova regolamentazione per la regolarizzazione di quanti si sono introdotti irregolarmente. Per quanto concerne i profili finanziari rileva che talune disposizioni destano particolari preoccupazioni e su di esse richiama l'attenzione della Commissione e del Governo da cui sollecita i necessari chiarimenti. In particolare l'articolo 9, comma 9, con cui si prevede, limitatamente al 1990, la concessione gratuita dell'assistenza sanitaria agli stranieri che regolarizzano la loro posizione quantifica, al successivo comma 10, il relativo onere in 22.800 milioni. Peraltro tale quantificazione è fondata, stando alla relazione tecnica, su una ipotesi di 40.000 stranieri interessati al provvedimento, ipotesi che, come rileva anche il rapporto del Servizio del Bilancio, risulta già smentite dalle dichiarazioni rese alla Camera dal Vicepresidente del Consiglio il quale ha comunicato che solo nei primi 40 giorni di applicazione del decreto sono state presentate 117.000 domande. L'articolo 10 prevede poi l'organizzazione da parte delle regioni e a cura dello Stato di corsi professionali e di corsi di adeguamento ed integrazione per i quali non si prevede alcuna copertura finanziaria. In-

fine l'articolo 12 prevede l'assunzione di 200 assistenti sociali e di 100 laureati; tali assunzioni non dovrebbero comportare onere grazie ad un meccanismo compensativo all'interno delle attuali dotazioni organiche. Pare tuttavia opportuno precisare in ogni caso che dovrà escludersi ogni possibile incremento delle attuali dotazioni. Nel sollecitare nuovamente il Governo a fornire i necessari chiarimenti ritiene comunque che la Commissione dovrà esprimere un parere favorevole condizionato che recepisca i rilievi sin qui formulati.

Quanto poi agli emendamenti presentati rileva che è sicuramente produttivo di maggiori oneri privi di copertura l'emendamento 9.11, per il quale propone di esprimere parere contrario, mentre si rimette all'avviso del Governo per quanto concerne i restanti emendamenti di cui non è in grado di valutare la portata finanziaria.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che il Governo conferma la validità del testo originario del decreto di cui ribadisce la congruità finanziaria. Quanto invece al testo della Commissione il Governo fa presente che la soppressione del comma 3, dell'articolo 1, con cui si limitava a 45 giorni la sistemazione alloggiativa gratuita per i rifugiati e la nuova formulazione del comma 2 del medesimo articolo 1 comportano complessivamente maggiori oneri quantificabili in 547,5 miliardi per il 1990, in 1095 miliardi per il 1991 e in 1642,5 miliardi per il 1992: il Governo è pertanto contrario al testo dell'articolo 1 licenziato dalla Commissione. Sarebbe invece favorevole all'ipotesi di nuova formulazione del medesimo articolo che il Governo sta predisponendo.

Il Presidente Gerolamo PELLICANÒ rileva che il relatore ha formulato un'articolata proposta di parere condizionato con riferimento al testo in esame cui si sono poi aggiunte le obiezioni, davvero molto consistenti, del rappresentante del tesoro in ordine all'articolo 1. Peraltro lo

stesso rappresentante del Governo ha preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti che dovrebbero valere a superare le obiezioni formulate: allo stato tuttavia la Commissione non può che esprimersi sul testo al suo esame.

Il deputato Raffaele VALENSISE, pur apprezzando le nobili finalità del provvedimento e pur nutrendo profonda solidarietà per quanti sono costretti ad emigrare dal proprio paese come in passato anche tanti meridionali italiani sono stati costretti a fare, non può non rilevare come ci si trovi di fronte ad un manifesto che enuncia degli intenti senza fornire gli strumenti concreti per realizzarli. I rilievi del relatore e quelli del Governo confermano infatti che il provvedimento sottovaluta i costi delle provvidenze previste ed è privo di copertura. Poiché tuttavia il Governo stesso ha preannunciato la presentazione di una serie di emendamenti ritiene che potrebbe essere sospeso l'esame e rinviata l'espressione del parere.

Il deputato Benedetto SANNELLA disente da ogni ipotesi di rinvio.

La Commissione deve esprimersi oggi stesso sul testo della Commissione che ritiene possa essere favorevole con le precisazioni indicate dal relatore.

Il deputato Sergio COLONI, premesso che in questa sede il Governo deve limitarsi a presentare emendamenti di natura finanziaria, esclude che sussistano allo stato i motivi per un rinvio.

La Commissione deve esprimersi sul testo in discussione; per quanto lo riguarda condivide la proposta di parere formulata dal relatore per ciò che concerne le condizioni relative agli articoli 9, 10 e 12. Per quanto riguarda poi l'articolo 1 ritiene che il parere possa prospettare alla Commissione di merito due soluzioni alternative: o ripristinare il testo del Governo ovvero formulare un diverso testo che indichi la relativa quantificazione e la corrispondente copertura finan-

ziaria così come il Governo ha preannunciato di voler fare.

La Commissione bilancio è ovviamente pronta a rivalutare eventuali nuove proposte che dovessero emergere dalla Commissione di merito.

Dopo che il deputato Eugenio TARABINI ha precisato che l'oggetto dell'esame odierno è il testo licenziato dalla Commissione, e dopo che il deputato Maurizio NOCI ha insistito sulla necessità che comunque la Commissione bilancio si esprima intanto sul testo al suo esame salvo valutare eventuali nuovi emendamenti, il relatore Aristide GUNNELLA precisa ulteriormente la sua proposta di parere ribadendo peraltro, con riferimento all'articolo 9, l'esigenza di valutare attentamente le conseguenze che l'estensione dell'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri avrà non solo sull'esercizio in corso, per il quale è prevista la gratuità, ma anche sugli esercizi futuri. Ritiene comunque che vada precisato che la prevista spesa di 22.800 milioni deve costituire un limite non valicabile salva espressa successiva ridefinizione dell'onere e della relativa copertura. Per quanto concerne l'articolo 1 concorda sul fatto che alla Commissione debba essere offerta la possibilità di optare tra due diverse alternative.

Il deputato Francesco NERLI preso atto che il Governo è di fatto contrario al testo della Commissione dichiara che il gruppo comunista concorda con la proposta del relatore se i rilievi in essa contenuti saranno trasformati in osservazioni: dissente invece dall'ipotesi che detti rilievi siano oggetto di condizioni.

Il deputato Raffaele VALENSISE nel ribadire il proprio giudizio circa la assoluta inadeguatezza finanziaria del provvedimento, insiste sulla proposta di rinvio sottolineando che la Commissione deve esprimersi sul testo vero e non su ipotesi del tutto aleatorie.

Il deputato Benedetto SANNELLA ribadisce che il gruppo comunista è favore-

bole al provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione e denuncia il fatto che la maggioranza si appresta a snaturare il provvedimento.

Dopo ulteriori interventi del sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, che si associa alla proposta da ultimo formulata dal relatore, del Presidente Girolamo PELLICANÒ, il quale precisa che, ferma ovviamente la possibilità per la Commissione bilancio di riprendere in esame eventuali altre proposte che dovessero emergere, il parere che ci si appresta ad esprimere dovrà in ogni caso essere riferito al testo in esame, e del deputato Sergio COLONI il quale concorda con il Presidente rilevando peraltro l'opportunità di segnalare la disponibilità della Commissione a riconsiderare il parere alla luce di eventuali nuove proposte, la Commissione approva infine la seguente proposta del relatore:

« Rilevato che le modifiche apportate dalla Commissione al comma 2 dell'articolo 1, unitamente alla soppressione del comma 3 del medesimo articolo, comportano, secondo la quantificazione indicata dal Governo, maggiori oneri per oltre 500 miliardi nel 1990 e oltre 1000 miliardi annui a decorrere dal 1991;

rilevata altresì la possibilità di una riformulazione del testo dell'articolo 1 che conduca ad una quantificazione di oneri tale da consentire la ricerca di una copertura finanziaria;

esprime, allo stato, salvo che non si dia corso alla diversa soluzione indicata in premessa, parere favorevole a condizione che:

all'articolo 1 siano ripristinati i commi 2 e 3 del testo del Governo,

all'articolo 9 si preveda che i benefici previsti dal comma 9 siano concessi fino al limite massimo di spesa previsto dal comma 10 dello stesso articolo (corrispondente, secondo la relazione tecnica, a 40.000 unità), e che si provveda all'eventuale maggior onere sulla base di

una nuova specifica autorizzazione legislativa;

all'articolo 10 si preveda che i corsi di cui ai commi 2 e 3-bis siano realizzati entro i limiti degli stanziamenti all'uopo iscritti nei bilanci degli enti cui ne è affidata l'organizzazione;

all'articolo 12 sia precisato che i commi 3 e 4-bis si applicano in ogni caso entro i limiti delle attuali dotazioni organiche ».

La seduta termina alle 11,50.

Comitato permanente per il controllo sulla politica di bilancio e la politica monetaria.

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 12. — Presidenza del Presidente Giorgio MACCIOTTA.

Il deputato Raffaele VALENSISE concorda sulla proposta di lavoro del Presidente. Fa presente l'opportunità che nelle relazioni trimestrali di cassa sia contenuta un'apposita tabella da cui risulti la ripartizione territoriale dei flussi di cassa con una indicazione specifica di quelli diretti al mezzogiorno, in favore del quale esiste una riserva, peraltro mai rispettata, degli investimenti degli enti pubblici. Dopo aver richiamato il lavoro svolto dall'onorevole Pellicanò sul bilancio a legislazione vigente, ribadisce l'importanza anche ai fini di una corretta attività di programmazione, di seguire con attenzione l'evoluzione del bilancio. Dopo aver dichiarato di concordare nel corso dell'esercizio finanziario sull'opportunità di un'attenta ricognizione circa l'andamento delle leggi di spesa, afferma la necessità di avviare su base sperimentale un bilancio « parallelo »: solo attraverso una prima fase di sperimentazione sembra infatti possibile arrivare alla riforma del bilancio.

Il deputato Gerolamo PELLICANO esprime piena adesione alla proposta del Presidente, che costituisce un utile indirizzo di lavoro per il comitato, ricordando come quest'ultimo abbia svolto nella prima parte della legislatura un'attività certamente utile ai fini dei lavori della Commissione. Ritiene importante procedere ad un approfondimento degli strumenti disponibili per la gestione di bilancio, affinché, anche avvalendosi del contributo di tecnici e di studiosi su singole questioni, si giunga ad avanzare proposte politiche da sottoporre poi alla Commissione plenaria. Con riferimento all'attività svolta sul bilancio a legislazione vigente per il 1989, osserva come una tale attività non debba rimanere nel campo del mero studio e della ricognizione, ma debba avere un'efficacia concreta in termini di modifiche da apportare al bilancio; dovrebbe inoltre essere svolta nel corso di tutto l'anno, anche attraverso un gruppo ristretto dei componenti del comitato, con la collaborazione e l'attenzione del Governo. Dichiarò infine di ritenere opportuno continuare il programma di incontri avviato con i responsabili delle politiche monetarie dei paesi europei: oltre ad una visita in Francia potrebbe essere opportuno procedere ad una visita di studio anche nei paesi dell'est europeo.

Il deputato Alberto MONACI aderisce al programma di lavoro del Presidente assicurando il proprio impegno per i lavori del comitato.

Il Presidente Giorgio MACCIOTTA prende atto delle considerazioni svolte e preannuncia che presenterà un nuovo programma che tenga conto dei suggerimenti emersi. In particolare per quanto riguarda il debito pubblico condivide senz'altro l'opportunità di procedere ad audizione di « tecnici indipendenti », che hanno formulato cioè proposte sulla gestione sul rientro del debito alternative rispetto a quelle delle autorità ufficiali. Per quanto riguarda la gestione del bilancio, deve essere senz'altro reso più esplicito il colle-

gamento tra un'attività di ricognizione e la proposta di una nuova strumentazione e di scelte di politica economica in questa materia. Dopo aver dichiarato di concordare circa l'opportunità di una maggiore puntualizzazione delle politiche rivolte al mezzogiorno e delle risorse finanziarie ad esso destinate, concorda sull'opportunità di procedere a delle visite anche nei paesi dell'est europeo. Desidera da ultimo richiamare l'attenzione sull'opportunità che si proceda al più presto ad un rafforzamento delle strutture e degli uffici della Camera che svolgono un'attività di supporto ai lavori della Commissione bilancio e del comitato.

In conclusione dichiara che sarà sua cura presentare il programma di lavoro del comitato, opportunamente integrato, alla Commissione affinché siano avviate le necessarie iniziative presso l'altro ramo del Parlamento ed il Governo, in tempi ravvicinati, tali da consentire di assumere un orientamento per l'esame della prossima relazione di cassa. Si riserva di procedere alla nomina dei relatori che saranno incaricati di seguire le varie tematiche, così come preannunciato nella precedente seduta.

La seduta termina alle 12,35.

Comitato permanente per il controllo sulla politica di sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno.

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente Alberto AIARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Angelo Picano.

Il Presidente Alberto AIARDI desidera ribadire innanzitutto la priorità che rivestono per le Commissioni permanenti gli aspetti relativi alla politica di programmazione ed al mezzogiorno. Dopo aver

ricordato il dibattito aperto sulle prospettive dell'intervento straordinario del mezzogiorno e del nuovo ruolo che si intende attribuire ai progetti integrati, fa presente come da più parti siano state sollevate critiche circa il funzionamento della legge n. 64: sarebbe pertanto opportuno procedere ad un esame di quanto è avvenuto mettendo a fuoco quei difetti nei meccanismi e nelle procedure che hanno causato un ritardo negli investimenti e quindi nel sostegno all'economia meridionale. Dopo aver rilevato come un altro problema è senz'altro costituito dalla scarsità delle risorse destinate al mezzogiorno, fa presente come solo una quota molto ridotta dell'intervento cosiddetto ordinario è stata finora destinata alle aree meridionali.

Sulla base di tali considerazioni desidera sottoporre al Comitato due ipotesi di lavoro. In base alla prima si dovrebbe compiere una ricognizione circa le risorse finora destinate all'area meridionale ai fini di una valutazione dei risultati raggiunti; si tratterebbe di verificare sia quanto delle risorse inizialmente destinate al meridione sia stato effettivamente speso per queste finalità, sia quali sono stati i tempi di attuazione degli interventi, sia quali meccanismi e procedure si siano rivelati insufficienti. Sarebbe allo scopo opportuno acquisire il materiale informativo necessario, anche attraverso contatti con studiosi e tecnici della materia, e procedere ad audizioni con il ministro del mezzogiorno e con il ministro delle partecipazioni statali, nonché con i presidenti degli enti e delle amministrazioni direttamente interessate.

Una seconda ipotesi di lavoro è quella di considerare alcuni aspetti specifici dell'economia meridionale, quali quelli relativi al mercato del lavoro ed in particolare all'occupazione giovanile.

Il deputato Aristide GUNNELLA ritiene opportuno dare un'impronta specifica ai lavori del Comitato rispetto all'attività già in corso presso la Commissione bicamerale. Ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sul problema sia della scar-

rezza delle risorse finanziarie, sia sui meccanismi che consentono un utilizzo efficace delle risorse medesime. Come pure dovrà essere esaminato con attenzione il ruolo svolto dagli organismi attualmente preposti agli interventi per il mezzogiorno, che finora non hanno dato prova di un buon funzionamento. In particolare dovrebbe essere approfondito il ruolo svolto dalla regione. Ritiene pertanto utile soffermarsi su questi aspetti, nell'ambito della prima ipotesi di lavoro prospettata dal presidente, procedendo anche all'audizione dei soggetti attualmente responsabili dei vari istituti.

Il deputato Saverio ZAVETTIERI concorda con le osservazioni del Presidente e sottolinea come l'impegno del Governo per il rilancio del mezzogiorno sia poi sostanzialmente disatteso dalle stesse imprese ed enti appartenenti al settore pubblico. Ritiene opportuno un approfondimento circa l'andamento degli investimenti nei vari settori. Come pure è importante verificare quale sia l'ammontare di risorse, comprensive dell'intervento ordinario e straordinario, che sono state effettivamente spese per il mezzogiorno. Sulla base dei dati disponibili l'intervento straordinario sembra infatti essere stato sostitutivo e non aggiuntivo dell'intervento ordinario.

Il deputato Flora CALVANESE ritiene non opportuno soffermarsi su questioni specifiche, ma piuttosto dare la priorità alla prima ipotesi di lavoro. Prima ancora di chiedere lo stanziamento di ulteriori risorse, è necessario infatti chiarire quanto è effettivamente avvenuto fino ad ora, tanto più che si sta manifestando con sempre maggiore forza un atteggiamento « antimeridionale » del Parlamento, sostenendosi come le risorse destinate alle aree meridionali siano state oggetto di spreco. Si tratta quindi di vedere come esse siano state utilizzate, per quali motivi vi sono stati dei ritardi o dei veri e propri blocchi alla realizzazione degli investimenti, quale ruolo abbiano svolto le regioni, gli enti, l'Agenzia del mezzo-

giorno. Osserva che l'entità del fenomeno dei residui lascia supporre che solo una parte degli stanziamenti di competenza si sia poi tramutata in spesa; se a questo si aggiunge il fatto che l'intervento straordinario ha costituito un alibi per il Governo per effettuare dei tagli per quanto riguarda gli interventi ordinari ed anzi si sono finanziati interventi destinati ad altre aree del paese attraverso le risorse della legge 64, è possibile che l'entità dei trasferimenti complessivi sia nei fatti molto inferiore a quanto comunemente si sostiene.

Il sottosegretario di Stato per il bilancio Angelo PICANO, dopo aver dichiarato di concordare sull'opportunità di una ricognizione di quanto è finora avvenuto in tema di interventi ordinari e straordinari, fa presente che il Governo sta avviando nuove iniziative nel campo delle infrastrutture nel Mezzogiorno. Anche le partecipazioni statali stanno facendo uno

sforzo in questo settore; tuttavia questo non è stato finora sufficiente per sviluppare una cultura industriale e un'attività che innesti le iniziative private e che attiri i capitali esteri. Tale situazione è tanto più preoccupante se si pensa che l'apertura dei mercati dell'est europeo potrebbe indurre, in assenza di adeguate iniziative, un dirottamento di capitali, finora diretti al mezzogiorno, verso quei paesi. Sottolinea quindi l'importanza, anche ai fini di favorire iniziative private italiane ed estere nel mezzogiorno, di una politica dei trasporti che dovrà essere coordinata con quella attuata in altri paesi europei.

Il Presidente Alberto AIARDI prende atto delle osservazioni emerse nel dibattito e si riserva di formulare un programma di lavoro che sottoporrà quanto prima al Comitato.

La seduta termina alle 16,50.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 10,45.
— *Presidenza del Presidente Franco PIRO.*
— *Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, Maurizio Sacconi.*

Disegno e proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere alla X Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il relatore Mario USELLINI, a seguito di una verifica condotta con alcuni colleghi e con il Governo, propone che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato a domani.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO si meraviglia per il fatto che si continui a rinviare il seguito dell'esame del provve-

dimento all'ordine del giorno, contraddicendo così l'esigenza di procedere in fretta espressa in più occasioni dal Governo, in particolare dal ministro dell'industria oltre che dal sottosegretario Sacconi: appare pertanto strano che nella seduta odierna non sia possibile procedere. A nome del gruppo comunista accoglie tuttavia la proposta del relatore, purché sia chiaro che entro domani la Commissione dovrà pervenire all'espressione del prescritto parere, non concedendo ulteriori alibi a chi non vuole approvare questo provvedimento.

Il deputato Vincenzo VISCO, nel dichiararsi disponibile ad accedere alla proposta di rinvio avanzata dal relatore, ricorda di aver sostenuto l'opportunità di modificare il meno possibile il testo approvato al Senato, limitandosi, per quanto riguarda in particolare il rapporto banca-industria, a circoscrivere le possibilità di elusione. Nel rilevare che da parte di alcuni partiti di maggioranza vi è interesse a non approvare il disegno di legge in esame o a considerarlo come una sorta di merce di scambio con il provvedi-

mento relativo all'informazione attualmente all'esame al Senato, esprime l'auspicio che nella seduta di domani vengano sciolte le riserve sin qui avanzate; considerato che su alcune delle proposte di modifica prospettate dal relatore vi è un sostanziale accordo, sembra infatti possibile pervenire rapidamente all'espressione del parere, anche per evitare che la X Commissione possa pretestuosamente attribuire alla Commissione finanze la responsabilità del ritardo con il quale procede all'esame del provvedimento.

Il presidente Franco PIRO propone che nella seduta di domani la Commissione limiti alle sole comunicazioni del ministro Formica, rinviando il relativo dibattito, l'audizione prevista alle ore 8,30, anticipi alle ore 9 il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3870 sulle SIM, e proceda quindi al seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3755 e infine al seguito dell'esame in sede referente sui progetti di legge n. 466 e abbinati in materia di *insider trading*, ferma restando la convocazione alle ore 12,30 per l'espressione del parere sulla nomina del presidente dell'Artigiancassa.

Avendo il sottosegretario di Stato Stefano DE LUCA sollecitato l'esame del disegno di legge n. 4567, di conversione del decreto-legge tributario n. 414, il presidente Franco PIRO rinvia la questione alla valutazione dell'ufficio di presidenza.

La Commissione concorda quindi con la proposta del presidente.

La seduta termina alle 10,55.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 10,55.
— Presidenza del Presidente Franco PIRO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Domenico Susi.

Proposte di legge:

Senatori MAZZOLA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (Approvata dalla II Commissione del Senato) (4181).

(Parere della I e V Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento)

PATRIA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572).
(Parere della I, della II e della V Commissione).

ERMELLI CUPELLI: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724).

(Parere della I, della II e della V Commissione)

SAVIO: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta (865).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

AULETA ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

ROSSI di MONTELERA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

FERRARINI ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

POLI BORTONE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

FERRARI WILMO ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'Erario delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3074).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

CERUTI e **LANZINGER**: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta (3427).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Mario USELLINI ricorda che l'esame dei dieci provvedimenti all'ordine del giorno, ivi compresa la proposta di legge n. 4181 già approvata al Senato, è stato a lungo sollecitato dalle categorie di lavoro autonomo e delle imprese, in quanto particolarmente colpite dalla legge n. 516 del 1982.

In materia di reati tributari, va rilevato che la legge n. 4 del 1929 aveva stabilito due principi: in primo luogo quello della pregiudizialità dell'azione penale, e quindi, all'articolo 20, quello della cosiddetta ultrattività della norma penale. Mentre il primo dei due principi è venuto meno con la citata legge n. 516, il secondo, in forza del quale si deroga al criterio generale del *favor rei*, per cui in caso di provvedimenti successivi si applica sempre la disposizione più favorevole all'imputato, è tuttora in vigore. Si è lungamente discusso in passato circa l'opportunità di sopprimere l'articolo 20, essendo stato rilevato che nel frattempo è venuta meno la sua ragione d'essere che consisteva, vigendo il principio della pre-

giudizialità dell'azione penale, nella necessità di evitare che il decorso dei termini prescritti provocasse un sostanziale svuotamento della sanzione penale. Va altresì ricordato che quella disposizione era legata ad un particolare periodo storico caratterizzato da una grave crisi economica, per cui si intese punire con particolare rigore i reati finanziari.

A questa rilevante questione è stata data, in occasione dell'esame al Senato del provvedimento della proposta di legge n. 4181, una risposta che rasenta il limite della legittimità costituzionale poiché si prospetta una sorta di indulto improprio laddove è prevista la cessazione dell'esecuzione degli effetti penali di una eventuale condanna.

Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1) della legge n. 516, va rilevato che si sono posti considerevoli problemi interpretativi, in particolare per il fatto che tali disposizioni sembrano contrastare con quelle recate all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, secondo le quali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o non correttamente redatta. A questo proposito, si è posto il problema di una disparità di trattamento ai danni dei sostituti d'imposta, confermata dalle modifiche apportate con il decreto-legge n. 853 del 1984 che ha elevato la soglia minima di non punibilità da 25 a 50 milioni, ma soltanto con riferimento ai casi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 mantenendo quindi l'originario limite, che appare anacronistico, per i sostituti d'imposta.

Quanto alle norme di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 516, va rilevato che tali disposizioni vanno collegate con quelle recate all'articolo 92, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che si riferiva a violazioni che comportavano omessi versamenti di entità superiore ai 50 milioni. La soppressione della fascia di minore punibilità ha comportato gravi situazioni per cui sono stati aperti procedimenti penali, con conseguenti pronunce di con-

danna, anche per importi minimi, di qualche migliaia di lire. In effetti, in materia di rilevanza penale del tardivo versamento, le pronunce della giurisprudenza appaiono sostanzialmente incoerenti per cui è possibile riconoscere sei diversi orientamenti: in primo luogo, vi è chi ritiene che la norma punisce il ritardo anche di un solo giorno — ed è questa l'opinione consolidata dalla Corte di cassazione che è la più rigorosa in proposito, in contrasto con gli organi giurisdizionali di grado inferiore; secondo altri, non è invece punibile il ritardo entro i tre giorni successivi alla scadenza, secondo il termine di moratoria previsto all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602. Altri, ancora, ritengono non punibile il ritardo se il pagamento è avvenuto prima della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta che comporta l'assolvimento dell'obbligazione tributaria, mentre in altri casi è stata affermata la non punibilità se il pagamento è avvenuto a seguito dell'iscrizione a ruolo del debito d'imposta; in alcuni casi, ancora, la non punibilità è stata ammessa sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e, infine, qualche giudice ha sostenuto che il ritardo non è mai punibile visto che la norma sanziona l'omissione e non anche il ritardato versamento.

Peraltro, l'atteggiamento di rigore assunto dalla Corte di cassazione ha ispirato ulteriori pronunce in materia di dolo e di esiguità della somma versata in ritardo; alcuni giudici di merito, infatti, prosciogliono qualora vi sia mancato versamento di somme esigue, ritenendo che in tal caso dovrebbe parlarsi di colpa per negligenza piuttosto che di dolo, non essendo ravvisabile il fine di realizzare un arricchimento.

Va altresì ricordato che, nonostante gli orientamenti emersi in occasione dell'esame della legge n. 516 per cui si individuano fra le ipotesi che non dovevano rientrare fra le fattispecie di reato quelle di crisi di liquidità dell'impresa e di omessa effettuazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta, la Corte di

cassazione ha disconosciuto quali elementi rilevanti tali ipotesi. Pertanto, la tutela dell'interesse dell'erario nel caso particolare di insolvenza dell'impresa finisce per superare le priorità previste dal codice civile in tema di tutela dei diritti dei terzi.

La contraddittorietà delle pronunce giurisprudenziali ha giustificato, oltre che una situazione di incertezza per i cittadini che non dispongono di un quadro di riferimento chiaro, il fatto che sono state sollevate dinanzi alla Corte costituzionale numerose questioni di legittimità costituzionale, peraltro respinte.

Quanto agli articoli 6 e 7 della legge n. 516, va rilevato che le pene accessorie risultano particolarmente gravose nei casi di tardivi versamenti di minore entità; l'applicazione delle pene accessorie, che possono arrivare fino alla sospensione dell'esercizio dell'attività, con conseguenti gravi ricadute anche sui terzi oltre che sul soggetto interessato, è infatti sostanzialmente automatica, riconoscendosi al giudice una limitatissima discrezionalità. In tal modo si determina una evidente disparità di trattamento ai danni delle imprese individuali, per cui sembra opportuno un intervento normativo che ne modifichi l'entità o il regime di applicazione. A questo proposito, va ricordato che la Commissione giustizia del Senato ha approvato una norma che rende facoltativa l'applicazione delle pene accessorie. Quanto alle modifiche prospettate nei provvedimenti in esame all'articolo 4 della legge n. 516, va stabilito in primo luogo se la dissimulazione di componenti positivi e la simulazione di componenti negativi del reddito richiedano o meno la realizzazione di condotte fraudolente e, in secondo luogo, l'entità delle conseguenze in base alle quali diventa rilevante il comportamento previsto dalla norma. In materia è emerso un evidente contrasto tra la maggioranza della dottrina, per cui il requisito della fraudolenza è necessario, e la giurisprudenza che al contrario ritiene configurabile il reato solo per la mancata indicazione di componenti del

reddito o per la falsa indicazione di quelli negativi.

In materia, mentre la Corte di cassazione con una sentenza del 1987 ha affermato che è sufficiente la mancata annotazione dei componenti positivi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 427 del 1989, pur rigettando la questione di costituzionalità sollevata, ha affermato che la configurabilità del reato richiede la realizzazione di comportamenti fraudolenti. Successivamente, con la sentenza n. 12945 del 1989 ha confermato quanto stabilito nella precedente pronuncia. Il contrasto interpretativo tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale ha provocato gravi incertezze tra i giudici di merito; peraltro, recentemente la terza sezione della Corte di Cassazione ha espresso un orientamento contrario alle sue precedenti pronunce per aderire alle indicazioni della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda la rilevanza dell'alterazione del risultato, il contrasto interpretativo riguarda anzitutto la qualificazione giuridica, e quindi la misura della stessa rilevanza; a questo proposito, la Corte costituzionale ha individuato tre diversi criteri da adottare: quello percentuale, per cui si misura l'entità della violazione rispetto all'imposta dovuta, quello assoluto, e quello proporzionale che considera la parte omissa rispetto al totale del reddito. Comunque, a tutt'oggi permane una grave incertezza sul piano applicativo.

Sempre con riferimento all'articolo 4, n. 7) della legge n. 516, va ricordato che l'originario testo proposto dal Governo non prevedeva l'ommissa indicazione di corrispettivi nella categoria della dissimulazione; le modifiche apportate a quel testo in sede di Comitato ristretto intendevano appunto distinguere l'attività meramente dolosa di omissione da quella fraudolenta di dissimulazione di componenti positivi attraverso l'alterazione strumentale di documenti.

Purtroppo, il caso specifico, in cui l'intenzione del legislatore viene realizzata solo con notevole ritardo, conferma che non sempre in sede di applicazione si

tiene conto delle questioni emerse in occasione dei lavori parlamentari, specie di quelli condotti nell'ambito dei Comitati ristretti che svolgono un'opera di affinamento dei testi non sempre conosciuta all'esterno.

In sostanza, si pone il problema di valutare attentamente i casi di imprenditori in condizioni di insolvenza la cui impossibilità di pagare non è stata sin qui ritenuta un elemento rilevante dalla giurisprudenza ai fini del versamento all'erario delle ritenute. Inoltre, va considerata l'opportunità di prevedere una indicazione non differenziata e univoca del termine cui si riferisce l'omesso versamento; va altresì valutata l'onerosità e l'automaticità delle pene accessorie, considerato oltre tutto che non sono previste analoghe disposizioni per l'IVA, a cui si accompagna la difficoltà del contribuente a costituirsi in mora.

Sembra necessario rilevare che i procedimenti penali in materia rappresentano, a seconda dei distretti giudiziari, dal 50 al 70 per cento del volume totale dei procedimenti pendenti, e risultano di difficile quantificazione, pur essendo stimati fra le 300 e le 400 mila unità, per cui si pone il rischio di una paralisi della giurisdizione penale. A questo proposito sembra opportuno valutare le esperienze di altri paesi comunitari, posto che questo potrebbe diventare una remora all'insediamento di attività nel nostro paese favorendo quelli in cui non è previsto un regime così rigoroso, quali in particolare la Francia. In Italia, infatti, non si è distinto a seconda della gravità fra i vari comportamenti, e in particolare quelli fraudolenti che la normale attività dell'amministrazione non è in grado di verificare. Ne deriva una situazione assurda per cui, scaduti i termini previsti, il contribuente non ha alcun interesse a fare evidenziare situazioni omesse perché ciò comporta l'automatico emergere di fatti-specie di reato; in Francia, viceversa, è previsto che la sanzione penale possa venir meno qualora il contribuente collabori con l'amministrazione per evidenziare quanto da lui dovuto.

Ai fini del prosieguo della discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno, sembra opportuno acquisire le valutazioni della commissione mista costituita dai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze per l'esame della normativa penale in materia, oltre alle considerazioni dei gruppi, stabilendo in particolare se sia più utile apportare qualche modifica, o invece individuare quali siano le correzioni di carattere sistematico che possono apparire necessarie. Infine, si riserva di chiedere alla Commissione di rivendicare alla propria competenza primaria la proposta di legge n. 3770, vertente su materia analoga, che risulta assegnata alla II Commissione.

Il presidente Franco PIRO ringrazia il relatore per il suo ampio intervento, che rivela un punto di vista condiviso dai commissari, i quali spesso hanno avuto modo di insistere su alcuni punti affrontati nella relazione, così rilevanti da essere stati abbondantemente sviscerati da dottrina e giurisprudenza.

Rinvia ad altra seduta il seguito della discussione dei progetti di legge.

Disegno di legge:

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (3385).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della VIII Commissione).

(Discussione e approvazione).

Il presidente Franco PIRO, relatore, nel rinviare ai contenuti della sua relazione e del dibattito svoltosi in Commissione in sede referente, avverte che la I Commissione ha espresso un parere favorevole e la V Commissione un parere favorevole a condizione che, all'articolo 1, la decorrenza del contributo straordinario sia fissata al 1990 e, conseguentemente, all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito con il seguente: « all'onere derivante dal-

l'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine *ex Civis*" ».

Il sottosegretario Domenico SUSI si richiama alla posizione espressa dai rappresentanti del Governo nel corso del dibattito in sede referente.

Chiusa la discussione sulle linee generali, la Commissione passa all'articolato.

Sull'articolo 1, il presidente Franco PIRO, relatore, illustra il seguente emendamento, già approvato dalla Commissione in sede referente e modificato a seguito del parere della V Commissione:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprietà pubblica di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. In caso di impossibilità a reperire aree di proprietà pubblica, la regione Lazio è autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

1. 1.

Relatore.

La Commissione approva, favorevole il sottosegretario Domenico SUSI, l'emendamento 1. 1 del relatore.

All'articolo 2 risulta presentato il seguente emendamento, già approvato dalla Commissione in sede referente:

All'articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole: o da acquisire.

2. 1.

Relatore.

La Commissione approva, favorevole il sottosegretario Susi, l'emendamento 2. 1 del relatore, l'articolo 2 nel testo così modificato, e l'articolo 3 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Sull'articolo 4 il presidente Franco PIRO, relatore, illustra il seguente emendamento, che recepisce la condizione posta dalla V Commissione:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine *ex Civis* ».

4. 1.

Relatore.

La Commissione approva, favorevole il sottosegretario Domenico SUSI, l'emendamento 4. 1 del relatore, l'articolo 4 nel testo così modificato, e l'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge viene quindi posto in votazione finale per appello nominale, nel testo modificato, risultando approvato.

La seduta termina alle 12.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 10. —
Presidenza del Vicepresidente Costante PORTATADINO.*

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

GELLI ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245).

(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione).

POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

(Parere della I, della III, della IV, della V e della XI Commissione).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Costante PORTATADINO avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della I Commissione, il

seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,5.

IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 10,5. —
Presidenza del Vicepresidente Costante PORTATADINO, indi del Vicepresidente Bianca GELLI. — Interviene il ministro della pubblica istruzione Sergio Mattarella.*

Proposta di legge:

DE JULIO ed altri: Provvedimenti per il riequilibrio del sistema universitario statale (4164).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Vincenzo BUONOCORE sottolinea come la proposta in esame si proponga, attraverso apposite misure, di superare lo stato di squilibrio del sistema universitario statale, emerso ormai da

molti anni ma ultimamente con toni di maggiore drammaticità; basti pensare che circa il 65 per cento degli studenti sono concentrati in otto sedi universitarie e ciò che è più grave è che la stessa percentuale si applica anche per i docenti universitari che sono concentrati per lo più nelle mega-università quali Torino, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Bari.

La necessità di un provvedimento urgente in materia è determinata non soltanto dall'esigenza di risolvere il problema dell'affollamento delle grandi università, ma soprattutto di superare lo squilibrio attualmente esistente tra singole università nella prestazione dei servizi didattici; si tratta cioè di risolvere la piaga del cosiddetto « pendolarismo » che affligge circa il 40 per cento delle sedi universitarie italiane.

Di fronte a tale situazione, appare senza dubbio lodevole che, con la proposta in esame, il Parlamento sia investito direttamente della responsabilità di emanare appositi provvedimenti volti al riequilibrio dell'intero sistema universitario. Nella situazione attuale, infatti, le università periferiche non dispongono di nessuna misura per incentivare la permanenza *in loco* dei singoli docenti.

In quest'ottica, lo strumento principale identificato dalla proposta in esame per raggiungere gli obiettivi di riequilibrio è rappresentato dalla costituzione di un apposito fondo per il riequilibrio del sistema universitario di istituirsi presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, ma con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'autonomia del fondo viene assicurata attraverso la previsione di un apposito Comitato di gestione presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a cui spetta l'amministrazione del fondo stesso.

La finalità di questo fondo è quella di permettere l'afflusso di adeguati mezzi finanziari che consentano la realizzazione di numerosi interventi di incentivazione.

A norma dell'articolo 3, le disponibilità del fondo sono infatti destinate a finanziare anzitutto programmi speciali di ricerca scientifica e di sperimentazione didattica; in secondo luogo sono previste misure destinate a favorire la permanenza degli studenti (ad esempio assegni di studio per gli studenti fuori sede); in terzo luogo si tratta di misure destinate a favorire il soggiorno dei docenti così da rendere più stabile il rapporto di questi ultimi con il territorio.

Il punto più delicato della proposta è rappresentato dalla individuazione delle università destinatarie degli interventi previsti e, in questo senso, non può non avanzare alcune riserve sulla soluzione adottata nel provvedimento in esame il quale prevede due apposite condizioni: la prima è che il comune in cui è situata l'università non abbia più di 200 mila abitanti, la seconda è che il numero degli iscritti sia inferiore a 15 mila unità. Tali condizioni sembrano eccessivamente riduttive se si considera che le università nei cui confronti la proposta di legge è volta ad operare il riequilibrio si trovano spesso in comuni che hanno più di 200 mila abitanti e in cui il numero degli iscritti supera i 15 mila.

In realtà, il più delle volte lo stato di precarietà delle università è causato dal numero risibile dei docenti incaricati; perché sia assicurato un effettivo riequilibrio è perciò necessario un contenimento tra la componente degli studenti e quella dei docenti.

Qualche perplessità suscita anche l'articolo 4 nella parte in cui prevede che le università che intendano usufruire di finanziamenti del fondo debbano essere tenute ad elaborare piani quadriennali di sviluppo. Si viene cioè a prevedere una sorta di concorrenza tra il piano nazionale di sviluppo e i piani delle singole università; tale soluzione necessita di ulteriori approfondimenti per valutare la sua effettiva portata.

Nell'articolo 5 viene poi introdotto, seppure implicitamente, un principio di contrattazione tra singoli atenei e docenti universitari. Il quarto comma dell'articolo

5 prevede infatti che tramite intese tra il docente e l'università venga definito, tra l'altro, l'ammontare di un assegno aggiuntivo speciale, in analogia con quanto già previsto negli ordinamenti universitari di altri Paesi europei.

Una manifestazione del principio di contrattazione è evidente anche nell'articolo 6 nella parte in cui prevede la possibilità per le università di stipulare contratti di diritto privato della durata massima di un quinquennio con professori di università straniere.

Meritevole di ulteriori approfondimenti è poi l'articolo 9 che prevede alcune misure per favorire la permanenza del corpo docente.

Problema fondamentale rimane comunque quello di identificare un'apposita copertura finanziaria che è la condizione di base per la realizzazione degli interventi previsti.

In conclusione, auspica che, pur con l'esigenza di un necessario approfondimento e rintracciando un'apposita copertura finanziaria, la proposta possa avere un *iter* sollecito per permettere il varo di un provvedimento che si profila importante per il riequilibrio del sistema universitario.

Il Presidente Costante PORTATADINO propone – e la Commissione acconsente – di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame per consentire ai colleghi un necessario approfondimento delle questioni evidenziate dal relatore.

Proposte di legge:

ARTIOLI ed altri: Disciplina dell'informazione sessuale nelle scuole statali (280).

(Parere della V e della XII Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Normativa per l'informazione sessuale nelle scuole statali (1001).

(Parere della V e della XII Commissione)

BEVILACQUA ed altri: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica (1705).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione)

GARAVAGLIA ed altri: Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola (1736).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

STALLER: Studio della sessualità nelle scuole della Repubblica (4201).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame.

Il deputato Silvia COSTA ringrazia il relatore per l'ampiezza della relazione introduttiva svolta che ha rappresentato un contributo necessario non soltanto per individuare i punti che accomunano le singole proposte di legge, ma anche per consentire il superamento di alcuni loro contrasti.

Ricorda che su questo tema si sono avvicendate nelle precedenti legislature numerose proposte di legge, la prima delle quali risale al 1977; alcune sono notevolmente cambiate nel tempo, sebbene in tutte quelle oggi all'esame traspaia la volontà di far tesoro di un lungo dibattito svoltosi da più di dieci anni, così da consentire che la scuola, di intesa con la famiglia, assuma il tema della sessualità all'interno del processo educativo, in un itinerario pedagogico che tenda allo sviluppo della libertà e della responsabilità della persona.

Questo positivo processo di evoluzione delle posizioni assunte dalle singole forze politiche e sociali ha favorito un approccio interdisciplinare più ampio e di carattere globale.

In questi anni si è altresì consolidato un consenso sull'ampliamento delle tematiche educative della scuola improntate a principi di eguaglianza, di rispetto e di dignità delle persone. Da questo approccio più globale verso il processo educativo ne è derivata una maggiore comprensione della sfera della sessualità; in questa prospettiva, non si può senza dubbio non dare atto alla relatrice di aver individuato un positivo punto di equilibrio tra le varie proposte.

Un altro elemento nuovo sviluppatosi in questi ultimi anni è l'inizio delle sperimentazioni all'interno di varie scuole, con

modalità diverse, ma che pure hanno rappresentato un positivo coinvolgimento della scuola su queste tematiche. Esperienze interessanti da questo punto di vista sono state condotte non soltanto presso le scuole statali ma anche presso quelle non statali nelle quali si è favorito un attivo e indispensabile coinvolgimento dei genitori. Queste sperimentazioni sono state infatti un importante contributo per sensibilizzare i genitori sull'importanza del loro ruolo nell'educazione dei figli. Proprio la diversità di queste esperienze fa pensare che, anche nel quadro di una regolamentazione legislativa della materia, sia opportuno mantenere un'adeguata flessibilità nelle modalità organizzative.

È altresì necessario modulare l'attività didattica alla diversa età e maturità degli studenti, rispettando il diverso sviluppo psicofisico dei ragazzi e garantendo la personalizzazione del compito educativo, evitando il rischio di una rigida omogeneizzazione.

Ritiene inoltre importante mantenere al collegio dei docenti un ruolo di programmazione delle singole attività extra-curricolari.

Per quanto riguarda le singole proposte di legge in esame, condivide in generale la comune attenzione alla responsabilità e personalità degli studenti come obiettivi primari di una vera educazione sessuale. Appare perciò limitativa un'eccessiva attenzione alla mera informazione, che sembra essere accentuata dalla proposta di legge presentata dal gruppo socialista. Ritiene altresì non condivisibile l'approccio della proposta di legge presentata dal gruppo comunista che privilegia soprattutto un'ottica di antropologia culturale. È invece necessario che la scuola riesca ad introdurre la sfera della sessualità all'interno del piano educativo di crescita dello studente e di una sua sempre maggiore responsabilizzazione.

A questa prospettiva si ricollega la proposta Garavaglia ed altri n. 1736, di cui è cofirmataria, che intende garantire il rispetto della libertà di insegnamento e della coscienza morale e civile degli alunni. Ritiene infatti che la scuola si

debba proporre di fornire ai giovani le conoscenze necessarie per l'assunzione di scelte responsabili e rispettose del diritto alla vita e della dignità di ogni persona. La scuola non può rinunciare a prospettare un mondo di valori se non intende abdicare al proprio compito educativo.

Osserva che la specificità delle singole proposte in esame deriva indubbiamente dalle diversità con cui i singoli gruppi valutano i valori dell'educazione, della famiglia e dello Stato. Ribadisce che la proposta di legge Garavaglia ed altri n. 1736, di cui è cofirmataria, è ispirata all'idea di uno Stato non agnostico, ma che favorisca l'assunzione di libere scelte da parte degli alunni.

Per quanto riguarda le modalità di programmazione, il gruppo democristiano è favorevole a un tipo di programmazione che, nel rispetto della libertà dei docenti, assicuri il coinvolgimento di tutte le componenti su cui grava il compito educativo.

Un altro punto centrale è quello di moltiplicare e non di irrigidire le possibilità di formazione dei docenti; per questo motivo nella proposta di legge presentata dal gruppo democristiano è demandato al Ministero della pubblica istruzione, di intesa con gli IRRSAE, di promuovere specifiche iniziative di aggiornamento per il personale docente; auspica pertanto che su questo punto vi possa essere un orientamento comune da parte di tutti i gruppi.

In conclusione, ritiene indispensabile, affinché possano essere colti tutti gli aspetti positivi di questa riforma, inquadrare il tema nel quadro di una educazione integrale della sessualità rispettosa della dignità e responsabilità di ogni persona.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, nel condividere le osservazioni del deputato Silvia Costa, ricorda che il suo gruppo ha deciso di non presentare una propria proposta di legge sul tema, augurandosi che l'attenzione ad esso dedicata dalla Commissione non sia un fatto meramente episodico o rituale.

La materia in esame ha avuto una lunga gestazione e anche le proposte di legge in esame appaiono fortemente ideologizzate e caratterizzate da un diverso modo di intendere il tema della sessualità.

In particolare, ritiene limitativo individuare soltanto nella famiglia e nella scuola i punti di riferimento dell'educazione sessuale. Vi sono altri soggetti che intervengono, talora fortemente, nella formazione dell'individuo come il cinema, la stampa, i servizi sociali, eccetera. Occorre intervenire in termini di una rifondazione dell'individuo come soggetto sociale, pur prendendo atto del fatto che non vi è più un univoco riferimento di valori, e ciononostante occorre assicurare il recupero di esigenze di rispetto personale e di tutela del diritto alla vita.

Il deputato Elisabetta DI PRISCO, nel prendere atto dell'approccio costruttivo dell'intervento del deputato Silvia Costa, ritiene necessaria una seria e approfondita riflessione sul tema.

Da parte sua, riservandosi ulteriori considerazioni in prosieguo, ritiene opportuna una considerazione preliminare. Il cambiamento del costume e della società sta comportando un cambiamento della scuola. La società infatti, non più esclusivamente maschilista, denota una maggiore attenzione alla femminilità, ponendo tuttavia interrogativi sulle modalità con cui sono avvenuti tali mutamenti. In particolare, intende ribadire il disagio concreto in cui si trovano le donne per il fatto che la loro presenza dinamica all'interno della società e della cultura non trova ancora un adeguato riscontro all'interno del mondo della scuola. Di tale problematica la Commissione non potrà non farsi carico

anche in occasione del presente dibattito.

Il Presidente Bianca GELLI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 11,30.

*Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 11,35.
— Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA
indi del Vicepresidente Costante PORTATA-DINO. — Interviene il ministro della pubblica istruzione Sergio Mattarella.*

Comunicazioni del Governo sulla predisposizione delle modifiche all'intesa tra il ministro della pubblica istruzione e la CEI concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Dopo le comunicazioni del ministro della pubblica istruzione Sergio MATTARELLA, e una precisazione del Presidente Mauro SEPPIA in ordine alle modalità del dibattito, intervengono i deputati Luciano GUERZONI, Giovanni NEGRI, Maria Luisa SANGIORGIO, Anna Maria PROCACCI, Gerolamo RALLO, Nicola SAVINO, Francesco CASATI e Giovanni BRUNI.

Replica infine il ministro della pubblica istruzione Sergio MATTARELLA.

La seduta termina alle ore 13,15.

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per le comunicazioni del Governo è pubblicato in allegato a pagina 149.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli e Francesco Nucara.

Sull'ordine dei lavori.

Su proposta del Presidente, Giuseppe BOTTA, la Commissione delibera un'inversione dell'ordine del giorno, al fine di consentire al Sottosegretario competente di seguire lo svolgimento della relazione sulla proposta di legge n. 2467.

IN SEDE REFERENTE

Proposta di legge:

BOTTA ed altri: Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per il triennio 1988-1990 ed estensione del programma straordinario di interventi edilizi all'organizzazione addestrativa e mobile dell'Arma dei Carabinieri, nonché alla realizzazione di alloggi di servizio per il personale dipendente (2467).

(Parere della I, della II, della IV, della V e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Giuseppe BOTTA sottolinea che l'urgente e non più differibile necessità di dotare l'Arma dei Carabinieri di adeguati sedi per alloggiare convenientemente i suoi organismi periferici e la impossibilità di risolvere altrimenti il grave problema per la nota carenza di infrastrutture hanno suggerito la predisposizione del presente disegno di legge n. 2467 al fine di non vanificare la valida esperienza, tutt'ora in corso, della legge n. 16 del febbraio 1985. La legge n. 16/85 aveva stanziato la spesa di lire 1.450 miliardi per la realizzazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della linea territoriale dell'Arma. Il programma, straordinario, in conformità alle disposizioni della citata legge, è stato approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 2411 del 9 settembre 1985 e successivamente varato con i

decreti ministeriali n. 601 del 27 marzo 1987, n. 3237 del 14 settembre 1987 e n. 4378 del 16 dicembre 1988.

A seguito di un'approfondita indagine conoscitiva sullo stato delle singole Caserme, il comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha individuato le opere infrastrutturali necessarie comprendenti 126 comandi retti da ufficiali e 688 comandi di stazioni. Il Ministero dei lavori pubblici per rendere la pianificazione del programma realisticamente compatibile con le risorse finanziarie autorizzate dalla legge, con il decreto ministeriale n. 2411 sopracitato, e successive modificazioni, ha recepito solamente 585 degli 814 interventi previsti. In seguito, nella relazione presentata dal Parlamento sullo stato di attuazione della legge sembra evidenziata la necessità che le spese del programma dovevano essere ulteriormente ridotte a causa di una deficitaria valutazione tra costi previsti e quelli realmente da sostenere per le opere cui si era dato corso. Pertanto, con i fondi a suo tempo stanziati e validi per un quinquennio è ormai evidente che non si arriverà a risolvere gli annosi problemi logistici e operativi dell'Arma.

Infatti, i previsti aumenti degli organici della forza sottufficiali e militari di truppa da attuare entro il '90, la maggiore durata dei corsi formativi degli allievi carabinieri, l'istituzione di nuovi corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione, l'esigenza di rendere maggiormente confortevole le attuali condizioni igienico-sanitarie degli istituti di Direzione delle unità mobili e speciali ed altre situazioni contingenti impongono l'indifferibile necessità di radicali opere che per essere affrontate e risolte richiedono l'impiego di adeguate risorse. L'Arma dei Carabinieri, inoltre, è impegnata in maniera pressante nella lotta contro la criminalità organizzata nonché incaricata di compiti di polizia giudiziaria e di tutela della sicurezza pubblica: ciò presuppone oltretutto la funzionalità dei reparti interessati, l'adeguatezza delle

strutture per garantire le accresciute esigenze operative.

L'iniziativa del presente disegno di legge, intesa a salvaguardare e incrementare un ingente patrimonio assicura:

allo Stato un utile impiego delle sue risorse prima fra tutte quelle della forza-lavoro; alla collettività dei cittadini servizi moderni ed efficienti;

il superamento delle situazioni contingenti che, nella maggioranza dei casi, costringono a subire soluzioni di ripiego specialmente sotto il profilo della coesistenza di infrastrutture pubbliche con abitazioni condominiali private, a discapito delle indispensabili esigenze di sicurezza e di rispetto della reciproca indipendenza; alla possibilità di sopperire in modo adeguato, anche per quanto riguarda l'alloggiamento, alle crescenti esigenze di mobilità del personale al fine di assicurare il puntuale adeguamento del servizio di istituto.

Le esigenze sopradette vengono garantite dalla presente proposta di legge che prevede:

1) il rifinanziamento e l'ampliamento del programma costruttivo di nuove sedi di servizio e relative pertinenze in relazione alle esigenze operative e logistiche dell'Arma dei Carabinieri;

2) lo stanziamento di 800 miliardi da ripartire in un triennio;

3) la conferma delle procedure già attuate con gli interventi precedenti, garantendone, quindi, continuità, anche se non può non sottovalutarsi l'opportunità in sede di attuazione del provvedimento di limitare al massimo gli interventi da effettuare con il vincolo della riservatezza al fine di accelerare quanto più possibile, la realizzazione di tutti gli interventi;

4) infine, la delega al Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'in-

terno e delle finanze, per l'emanazione del regolamento contenente le disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e gli altri oneri.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, Francesco Nucara e Francesco Curci, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario Angelini.

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il deputato Francesco SAPIO precisa che l'esame di un provvedimento come quello all'ordine del giorno dovrebbe costituire momento di occasione di riflessione sulla congruità della normativa richiamata e sulle motivazioni dei relativi inadempimenti. Ritiene che particolarmente vigile debba essere l'attenzione per le norme in materia urbanistica; la proroga di termini in tema di pianificazione urbanistica coinvolge infatti profili assai delicati.

Con particolare riguardo all'articolo 1 osserva che i comuni avrebbero dovuto intervenire già da tempo e le loro inadempienze sono state di fatto avallate dal

Parlamento che già in più di una occasione si è mostrato troppo permissivo. A dieci anni dagli eventi calamitosi infatti, la ricostruzione dovrebbe avvenire in vigenza dei nuovi strumenti urbanistici mentre la accondiscendenza del Parlamento ha reso di fatto disapplicabile la normativa in questione. Pur tuttavia deve rilevare che oggi appare assai problematica l'interruzione delle proroghe in questione che finirebbe per penalizzare solamente cittadini incolpevoli.

È invece favorevole alla proroga di cui all'articolo 2 rispetto al quale propone anzi di aggiungere due condizioni per la Commissione di merito volte al prolungamento della proroga fino al dicembre 1992 e all'innalzamento a 300 milioni della soglia ivi prevista resa non più attuale dall'inflazione.

Quanto all'articolo 3 ritiene assai grave che il Comune di Pozzuoli non abbia ancora approvato il piano regolatore generale ed i piani di recupero edilizio. Non ritiene però che sarebbe produttivo un atteggiamento negativo sulla proroga in questione. Dopo essersi dichiarato favorevole alla proroga di cui all'articolo 4 esprime la sua contrarietà rispetto al secondo comma dell'articolo 5 alla cui soppressione ritiene opportuno invitare la Commissione di merito.

Dopo aver riconosciuto la necessità della proroga di cui all'articolo 6 si sofferma sull'articolo 7. La disposizione la cui vigenza si vuole ivi prorogare ha dimostrato la sua utilità laddove non erano più disponibili aree per l'edilizia residenziale pubblica; si potrebbe pertanto prevederne anche la messa a regime escludendo però — ed in questo senso preannuncia un emendamento alla proposta di parere del Presidente — i comuni sprovvisti di piano regolatore e piano di fabbricazione.

Per quanto riguarda il differimento di scadenza della disposizione sul silenzio-assenso in tema di concessione edilizia (articolo 8) rileva che la norma, pur presentando alcuni concreti rischi, si è dimostrata assai utile ed efficace, contribuendo

tra l'altro a stroncare il noto mercato delle bustarelle. Non ritiene peraltro che sia opportuno mettere a regime la disposizione così com'è; va invece studiato un sistema che pur perseguendo gli stessi obiettivi abbia maggiori requisiti di sicurezza. Dopo aver espresso alcune perplessità sulla proroga di cui all'articolo 9 osserva che il mantenimento in funzione dell'ispettorato generale di cui all'articolo 10, a vent'anni di distanza dal terremoto del Belice, costituisce una grave anomalia. Se non è possibile sopprimere l'ispettorato perché sta ancora avvolgendo le sue funzioni occorre almeno disporre dagli organi competenti di utili elementi conoscitivi sulla sua attività.

Dopo aver espresso il suo consenso alla proroga di cui all'articolo 11 sottolinea la necessità di una relazione anche sull'attività del consorzio di cui all'articolo 12. Si dichiara quindi nel complesso favorevole a tutte le disposizioni del Capo III, pur sottolineando la necessità che anche sulla materia della lotta agli incendi il Parlamento possa disporre di più adeguata informazione e documentazione.

Il deputato Rosa FILIPPINI, nel dichiararsi in generale contraria a provvedimenti *omnibus* qual è quello in esame, esprime in particolare il proprio dissenso dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 8 e 9 in relazione ai quali propone infatti delle condizioni suppressive.

Per quanto concerne l'articolo 1 sottolinea che gli interventi effettivamente urgenti sono già stati sicuramente oggetto di programmazione e non si può quindi consentire l'esonero dei comuni terremotati dall'attuazione degli strumenti urbanistici. Quanto invece all'articolo 2 rileva che se lo scopo è quello di agevolare l'accesso delle piccole imprese occorrerebbe allora porre a regime la disposizione, ma per tutto il territorio nazionale; va invece sottolineato che gli interventi di recupero relativi all'emergenza, a dieci anni dal sisma devono essere ormai effettuati. Si dichiara altresì contraria alle

proroghe dei termini di cui agli articoli 8 e 9 in quanto ritiene che si ispirino a logiche di emergenza destinate a permanere nel tempo, Ribadisce la propria contrarietà alla proposta di parere illustrata dal Presidente Botta.

Il Presidente Giuseppe BOTTA si dichiara convinto della opportunità che intervengano entro breve termine iniziative del Governo per le delicate materie alle quali si riferiscono le proroghe dei termini all'esame.

Il deputato Giuseppe CERUTTI si dichiara alquanto imbarazzato dall'esame di queste proroghe in quanto per i settori ad esse collegate sarebbe già da tempo dovuto intervenire un'adeguata soluzione. Quella che suscita minore perplessità è la proroga all'articolo 1 in quanto quelle proposte agli articoli 2 e 3 si pongono in netto contrasto con le più recenti disposizioni esaminate dalla Commissione ambiente in materia di subappalti per la lotta alle infiltrazioni mafiose.

Per ciò che concerne il silenzio assenso di cui all'articolo 8 ritiene che questo costituisca una grande conquista per i cittadini in quanto sarebbe del tutto ingiusto far gravare su costoro i ritardi derivanti dal cattivo funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Si dichiara contrario alla proroga degli ispettorati di cui all'articolo 10 in quanto questi erano stati previsti per far fronte ad una situazione di emergenza. Per quanto riguarda la proroga dei termini di cui all'articolo 12 ritiene possibile prorlarla ancora di un anno in attesa di uno sblocco positivo per definire un razionale sistema di trasporto per canali navigabili; infatti al momento le maggiori difficoltà per questo genere di trasporto derivano dalla carenza di acqua nei canali che non consentono un'adeguata navigazione. Si dichiara favorevole alla proroga dei termini relativa alla prevenzione incendi. Non condivide assolutamente il disposto di cui all'articolo 23 volto ad una inutile ed alquanto dannosa

sovrapposizione di istituzioni in attesa della completa attuazione della legge sulla difesa del suolo.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI sottolinea che l'iniziativa assunta dal Governo con il provvedimento in esame è diretta ad evitare la paralisi delle istituzioni preposte alla ristrutturazione ed al recupero delle zone colpite da calamità naturale. Esprime pertanto parere favorevole alle proroghe di cui agli articoli 1 e 2 dichiarandosi in dissenso alle opinioni espresse dei deputati Filippini e Sapio sulla inefficienza dei comuni per la redazione di strumenti urbanistici in quanto la maggior parte di essi ha provveduto alla loro adozione. L'adozione degli strumenti non è stata resa possibile a causa delle ripetute crisi che hanno riguardato la regione. Si dichiara pertanto favorevole a procrastinare il termine del 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1991.

Per ciò che concerne l'articolo 2, considerata l'alta tensione abitativa nel comune di Napoli e le necessità legate al sisma che ha colpito la città, è favorevole alla proroga del termine della legge n. 48 del 10 settembre 1989 al 31 dicembre 1990. Si dichiara favorevole alla proroga dei termini di cui all'articolo 3 per ciò che concerne l'adozione degli strumenti urbanistici. Con riferimento all'articolo 9, considerato che non si è ancora pervenuti alla riforma e all'ammodernamento degli uffici catastali, è favorevole a che venga prorogato al 31 dicembre 1992 il termine originariamente previsto. Si dichiara altresì favorevole alla proroga dei termini di cui all'articolo 16.

Il deputato Guido D'ANGELO chiarisce che l'articolo 1 dispensa in sostanza dall'osservanza di una disposizione che, da parte sua, eliminerebbe per tutto il territorio nazionale. Il programma pluriennale è infatti un'istituto dai caratteri utopistici rispetto ad un Paese in cui ancora molti comuni non dispongono neanche del piano regolatore. Analoga considerazione occorre fare per l'articolo 7.

Quanto all'articolo 8 ed all'istituto del silenzio-assenso ritiene che si stia dram-

matizzando un problema inesistente; il silenzio-assenso, infatti, non può essere applicato laddove non vi siano strumenti urbanistici successivi al 1967. Inoltre va anche ricordato che se una domanda di concessione è in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti si costruisce in base a tale domanda abusivamente e illegittimamente. Ritiene pertanto che la disposizione possa essere messa a regime.

Illustra quindi due emendamenti al parere del Presidente volti ad aggiungere due condizioni relative rispettivamente ad una proroga in tema di benefici fiscali di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ad una proroga di termini riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

Il deputato Manfredo MANFREDI svolge alcuni chiarimenti sul primo degli emendamenti testé illustrati dal deputato D'Angelo di cui è firmatario.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI si dichiara contraria all'articolo 23 che modifica una norma della legge sulla difesa del suolo e preannuncia un emendamento volto a sostituire l'articolo con una semplice proroga di sei mesi della disposizione in questione.

Il Presidente Giuseppe BOTTA rileva come sia emersa la necessità che il governo si attivi molto più tempestivamente rispetto alle annuali scadenze di proroghe. Assicura che interesserà i Ministri competenti affinché riferiscano in Commissione su alcune situazioni che sono state ricordate. Ricorda di aver presentato in una precedente seduta la seguente proposta di parere di cui dà nuovamente conto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

L'articolo 6 sia costituito dal seguente:
« L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 94 del 25 marzo 1982 è soppresso ».

L'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« Al primo comma dell'articolo 8 della legge n. 94 del 25 marzo 1982, le parole: fino al 31 dicembre 1989, sono soppresse ».

L'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

« Sono abrogati i termini di cui all'articolo 18, commi quarto e sesto della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ».

Dopo l'articolo 9 sia inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, comma secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dell'articolo 11 ultimo comma del decreto-legge 6 settembre 1965 n. 1022, convertito con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge n. 901 del 1984, convertito, con modificazioni dalla legge 1° marzo 1985, n. 42 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1987, n. 478, sono prorogati al 31 dicembre 1990 limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo l'articolo 9-bis sia inserito il seguente:

« 9-ter. — Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della legge n. 47 del 1985 come richiamato nell'articolo 9 della legge n. 48 del 1989.

Dopo l'articolo 11 sia inserito il seguente:

ART. 11-bis.

All'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1989, n. 80, le parole: per un periodo non superiore a tre anni sono sostituite con le parole: per un periodo non superiore a sei anni.

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti riferiti alla proposta di parere presentata dal Presidente.

Respinge, previa dichiarazione di astensione dal voto del gruppo comunista, espressa dal deputato Franco SAPIO, gli emendamenti Filippini volti ad inserire condizioni soppresive degli articoli 1 e 2.

Si passa quindi agli emendamenti SAPIO relativi all'articolo 2, già illustrati dal presentatore, e agli identici emendamenti Martuscelli.

Dopo un breve dibattito sugli emendamenti al quale prendono parte i deputati Franco SAPIO, Gianfranco ROCELLI, il Presidente Giuseppe BOTTA e i deputati Amedeo D'ADDARIO, Rosa FILIPPINI e Paolo MARTUSCELLI vengono accolti gli emendamenti in questione con una modifica al primo nel senso di limitare la proroga al 31 dicembre 1991.

La Commissione approva quindi un emendamento Martuscelli volto ad aggiungere la condizione che all'articolo 2 sia aggiunto il seguente comma: « limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1988, n. 12, già differito al 31 marzo 1989, dalla legge 10 settembre 1989, n. 48.

Dopo interventi dei deputati Franco SAPIO e Guido D'ANGELO la Commissione approva un emendamento volto ad inserire la raccomandazione che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 5.

La Commissione respinge quindi un emendamento Sapiro volto ad aggiungere la condizione che all'articolo 7 siano aggiunte le seguenti parole: « Sono esclusi dal differimento del termine i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale ».

Dopo un breve dibattito al quale prendono parte i deputati Franco SAPIO, Guido D'ANGELO e Rosa FILIPPINI la Commissione respinge l'emendamento Filippini volto ad aggiungere una condizione soppresiva all'articolo 8 e successivamente respinge un altro emendamento Filippini volto ad introdurre una condizione soppresiva dell'articolo 9.

Dopo interventi dei deputati Guido D'ANGELO, Franco SAPIO e Franco BORTOLANI la Commissione approva un emendamento D'Angelo volto ad aggiungere la condizione che dopo l'articolo 9 sia aggiunto il seguente articolo aggiuntivo: « Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali, di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il termine di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo stesso è in ogni caso protratto al 31 dicembre 1990 ».

La Commissione approva, quindi, un emendamento volto ad aggiungere la condizione che dopo l'articolo 9 sia aggiunto il seguente ulteriore articolo: « I termini di cui all'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale, sono protratti al 31 dicembre 1990 ».

La Commissione respinge quindi un emendamento Sapiro volto ad aggiungere una condizione soppresiva dell'articolo 10 e respinge altresì un emendamento D'Ambrosio volto ad aggiungere la condi-

zione che all'articolo 12 le parole « 31 dicembre 1991 » siano sostituite dalle parole « 31 dicembre 1990 ».

La Commissione quindi, dopo un intervento favorevole del Presidente Botta, approva un emendamento Boselli volto ad aggiungere la condizione che l'articolo 23 sia sostituito dal seguente: « Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è prorogato al 30 giugno 1990 ».

La Commissione approva quindi un emendamento Galli volto ad inserire la condizione che dopo l'articolo 24 sia aggiunto il seguente articolo 24-bis:

« Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, già prorogato per l'anno 1989 al 30 aprile dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è prorogato, anche per l'anno 1990 al 30 aprile, per la denuncia relativa ai rifiuti tossici, nocivi e speciali e al 30 giugno per la denuncia relativa ai soli rifiuti assimilabili agli urbani di origine industriale conferiti ai servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

Dopo che il Presidente Giuseppe BOTTA ha modificato la sua proposta di parere nel senso di ritirare le condizioni relative all'articolo 8 e all'articolo 9-bis, la Commissione approva la proposta di parere stesa come integrata dagli emendamenti precedentemente approvati.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Giuseppe BOTTA comunica che il Ministro dei lavori pubblici ha presentato al Parlamento la documentazione relativa agli stanziamenti per le Colombiadi. Il documento sarà distribuito in

casella a tutti i membri della Commissione.

Informa quindi che lunedì 12 febbraio una delegazione della Commissione ha effettuato una visita a Firenze nel quadro dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei provvedimenti per i mon-

diali '90, svolgendo una soddisfacente serie di incontri e sopralluoghi.

Ricorda che lunedì 19 febbraio una delegazione effettuerà analoga visita a Palermo.

La seduta termina alle 12,15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,45. — Presidenza del Vicepresidente Edda FAGNI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Gualtiero Nepi e per l'ambiente Piero Angelini.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di trasporti (4229).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giuseppe MATULLI comunica che il Comitato ristretto, ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge n. 4229, che sottopone all'attenzione della Commissione. Precisa che, in relazione all'articolo 7 sulla semplificazione delle procedure di realizzazione di opere ferroviarie e aeroportuali, i relatori si riservano un ulteriore momento di riflessione e di approfondimento di carattere prevalentemente tecnico per formulare una proposta di testo che risulti coerente con

la legislazione in vigore e con i principali progetti di legge attinenti alla materia attualmente all'esame del Parlamento. Il testo dell'articolo sarà comunque fatto pervenire ai colleghi entro la mattinata di domani.

Il Presidente Edda FAGNI dà lettura del nuovo testo del disegno di legge, elaborato dal Comitato ristretto, che è del seguente tenore:

ART. 1.

1. L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato ad impegnare globalmente i finanziamenti previsti dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sino all'importo di lire 8.900 miliardi.

2. Gli stanziamenti sono utilizzati per il programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e per la realizzazione o il potenziamento di valichi ferroviari alpini.

3. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'articolo 3, n. 3, della legge 17 maggio 1985, n. 210, devono costituire strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti e conformarsi alle seguenti linee di indirizzo:

a) l'integrazione compiuta tra la nostra rete ferroviaria e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocità e ai valichi;

b) l'ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;

c) l'adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalità dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;

d) il rinnovamento tecnologico ed il completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;

e) il recupero e lo sviluppo della rete di interesse locale;

f) l'aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.

4. I programmi annuali e poliennali di cui all'articolo 3, n. 3, della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono trasmessi dal ministro dei trasporti alle competenti commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'Ente ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque approvati ai sensi del citato articolo 3, n. 3, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

ART. 2.

1. Con riferimento a quanto previsto – ai fini della revisione economica e gestionale delle linee ferroviarie a scarso traffico – dall'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo unico, comma 6, del decreto-legge 4

marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il ministro dei trasporti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, promuove le opportune iniziative, di intesa con le regioni, per la costituzione delle società per azioni secondo i criteri dettati dalle leggi succitate.

2. Analogamente a quanto già previsto per l'Ente ferrovie dello Stato le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende società le linee e gli impianti interessati.

2-bis. Le predette società saranno a prevalente partecipazione degli organismi cedenti.

2-ter. Alle stesse società verranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, e dall'articolo 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, gli impianti e le linee ferroviarie esercitate in regime di concessione secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 1989, l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformità ai regolamenti CEE nn. 1191 del 1969 e 1192 del 1969, è fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1191/1969.

ART. 3.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, è stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297, considerando il 1988 come anno base di cui alla lettera

a) dell'articolo 3. Per il periodo fino al 31 dicembre 1990, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico delle predette ferrovie, si provvede in analogia ai criteri previsti dal primo comma dell'articolo 9 della medesima legge n. 297.

2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In tale sede si determina il conguaglio relativo all'esercizio precedente in funzione dell'eventuale margine attivo o passivo dei conti consuntivi rispetto ai preventivi. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, si provvede entro il termine del 30 settembre 1990, con le modalità previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-bis. Per le ferrovie di cui al primo comma che abbiano realizzato opere di ammodernamento e di potenziamento avvalendosi dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, la scadenza delle relative concessioni è prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.

3. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto è fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento tenendo conto anche dei criteri che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, regolano le erogazioni delle sovvenzioni di esercizio alle ferrovie concesse all'industria privata.

4. In ogni caso, le spese per il personale e gli oneri sociali delle ferrovie esercitate in concessione non possono eccedere il 75 per cento per l'anno 1990 e il

70 per cento per l'anno 1991 della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 settembre 1990, saranno determinati i criteri per lo svolgimento dell'attività delle gestioni governative secondo principi di imprenditorialità e di efficienza, stabilendo, tra l'altro, parametri obiettivi per la determinazione delle spese di esercizio ammissibili, analoghi a quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalità del rendiconto consuntivo annuale, la durata dell'incarico del commissario governativo ed i casi di decadenza, anche con riguardo al disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.

6. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione.

7. Ove i beni siano di proprietà dello Stato, si provvederà con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze.

7-bis. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunta afferente alle linee di trasporto delle Ferrovie dello Stato ed in regime di concessione di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 deve intendersi riferita anche agli interventi per il loro ammodernamento, potenziamento ed ampliamento, così come alla cessione da parte di imprenditori di terreni destinati all'installazione di linee di trasporto ad impianto fisso.

7-ter. Gli interventi finanziari dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici o privati a titolo di contributi o sovvenzioni di esercizio nei confronti delle aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto non devono intendersi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi di servizi.

7-*quater*. L'assunzione della gestione di pubblici servizi di trasporto da parte di soggetti pubblici o privati rilevati da precedenti esercenti, a qualsiasi titolo effettuata, costituisce cessione di azienda ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai tre commi che precedono hanno valore di interpretazione autentica.

7-*sexies*. Le economie prodotte dal precedente comma 7-*bis* saranno utilizzate fino al 20 per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e, per il restante importo, per interventi mirati alla realizzazione di tratte urbane di ferrovie in concessione aventi caratteristiche di rete urbana a guida vincolata.

8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le tariffe di trasporto di persone per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa, valide per l'anno successivo.

9. Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella stessa misura percentuale di quelle previste per l'ente « Ferrovie dello Stato », per l'anno medesimo, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328.

10. In relazione alle misure previste dal presente articolo lo stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e di lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.

ART. 4.

1. Ove le regioni non abbiano esercitato la scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza, prevista all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il Ministro dei trasporti procede a

detta scelta ammettendo a contributo uno soltanto dei servizi per le linee e/o tratte in concorrenza.

2. In attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, a far data dal 1° gennaio 1990 le tariffe di trasporto debbono risultare aumentate almeno del 20 per cento rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1989.

3. A partire dal 1° gennaio 1991 i contributi di esercizio saranno corrisposti dalle regioni secondo il principio della competenza in analogia a quanto previsto per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le aziende di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono tenute a fornire alle Regioni i dati relativi alle Regioni i dati relativi al numero di viaggiatori/chilometro trasportati sulle loro linee e possono utilizzare il 3 per cento del fondo per gli investimenti di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'acquisto e l'installazione di attrezzature idonee al rilevamento automatico di tali dati. Le predette rilevazioni automatiche, sistematicamente raccolte dalle regioni, sono messe a disposizione del Ministro dei trasporti per le occorrenti elaborazioni.

5. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1990-1992 per la concessione di contributi per le aziende concessionarie di trasporto pari alla spesa occorrente per la trasformazione di autobus con alimentazione a gasolio in autobus con alimentazione alternativa ovvero alla maggior spesa occorrente per l'acquisto di autobus con alimentazione alternativa rispetto a quella per l'acquisto di autobus con alimentazione a gasolio.

6. Alla concessione di contributi si provvede con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i ministri dei trasporti e per i problemi delle aree urbane. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dei

suddetti soggetti di idonei preventivi che documentino opportunamente le spese di cui al comma 5.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 1990, e delle relative proiezioni degli anni 1991 e 1992, iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « incentivi finalizzati allo sviluppo ed alla sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici ».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. In attesa del trasferimento dei beni dal demanio militare e dall'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo e per il traffico aereo generale (A.A.A.V.T.A.G.) attualmente da essa utilizzati per assicurare i servizi di assistenza al volo, l'Azienda è autorizzata a computare tra i costi da porre a base della tassazione di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, e all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, le quote di ammortamento ed i relativi oneri finanziari come calcolati agli stessi fini dal Ministero della difesa per la definizione della tassa di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, per l'anno 1985. I predetti costi, attualizzati annualmente alla data di computo, verranno sommati ai corrispondenti oneri relativi agli investimenti effettuati in via diretta dall'Azienda.

1-bis. I vettori nazionali applicheranno tariffe per i voli interni che tengano conto dei maggiori costi derivanti dall'aumento delle tasse per i servizi di assistenza sia in rotta che di terminale, in-

trodotte con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160.

Il Ministero dei trasporti, attraverso la direzione generale dell'aviazione civile, dovrà garantire della congruità degli incrementi rispetto all'aumento dei costi derivante dall'applicazione delle predette tasse.

L'aumento delle tariffe derivante dai suddetti maggiori costi non è soggetto all'iter di approvazione previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. La riscossione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è assistita in sede di esecuzione, anche nelle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dai privilegi mobiliari ed immobiliari indicati, rispettivamente, dagli articoli 2752 e 2772 del codice civile.

3. È in facoltà del Ministero dei trasporti e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e per il traffico aereo generale, nei limiti delle rispettive competenze, determinate dai periodi considerati ai fini della tassazione, transigere con gli utenti relativamente ai servizi resi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire le controversie insorte circa l'accertamento e la riscossione della tassa di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.

4. L'Azienda è autorizzata ad acquisire i beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza anche attraverso il ricorso a forme di *leasing* sia finanziario che immobiliare. I relativi oneri saranno computati fra quelli da porre a base della definizione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

ART. 5-bis.

1. È autorizzato il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro degli autoferrotramvieri e dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 luglio 1988, n. 270, nella misura di lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire 950 miliardi per l'anno 1991 e lire 1350 miliardi a decorrere dall'anno 1992.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente ad attribuire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano un contributo determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo pro-capite del personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di persone di rispettiva competenza.

3. Alle aziende ferroviarie in concessione e alle gestioni governative, il contributo è attribuito annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro con riferimento all'incremento retributivo pro-capite del personale dipendente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 450 miliardi per l'anno 1990, in lire 950 miliardi a decorrere dall'anno 1991 ed in lire 1350 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

5. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo e per il traffico aereo generale (A.A.A.V.T.A.G.), è autorizzata a contrarre prestiti e ad emettere obbligazioni, garan-

tite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti, sia all'interno che all'estero per il finanziamento delle spese di acquisizione dei beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza per le quote eccedenti l'ammontare dei trasferimenti annuali in conto capitale da parte dello Stato e necessari per la copertura del fabbisogno previsto dalla pianificazione approvata ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fino ad un massimo di lire 983 miliardi negli esercizi dal 1990 al 1993.

2. Per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche dell'Azienda le relative aree necessarie all'interno di sedimi demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo gratuito, previo parere del Ministero dei trasporti, nonché del Ministero della difesa, circa la compatibilità delle opere ed installazioni erigende nelle suddette aree; al Ministero delle finanze sono devolute le conseguenti operazioni di trasferimento patrimoniale.

3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le parole « da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato; » sono sostituite dalle seguenti: « da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere in separati capitoli di parte corrente e di conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione alle finalità cui è destinata la sovvenzione; ».

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1990, in relazione al disposto del precedente comma 3.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ritiene opportuno, raccogliendo gli orientamenti emersi nell'ambito dei gruppi, prevedere una riflessione complessiva sul testo del Comitato ristretto, prima di procedere all'esame dei singoli articoli e degli emendamenti che ad essi verranno presentati.

Il relatore Giuseppe MATULLI ricordando il lungo e travagliato *iter* del provvedimento in sede di Comitato ristretto che esso presenti due caratteri fondamentali: da un lato esso somiglia ad una sorta di *omnibus* sul quale sono inserite norme di carattere tecnico che sono indispensabili per completare alcune discipline particolari di settore; dall'altro rappresenta un momento di anticipazione e di coordinamento con provvedimenti che sono già in fase di avanzata elaborazione presso il governo quale la riforma della legge n. 210 del 1985 e l'aggiornamento del piano generale dei trasporti. Dopo il lavoro del Comitato ristretto rimangono alcune questioni aperte, compresa quella già ricordata dell'articolo 7. I relatori si riservano di presentare le opportune proposte nel corso dell'esame, sia che si giunga al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, sia che venga invece seguita la via della discussione in Assemblea.

L'articolo 1 del provvedimento, oltre ad autorizzare le ferrovie dello Stato ad impegnare per 8.900 miliardi i finanziamenti previsti dalla legge n. 910 del 1986 ed a fissare precise indicazioni per la loro utilizzazione riporta il contenuto — opportunamente riveduto e aggiornato — dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea nella seduta dell'8 novembre 1989 circa le linee di indirizzo dei programmi di attività dell'Ente ferrovie dello Stato e, circa i controlli del Parlamento sugli indirizzi di gestione dell'ente.

L'articolo 2 rappresenta forse la novità più significativa del disegno di legge: esso prevede la delega al ministro dei trasporti ad intraprendere le opportune intese con le regioni per la costituzione di società per azioni alle quali conferire gli impianti alle linee delle ferrovie eserci-

tate in regime di concessione secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La soluzione proposta dal disegno di legge mira a porre finalmente termine ai ritardi che fin qui si sono accumulati in relazione al progetto di trasferire alle regioni la competenza per la gestione delle ferrovie in concessione. In proposito occorre ricordare che giace ancora all'attenzione del Parlamento una specifica proposta di legge quadro sulle ferrovie in concessione, già presentata nella precedente legislatura, a firma dei rappresentanti dei maggiori gruppi presenti in Commissione. Alla luce dell'esperienza fin qui accumulata, appare abbastanza impraticabile la soluzione di inquadrare in una medesima gabbia legislativa tutte le diverse situazioni che si riscontrano nelle varie regioni: il rischio è quello di arrivare ad un risultato di stallo. Il provvedimento in esame, al contrario, persegue l'esigenza di una effettiva delegificazione e si propone di giungere all'obiettivo di una razionalizzazione del settore, attraverso una fase di « contrattazione » tra il Ministero dei trasporti e le singole regioni, conferendo a queste ultime un ruolo determinante.

L'articolo 3 presenta una serie di soluzioni ad alcune questioni particolari sulle quali si registra un consenso abbastanza diffuso.

Un problema aperto è quello relativo al comma 4 dell'articolo 4, che prevede misure per l'accertamento della domanda effettiva riscontrabile sulle linee di trasporto pubblico locale. Al momento non si è ancora giunti ad una soluzione soddisfacente. I relatori sono dunque estremamente disponibili ad esaminare qualsiasi emendamento migliorativo. Il comma 5 dello stesso articolo autorizza la spesa di 30 miliardi nel triennio 1990-1992 per contributi relativi alla trasformazione di autobus con alimentazione a gasolio in autobus con alimentazione alternativa ovvero per la maggior spesa occorrente per l'acquisto di autobus con alimentazione alternativa rispetto a quella per l'acquisto di autobus con alimentazione a gasolio.

Circa l'articolo 5 va segnalato il comma aggiuntivo 1-bis che consente di applicare tariffe per i voli interni che tengano conto dei costi derivanti dalle tasse per i servizi di assistenza sia in rotta che di terminale, introdotte con il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160. In occasione dell'istituzione di tale tassa venne approvato un apposito ordine del giorno che impegnava il Governo a ridurre dal 19 al 9 per cento l'IVA applicabile alle tariffe del trasporto aereo, ponendo fine a una situazione di grave sperequazione tra la nostra compagnia di bandiera e le concorrenti compagnie europee. Fino ad oggi il Governo non ha ottemperato a tale impegno minando gravemente le capacità concorrenziali della nostra compagnia di bandiera. Considerando che appare impraticabile la soluzione di inserire in questo provvedimento una specifica norma che rimedi a tale situazione, sarebbe opportuno approvare un nuovo atto di indirizzo che impegni il Governo a provvedere al più presto. Vi sono poi alcuni altri emendamenti che riguardano problemi fiscali e di tariffe relativi all'Azienda Autonoma di assistenza al volo che verranno formalizzati al più presto.

L'articolo 5-bis recepisce il contratto concluso tra Governo e rappresentanti degli autoferrotranvieri.

Si è ritenuto inoltre di eliminare dal testo sottoposto alla Commissione l'iniziale proposta di articolo aggiuntivo 6-bis che prevedeva il trasferimento di alcune competenze dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile al Registro Aeronautico Italiano: una riforma del settore — la cui esigenza è particolarmente urgente ed avvertita — deve infatti essere affrontata in modo organico e non per parti separate. Circa l'articolo 7 rinvia alle considerazioni svolte sopra. Manifestando una disponibilità di massima ad ulteriori proposte migliorative del testo, ne auspica un rapido iter di approvazione.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente Piero ANGELINI prende atto del

fatto che l'articolo 7 sia ancora in fase di elaborazione tecnica. Ritiene tuttavia di precisare comunque che alla luce della legislazione vigente, l'accordo di programma e la conferenza di servizi costituiscono due istituti ben distinti che rispondono ad altrettante differenti finalità. Fino ad oggi si è fatto ricorso alla conferenza di servizi soltanto in relazione a procedure speciali previsti per eventi e per tempi limitati (si pensi al caso dei campionati mondiali): prevederne l'istituzione quale ordinario strumento del procedimento amministrativo per un intero settore quale quello dei trasporti ferroviari e aeroportuali significa alterare in profondo la coerenza del nostro ordinamento giuridico. In ogni caso, quel che sia la scelta relativa alle procedure da adottare, occorrerà salvaguardare come momento specifico e distinto, il procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale.

Il relatore Carlo D'AMATO condivide la relazione del collega Matulli che peraltro è frutto di una riflessione comune. Soffermandosi su alcuni aspetti del provvedimento ritiene particolarmente significativo il ruolo assegnato alle regioni all'articolo 2 nella definizione del mutamento del regime amministrativo e relativo alle ferrovie in concessione. La maggioranza è disponibile e non pregiudizialmente ostile alla ricerca di una posizione comune su tale problema. L'obiettivo deve rimanere quello della unicità della gestione sotto l'egida dell'autorità regionale. In tal modo si potrà perseguire l'obiettivo di una migliore integrazione tra le reti locali e quelle di interesse nazionale gestite dalle Ferrovie dello Stato.

Particolarmente significativa è la norma prevista dal comma 7-bis dell'articolo 3 relativa alla riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ammodernamento, potenziamento ed ampliamento delle linee dell'Ente Ferrovie dello Stato e di quelle in regime di concessione. Il regime attualmente in vigore rappresenta una palese incongruenza perché addossa gravosi oneri fiscali alle ferrovie per inve-

stimenti che perseguono importanti finalità pubbliche. Con la riduzione proposta invece, così come disposto dal comma 7-sexies dell'articolo 3 le economie prodotte in seguito all'economia dell'IVA saranno utilizzate fino al 20 per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e per il restante importo per interventi mirati alla realizzazione di tratti di rete urbana a guida vincolata.

Circa l'articolo 7 prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario di stato per l'Ambiente e sottolinea di avere pienamente a cuore le esigenze sulle quali egli ha richiamato l'attenzione. Per quanto riguarda i problemi dell'Azienda Autonoma di Assistenza al volo e delle tariffe del trasporto aereo si unisce alle considerazioni svolte dal collega Matulli.

Il deputato Pino LUCCHESI intervenendo sull'ordine dei lavori ricorda che, secondo quanto disposto dalla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, in materia di Contabilità dello Stato, nonché secondo il regolamento della Camera, le leggi di accompagnamento alla legge finanziaria rappresentano, rispetto ad essa, un integrante elemento di completamento. Appare dunque assolutamente indispensabile, al fine di fornire un'adeguata coerenza alla complessiva manovra finanziaria del Governo, pervenire all'approvazione del provvedimento in tempi estremamente rapidi. Non va dimenticato peraltro che già l'anno scorso la Commissione fu costretta a subire forti critiche per i ritardi accumulati nell'esame del disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria. In base a tali considerazioni il gruppo della democrazia cristiana avanza formale proposta di trasferimento in sede legislativa dell'assegnazione del provvedimento.

Il presidente Edda FAGNI conviene col collega Lucchesi circa il nesso di collegamento esistente tra i disegni di legge di accompagnamento alla legge finanziaria e la restante parte della manovra comples-

siva del Governo. Tale collegamento tuttavia finisce col risultare, nella prassi, abbastanza flessibile. La complessità e la delicatezza del provvedimento sono comunque tali da meritare un approfondito esame da parte della Commissione.

Il deputato Giordano ANGELINI pur convenendo in linea di massima con l'esigenza manifestata dal collega Lucchesi, sottolinea il fatto che le leggi di accompagnamento stanno diventando qualcosa di ben diverso rispetto dalla loro originaria concezione. Ad esse si finisce ormai coll'assegnare il ruolo di provvedimenti omnibus nei quali è lecito inserire le disposizioni più disparate. Non è casuale che il Parlamento, allo stato attuale non ne abbia licenziato alcuno. Circa il problema della conferenza di servizi prevista dall'articolo 7 — che peraltro, come ricorda il relatore, risulta ancora in fase di elaborazione — il gruppo comunista, pur avendo fortemente a cuore, come tutti, le esigenze di accelerazione e snellimento delle procedure si oppone ai reiterati tentativi della maggioranza di smantellare, con l'alibi dell'urgenza, le garanzie e i controlli previsti dall'ordinamento. In proposito, prima di prevedere ulteriori conferenze di servizi, occorrerebbe accertare se il Governo abbia effettivamente provveduto all'istituzione della conferenza di servizi prevista dal comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 67 del 1988. Tale norma prevede, infatti, l'istituzione del suddetto organismo per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati di preminente interesse nazionale nonché per le opere pubbliche dello Stato di importo non inferiore a 80 miliardi, nel caso in cui gli organi tenuti in base alle disposizioni vigenti agli atti di intesa, autorizzazione, approvazione e nulla osta o pareri non si siano espressi entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta. Se tale norma fosse applicata, quella prevista dall'articolo 7 del disegno di legge n. 4229 risulterebbe addirittura inutile.

Ci si chiede inoltre come mai, dopo lunga e travagliata discussione, non sia

stata data corretta applicazione alla legge di accompagnamento alla finanziaria per il settore dei trasporti approvata lo scorso anno.

Il problema delle ferrovie concesse merita alcune risposte da parte della maggioranza. Perché è stata frustrata la volontà della Commissione, espressa dai rappresentanti dei principali gruppi in relazione alla proposta di legge-quadro in materia di ferrovie in concessione? È opinione comune che si debba mirare ad una concreta integrazione tra la rete nazionale e le reti regionali delle Ferrovie attualmente in regime di concessione. Secondo il gruppo comunista, tuttavia, le regioni debbono rappresentare i capisaldi di tale operazione. Ci si chiede come mai il Governo non abbia assunto fino ad oggi iniziative per la costituzione di società miste, che sarebbe stata già possibile utilizzando le disposizioni normative già in vigore. I comunisti ritengono che occorrerebbe riprendere alcune opzioni della proposta di legge presentata congiuntamente da alcuni gruppi di codesta Commissione. Ciò al fine di perseguire effettivamente gli interessi complessivi del trasporto pubblico nel nostro paese e non quelli di alcune situazioni particolari. Un'ultima incongruenza del testo presentato dai relatori: la spesa stimata per dotare gli automezzi pubblici di strumenti di rilevazione del numero di viaggiatori-chilometri, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 4, si aggira intorno ai 250-300 miliardi: tale è la cifra complessiva prevista dalla legge finanziaria vigente per il rinnovo del parco rotabile.

Il deputato Angelo SANZA, pur deprecando il fatto che nell'ambito dei disegni di legge di accompagnamento alla legge finanziaria venga ormai inserita una *congerie* di norme assolutamente disomogenee tra loro, ritiene che il testo proposto dai relatori rappresenti un punto di arrivo abbastanza soddisfacente e proficuo. Ritiene di soffermarsi principalmente sul problema delle ferrovie concesse, anche in virtù della pluriennale esperienza accumulata nel settore. La riforma della ma-

teria ed il previsto trasferimento di competenza alle regioni non trova fondamento nell'articolo 117 della Costituzione, il quale indica specificamente le diverse materie di competenza regionale, bensì nell'articolo 118, che prevede, per lo Stato, la facoltà di delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative. In base a tale previsione costituzionale è stato emanato l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977 n. 616, che delega alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. Tale norma dell'articolo 86 ha offerto il pretesto, a coloro che perseguivano tale interesse, di mantenere allo Stato *sine die* la competenza su tale materia. Prima di procedere al suddetto trasferimento occorre tuttavia tener presente un elemento importante: l'atteggiamento delle regioni in ordine al trasferimento è assai vario e differenziato, a seconda delle varie situazioni riscontrabili sul territorio. Gran parte delle regioni sono infatti nettamente contrarie ad addossarsi l'onere di gestioni che, al momento, risultano fortemente deficitarie. La formulazione proposta dai relatori rappresenta dunque il sistema più opportuno e praticabile per l'attuazione del disposto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977: essa prevede infatti un adeguato coinvolgimento delle regioni senza tuttavia caricarle di oneri eccessivamente gravosi. Va sottolineato inoltre che alcune parti del testo proposto dai relatori dovranno essere aggiornate anche in relazione alla proposta di riforma dell'Ente Ferrovie dello Stato, che verrà presto formalizzata dal Governo.

Il deputato Silvano RIDI ricorda che nella precedente legislatura il Governo presentò un disegno di legge che prevedeva il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di ferrovie in concessione ed un corrispondente stanziamento di 600 miliardi da concedere alle regioni per la loro ristrutturazione ed il

loro risanamento. Dinanzi alle proteste avanzate dalle regioni per l'assoluta inadeguatezza degli stanziamenti previsti, il Governo formulò, per il tramite dell'allora ministro Signorile, una nuova ipotesi di stanziamento di 5.000 miliardi affinché le regioni potessero accendere mutui per provvedere al suddetto risanamento. Nel corso dell'iter di tale disegno di legge il direttore generale della motorizzazione civile manifestò abbastanza apertamente, in un'apposita audizione, la netta opposizione del suo ministero al progettato trasferimento di competenze. Il cerchio si chiuse con la legge finanziaria del 1987 che rese immediatamente disponibili per le gestioni commissariali i fondi originariamente previsti per le regioni. La breve rievocazione fin qui svolta dimostra che la soluzione prospettata dal collega Sanza non rappresenta l'unica soluzione possibile ma solo una precisa scelta della maggioranza. È dunque opportuno, a questo punto, che Governo e maggioranza assumano le proprie responsabilità. Si vedrà se sono capaci di attuare questo progetto, che vantano come l'ennesimo toccasana. L'opinione dei comunisti è che anche questa iniziativa finirà col dover essere iscritta nel lungo elenco delle buone intenzioni legislative mai realizzate.

Il deputato Pietro Paolo MENZIETTI ritiene che gli argomenti svolti dal collega Sanza siano quelli che la maggioranza utilizza fin dal 1977, in occasione del dibattito sulla delega di competenza alle regioni. Tale principio tuttavia hanno prodotto un risultato disastroso: lo sfascio dell'attuale sistema delle ferrovie in concessione. A questo punto il gruppo comunista non è disposto ad avallare soluzioni che non presentino sostanziali elementi di novità. Finché l'iniziativa rimarrà allo Stato non si perseguirà alcun risultato positivo: occorre aprire spazi all'iniziativa delle regioni. Le forze che si oppongono ad un'effettiva modernizzazione sono infinitamente minoritarie. Tuttavia, fino ad oggi, sono riuscite ad impedirla.

Il deputato Mauro DUTTO ritiene che la discussione sulla contrapposizione Stato-Regioni sia ormai abbastanza datata: occorre guardare alle questioni perseguendo l'unico moderno criterio di fornire servizi adeguati ed efficienti alla gente. Il testo della legge di accompagnamento in materia di trasporti va adeguatamente rimeditata anche in rapporto all'annunciata riforma della legge 210 del 1985: in particolare, tra l'altro, considerata la netta distinzione che si intende operare tra indirizzo e gestione, appare abbastanza incongruo prevedere l'espressione di un parere da parte del Parlamento sui programmi annuali dell'ente FS. Per quanto concerne le ferrovie concesse sarà necessario fornire alle costituenti società adeguati strumenti di gestione. Inoltre, per realizzare concretamente quell'integrazione tra diverse modalità di trasporto che è da più parti auspicata, occorrerà apprestare opportuni meccanismi di collegamento tra diversi livelli di responsabilità istituzionale. È assolutamente inammissibile il ritardo che si registra nella predisposizione e nell'attuazione dei piani regionali di trasporto. La regione Lazio è ancora alla fase dell'approvazione di non meglio definite « premesse » al piano. In occasioni simili è assolutamente necessario che vengano previsti ed esercitati poteri sostitutivi da parte del ministero.

Sottolinea inoltre l'estrema importanza di una seria riforma dell'Azienda di assistenza al volo: l'attuale struttura e l'attuale gestione dell'Azienda risultano del tutto inadeguate. Pesanti responsabilità ricadono sulla direzione dell'Azienda, che risulta troppo politicizzata e troppo poco attenta a svolgere in modo efficace le proprie funzioni tecniche. In particolare l'Azienda non riesce ad essere un elemento propulsivo del processo di riconversione dell'industria militare, il quale rappresenta un momento di sviluppo strategico per l'economia dell'intero paese. Si dichiara pienamente d'accordo coi relatori circa la necessità di risolvere

il problema dell'eccessivo carico fiscale — soprattutto per ciò che riguarda l'imposta sul valore aggiunto — che viene addossato alla nostra compagnia di bandiera. Tale carico riduce considerevolmente la competitività dell'Azienda. Occorre evitare ad ogni costo che anche l'Alitalia si trovi nella condizione di dover diventare un'azienda assistita. Plaude ai relatori per il fatto di avere eliminato dal testo del disegno di legge il proposto articolo aggiuntivo 6-bis, concernente il passaggio di alcune competenze della Direzione generale dell'aviazione civile al Registro aeronautico italiano. Il tempo è maturo per una riforma complessiva delle competenze del settore e non è assolutamente il caso di procedere a riforme parziali.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero NEPI non ritiene corretti i rilievi circa la mancanza di una linea strategica nel disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria. Il provvedimento, al contrario, oltre a risolvere alcune questioni particolari, anticipa e prepara alcune importanti riforme, quali quella dell'Ente ferrovie dello Stato e quella dello stesso ministero dei trasporti, che il Governo ha ormai in fase di avanzata elaborazione. Circa le proposte di modifica rispetto al testo originario del disegno di legge manifesta sin d'ora la disponibilità del Governo: per esprimere tuttavia un giudizio più compiuto occorrerà avere dinanzi il quadro complessivo degli emendamenti presentati. Annuncia fin d'ora comunque che in seguito agli emendamenti introdotti dai relatori il governo provvederà a presentare al più presto un'integrazione alla relazione tecnica già allegata al disegno di legge.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO ritiene abbastanza contraddittorio il fatto che una legge che verrà presumibilmente approvata definitivamente intorno a marzo-aprile 1990 rechi il nome di legge

di accompagnamento alla finanziaria del 1990. Meglio sarebbe forse riferirla al 1991.

Il Presidente Edda FAGNI ritiene esaurita l'ulteriore riflessione generale sul complesso del provvedimento. L'esame dell'articolato potrà aver luogo a partire dal prossimo mercoledì, alle 9,30. A tal fine propone, concordando la Commissione, che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge venga fissato per martedì 20 febbraio alle ore 17.

Ricorda che la prossima settimana era anche previsto il seguito dell'esame delle proposte di legge n. 715 e abbinate sull'utilizzazione a titolo parzialmente gratuito di un tratto dell'autostrada A14 ai fini del trasporto merci. Il relatore Savio, a nome anche del Governo, chiede tuttavia un ulteriore margine di riflessione di una settimana. Propone pertanto, concordando la Commissione, che le proposte di legge n. 715 e abbinate vengano poste all'ordine del giorno mercoledì 28 febbraio.

Ricorda infine che, per la mattinata di oggi, era iscritto all'ordine del giorno il seguito dell'esame in sede referente delle proposte di legge nn. 267 e 719 in tema di riparazione di veicoli a motore e poi la discussione delle risoluzioni nn. 7-00290 e 7-00320. Poiché fra breve inizierà però la prevista riunione congiunta con l'VIII Commissione sul provvedimento in materia di sistemi di trasporto rapido di massa, propone, concordando la Commissione, che l'esame delle proposte di legge nn. 267 e 719 sia rinviato alla prossima settimana e la discussione delle risoluzioni a mercoledì 28 febbraio.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO giudica comunque estremamente negativo il fatto che si proceda ad ulteriori rinvii su materie così urgenti e delicate.

La seduta termina alle 12,15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,55. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo Battaglia ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che si passerà all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge e degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

Avendo il relatore Bruno ORSINI invitato i presentatori degli emendamenti

Scalia ed altri 4. 1 e 4. 2 a ritirare i medesimi, il deputato Massimo SCALIA ritira tali emendamenti.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 del disegno di legge.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, con riferimento all'articolo aggiuntivo Caveri 4. 01, fa presente che la questione in esso trattata è già prevista in un apposito titolo del disegno di legge n. 1803 in discussione al Senato e ritiene, quindi, non opportuno riferire tale materia al disegno di legge in esame. Propone, pertanto, di accantonare l'esame di tale articolo aggiuntivo.

Il deputato Luciano CAVERI rileva che la materia affrontata nel suo articolo aggiuntivo trova comunque un riferimento al disegno di legge in esame in quanto è evidente la necessità di modificare l'articolo 4 della legge n. 308 del 1982.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI sottolineato che per ciò che con-

cerne il regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore occorra tener conto della evoluzione degli indirizzi espressi in merito dall'ENEL, il deputato Massimo SCALIA ritiene che dovrebbe prevedersi, in relazione al prezzo di cessione dell'energia elettrica, che questo fosse correlato anche al prezzo di acquisto del combustibile per la produzione.

La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Caveri 4. 01 e passa, quindi, all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il deputato Massimo SCALIA ha ritirato il suo emendamento 5. 1 ed avendo il relatore Bruno ORSINI espresso perplessità in merito ai contenuti dell'emendamento Strada ed altri 5. 4, il deputato Renato STRADA riformula il suo emendamento nel modo seguente:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: nella climatizzazione ed illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, aggiungere le seguenti: nonché nell'illuminazione stradale. 5. 4.

Il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprimono parere favorevole sull'emendamento 5. 4 nel testo riformulato.

Il deputato Renato STRADA riformula il suo emendamento 5. 5 nel modo seguente:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento ammissibile con le seguenti: nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile, e alla lettera e), sostituire le parole: il contributo può es-

sere elevato *con le seguenti: il contributo è elevato.*

5. 5.

Il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprimono parere favorevole sull'emendamento 5. 5 nel testo riformulato.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere favorevole sull'emendamento 5. 11 del relatore, il deputato Massimo SCALIA ritira il suo emendamento 5. 3.

Il deputato Renato STRADA illustrando il suo emendamento 5. 6 sottolinea che esso è teso a differenziare nell'installazione di schemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi gli interventi per le nuove abitazioni da quelli per le ristrutturazioni, stabilendo che per i primi ciò deve essere reso obbligatorio mentre per i secondi è necessario prevedere solamente degli incentivi; ponendo in relazione questo emendamento con l'altro suo emendamento 5. 8 si stabilisce così una disciplina per gli interventi previsti dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 indicando che essa si applica per quelli realizzati entro un anno dalla pubblicazione del relativo bando regionale.

Avendo il relatore Bruno ORSINI sottolineato che l'emendamento Strada ed altri 5. 6 vale ad introdurre comunque l'obbligatorietà dell'installazione di tali sistemi di controllo e di contabilizzazione e che tale prescrizione può non corrispondere alle esigenze di una parte consistente del territorio nazionale avvantaggiato dalle condizioni climatiche, il Presidente Michele VISCARDI ritiene che occorrerebbe prevedere per rispondere a tali esigenze la sostituzione della parola « riscaldamento » con quella più appropriata di « climatizzazione ».

Il relatore Bruno ORSINI ribadita la sua contrarietà ai contenuti dell'emendamento Strada 5. 6 invita i presentatori a ritirarlo.

Avendo il deputato Renato STRADA ritirato il suo emendamento 5. 6, il Presidente Michele VISCARDI presenta il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, lettera f), sostituire la parola: riscaldamento con la seguente: climatizzazione.
5. 12.

Il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprimono parere favorevole sull'emendamento Viscardi 5. 12.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che l'emendamento Napoli 5. 9 è sottoscritto anche dal deputato Cellini e, assenti i presentatori, fa proprio tale emendamento.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI si è rimesso alla Commissione sull'emendamento 5. 9, il deputato Renato STRADA ritiene che tale emendamento vada puntualizzato stabilendo che i contributi destinati agli interventi per la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria in impianti unifamiliari a gas debbano essere legati alla dotazione di tali nuovi impianti di sistemi automatici di regolazione della temperatura e che pertanto vada soppresso il riferimento alla disgiunzione che può essere intesa nel senso di rendere facoltativa tale dotazione; fa infine presente che laddove si parla di singole « unità mobiliari » dovrebbe essere più propriamente modificato con la dizione di « unità immobiliari ».

Il Presidente Michele VISCARDI condivide le osservazioni del deputato Strada

riformula l'emendamento 5. 9 nel modo seguente:

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria in impianti unifamiliari a gas dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più appartamenti con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari;
5. 9.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ha ribadito di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 5. 9, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprime parere contrario su tale emendamento.

Il relatore Bruno ORSINI invita quindi i presentatori dell'emendamento Strada ed altri 5. 7 a ritirarlo.

Il deputato Massimo SCALIA sottolinea che tale emendamento è teso ad assegnare al fotovoltaico un ruolo maggiore di quello finora svolto nell'ambito delle politiche di risparmio energetico e va inoltre incontro all'esigenza di consentire alle isole minori di avere una modalità per l'installazione di sistemi di illuminazione alimentati da energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Il Presidente Michele VISCARDI osserva che già nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono stabiliti elevati contributi fino all'80 per cento per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione elettrica e che l'emendamento Strada 5. 4 estende i contributi anche per l'utilizzo di fonti di energia per l'illuminazione stradale; ritiene quindi che l'emendamento Strada ed altri 5. 7 possa già essere ricompreso in tale previsione normativa senza dovere peraltro riproporlo con riferimento ai sistemi di illuminazione ad alto rendimento per le aree esterne.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha ritirato il suo emendamento 5. 7, il deputato Massimo SCALIA ritira il suo emendamento 5. 2.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha ritirato il suo emendamento 5. 8, il Presidente Michele VISCARDI dichiara che l'emendamento Napoli 5. 10, è sottoscritto anche dal deputato Cellini.

La Commissione approva, quindi, gli emendamenti Strada ed altri 5. 4, nel testo riformulato, e 5. 5, nel testo riformulato, 5. 11 del relatore, Viscardi 5. 12, Viscardi 5. 9, nel testo riformulato.

Dopo che il Presidente Michele VISCARDI ha fatto presente che l'emendamento 5. 10 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5. 9, la Commissione approva, quindi, l'articolo 5, come modificato dagli emendamenti testè approvati, e con l'allegata tabella A.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte, quindi, che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato a causa di concomitanti impegni di Governo è costretto ad assentarsi momentaneamente dalla seduta; ritiene che, pur avvenendo in sede referente l'esame del disegno di legge, sia opportuno acquisire l'avviso del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentanti: propone pertanto – e la Commissione consente – di sospendere l'esame del disegno di legge n. 3423 per riprenderlo dopo lo svolgimento del successivo punto all'ordine del giorno della Commissione in sede referente; sospende, quindi, la seduta fino alle ore 11,15.

(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,15).

Disegno e proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73,

comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente Michele VISCARDI, relatore, la Commissione assume come testo base il disegno di legge n. 3755.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, fa presente di aver predisposto alcune proposte emendative che specificano gli elementi modificativi al testo del disegno di legge così come sottolineati tanto nella relazione che nella replica. In particolare, con riferimento all'articolo 1 si prevede di connettere i contenuti di tale articolo con quelli dell'articolo 9 stabilendo che tale articolo disciplina sia l'ambito di applicazione del provvedimento sia i rapporti tra l'ordinamento interno e quello comunitario. Più specificatamente sottolinea, da un lato, che le disposizioni della legge riguardano la regolazione di alcune fattispecie in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica e, dall'altro lato, che la sospensione dell'istruttoria da parte dell'Autorità sia esclusa per gli eventuali aspetti delle fattispecie previste nel titolo I aventi esclusiva rilevanza nazionale. Nell'ambito di queste modificazioni dovrebbe essere conseguenzialmente soppresso il comma 4 dell'articolo 1. All'articolo 3 laddove si vietano le pratiche di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante dovrebbe essere inserito un principio di carattere generale che, senza modificare le singole figure sintomatiche previste dal comma 1, stabilisca il divieto di sfruttamento abusivo dello stato di dipendenza economica in cui venga a trovarsi, nei confronti dell'impresa in posi-

zione dominante, un'impresa cliente o fornitrice che non disponga di soluzioni equivalenti.

Per quanto riguarda la competenza in merito alla concessione delle deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza sottolinea che, pur non dovendosi in questa fase politica approfondire il complesso rapporto esistente tra economia e politica — peraltro già richiamato nei suoi precedenti interventi — si possa in questa fase sopprimere il comma 3 dell'articolo 4 ed affrontare tale questione al momento in cui si procederà ad esaminare i poteri e i compiti da assegnare all'Autorità. Prospetta, inoltre, l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 6 dichiarandosi peraltro disponibile ad accantonare tale ipotesi di modifica nell'evenienza in cui si intendesse accantonare l'esame dell'intero articolo 6 per affrontare la questione delle deroghe ai divieti di operazioni di concentrazione al momento in cui si passerà ad affrontare le questioni relative ai poteri ed ai compiti dell'Autorità. Ritiene, infine, che, coerentemente a quanto prospettato in riferimento all'articolo 1, vada conseguentemente soppresso l'articolo 9.

Per quanto riguarda le proposte modificative prospettate dal deputato De Julio ritiene che il prevedere che la legge non interferisce con l'applicazione delle disposizioni degli organismi internazionali ai quali aderisce l'Italia, in particolare la CEE e la CECA, non rappresenti un elemento di chiarificazione; il prevedere, altresì, la sussistenza di una posizione dominante che si presume, salvo prova contraria, qualora un'impresa detenga una quota di mercato rilevante di almeno il 45 per cento, laddove il mercato rilevante si definisce con riferimento sia al mercato geografico, sia a quello dei beni e dei servizi, avendo riguardo alla loro sostituibilità con altri beni o servizi in base all'uso, alla quantità e al prezzo, non tiene conto dell'orientamento emerso in Commissione nel corso della discussione di carattere generale sulle soglie di misurazione del grado di posizione dominante delle imprese — questione sulla quale si

era pure soffermato nel corso della relazione prospettando una soglia presuntiva pari al 25 per cento. L'indicazione delle soglie mentre non risolve i pericoli di abuso di posizioni dominanti che possono verificarsi anche al di sotto di tale soglia all'interno di mercati più ristretti, sconta il fatto che il pericolo di abuso non proviene tanto dalla quota di mercato posseduta dalle imprese quanto piuttosto dalle condizioni del mercato in cui esse operano e dall'esistenza di barriere al libero dispiegarsi della concorrenza.

Quanto alla prospettata modifica da parte del deputato De Julio all'articolo 4 prevedendo una sorta di silenzio assenso qualora l'Autorità non provveda entro il termine stabilito in merito alla richiesta di autorizzazione alle intese, sottolinea che essa non inserisce un elemento di chiarezza in quanto le eventuali deroghe decise in merito alle intese restrittive della libertà di concorrenza debbono essere motivate. Inoltre avendo proposto la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 esprime avviso contrario sulle modifiche a tale comma prospettate dal deputato De Julio e tese, da un lato, ad inserire il silenzio assenso per la procedura di annullamento dell'autorizzazione concessa per le intese restrittive della concorrenza e, dall'altra, a stabilire una procedura secondo la quale qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, su proposta del ministro dell'industria, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possa, con proprio decreto, autorizzare un'intesa vietata dall'Autorità.

Per le disposizioni concernenti le imprese pubbliche e in monopolio legale sottolinea che la prospettata modificazione del comma 2 dell'articolo 7 da parte del deputato De Julio, prevedendo che le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità ovvero con carattere di monopolio legale siano soggette alla disciplina *antitrust* nei limiti in cui la sua applicazione non osti alla specifica missione loro affidata dalla legge, debba tener conto degli orientamenti in materia formulati in sede comunitaria onde evi-

tare problemi di disparità di trattamento tra gli operatori nazionali e quelli degli altri paesi comunitari.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA con riferimento alle proposte di modificazione testé illustrate dal relatore esprime il suo avviso favorevole per ciò che concerne la riformulazione delle parti dell'articolo 1 così come prospettate dal relatore; dichiara, altresì, il suo avviso contrario, per le ragioni già esposte dal relatore, su quelle proposte di modificazione prospettate dal deputato De Julio. Per ciò che concerne la prospettata modificazione del relatore all'articolo 3, che prevede la fattispecie dello sfruttamento abusivo dello stato di dipendenza economica, esprime un suo avviso contrario non tanto per i contenuti di tale proposta quanto sotto il profilo della coerenza complessiva dell'articolo 3 che ne risulta complicata. In merito alla questione relativa al divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza concorda sull'opportunità di accantonare l'esame dell'articolo 6 e, quindi, anche della prospettata modificazione del comma 3 per affrontarlo nell'ambito più opportuno che è costituito dall'esame dei poteri e dei compiti assegnati all'Autorità.

Il deputato Onelio PRANDINI sottolinea che si sta giungendo ad una ipotesi emendativa del testo del disegno di legge che, se posto in relazione a quanto si era prospettato in sede di replica da parte del relatore, rappresenta solo un'operazione di miglioramento formale del testo; quindi, è necessario chiarire, anche al fine di essere posti in grado di valutare le posizioni da assumere in merito alle prospettate proposte modificative, se gli orientamenti del relatore e della maggioranza seguiranno questa linea ovvero se risulteranno coerenti alle ipotesi di modifica sostanziale del provvedimento in precedenza prospettate. Il gruppo comunista è impegnato affinché il disegno di legge in materia di *antitrust* sia approvato in tempi rapidi; il deputato Borghini nel suo

intervento nell'ambito della discussione di carattere generale ha già sottolineato l'intento del gruppo comunista per far approvare il disegno di legge nel testo licenziato dal Senato. Stante queste premesse si tratta, quindi, di conoscere se si procederà alla formalizzazione di emendamenti aventi carattere formale, migliorativi del testo — sui quali si potrebbe comunque consentire nella convinzione che sarebbero poi rapidamente anche approvati dal Senato — ovvero se si intenda dare coerenza, attraverso la predisposizione di emendamenti, ai grandi nodi sollevati nella replica che mettono in discussione alcune delle questioni fondamentali della disciplina *antitrust* sulle quali si era raggiunto al Senato un ampio consenso. Il gruppo comunista deciderà la propria posizione dal modo in cui verrà risolto questo problema: se dovesse propendersi per questa seconda evenienza il gruppo comunista si riserva di presentare fin dalla prossima seduta i propri emendamenti.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che nella fase attuale sia importante che come Commissione si fornisca un segnale importante nella direzione del seguito dell'esame del disegno di legge; si tratta di un gesto politico importante che consente di far proseguire la discussione almeno sul titolo I del disegno di legge.

Il deputato Massimo SCALIA osserva che quanto dichiarato dal Presidente in merito al segnale politico che la Commissione deve esprimere in materia di approvazione della disciplina in materia di *antitrust* può essere condivisa con la precisazione però che l'esigenza di procedere nell'esame degli articoli non pregiudichi la definizione del contenuto degli stessi.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: Le disposizioni della presente legge aggiungere le seguenti: in attuazione dell'ar-

articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto d'iniziativa economica.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: non ricadono fino alla fine, con le seguenti: abbiano per oggetto ovvero abbiano o possano avere l'effetto di restringere o falsare, in maniera consistente, la concorrenza.

1. 5.

De Julio.

All'articolo 1, sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. La presente legge non interferisce con l'applicazione delle disposizioni degli organismi internazionali ai quali aderisce la Repubblica, in particolare la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

1. 6.

De Julio.

All'articolo 1 aggiungere al comma 3, in fine, le seguenti parole: , salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

1. 2.

Il Relatore.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

1. 3.

Il Relatore.

All'articolo 1, sopprimere il comma 4.

1. 4.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, nell'alinea aggiungere, dopo le parole: o in una sua parte rilevante le seguenti: ovvero lo sfruttamento abusivo dello stato di dipendenza economica in cui venga a trovarsi, nei confronti dell'impresa in posizione dominante, una impresa cliente o fornitrice che non disponga di soluzioni equivalenti.

3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, aggiungere in fine i seguenti commi:

2. La sussistenza di una posizione dominante si presume, salvo prova contraria, qualora un'impresa detenga una quota del mercato rilevante di almeno il 45 per cento.

3. Per la determinazione del mercato rilevante si deve fare riferimento sia al mercato geografico, sia a quello dei beni o dei servizi, avendo riguardo alla loro sostituibilità con altri beni o servizi in base all'uso, alla qualità e al prezzo.

3. 2.

De Julio.

All'articolo 4, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'Autorità non provveda entro tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.

4. 2.

De Julio.

All'articolo 4, sopprimere il comma 3.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Decorsi tali termini senza che nessuna deliberazione venga adottata, l'autorizzazione si intende definitivamente concessa.

4. 3.

De Julio.

All'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può, con proprio decreto, autorizzare un'intesa vietata dall'Autorità.

4. 4.

De Julio.

All'articolo 6, sopprimere il comma 3.

6. 1.

Il Relatore.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità ovvero con carattere di monopolio legale sono soggette alla presente legge nei limiti in cui la sua applicazione non osti alla specifica missione loro affidata dalla legge.

7. 1.

De Julio.

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

Il Relatore.

All'articolo 10, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Qualora l'Autorità non approvi entro i termini fissati dal comma 7 il bilancio di previsione o il rendiconto della gestione finanziaria, i suoi membri decadono e non possono essere rinominati.

10. 1.

De Julio, Bassanini.

All'articolo 11, comma 4, sopprimere le parole: e da remunerare secondo le tariffe professionali.

11. 1.

De Julio.

All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: superiore all'1 con le seguenti: inferiore al 2 e non superiore al 10 ed aggiungere in fine le seguenti parole: Nel determinare l'entità della sanzione dovrà tenersi conto della gravità dell'illecito, dei danni arrecati ai consumatori o ai concorrenti nonché dell'intento del convenuto.

15. 1.

De Julio.

All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: fino a fino a: attività con le seguenti: non inferiore al 2 e non superiore al 10 per cento del fatturato.

19. 1.

De Julio, Bassanini.

All'articolo 19, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto al comma 1.

19. 2.

De Julio, Bassanini.

All'articolo 20, sopprimere il comma 5.

20. 1.

De Julio, Bassanini.

All'articolo 23, sostituire le parole: L'Autorità presenta ogni anno con le seguenti: Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità presenta e dopo la parola: svolta aggiungere le seguenti: nell'anno precedente.

23. 1.

De Julio, Bassanini.

La Commissione procede all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Avendo il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BAT-

TAGLIA espresso parere favorevole, la Commissione approva l'emendamento 1. 1 del relatore.

Dopo che il Presidente Michele VISCARDI, relatore, ha espresso parere contrario sull'emendamento De Julio 1. 5 e dopo che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA ha espresso anch'egli parere contrario su tale emendamento la Commissione respinge l'emendamento De Julio 1. 5.

Il deputato De Julio ritira, quindi, il suo emendamento 1. 6.

Avendo il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA espresso parere favorevole sugli emendamenti 1. 2, 1. 3 e 1. 4 del relatore, la Commissione approva tali emendamenti ed approva quindi l'articolo 1 del disegno di legge con le modifiche testé approvate.

La Commissione approvato l'articolo 2 del disegno di legge cui non sono riferiti emendamenti, passa all'esame dell'articolo 3 del disegno di legge e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, richiamato quanto già espresso in relazione alla fattispecie dello sfruttamento abusivo dello stato di dipendenza economica, ha espresso parere contrario sull'emendamento 3. 1 del relatore invitando il presentatore a ritirare tale emendamento, il Presidente Michele VISCARDI, relatore, ritira il suo emendamento 3. 1.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento De Julio 3. 2.

Avendo il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA espresso anch'egli parere contrario sull'emendamento De Julio 3. 2, il

deputato Sergio De Julio, parlando per dichiarazione di voto, ritiene che il suo emendamento tende ad indicare la soglia di mercato rilevante per l'individuazione della posizione dominante dell'impresa, così da fornire un criterio di attenzione per individuare i possibili abusi di tale posizione dominante, e ne auspica l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento De Julio 3. 2 ed approva quindi l'articolo 3 del disegno di legge.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il deputato Sergio De Julio ha ritirato il suo emendamento 4. 2, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA si rimette alla Commissione sull'emendamento 4. 1 del relatore, che la Commissione approva.

Il Presidente Michele VISCARDI, relatore, fa presente che avendo l'approvazione di tale emendamento soppresso il comma 3 dell'articolo 4, gli emendamenti De Julio 4. 3 e 4. 4 si intendono assorbiti.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 con le modifiche testé apportate e, successivamente, l'articolo 5 cui non sono riferiti emendamenti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento ad esso riferito.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI, relatore, proposto di accantonare l'esame dell'articolo 6 del disegno di legge e dell'emendamento ad esso riferito e dopo che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA ha valutato positivamente tale proposta, la Commissione delibera di ac-

cantonare l'articolo 6 e l'emendamento ad esso riferito.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento ad esso riferito.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA invita il presentatore dell'emendamento 7. 1 a ritirarlo poiché il suo contenuto risulta già implicito nella previsione normativa dell'articolo 7 e non costituisce a suo avviso un elemento di ulteriore specificazione.

Il deputato Sergio DE JULIO, ribadite le argomentazioni sottese al suo emendamento, accoglie tale invito e ritira il suo emendamento 7. 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 7 e approva successivamente l'articolo 8 con cui non sono riferiti emendamenti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito.

Dopo che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA ha espresso parere favorevole sull'emendamento 9. 1 del relatore, la Commissione approva tale emendamento interamente soppressivo dell'articolo 9.

Il Presidente Michele VISCARDI propone — e la Commissione consente — di rinviare il seguito dell'esame dei progetti di legge in materia di disciplina della concorrenza e del mercato ad altra seduta.

(La Commissione riprende l'esame del disegno di legge n. 3423).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge n. 3423 concernente norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio

energetico e passa all'esame dell'articolo 6 del disegno di legge e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Il Presidente Michele VISCARDI, assente il presentatore, fa proprio l'emendamento Caveri 6. 1.

Il relatore Bruno ORSINI ritiene che tale emendamento possa essere accettato solo per gli aspetti di carattere generale volti ad affermare la competenza oltre che delle regioni anche delle province autonome di Trento e di Bolzano nella erogazione dei contributi di cui agli articoli 5, 7 e 10 del disegno di legge; esprime, tuttavia, una preoccupazione di carattere generale concernente la necessità di evitare che nei testi legislativi vengano inserite disposizioni troppo specifiche che potrebbero trovare una loro più adeguata collocazione nell'ambito di provvedimenti amministrativi.

Il Presidente Michele VISCARDI riformula pertanto tale emendamento nel modo seguente:

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: è delegata alle regioni, aggiungere le seguenti: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 1.

Il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprimono parere favorevole su tale emendamento.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che la riformulazione dell'emendamento 6. 1 valga a dimostrare la volontà di prevedere la competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano accanto a quella delle regioni per ciò che concerne la previsione normativa dell'articolo 6; propone pertanto — e la Commissione consente — che qualora l'emendamento 6. 1, nel testo riformulato, venga approvato tale riferimento sia previsto anche

negli altri commi dell'articolo 6 laddove è previsto un ruolo delle regioni.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ha invitato i presentatori dell'emendamento Strada ed altri 6. 3 a ritirarlo, il deputato Renato STRADA ritira il suo emendamento, riservandosi di presentarlo con riferimento ad altri articoli del disegno di legge tenendo anche conto delle modificazioni ad esso apportate sinora.

Dopo che il deputato Massimo SCALIA ha ritirato il suo emendamento 6. 2, la Commissione approva l'emendamento Viscardi 6. 1, nel testo riformulato, e l'articolo 6 con la modifica testè approvata.

Avendo il relatore Bruno ORSINI invitato il presentatori dell'articolo aggiuntivo Strada ed altri 6. 01 a ritirarlo, il deputato Renato STRADA sottolinea che il suo articolo aggiuntivo 6. 01 si propone, sul modello di alte esperienze di Paesi europei, di prevedere la certificazione energetica e di incentivarla.

Il relatore Bruno ORSINI sottolinea i problemi che nascono dalla previsione di una tale certificazione sotto il profilo degli oneri a carico degli utenti, delle procedure indispensabili per attivarla e del regime transitorio riferito alla sua operatività.

Dopo che il Presidente Michele VISCARDI ha osservato che tale articolo aggiuntivo stabilisce forme di incentivazione legate ai risultati conseguiti *a posteriori* dagli interventi predisposti in favore del risparmio energetico, il relatore Bruno ORSINI ritiene che tale modalità possa anche essere accettata in linea di principio qualora venisse dimensionata ai problemi già richiamati.

Avendo il deputato Massimo SCALIA sottolineato che la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo aggiuntivo Strada ed altri 6. 01 prevede che i soggetti richiedenti i contributi debbano fornire una specifica

certificazione riguardante la quantità di energia proprio in conseguenza dell'intervento predisposto per il risparmio energetico in rapporto alla quantità di energia utilizzata, il Presidente Michele VISCARDI sottolinea positivamente il principio stabilito da tale articolo aggiuntivo che tende, comunque, a richiamare l'attenzione anche sulla fase di verifica degli interventi di risparmio energetico incentivati. Si potrebbe, pertanto, prevedere una forma di incentivazione posta in relazione, da un lato, all'obbligo di dichiarare gli obiettivi da perseguire con gli interventi di risparmio energetico che sono incentivati e, dall'altro, alla verifica dei risultati ottenuti; si potrebbe così stabilire una sorta di sovraincentivazione o di premio, avente carattere non elevato, a consuntivo degli interventi di risparmio energetico. Invita, pertanto, i presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo per riformularlo tenuto conto degli obiettivi richiamati sui quali è possibile riscontrare un consenso ampio; in questa direzione è necessario, inoltre, valutare la possibilità di affidare i compiti di certificazione energetica ad un ente pubblico onde evitare inconvenienti ed eccessivi oneri a carico degli utenti.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ha precisato che tale riformulazione deve contemplare una relazione tra la quantità di energia risparmiata ed i mezzi impiegati allo scopo, il deputato Renato STRADA ritira il suo articolo aggiuntivo 6. 01 e si riserva di ripresentarlo accogliendo le indicazioni emerse nel dibattito, con riferimento ad altro articolo del disegno di legge.

Con il parere contrario del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Strada ed altri 6. 02.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che all'articolo 7 è stato altresì presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: componenti aggiungere le seguenti: nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
7. 5.

Torchio, Bianchini.

Il Presidente Michele VISCARDI, assente il presentatore, fa proprio l'emendamento Caveri 7. 2.

Il relatore Bruno ORSINI fa presente che l'emendamento 7. 2 presenta nel comma 1 un contenuto normativo in parte simile al suo emendamento 7. 1 mentre per ciò che riguarda i commi 2 e 3 lo stesso appare non accettabile in quanto riguarda, da un lato, l'eliminazione del limite della potenza degli impianti sui quali possono essere ammessi a contributo gli intervenuti per il contenuto dei consumi energetici e, dall'altro, stabilendo il limite di 500 milioni per i contributi concedibili consentirebbe, in un grande impianto, di fare ricorso più volte al contributo facendo sì che l'ammontare del contributo complessivo possa superare di molto quel limite.

Il Presidente Michele VISCARDI invita, quindi, il relatore a riformulare il suo emendamento 7. 1 tenendo anche conto del contenuto dell'emendamento Torchio e Bianchini 7. 5 e ritira l'emendamento 7. 2.

Il relatore Bruno ORSINI accogliendo l'invito del Presidente riformula il suo emendamento nel modo seguente:

All'articolo 7 sostituire la rubrica ed il comma 1 con i seguenti:

ART. 7.

(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore industriale.

artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi i contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.

7. 1.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprime parere favorevole su tale emendamento.

Il relatore Bruno ORSINI esprime parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 7. 4 in quanto l'innalzamento della potenza degli impianti ammessi al contributo fino a 25 MWt implica rendere competenti le regioni al controllo degli interventi di risparmio energetico anche sui grandi cicli produttivi.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha sottolineato che il contenuto del suo emendamento risponde alle esigenze in tal senso prospettate anche dalle regioni, il deputato Massimo SCALIA fa presente che la potenza degli impianti prevista si riferisce ai chilowatt termici e che quindi va intesa come pari a circa un terzo dei chilowatt elettrici.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che il rapporto di competenza nell'erogazione dei contributi tra lo Stato e le regioni possa essere dimensionato su una soglia intermedia tra quella prevista nel disegno di legge e quella prospettata dall'emendamento Strada ed altri 7. 4; propone pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: con potenza fino a 5 MWt con le seguenti: con potenza fino a 10 MWt.
7. 6.

La Commissione approva l'emendamento 7. 1 del relatore, nel testo riformulato, restando assorbiti gli emendamenti

Strada ed altri 7. 3 e Torchio e Bianchini 7. 5; respinge l'emendamento Strada ed altri 7. 4 ed approva, successivamente, l'emendamento Viscardi 7. 6. La Commissione approva quindi l'articolo 7 con le modifiche testé approvate.

Il Presidente Michele VISCARDI rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno alla seduta di domani 15 febbraio 1990, alle ore 10.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Michele VISCARDI propone – e la Commissione consente – che il seguito dell'esame dei restanti progetti di legge già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna in sede referente, sia rinviato alla seduta di domani 15 febbraio 1990.

La seduta termina alle 13,5.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 8,45. — Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI. — Interviene il ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari.

Diseño di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (Approvato dalla I Commissione della Camera) (3464).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Luciano GELPI osserva che il disegno di legge sul « Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali » (A.C. 3464) intende procedere, coerentemente con il disposto dell'articolo 26 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, ad una ridefinizione delle funzioni dirigenziali, quale provvedimento tendente ad incidere non

solo sullo stato giuridico ed economico della dirigenza del pubblico impiego, ma sulla intera struttura della P.A.

Proprio in virtù di tale sua capacità è indispensabile una sua più pregnante incisività.

I dichiarati principi ispiratori del progetto di riforma (separazione tra area politica ed area amministrativa, autonomia, responsabilità e valorizzazione del ruolo dirigenziale) sono da valutare senz'altro positivamente, tanto più se considerati in revisione della disciplina attualmente in vigore — decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Essi risultano senz'altro innovativi in quanto definiscono un nuovo concetto di burocrazia, intesa come ricerca di nuovi e migliori rapporti tra Istituzioni e cittadini fruitori. Essa dovrebbe essere, tuttavia, in sintonia con un più ampio disegno di modifica delle procedure (peraltro già all'esame della Commissione Affari Costituzionali), attraverso un « disboscamento » legislativo e la definizione di Testi unici che consentano alla riforma di trovare un fertile *humus* per realizzare le innovazioni prospettate.

Il disegno di legge in esame, all'articolo 4, stabilisce che la dirigenza è ordinata in distinti ruoli unici - Amministrativi e Tecnici - e su due livelli:

Dirigente Generale;
Dirigente.

L'articolo 5 definisce le funzioni e le attribuzioni del Dirigente Generale.

L'articolo 6 definisce le funzioni e le attribuzioni del Dirigente.

Ritiene poi impossibile non soffermarsi sulla portata dell'articolo 7 in quanto esso, introducendo un concetto di mobilità anche tra diverse amministrazioni, trascura di considerare che la legge n. 88 del 1989 (Riforma dell'I.N.P.S.) ha previsto, per i dipendenti a cui la presente riforma va estesa, dunque non destinatari originari che «nel caso di trasferimento d'ufficio in altra città al personale dirigente spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari ».

L'articolo 8 riguardante gli incarichi di dirigenza, introduce un altro importante concetto, quello dell'accesso temporaneo finalizzato all'espletamento di un « programma ». Si potrebbe quasi ipotizzare « l'espropriazione » delle funzioni della « dirigenza di carriera » da parte dell'organo politico che può assumere, con rapporto di natura privatistica, dirigenti generali dall'esterno.

L'articolo 11 costituisce un punto nodale dell'intera riforma della dirigenza pubblica. In esso è previsto che i posti di dirigente vengano assegnati in parte mediante pubblici concorsi, o per « corso dirigenziale presso la S.S.P.A. », perpetuando le modalità d'accesso previste dalla legge 301 del 1984 che, di fatto, non hanno garantito l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili da parte delle singole amministrazioni. Le capacità del dirigente cioè, vanno legate a concetti di esperienza, attitudine e merito (vedi reclutamento ed avanzamento della Magistratura).

Giova sottolineare che nell'attuale sistema organizzativo e procedimentale il « dirigente » si forma per affiancamento ed estrinseca quindi tutta la sua professionalità acquisita, in termini di conoscenza delle procedure da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati, con l'applicazione delle norme.

Il corso triennale previsto presso la S.S.P.A. sembrerebbe tendere alla formazione del dirigente attraverso teoriche metodologie accademiche e post-universitarie. La prova « sul campo » è inevitabile conduca ad ulteriori frustrazioni da mancata sintonia con le realtà operative delle singole amministrazioni, confermando il divario esistente tra astratto postulato ed applicazione pratica.

Passando al trattamento economico, non può sottacersi la esiguità dei trattamenti previsti. Gli articoli 17 e 18 nel ridefinire il trattamento economico dei dirigenti non tengono conto del livello retributivo medio dei dirigenti di aziende private o Enti pubblici economici, unici riferimenti validi per dare l'avvio ad una dirigenza statale stinolata ed allineata alla realtà produttiva del Paese. Nella giornata di ieri la Camera ha approvato il decreto-legge stralcio del provvedimento sulla dirigenza con il quale provvede « al riallineamento degli stipendi a far tempo dall'1 marzo 1989, considerando che l'ultimo miglioramento è avvenuto nel 1986.

L'indennità di funzione varia da « 0,1 » a « 2 » dello stipendio iniziale (con un ventaglio cioè, che va dal 10 per cento dello stipendio base a.l. al 200 per cento); a tale proposito va sottolineato che essa appare totalmente slegata da criteri oggettivamente quantificabili, quali parametri predeterminati in termini d'importanza dell'incarico svolto, dell'ufficio rappresentato, di risultati conseguiti, di organizzazione delle risorse, di rapporto con l'utenza, di articolazione degli orari.

Dà, quindi, lettura del seguente schema di parere:

La Commissione

rilevata la necessità di procedere al riordinamento delle funzioni dirigenziali

in maniera da incidere non solo sullo stato giuridico e sul trattamento economico della dirigenza pubblica, bensì sulla stessa organizzazione della pubblica amministrazione;

valutati positivamente i principi ispiratori del progetto di riforma in esame, identificabili nella separazione tra area politica ed area amministrativa, nello snellimento delle procedure attraverso l'avvio di un processo di delegificazione, nonché nell'autonomia, responsabilità e valorizzazione del ruolo dirigenziale, finalizzati all'introduzione di un nuovo concetto di burocrazia, intesa come ricerca di migliori rapporti tra istituzioni e cittadini;

rilevata la opportunità di offrire ogni possibile contributo per attribuire al provvedimento in esame una sua più pregnante incisività;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) che la formulazione dell'articolo 14 proposta dalla Commissione Affari Costituzionali sia sostituita con quella contenuta nel testo dell'originario articolo 10; ciò allo scopo di evitare che con l'adeguamento della legge sulla dirigenza alle peculiarità ordinamentali di talune amministrazioni statali, previsto dal predetto articolo 14, si venga a ridurre la stessa legge sulla dirigenza — che si pone come legge quadro — da fonte primaria a fonte sussidiaria;

b) che, onde evitare possibili disparità retributive tra le categorie dirigenziali civili e quelle militari corrispondenti, sia prevista l'estensione — sia pure in misura strettamente perequativa — dell'indennità di funzione anche a quest'ultima categoria;

c) che, sempre per ragioni di omogeneità di trattamento e anche allo scopo di incentivare la mobilità di ufficio, sia esteso all'intera categoria dei dirigenti pubblici il beneficio 1989, n. 88, a favore della dirigenza parastatale (rimborso per i primi due anni di permanenza nella

nuova destinazione delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari;

e con le seguenti osservazioni:

a) che sia conservata la qualifica di dirigente superiore, in quanto la previsione di due soli livelli dirigenziali può produrre un sostanziale appiattimento di posizioni professionali, oltre che comportare un possibile blocco della mobilità;

b) che onde evitare il rischio di creare accanto alla « dirigenza di carriera » una dirigenza parallela strettamente collegata all'autorità politica, siano soppressi commi 2 e 3 dell'articolo 8 e sia prevista, in sostituzione, la stipulabilità di contratti d'opera con professionisti iscritti agli albi, oppure di servizi con società regolarmente costituite per la progettazione l'esecuzione e la verifica di specifici programmi;

c) che sia ridotto, in quanto eccessivamente ampio, il ventaglio previsto per la determinazione dell'indennità di funzione, la quale appare peraltro totalmente slegata da criteri oggettivamente quantificabili, quali parametri predeterminati in termini di importanza dell'incarico svolto, dell'ufficio rappresentato e dei risultati conseguiti;

d) che sia portato avanti il discorso relativo alla soppressione dei ruoli ad esaurimento previsto dall'Atto Camera 3000 e alle problematiche connesse, anche ai fini dell'adozione di una disciplina omogenea rispetto a quella introdotta all'articolo 15 della legge 88 del 1989 per il personale degli enti parastatali.

Il deputato Francesco SAMÀ ritiene più opportuno giungere alla formulazione di un parere più snello sul testo anche tenuto conto dell'opera di mediazione e degli equilibri raggiunti in Commissione Affari Costituzionali.

Il Ministro della funzione pubblica Remo GASPARI, dopo aver fornito alcuni chiarimenti circa il problema della indennità fra i militari configurabili come in-

dennità di funzione e della modalità con cui il testo risolve la questione, ribadisce che a suo giudizio l'indennità di funzione deve essere ricollegata alla prestazione piena. Svolge, quindi, alcune osservazioni sui due livelli dirigenziali dichiarandosi favorevole ad una dirigenza che sia valorizzata in relazione ai compiti che è chiamata a svolgere.

Il relatore Luciano GELPI, recependo le osservazioni emerse nel corso del dibattito, dà lettura della seguente proposta di parere:

rilevata la necessità di procedere al riordinamento delle funzioni dirigenziali in maniera da incidere non solo sullo stato giuridico e sul trattamento economico della dirigenza pubblica, bensì sulla stessa organizzazione della pubblica amministrazione;

valutati positivamente i principi ispiratori del progetto di riforma in esame, identificabili nella separazione tra area politica ed area amministrativa, nello snellimento delle procedure attraverso l'avvio di un processo di delegificazione, nonché nell'autonomia, responsabilità e valorizzazione del ruolo dirigenziale, finalizzati all'introduzione di un nuovo concetto di burocrazia, intesa come ricerca di migliori rapporti tra istituzioni e cittadini;

rilevata la opportunità di offrire ogni possibile contributo per attribuire al provvedimento in esame una sua più pregnante incisività;

considerato, tuttavia, che l'articolo 14 così come formulato rischia di ridurre la stessa legge sulla dirigenza — che si pone come legge quadro — da fonte primaria a fonte sussidiaria;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) che, onde evitare possibili disparità retributive tra le categorie dirigenziali civili e quelle militari corrispondenti, sia prevista l'estensione — sia pure in misura strettamente perequativa — dell'indennità di funzione anche a quest'ultima categoria;

b) che, sempre per ragioni di omogeneità di trattamento e anche allo scopo di incentivare la mobilità di ufficio, sia esteso all'intera categoria dei dirigenti pubblici il beneficio economico previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, a favore della dirigenza parastatale (rimborso per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari);

e con le seguenti osservazioni:

a) che sia conservata la qualifica di dirigente superiore, in quanto la previsione di due soli livelli dirigenziali può produrre un sostanziale appiattimento di posizioni professionali, oltre che comportare un possibile blocco della mobilità;

b) che sia ridotto, in quanto eccessivamente ampio, il ventaglio previsto per la determinazione dell'indennità di funzione, la quale appare peraltro totalmente slegata da criteri oggettivamente quantificabili, quali parametri predeterminati in termini di importanza dell'incarico svolto, dell'ufficio rappresentato e dei risultati conseguiti.

Proposte di legge:

Senatore CROSETTA ed altri; RICEVUTO ed altri; FILETTI e MOLTISANTI; ZANGARA ed altri; PINTO ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela (Approvate, in un testo unificato, dalla II Commissione del Senato) (4497).

ALAGNA ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Gela (3797).
(Parere alla II Commissione)

(Esame e conclusione).

Il Presidente Fortunato BIANCHI, in qualità di relatore, dopo aver illustrato il contenuto dei provvedimenti, propone di esprimere parere favorevole.

Dopo un breve intervento di assenso del deputato Francesco SAMÀ, il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 9,15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 9,45. — Presidenza del Vicepresidente Lino ARMELLIN indi del Presidente Giorgio BOGI. — Intervengono il Ministro della Sanità Francesco De Lorenzo e il Sottosegretario di Stato per la Sanità Mariapia Garavaglia.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Lino ARMELLIN comunica che il deputato Domenico Modugno del Gruppo Federalista Europeo è stato sostituito dal deputato Gaetano AZZOLINA.

IN SEDE LEGISLATIVA

Disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione)

(Discussione, nomina di un comitato ristretto e rinvio).

Il Presidente Lino ARMELLIN ricorda che la XII Commissione ha esaminato il

disegno di legge n. 4314: « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS », nelle sedute del 28 novembre 1989, del 17 e 18 gennaio 1990. A seguito della proposta del relatore e del Governo di richiederne il trasferimento alla sede legislativa, tutti i rappresentanti dei gruppi nella Commissione hanno sostenuto la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6 del regolamento. La I Commissione Affari Costituzionali, in data 18 gennaio 1990, ha espresso il nulla osta. La XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato, in data 24 gennaio 1990, ha espresso parere favorevole. La VI Commissione Finanze, in data 25 gennaio 1990, ha espresso il nulla osta. La V Commissione Bilancio, in data 7 febbraio 1990, ha espresso parere favorevole condizionato e con osservazioni. L'VIII Commissione ambiente in data 8 febbraio 1990, ha espresso parere favorevole condizionato.

L'Assemblea della Camera ha approvato la proposta di trasferimento del disegno di legge alla XII Commissione in sede legislativa il 13 febbraio 1990.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore Danilo POGGIOLINI sottolinea che il presente provvedimento rappresenta un primo importante ed indilazionabile intervento di potenziamento delle strutture e del personale del SSN per fronteggiare lo sviluppo incalzante dell'AIDS nelle sue varie fasi di manifestazione (infezioni HIV, ARC, AIDS). I dati relativi allo sviluppo di questa patologia nel nostro Paese appaiono senza dubbio inquietanti. Il numero dei malati di AIDS in Italia tende a raddoppiare ogni 12-14 mesi. I malati registrati al 30 settembre 1989, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono complessivamente 4.663. Va però precisato che tale dato è approssimativo per difetto, come ammette lo stesso Istituto Superiore di Sanità. Vi sono infatti ritardi nelle notifiche dei casi registrati ogni trimestre e casi « in nero » che, in spregio agli obblighi di legge, non vengono affatto denunciati. Secondo le dichiarazioni del Vice Presidente della Commissione Nazionale dell'AIDS, Prof. Rondanelli, a fronte di circa 5000 casi attuali accertati si prevedono 30 mila casi per il 1992. Come è stato evidenziato dai mass-media siamo di fronte ad una vera e propria « bomba a orologeria », ma dai contorni molto vaghi. Non solo è difficile stabilire quanti portatori di virus circolino nel nostro Paese, ma persino nella « regione-pilota » dell'AIDS, la Lombardia (quasi 2500 casi stimati entro la fine dell'89) le proiezioni divergono drammaticamente. Secondo uno studio inedito del Servizio Igiene pubblica della Regione Lombardia, i soggetti infettatisi tra il 1983 e il 1988 sarebbero, secondo una prima ipotesi 24.000, secondo una ipotesi media 33.000 e secondo uno scenerio più pesante 50.000: una variazione enorme, superiore al 100 per cento. Nonostante questi problemi di proiezione riguardo allo sviluppo di questa patologia, è comunque significativo il recente dato fornito dall'Osservatorio Epidemiologico del Lazio secondo cui in tale Regione sono 500 i casi di AIDS e

5000 i sieropositivi. Nei prossimi anni i sieropositivi potrebbero essere 40 mila.

Passando a considerare la distribuzione per età e per sesso dei casi di AIDS segnalati nel nostro Paese, sempre secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità al 30 settembre 1989, risulta che la fascia di età più interessata è quella compresa tra i 20 e i 39 anni, fascia nella quale si registra l'81 per cento dei casi conclamati di AIDS sul totale. È l'età in cui maggiore dovrebbe essere l'impegno lavorativo, l'età della pienezza di vita: ciò determina profonde, drammatiche reazioni nei soggetti colpiti e pertanto gravissime ripercussioni sul piano sociale ed economico.

Altro dato allarmante riguarda l'incidenza della distribuzione dei casi di AIDS per tipo di trasmissione: alla stessa data del 30 settembre 1989 la causa di trasmissione per tossicodipendenza — la prima in Italia — risulta essere pari al 68,2 per cento, ed interessa 2.459 maschi e 627 femmine; il 16,2 per cento sono omosessuali, l'1,7 per cento emofiliaci ed il 6,8 per cento contrae l'AIDS per contatto eterosessuale. Molto particolare per i risvolti umani e sociali è il problema dei casi di AIDS nei bambini. Sono 136 i casi segnalati (l'Italia ha il primato europeo di AIDS pediatrico), dei quali l'81,5 per cento ha ricevuto l'infezione dalla madre, mentre i restanti hanno contratto la sindrome da trasfusioni di sangue o emoderivati. Dei 111 casi a trasmissione verticale, infine, 75 sono figli di madri infette tossicodipendenti; dai dati esposti emerge, sia pure parzialmente, la drammaticità di un fenomeno che presenta purtroppo segni evidenti di evoluzione progressiva, che richiede interventi mirati, quali appunto quelli contenuti dal provvedimento in esame. Interventi mirati, analoghi a quanto previsto da alcune proposte di risoluzione presentate al Parlamento europeo. In una proposta italiana, firmata da numerosi parlamentari, si prevede la creazione di appositi reparti clinici specializzati, il potenziamento dei day-hospital e l'assistenza domiciliare in ambito familiare ovunque possibile, per

l'assistenza ai malati di AIDS nelle successive fasi di evoluzione della malattia. Ma anche interventi di prevenzione ed informazione, volti soprattutto a contrastare la diffusione della trasmissione del virus HIV, attraverso l'invito ad attenersi ad opportuni comportamenti. E naturalmente, attraverso una efficace educazione sanitaria e sessuale nei giovani, che offra precise informazioni anche nei confronti della prevenzione dell'AIDS. A Strasburgo si è anche parlato, da parte di rappresentanti italiani di indubbia competenza come l'on. Eolo Parodi, presidente della FNCMCeO, della inderogabile necessità di impiego di siringhe monouso: impiego che già si effettua, in via sperimentale per i tossicodipendenti, in certe zone dell'Olanda e della Gran Bretagna, pare con confortanti risultati quanto alla diminuzione della diffusione da contagio in tale categoria. In Italia, da due anni opera una Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, composta da esperti qualificati a livello nazionale. Il programma scaturito dal lavoro di tale Commissione, per quanto riguarda gli interventi anti-AIDS, è stato inserito nello schema di Piano Sanitario Nazionale, di cui costituisce uno dei programmi specifici. In attesa che il Piano sia approvato e divenga operante, si rendono peraltro necessarie alcune misure urgenti, consigliate dalla stessa Commissione, per prevenire e contrastare l'infezione, e per curare gli ammalati. Il Governo non ha ritenuto di usare lo strumento del decreto-legge, e di ciò si compiace, date le giustificate perplessità che suscita in tutte le parti politiche il frequente ricorso a tale eccezionale strumento legislativo. Ciò non toglie tuttavia che le norme contenute nel provvedimento in esame siano oltremodo urgenti, e il provvedimento stesso costituisca una sorta di sfida e di impegno morale per tutti, che non può che sollecitare ad una sua rapida approvazione.

Illustra quindi i punti salienti del provvedimento. L'articolo 1 del disegno di legge prevede: costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, con potenziamento dei day-

hospital e dei laboratori di analisi, con un finanziamento complessivo di 2100 miliardi; completamento degli organici delle strutture ospedaliere di ricovero di malattie infettive e dei laboratori, con una previsione di spesa complessiva di 120 miliardi a regime ed uno stanziamento di 40 miliardi per l'anno in corso; svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale retribuito per il personale dei reparti di ricovero e cura per malattie infettive, con una spesa complessiva annua di 35 miliardi; potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti; potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale sia dal punto di vista strutturale che del personale sanitario e tecnico. Una prima scelta derivante dalle proposte della Commissione tecnica per la lotta all'AIDS, è stata dunque quella di ricoverare i malati di Sindrome da Immunodeficienza Acquisita esclusivamente negli ospedali e nei reparti per malattie infettive, escludendo quindi i ricoveri nei normali reparti ospedalieri. E ciò anche in considerazione delle non certo ottimali condizioni di operatività di tanti ospedali italiani. Si è ritenuto così di poter usufruire della particolare esperienza dei medici e degli infermieri dei reparti di malattie infettive a favore di malati così particolarmente esposti; ne consegue la necessità di ristrutturare e potenziare i reparti di malattie infettive esistenti e costruirne di nuovi in rapporto alla necessità di posti-letto, che risulta evidente dalle cifre sulla diffusione prevista della infezione da HIV, esposte all'inizio di questa relazione.

Altro punto qualificante del provvedimento è quello contenuto nel 2° comma dell'articolo 1 in cui si prevede che le USL promuovano la attivazione graduale di servizi per la ospedalizzazione domiciliare dei soggetti affetti da AIDS. Si tratta delle dimissioni cosiddette « protette » in cui è possibile la prosecuzione delle terapie mediante la collaborazione del personale infermieristico e medico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione stessa.

Nella promozione di questi servizi di ospedalizzazione domiciliare è, inoltre, prevista la partecipazione del medico di famiglia e la collaborazione delle Associazioni di volontariato. Questa previsione rientra nell'ottica di garantire, ove possibile, ai malati di AIDS il proseguimento di una vita di relazione ed una assistenza non soltanto e prettamente medica, al di fuori delle mure ospedaliere. Per determinare il fabbisogno è stato elaborato un complesso calcolo di previsioni epidemiologiche, anche in rapporto alla prevedibile sopravvivenza, legata alla probabile evoluzione della terapia. Il numero delle degenze, la durata media di esse in rapporto alle complesse patologie che purtroppo si accompagnano ai casi conclamati di AIDS, hanno fatto ritenere necessari, per l'anno 1992, circa 12000 posti letto in reparti di malattie infettive, e 3000 posti in day hospital. Quelli da costruire *ex novo* sarebbero circa 8700 con un costo unitario di 200 milioni, per un importo complessivo di circa 1700 miliardi. Con un costo unitario di circa 100 milioni, e per un costo totale di 250 miliardi, possono essere ristrutturati 2500 posti letto. Per quanto riguarda i 3000 posti in day hospital' basterebbero 150 miliardi. Il finanziamento è assicurato attraverso mutui da contrarre attraverso la cassa di depositi e prestiti, e con le quote del Fondo Sanitario Nazionale da vincolare a tale obiettivo, per un totale di 2100 miliardi.

Ciò detto si deve però rilevare che l'esame della relazione tecnica effettuata dagli uffici della Camera, mette in evidenza come gli stanziamenti previsti dal presente provvedimento per realizzare i 15000 posti letto entro il 1992 (una parte dei quali già disponibili), sarebbero insufficienti. Infatti, gli standard per le strutture di ricovero per malattie infettive e relativi laboratori previsti dal Piano Sanitario Nazionale, prevedono per ciascun modulo di 40 posti letto, 11 medici e 35 infermieri. Ciò significa che per 15000 posti letto la spesa totale a regime sarebbe di 337 miliardi. Ciò induce a chiedere al Governo chiarimenti circa l'effettivo nu-

mero di posti letto che si intende realizzare con questa legge, circa le risorse necessarie per l'aumento degli organici da assegnare alle strutture esistenti e a quelle da realizzare, e circa i tempi per la realizzazione di quindicimila posti letto e la conseguente proiezione pluriennale della spesa. Nel successivo articolo 2 del provvedimento in esame emerge la volontà del Governo di intervenire concretamente considerata l'urgenza eccezionale degli interventi da attuare. Ciò sia in riferimento alla costruzione e ristrutturazione dei reparti ospedalieri, sia in materia di assunzioni di personale. Per il primo aspetto, sulla base del fabbisogno dei posti-letto indicato dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, si attuano interventi mirati ed il CIPE approva, entro 60 giorni successivi all'emanazione della legge, il programma degli interventi necessari diviso per Regioni e Province autonome, con l'indicazione delle localizzazioni e delle dimensioni delle strutture da realizzare. Vengono poi previste una serie di norme dirette ad instaurare per l'occasione procedure « snelle » destinate ad evitare i consueti tempi, lunghi anni ed anni. I tempi relativi alla costruzione ed alla ristrutturazione dei reparti di ricovero per gli ospedali diurni e per l'importante settore relativo al potenziamento dei laboratori ospedalieri di analisi (completi di sezioni di virologia, microbiologia e immunologia) diventano particolarmente rapidi, così come le circostanze richiedono. Il provvedimento infatti prevede procedure particolari, tramite convenzione con un soggetto concessionario che provvede a tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'opera. L'articolo 3 prevede che l'immediata realizzazione delle opere sia assicurata da una apposita Conferenza nominata dal Ministro della Sanità d'intesa con la singola Regione interessata. Alla Conferenza partecipano i responsabili degli uffici competenti a concedere tutte le autorizzazioni ed i nullaosta necessari. È previsto inoltre che l'approvazione del progetto edilizio e di ristrutturazione da parte della Conferenza, all'unanimità, so-

stituisca ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri, eccetera, previsti dalle leggi statali e regionali.

La Conferenza regionale costituisce, quindi, una pratica possibilità per l'esercizio contemporaneo di diverse funzioni con conseguente, drastica riduzione dei tempi.

L'articolo 4 prevede una procedura altrettanto rapida ed eccezionale per l'assunzione del personale necessario a coprire i posti vacanti nelle strutture di ricovero. Il personale medico verrà infatti assunto, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche selezioni regionali per titoli che saranno effettuate da una apposita commissione. Il primo bando per i posti disponibili sarà emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge; analogamente si procederà per l'assunzione del personale non-medico, mediante pubbliche selezioni per titoli. Le USL, nelle more dell'espletamento delle pubbliche selezioni per la copertura dei posti vacanti, potranno conferire incarichi sulla base di graduatorie effettuate dai Comitati di gestione.

In rapporto agli indirizzi ed alle indicazioni della Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS, le USL organizzeranno corsi di formazione e di aggiornamento per il personale, concernenti i problemi tecnici e sanitari, psicologici e sociali relativi ai delicati compiti che tale personale è chiamato a svolgere. I corsi, debitamente finanziati, saranno effettuati fuori dall'orario di lavoro.

Pur prendendo atto che con tali interventi si pongono le strutture in grado di operare immediatamente nel settore specifico, rileva che sarebbe stato probabilmente opportuno indicare un organismo centrale di riferimento in grado di evidenziare le reali esigenze sul territorio nazionale secondo le maggiori incidenze e le maggiori necessità per far fronte al fenomeno. È evidente infatti che il fine immediato del provvedimento in esame è quello di far fronte alle esigenze più pressanti in termini di strutture, di personale e, quindi, di assistenza ai malati di AIDS.

Il provvedimento, infine, non trascura l'aspetto della prevenzione che richiede

interventi programmati e capillari da coordinare nell'ambito di una strategia generale che il disegno di legge in esame demanda ad un apposito Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS (articolo 5).

Di tale Comitato sono chiamati a far parte opportunamente, oltre al Presidente del Consiglio, i ministri della Sanità, per gli Affari Sociali, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Difesa, di Grazia e Giustizia e dell'Interno, per l'elaborazione di strategie politiche globali in materia di lotta all'AIDS con particolare riguardo agli aspetti concernenti l'informazione, la prevenzione, le cure e l'assistenza socio-psicologica. Spetterà, dunque, a questo organismo, nel prossimo futuro, disegnare politiche di più ampio respiro rispetto al provvedimento in esame, finalizzate ad interventi più organici mirati alla prevenzione, specie verso quei settori notoriamente a più alto rischio. Si riferisce, in particolare, alla prevenzione da effettuarsi in via assolutamente prioritaria nelle carceri, luoghi nei quali la diffusione dell'AIDS assume connotati allarmanti; nelle caserme; nei luoghi di lavoro e innanzitutto nella scuola, che dovrà dare spazio ad una corretta informazione sanitaria e sessuale. L'AIDS è dunque un problema sociale e medico di grande rilevanza che richiede in questo momento particolari interventi mirati ed organici per fronteggiare il diffondersi del contagio. L'approvazione del provvedimento in esame costituisce, dunque, un primo urgente intervento che consentirà al nostro Paese di recuperare, almeno in parte, il ritardo accumulato rispetto agli altri paesi occidentali nella prevenzione e lotta all'AIDS. Ricorda che i pareri espressi dalle Commissioni V ed VIII sono favorevoli ma a determinate condizioni, che dovranno essere recepite nel disegno di legge. Ritiene opportuna la costituzione di un comitato ristretto per valutare modifiche al provvedimento in relazione alle indicazioni delle Commissioni che hanno espresso il parere e alle proposte delle altre parti politiche.

Il Ministro della Sanità Francesco DE LORENZO sottolinea che nel testo del disegno di legge non sono ricomprese quegli interventi già inseriti nell'azione programmata, che hanno natura amministrativa. Rileva che il progetto obiettivo riguardante le misure contro l'AIDS è stato stralciato dal Piano sanitario nazionale e sarà trasmesso alla Camera: questa, con apposito strumento procedurale, dovrà provvedere ad impegnare il Governo per l'azione programmata. È opportuno trovare un accordo sulle modalità con cui procedere ed è disponibile, in ogni caso, ad accettare modifiche da parte della Commissione, ed i suggerimenti che saranno inseriti nella mozione (o risoluzione, se in Commissione) in relazione all'azione programmata. Osserva che il CIPE approverà venerdì 16 febbraio vari provvedimenti riguardanti misure sul sangue, i laboratori, il volontariato, tutte misure che sono funzionali per l'azione programmata. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento professionale ed il personale, rileva che gli interventi in merito non sono stati stralciati dal piano sanitario nazionale. Nell'incontro di ieri con la Commissione Nazionale sull'AIDS ha potuto mettere a punto le questioni inerenti la segretezza e riservatezza dell'individuo affetto da AIDS. Ha preparato alcuni emendamenti che sottoporrà all'attenzione del relatore, sui quali sussiste accordo con il Ministro del Tesoro: si augura, in tal modo, che sia possibile provare il provvedimento quanto prima.

Il Presidente Lino ARMELLIN ricorda che la legge 23 ottobre 1985 n. 595 prevede che il piano sanitario nazionale sia sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Ministro dovrà pertanto presentare formalmente alla Presidenza della Camera il documento con lo stralcio del piano sanitario.

Il deputato Giuseppe SARETTA e il relatore Danilo POGGIOLINI concordano sull'esigenza dell'approvazione del piano sanitario nazionale.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE chiede al Ministro l'esatta entità degli stanziamenti per il disegno di legge in esame perché, secondo notizie diffuse dai giornali, sembrerebbe che altri 191 miliardi si aggiungerebbero ai 2.100 già indicati.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO sottolinea che vi è una sovrapposizione fra legge ed atti amministrativi e che si è provveduto a separare gli stanziamenti relativi alle une ed agli altri (ad esempio, il CIPE si appresta a disporre l'utilizzo di 46 miliardi con un atto di carattere amministrativo). In tal modo, realizzando cioè una opportuna ripartizione dei fondi, si intendono evitare duplicazioni negli stanziamenti.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI dopo avere sottolineato che il testo del provvedimento risentirà necessariamente delle indicazioni contenute nei pareri della V e della VIII Commissione e delle proposte di modifiche preannunciate dal Ministro, dichiara che il suo gruppo formalizzerà alcuni emendamenti al disegno di legge. Successivamente con lo strumento procedurale che verrà adottato impegnerà in modo significativo il Governo in ordine all'azione programmata. Nutre delle perplessità per il gioco delle cifre che sembrano modificarsi da documento a documento; chiede che vengano presi precisi impegni, e che vengano indicate le priorità che si intendono perseguire.

Il deputato Giuseppe SARETTA, confermata la sostanziale adesione del proprio gruppo al provvedimento in esame, rileva che l'urgenza richiede uno sforzo da parte dell'intera Commissione. Con la presentazione formale dell'azione programmata il Parlamento potrà dare gli opportuni indirizzi al Governo. Ritiene che si possa approvare il provvedimento in tempi brevi.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO ribadisce l'esigenza che ha

portato ad una diversa indicazione dei finanziamenti, onde evitare sovrapposizioni tra diversi voci; ad esempio, il consiglio sanitario nazionale aveva ripartito 560 miliardi per i vari progetti obiettivo, ma poi alcune voci di spesa sono state ricomprese nelle cifre a disposizione delle regioni. Indica le cifre per i centri per la tossicodipendenza previsti nel disegno di legge (38 miliardi a regime e 20 nel 1990), l'ospedalizzazione e l'assistenza domiciliare (60 miliardi a regime e 20 miliardi nel 1990), e di corsi di aggiornamento. Non sono stati fatti giochi di cifre, ma esclusivamente dei trasferimenti e, onde dissipare ogni dubbio, presenterà la documentazione in merito. Le somme sono state ripartite tra gli impegni presi con legge, l'intervento del CIPE e gli stanziamenti disposti con atto amministrativo, d'intesa con il Ministro del Tesoro.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI, sulla base delle indicazioni di cui alla tabella 19 dello Stato di previsione del Ministero della sanità, sottolinea che dal 1987 al 1990 risultano stanziamenti pari a 335 miliardi: dove sono finiti i circa 100 miliardi che avanzavano?

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO dichiara che metterà a disposizione tutti i documenti necessari per dissipare ogni dubbio prima della approvazione del disegno di legge.

Il relatore Danilo POGGIOLINI, considerate le esigenze di una rapida approvazione del provvedimento, propone la costituzione di un Comitato ristretto che elabori un nuovo testo.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di costituire un Comitato Ristretto.

Il Presidente Giorgio BOGI invita i gruppi a far pervenire le loro designazioni. Sottolinea l'esigenza di definire i tempi dei lavori del comitato data l'urgenza del provvedimento.

La Commissione delibera quindi di rinviare gli altri punti all'ordine del giorno alla seduta di domani per consentire l'immediata convocazione del Comitato ristretto.

La seduta termina alle 10,20.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 10,15.
— Presidenza del Vicepresidente Guido MARTINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro Ghinami.

Proposte di legge:

CRESCENZI ed altri: Disposizioni in materia di usi civici (817).

(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

FERRARI MARTE ed altri: Dichiarazione di estinzione di usi civici e diritti di promiscuo godimento (932).
(Parere della I, della II e della V Commissione).

NICOTRA: Dichiarazione di estinzione degli usi civici e dei diritti di godimento promiscuo e soppressione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici (2275).

(Parere della I e della XI Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

VALENSISE ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ai fini della definizione delle controversie sugli usi civici (2567).

(Parere della VI Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

BRUNI FRANCESCO ed altri: Nuove norme concernenti i diritti di uso civico (4035).

(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame con gli interventi sulle linee generali.

Il deputato Giuseppe ZUECH concorda innanzitutto con quanto affermato dal relatore, rilevando che le proposte all'ordine del giorno hanno in comune un punto: quello del superamento dell'istituto degli usi civici, in relazione alle mutate situazioni sociali ed economiche. Conclude proponendo la costituzione di un comitato ristretto nella prospettiva di una rapida approvazione di un testo unificato.

Dopo che il Presidente Guido MARTINO ha fatto presente che la discussione rimane aperta, il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro GHINAMI, comunica che il Governo ha in fase di concerto un proprio disegno di legge, e chiede quindi che la Commissione attenda tale disegno di legge, per l'ulteriore *iter*.

Il Presidente Guido MARTINO rinvia il seguito dell'esame.

Proposta di legge:

NARDONE ed altri: Adeguamento del contributo annuo al centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno da intitolare a « Manlio Rossi Doria » (3847).

(Parere della I e della VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Guido MARTINO presenta il seguente emendamento, finalizzato a rimodulare la copertura finanziaria, già osteggiata dal Governo e non priva di problematici aspetti tecnici:

Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1990, 750

milioni per l'anno 1991, e 750 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, a tal fine utilizzando la voce « Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica ».

3. 1.

Il Relatore.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro GHINAMI, ha dato puntuale cognizione delle perplessità del Governo sulla precedente copertura finanziaria, si riserva di esprimere il parere del Governo sulla nuova formulazione di cui all'emendamento 3. 1.

Il Presidente Guido MARTINO rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 14,40.
— Presidenza del Vicepresidente Matteo PIREDDA, indi del Presidente BARBERA. —
Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente Angelini.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, sul disegno di legge recante: « Interventi urgenti per la zootecnia » (atto Senato n. 2038)

(Esame e rinvio).

Il deputato MELELEO, relatore sul provvedimento, mette in rilievo le finalità del disegno di legge in esame, che si propone di porre riparo alla crisi grave in cui versa il settore della zootecnia che, nell'ambito del settore agricolo, costituisce una componente di grande rilievo nell'economia generale del Paese; infatti la zootecnia rappresenta il 40 per cento della produzione e il 45 per cento dell'occupazione globale agricola. Con questo provvedimento si intende provvedere al riassetto dell'intero settore, che risente delle continue oscillazioni dei prezzi, delle sfavorevoli condizioni geologiche e

climatiche, della concorrenza infracomunitaria.

Nota che il provvedimento si pone come intervento di carattere preminentemente assistenziale, piuttosto che come provvedimento di ripresa, mirato a gettare le basi per una nuova politica del settore, basata su precisi indirizzi e scelte idonee e competitive di mercato, di produttività e di ricerca. Pur tuttavia ne ritiene incontestabile l'urgenza e sotto questo profilo, dopo aver dettagliatamente illustrato i singoli articoli del testo, conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole, con la raccomandazione agli organi competenti di orientare i loro interventi nel settore nell'ottica di risanamento sopra enunciata.

Il senatore GALEOTTI, pur convenendo con il relatore circa l'urgenza di interventi nel settore della zootecnia, ravvisa nel provvedimento in esame il punto terminale di un processo di progressivo esautoramento delle competenze delle Regioni nella materia, esautoramento reso particolarmente evidente non solo dalle linee generali della disciplina configurata

nel testo, ma anche da alcune specifiche disposizioni: per esempio, del Comitato per la ristrutturazione del settore, costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è previsto che faccia parte un rappresentante delle Regioni, che però è nominato non dalle Regioni stesse, ma, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per altro la costituzione stessa di tale comitato, a carattere misto, è in contrasto con l'indirizzo volto a ricondurre nell'ambito della conferenza Stato-Regioni le attribuzioni prima devolute a questo tipo di organismi. Infine, le Regioni sono totalmente escluse dalla partecipazione alle società finanziarie di cui all'articolo 5 del disegno di legge.

Per questi motivi conclude esprimendo l'avviso contrario del suo Gruppo sul disegno di legge in esame.

Il senatore DUJANY concorda con le considerazioni espresse dal senatore Galeotti, rilevando in particolare che il disegno di legge ripercorre la vecchia strada della costituzione dei comitati misti e travalica totalmente le competenze regionali, che in questa materia hanno carattere primario.

Il senatore BERTOLDI sottolinea anch'egli che la costituzione di un comitato misto contrasta nettamente con gli indirizzi della legge n. 400, nonché con gli orientamenti espressi dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto delegato sul riordino dei comitati misti Stato-Regioni. Inoltre vengono del tutto disattese le competenze regionali nella materia. Concorda pertanto con i colleghi che si sono espressi in senso contrario al provvedimento.

Il Presidente PIREDDA osserva che in effetti il disegno di legge dovrebbe essere opportunamente modificato, in modo da tenere maggiormente conto della competenza delle Regioni in materia di zootecnia e da assicurare, quindi, un efficace

concorso delle Regioni stesse nella gestione del settore.

Dopo una breve replica del relatore MELELEO, che si dichiara disponibile a tener conto delle perplessità espresse dagli intervenuti, purché si riconosca il carattere urgente delle misure da adottare per il risanamento del settore, il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, invitando il relatore a predisporre una bozza articolata di parere sulla quale la Commissione sarà chiamata ad esprimersi.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante: « Legge quadro della professione di maestro di sci » (atto Senato n. 2051).

(Esame e conclusione).

Il relatore AZZARETTI ricorda che attualmente l'attività di maestro di sci è regolamentata solo da norme di pubblica sicurezza. Le Regioni, da parte loro, hanno regolato in modo disomogeneo e disorganico la materia. Questo disegno di legge fissa i principi fondamentali ai quali le Regioni dovranno attenersi e quindi salvaguarda pienamente le competenze delle Regioni stesse, in quanto la legislazione statale definisce appunto i principi e non entra nel merito di competenze e funzioni che sono proprie delle Regioni; il disegno di legge ribadisce anzi che spetta alle Regioni la disciplina degli albi regionali, le condizioni e modalità di trasferimento da un albo ad un altro, l'organizzazione dei corsi tecnico-didattico-culturali, le commissioni d'esame, l'attività dei maestri di sci stranieri e le scuole di sci.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il deputato CAVERI condivide i rilievi del relatore circa il fatto che questa è una legge quadro, tanto più necessaria in quanto le Regioni stanno legiferando nella materia e non sempre la normativa

regionale offre tutte le garanzie necessarie sotto il profilo della professionalità e delle competenze tecniche indispensabili per l'esercizio dell'attività di maestro di sci; questo problema si pone anche a livello comunitario ed è auspicabile che una direttiva CEE intervenga al più presto a regolamentare il settore. Ritiene però che nel parere dovrebbero essere inserite osservazioni circa l'ultimo comma dell'articolo 8, da riformulare con maggior attenzione alla salvaguardia delle competenze delle Regioni, e circa l'articolo 21, che andrebbe anch'esso riformulato in termini rispettosi degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, con una soluzione che potrebbe essere analoga a quella adottata dalla recente legge del 1989 sull'ordinamento delle guide alpine.

La Commissione esprime quindi, all'unanimità, parere favorevole invitando la Commissione di merito a rivedere la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 8, in modo che siano pienamente salvaguardate le competenze delle Regioni e ad adottare, all'articolo 21, una formulazione che sia rispettosa delle disposizioni contenute negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, sul disegno di legge recante: « Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale » (atto Senato n. 1896).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il senatore CORTESE, relatore sul provvedimento, ricorda che obiettivo fondamentale del disegno di legge è quello di rilanciare la capacità di programmazione economica, orientando e coordinando l'iniziativa dei soggetti chiamati a gestire i progetti e le risorse e assicurando procedure agevolate e rapidità di finanziamento e di realizzazione. Per altro, il disegno di legge persegue questi obiettivi adottando soluzioni che vanno a scapito delle autonomie locali, ai vari li-

velli. Facendosi carico di questi problemi la Commissione aveva a suo tempo rinviato l'esame di questo provvedimento, riservandosi di ascoltare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, che in effetti, intervenendo nel dibattito sia in questa sede sia presso la Commissione di merito, si è detto ampiamente disponibile ad una approfondita revisione del testo in esame in modo da andare incontro alle preoccupazioni espresse da varie parti: revisione alla quale dovrà ora procedere la Commissione bilancio, che sta discutendo il provvedimento in sede redigente.

Il relatore conclude proponendo alla Commissione il seguente schema di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali, preso in esame il testo del disegno di legge n. 1896 recante: "Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale", rileva che il testo in esame esclude ogni partecipazione attiva delle Regioni e delle Province autonome sia nella fase di individuazione degli "obiettivi di preminente interesse nazionale", sia nella fase di elaborazione e di attuazione dei programmi e di realizzazione degli interventi.

Ciò contrasta con la natura regionalistica della Costituzione e con il disposto di cui all'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Particolare preoccupazione desta la procedura di cui ai commi sesto e seguenti dell'articolo 1, che appaiono gravemente e indiscriminatamente lesivi dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali.

Un ultimo rilievo va formulato riguardo all'articolo 2, che prevede il mantenimento di stanziamenti a disposizione del Ministro del bilancio per investimenti, il che si configura come una riproposizione di fatto — con diverse procedure — del FIO, di cui va prevista invece la soppressione e la conseguente devoluzione dei fondi relativi alle amministrazioni re-

sponsabili dei progetti, tra cui le Regioni e le Province autonome, mediante una congrua rivalutazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

La Commissione esprime quindi parere contrario ed auspica una riformulazione del testo che — mantenendo l'obiettivo di un coordinamento degli interventi, che costituisce la finalità principale e sicuramente apprezzabile del provvedimento in esame — riconduca le procedure nell'albito di una corretta visione regionalistica dello Stato ».

Dopo interventi dei senatori GALEOTTI e BERTOLDI, che condividono le considerazioni negative espresse dal relatore, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere contrario del relatore.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante: Disposizioni per la tenuta di San Rossore (atto Senato n. 2044).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il presidente BARBERA ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva ravvisato l'opportunità di sentire il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana sui problemi connessi alla prospettata diversa sistemazione della tenuta di San Rossore. Dopo aver dato lettura di una memoria inviata dal dipartimento competente della Giunta regionale toscana, dà la parola al sottosegretario all'ambiente Angelini, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione a partecipare alla seduta odierna.

Il sottosegretario ANGELINI premette che il Governo condivide la soluzione delineata nel testo, che prevede la collocazione della tenuta nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e foreste; infatti, il problema della gestione della tenuta non è riconducibile ad una mera questione di titolarità della proprietà del bene. Si

tratta piuttosto di prevedere vincoli all'utilizzazione, ai fini della salvaguardia delle caratteristiche naturali e ambientali della tenuta: in particolare la nuova sistemazione dovrà essere tale da non ostacolare la gestione unitaria del territorio e da evitare la sovrapposizione degli organi scientifici chiamati a formulare proposte e assumere iniziative in ordine alla destinazione e all'uso dell'area.

Il deputato ANGELONI ritiene che il Governo dovrebbe pronunciarsi più chiaramente su quello che appare il punto fondamentale, cioè a chi deve essere affidata la gestione della tenuta. Concorda infatti sulla necessità di garantire la conduzione unitaria di tutta l'area del parco, ai fini della miglior tutela dei valori naturalistici e ambientali.

Il deputato LANZINGER, dopo aver premesso di condividere le perplessità circa la nuova sistemazione della tenuta, che a suo avviso non garantisce sufficientemente l'unitarietà di gestione del parco regionale su cui insiste e che appare inoltre in contrasto con gli orientamenti espressi nella proposta di legge quadro sui parchi in corso di elaborazione alla Camera, aggiunge che c'è comunque un problema di interventi urgenti e immediati per porre riparo alla situazione di grave degrado in cui la tenuta si trova.

Il senatore GALEOTTI osserva che in base alle considerazioni fatte dallo stesso Sottosegretario le soluzioni delineate nel testo per la nuova sistemazione della tenuta non appaiono soddisfacenti e che nel parere della Commissione dovrà essere sottolineata l'esigenza di garantire in particolare l'unitarietà di gestione del parco regionale di San Rossore, Migliorino e Tombolo.

Il deputato PIREDDA giudica soddisfacenti le precisazioni fornite dal Sottosegretario Angelini, che giustamente ha sottolineato che il problema non è quello della titolarità della proprietà del bene, ma è quello di un giusto tempera-

mento tra le esigenze di gestione unitaria del parco regionale e il fatto che l'intervento dei poteri locali non deve andare a scapito degli interessi di carattere generale che l'area riveste. Sotto questo profilo ritiene che la Commissione potrebbe esprimere sul disegno di legge in esame un parere favorevole condizionato.

Il sottosegretario ANGELINI, nel ribadire che a suo avviso il testo può essere migliorato, depurandolo di quelle disposizioni che potrebbero pregiudicare le esigenze di gestione unitaria dell'area sotto il profilo ambientale, aggiunge, con riferimento alle osservazioni fatte circa il degrado della tenuta, che tale situazione di degrado è dovuta fondamentalmente a due ordini di cause: la progressiva erosione della costa da un lato, e il degrado della flora, connesso all'inquinamento dei fiumi Arno e Serchio, dall'altro; si tratta quindi di una situazione che richiede interventi coordinati e di lungo respiro, che il Ministero sta cercando di mettere a punto d'intesa con le altre parti interessate.

Su proposta del Presidente BARBERA la Commissione delibera quindi di esprimere il parere contrario in quanto il previsto trasferimento della tenuta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, per essere destinata agli scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, non assicura la necessaria disciplina unitaria del parco regionale di Migliorino, San Rossore e Tombolo.

A tal fine la Commissione raccomanda di rielaborare il testo del disegno di legge, nel senso di prevedere un unico organo di gestione di tutta l'area e un unico comitato scientifico, in ogni caso escludendo che la tenuta possa essere destinata ad usi scientifici, sperimentali e didattici che contrasterebbero con gli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale che sono propri del parco regionale esistente.

La seduta termina alle 16.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 15. —
Presidenza del Vicepresidente INNAMORATO.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame del seguente atto: Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2058)

(Parere — ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno — in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali).

Il relatore NICOTRA sottolinea come il decreto-legge in esame disponga la proroga del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno fino al 31 maggio 1990.

La decretazione d'urgenza, che si rende necessaria al fine di evitare l'interruzione dei benefici contributivi, ribadisce all'articolo 1 il precedente sistema di fi-

scalizzazione (quota capitaria uguale per uomini e donne), confermando relativamente al 1990 le misure in quota fissa del bilancio riconosciuto per l'anno 1989 dal decreto-legge 8 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Resta, pertanto, immutato l'impianto dell'intervento, differenziato a seconda che le imprese beneficiarie operino o meno nei territori del Mezzogiorno, secondo le seguenti misure:

a) imprese industriali ed artigiane, di autotrasporto ed armatoriali:

lire 55.000 mensili *pro capite*.

Per le imprese operanti nel Sud sono previste ulteriori lire 77.000 mensili *pro capite*;

b) imprese alberghiere, imprese commerciali con più di quindici dipendenti, aziende termali, pubblici esercizi, compresi quelli cinematografici, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, imprese commerciali esportatrici abituali, enti assistenziali e concessionari di impianti di trasporto con fune:

lire 21.000 mensili *pro capite*.

Per le imprese operanti nel Sud sono previste ulteriori lire 18.500 mensili *pro capite*;

c) imprese agricole del Centro-Nord: lire 85.000 mensili *pro capite*.

Per le imprese agricole del Mezzogiorno è opportuno ricordare che le medesime beneficiano dello sgravio contributivo percentualizzato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1988.

Considerata la permanente gravità degli squilibri occupazionali a danno di taluni gruppi sociali, come le donne e i giovani, si riconosce l'ulteriore beneficio di lire 56.000 mensili per le donne e per i giovani di età non superiore ai ventinove anni, qualora si tratti di persone assunte in aggiunta al numero dei lavoratori già occupati.

L'articolo 2 contiene una disposizione che differisce sino al 31 maggio 1990 gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Restano confermate le disposizioni concernenti le modalità applicative della fiscalizzazione, le condizioni per il godimento della stessa e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, l'obbligo di comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, nonché quelle dettate a tutela dell'ambiente.

L'articolo 3 dispone che la riscossione del contributo per l'assenza alla gente di mare, già dovuto al soppresso ENAGM, attualmente riscosso a cura dell'Ispettorato per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, sia affidata alle Casse marittime, dotate di idonea struttura amministrativa, in analogia a quanto avvenuto per la contribuzione sociale di malattia.

Il relatore conclude proponendo di esprimere parere positivo, in attesa di un disegno di revisione organica della materia.

Il deputato RIDI prende atto dell'auspicio, contenuto nella relazione del collega NICOTRA, di una revisione organica della materia. L'auspicio non può risolversi in una vuota formula di rito ma deve costituire un punto qualificante ed impegnativo del testo di parere. Diversamente sono favorite operazioni nominalistiche intese a trasferire nel territorio meridionale imprese operanti nel Centro-Nord. Di qui la necessità di stabilire vincoli precisi.

Il senatore PONTONE sostiene che il disegno di legge di conversione esprime una valenza plurima che abbraccia territori non meridionali, se si accetta appunto la proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno. Propone quindi di scorporre la materia del Mezzogiorno ovvero di cambiare il titolo del disegno di legge in modo che vi sia rispondenza fra formula e contenuti.

Il relatore NICOTRA accoglie le proposte avanzate dal deputato RIDI e dal senatore PONTONE.

Il vice presidente INNAMORATO propone che la Commissione deleghi al relatore la formulazione del testo di parere da trasmettere ai due rami del parlamento.

La Commissione è concorde.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in tema di istruttoria ed erogazione delle agevolazioni: esame della proposta di documento conclusivo.

Il senatore TAGLIAMONTE, estensore della proposta di documento conclusivo, presenta la seguente bozza:

« 1. L'indagine ha messo in evidenza:

a) la sostanziale validità, sia pure con qualche ambiguità, del decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233, relativo

alle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) i risultati conseguiti nel triennio 1987-1989 e l'organizzazione dei servizi dell'Agenzia;

c) la opportunità di un ripensamento complessivo e di una conseguente revisione del sistema delle agevolazioni.

2. Decreto 3 maggio 1989, n. 233.

Allo scopo di snellire le procedure e di ridurre i tempi di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni, il decreto ministeriale ha coordinato, modificato e resa più facilmente comprensibile la normativa emanata nel decennio precedente; ha distinto e precisato i compiti degli istituti di credito e dell'Agenzia impegnando i primi nella fase istruttoria e la seconda in quella decisionale; ha ridotto i termini entro i quali l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni debbono concludersi.

Anche se, in conseguenza dell'ancor breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del provvedimento, non si sono potuti raccogliere dati concreti circa la reale efficacia dello stesso, dalle audizioni si ricava un giudizio sostanzialmente positivo, ma si desumono anche difficoltà e problemi.

Da parte degli istituti di credito si osserva, fra l'altro, che l'incombenza di provvedere alle erogazioni « ancorché relative al solo contributo in conto capitale e ricollegabili agli stati di avanzamento » (articolo 9, quinto comma), utilizzando appositi fondi accesi allo scopo dell'Agenzia, ingenera questioni di gestione, rischi e responsabilità alle quali sembrerebbe potersi ovviare riaffidando all'Agenzia le erogazioni da effettuarsi mediante ordini di pagamento a favore delle ditte beneficiarie, comunicazione dell'avvenuta emissione agli istituti ed accreditamento delle somme dovute su appositi conti accesi presso gli stessi.

Altre perplessità manifestate dal settore creditizio riguardano il recupero dei contributi, che compete all'Agenzia quando trattasi di contributi in conto ca-

pitale, e all'istituto di credito quando trattasi di contributi in conto interessi, con l'obbligo per l'istituto stesso di riversare le somme all'Agenzia a fronte di inosservanze commesse dal beneficiario e che non riguardano i rapporti bancari.

Sempre in tema di recupero si considera discutibile la norma che affida alla sola Agenzia il recupero, nei confronti degli operatori inadempienti, sia del contributo in conto capitale sia del contributo in conto interesse, nei casi in cui l'inadempienza è riferita all'obbligo di destinazione dei beni agevolati.

Il settore creditizio lamenta, infine, le difficoltà che si incentrano in materia di documentazione essenziali per il completamento e la definizione delle pratiche; il ritardo con cui l'Agenzia eroga agli istituti i contributi sugli interessi; l'ammontare della commissione dovuta agli istituti specialmente nelle agevolazioni a favore di investimenti di modesto importo, come nel caso delle piccole imprese.

Quanto fin qui rilevato, unitamente all'esplicita richiesta di un rielaborazione delle convenzioni fra l'Agenzia e gli istituti di credito, contribuisce a depotenziare la validità del decreto ministeriale o a ritardare la piena efficacia. Così come non depone a favore della completa agibilità del provvedimento la questione tuttora aperta con l'Agenzia relativa alla norma che responsabilizza il solo funzionario redattore della proposta al Comitato di gestione. L'Agenzia contesta tale disposizione nel nome della prerogativa di una pubblica amministrazione in materia di organizzazione e funzionamento della propria struttura.

3. Risultati nel triennio 1987-1989.

Nel triennio 1987-1989 sono state approvate 7.273 domande di incentivo relative ad oltre 12.500 miliardi di investimenti e con un'occupazione di 38.000 unità lavorative. Il totale delle agevolazioni ammonta a 6.124 miliardi, dei quali 4.372 per contributi in conto capitale e 1.752 in corso interessi.

Analizzando tali risultati per ognuna delle tre annualità, si rileva come il numero delle decisioni si sia accresciuto di anno in anno, passando da 2.048 delibere nel 1987 a 2.962 nel 1989. Si rileva, in secondo luogo, la netta prevalenza della piccola industria (44,9 per cento del totale degli investimenti); il forte andamento del *leasing* di macchinario (38,6 per cento); la prevalenza assoluta degli ampliamenti (67,2 per cento) rispetto alle tipologie delle iniziative; il massiccio assorbimento degli incentivi (43,5 per cento) nelle regioni settentrionali del Mezzogiorno; la scarsa rilevanza dei provvedimenti di revoca delle concessioni (641 riguardanti un complesso di investimenti di 463,5 miliardi e contributi per 174,7 miliardi).

Segni evidenti di un miglioramento di efficienza delle strutture operative si ricavano dall'incremento delle decisioni già sopra rilevate, dall'accresciuta attività di erogazione del contributo (l'ammontare delle erogazioni è passato da 743,9 miliardi nel 1987 a 1.381,4 nel 1989), dalla quantità di iniziative chiuse a saldo (salite da 1.407 nel 1987 a 2.170 nel 1989).

Permane, tuttavia, un pesante carico di arretrato tanto nella fase istruttoria quanto in quella di collaudo. Un rafforzamento degli apparati burocratici, un'ulteriore semplificazione delle procedure e la completa messa a regime del decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233, potrebbero validamente contribuire a rendere più agevole e più spedito l'*iter* delle agevolazioni.

4. Revisione del sistema.

L'eventuale revisione dell'impianto legislativo che regola la materia degli incentivi è stato più volte ipotizzato nel corso delle audizioni.

Sono stati in proposito evocati gli orientamenti della CEE diretti a limitare le zone e le misure delle agevolazioni ed è stata sottolineata l'esigenza di una coerenza normativa fra legislazione meridionalistica e legislazione di interesse nazionale.

Non sono, peraltro, emerse precise indicazioni in merito alle modificazioni da apportare al sistema.

Si è avanzata l'ipotesi di accordare soltanto contributi in conto capitale e di lasciare, per il resto, che « le imprese sostengano e si confrontino sulla base sollevata la questione della mancata osservanza dell'articolo 8 della legge 64/86 e si è invano cercato di dare una risposta sui modi per fronteggiare, riducendolo ed eliminandolo, il fattore rischio nel Mezzogiorno.

È stato, inoltre, affermato che il sistema dualistico (Agenzia-Istituti di credito) « ha fatto il suo tempo », come provano i perduranti ritardi nella somministrazione degli incentivi, anche se con il più volte citato decreto ministeriale del 3 maggio 1989 si è cercato di accelerare i tempi distinguendo nettamente ruoli e competenze dell'una e degli altri.

Conclusioni.

a) Se le risultanze dell'indagine evidenziano qualche confortante segno di accelerazione dei tempi necessari all'istruttoria ed all'erogazione delle agevolazioni, permangono tuttavia gravi i ritardi e la lentezza del procedimento.

Non avendo e non potendo il decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233, esplicare tutte le sue potenzialità a causa del breve lasso di tempo intercorso dalla sua entrata in vigore, ma anche a causa delle perduranti incertezze di carattere interpretativo o di impostazione, i miglioramenti registrati sono da attribuirsi prevalentemente alle prime misure organizzative adottate dall'Agenzia ed all'accresciuto impegno degli istituti di credito.

Allo scopo di ottenere, ferma restando l'attuale legislazione meridionalistica, risultati più cospicui e soddisfacenti, è necessario, da un lato, rimuovere gli attuali ostacoli alla piena esecuzione del decreto ministeriale eliminando le incertezze e risolvendo le ambiguità, e, dall'altro, rafforzare le strutture dell'Agenzia impegnate nelle varie fasi del procedimento,

approvando, anche a questo scopo, con la massima urgenza, la pianta organica dell'istituto.

b) In vista del Mercato Unico Europeo, e per non depotenziare la politica agevolativa a favore del Mezzogiorno nell'impatto con le spinte riduttive della Commissione CEE, è indispensabile una ridefinizione del regime di aiuti alle imprese meridionali, modulando l'intensità e la qualità delle agevolazioni in funzione del livello di sviluppo socio-economico delle aree. Parallelamente, occorre evitare che le misure a sostegno della piccola e media industria sul piano nazionale, nonostante le annunciate modifiche formali, facciano concorrenza e finiscano per annullare la incidenza di attuazione degli incentivi accordati nel Mezzogiorno. Senza contare che, per non incorrere nella quasi certa incompatibilità con le regole del mercato comune e per non compromettere l'ammissibilità degli aiuti alle imprese meridionali, sarebbe opportuno chiedersi se non sia giunta l'ora di rinunciare comunque alle incentivazioni su scala nazionale.

c) La modifica del sistema di contributi a favore delle imprese meridionali, pur volendo preservare o rafforzare il carattere di « automaticità » e di « certezza », dovrebbe essere impostata nell'ambito di una revisione di tutte le forme di incentivazione previste dalla vigente legislazione meridionalistica, quantificando gli effetti di ciascuna misura e consentendo o escludendo il cumulo delle varie agevolazioni in funzione del settore o sottosettore agevolato, dell'incremento dell'occupazione e del grado di sviluppo o sottosviluppo delle zone di insediamento dell'attività produttiva.

Tutto questo impone di inquadrare le modifiche del sistema di aiuti nella definizione — fin qui inesistente — di una politica industriale meridionale coerente con una politica industriale nazionale, essa pure, allo stato, alquanto incerta e, comunque, da ridefinirsi assumendo lo

sviluppo del Mezzogiorno a fondamento ed obiettivo essenziale ».

Il deputato SODDU propone di inviare l'esame della proposta, in modo da dare la possibilità ai membri della Commissione bicamerale di approfondire il testo di documento conclusivo.

La Commissione concorda.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI

Il senatore TAGLIAMONTE vuole sollevare l'attenzione della Commissione sulla notizia — diffusa da numerose fonti di informazione — della possibilità di un ulteriore ritardo del terzo piano annuale dell'intervento straordinario e, addirittura, di un rinvio della sua approvazione a dopo le elezioni amministrative del prossimo maggio. Ritiene che la Commissione, tenuta per legge a pronunciarsi in tema di aggiornamento ed attuazione del programma triennale, non possa esimersi dallo esprimere vaste riserve su un'ipotesi di rinvio, dal momento che esso comporterebbe il riconoscimento che i programmi straordinari hanno un contenuto essenzialmente elettorale.

Il senatore PINTO ritiene che piuttosto che procedere ad imputazioni di responsabilità si debbano sollecitare ed acquisire notizie più approfondite. A questo scopo sollecita la presidenza della Commissione perché assuma l'iniziativa di convocare il ministro Misasi, il quale potrà dare le docute informazioni.

La Commissione è concorde.

Il vice presidente INNAMORATO informa la Commissione che in data 13 febbraio 1990 il presidente della Camera ha trasmesso alla Commissione la proposta di legge n. 3157 di iniziativa dei deputati Francese ed altri concernente: « Intervento per lo sviluppo dell'occupazione

nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale tra la forza lavoro maschile e femminile ». Esso sarà esaminato domani dalla Commissione bicamerale, congiuntamente al disegno di legge atto Senato 2029, vertente su materia analoga.

La Commissione è pertanto convocata domani giovedì 15 febbraio alle ore 15 per l'esame dei disegni di legge n.3157 Camera e 2029 Senato.

La seduta è tolta alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 15,30.
— Presidenza del Presidente MARZO.

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali.

Audizione del segretario generale della UIL.

Il Presidente MARZO informa la Commissione che la prevista audizione del segretario generale della UIL, Giorgio Benvenuto, non potrà avere luogo per improvvisi e non previsti impedimenti di quest'ultimo. A tale riguardo ritiene di dover esprimere il suo più vivo rammarico per il ritardo con cui il segretario

generale della UIL ha comunicato la sua indisponibilità.

Data la difficoltà riscontrata da parte della segreteria della Commissione nel fissare la data delle audizioni dei segretari generali della CGIL, della CISL e della UIL, auspica che per il futuro le organizzazioni sindacali tengano in maggiore considerazione e rispetto il rapporto con il Parlamento.

Intervengono quindi brevemente il deputato Vincenzo RUSSO ed i senatori CROSETTA, FOGU e MANTICA, i quali esprimono a loro volta il proprio rincrescimento per l'accaduto, stigmatizzando il comportamento del segretario generale della UIL.

La seduta termina alle 15,45.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

— sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 14 febbraio 1990, ore 19,15.
— Presidenza del Presidente GUALTIERI.

Il PRESIDENTE comunica che il generale Arati, il maggiore Patroni Griffi, il generale Gullotta e il maggiore Di Natale hanno provveduto a restituire, apportandovi correzioni di carattere meramente formale, il testo stenografico delle loro testimonianze, assunte dalla Commissione nelle sedute del 20 dicembre 1989 e del 10 gennaio 1990.

Avverte poi che — come stabilito nell'ultima seduta — non essendo state formulate dai commissari osservazioni in merito, si intendono accolte le richieste di correzioni avanzate dall'ammiraglio Porta al testo del resoconto stenografico della sua testimonianza del 2 novembre 1989.

Il Presidente dà quindi conto di taluni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti della inchiesta.

Comunicazioni del Presidente in ordine allo stato dei lavori dell'inchiesta sulle vicende connesse all'incidente aereo di Ustica.

Il PRESIDENTE dà lettura di un articolato e dettagliato documento, da lui

predisposto, in cui si fa il punto sullo stato dei lavori dell'inchiesta condotta dalla Commissione in merito alle vicende connesse all'incidente aereo di Ustica.

Terminata l'illustrazione del Presidente, la Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta il dibattito sulle comunicazioni testè rese dal Presidente.

Sulla acquisizione di documenti concernenti l'inchiesta sul caso Ustica.

Il senatore BOSCO chiede che la Commissione acquisisca dal giudice istruttore dottor Bucarelli, la trascrizione, ora disponibile, della registrazione delle comunicazioni terra-bordo-terra relative al DC9.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bosco che il giudice Bucarelli, in un quadro ormai consolidato di reciproca collaborazione, si è impegnato a trasmettere tempestivamente alla Commissione gli atti che acquisisce nel corso dell'inchiesta giudiziaria che sta conducendo sul caso Ustica.

La seduta termina alle 21.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1990

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA PREDISPOSIZIONE DELLE MODIFICHE ALL'INTESA TRA IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA CEI CONCERNENTE L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG
Comunicazioni del Governo sulla predisposizione delle modifiche all'intesa tra il ministro della pubblica istruzione e la CEI concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	155, 160, 161
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	171
Bruni Giovanni	168
Casati Francesco	166
Guerzoni Luciano	157, 168, 170
Mattarella Sergio, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	155, 158
	162, 164, 168
Negri Giovanni	161
Procacci Annamaria	163
Rallo Girolamo	163
Sangiorgio Maria Luisa	161
Savino Nicola	164

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,35.

Comunicazioni del Governo sulla predisposizione delle modifiche all'intesa tra il ministro della pubblica istruzione e la CEI concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo sulla predisposizione delle modifiche all'Intesa tra il ministro della pubblica istruzione e la CEI concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero rispondere all'esigenza, più volte posta in sede parlamentare, di un'informazione preventiva sugli orientamenti per la modifica dell'Intesa tra il Governo e la Conferenza episcopale italiana in materia di insegnamento della religione cattolica.

Come i membri della Commissione ricorderanno, relativamente all'Intesa stipulata il 14 dicembre 1985, nella seduta della Camera del 9 ottobre 1987 il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, onorevole Gorla, ebbe ad indicare le linee di azione del Governo riguardo a due punti specifici dell'Intesa a suo tempo definita, che richiedevano modifiche. I due punti concernevano le modalità di svolgimento delle attività educative relative all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna e la posizione degli insegnanti di religione, nonché i loro diritti e doveri, in particolare con riferi-

mento alla loro partecipazione al consiglio di classe chiamato ad esprimere valutazioni sull'attività degli studenti. Analoghe considerazioni prospettive vennero esposte al Senato; in relazione ad esse, ambedue le Camere approvarono rispettivamente due mozioni che impegnavano il Governo alla revisione dei punti indicati dell'Intesa stipulata nel dicembre 1985.

In attuazione dell'impegno assunto dal Governo in sede parlamentare, sono state dallo stesso avviate apposite trattative con la Conferenza episcopale italiana, a partire dal dicembre 1987: esse si sono sviluppate in senso positivo, ed hanno indicato linee di intesa su cui è registrabile un possibile consenso.

Per quanto concerne la prima questione, quella dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, cui si riferiscono — come ritengo i membri della Commissione abbiano motivo di ricordare — le norme dell'articolo 9 del nuovo Concordato e quelle della lettera a), punto 5, secondo capoverso, del protocollo addizionale, nella seduta che precedentemente ricordavo, l'allora Presidente del Consiglio dei ministri ebbe a richiamare l'attenzione sulla necessità di ricercare soluzioni che tenessero conto dei delicati aspetti di carattere pedagogico propri della scuola materna.

Il riesame dell'intesa, secondo quanto può dedursi dalle linee indicate, avrebbe dovuto condurre ad una più ampia flessibilità nell'organizzazione della specifica attività educativa, in stretta coerenza con le metodologie didattiche proprie della scuola materna. Il possibile accordo è nel senso indicato, in quanto si prefigura una modifica secondo la quale le attività inerenti all'insegnamento della religione cat-

tolica nella scuola materna vengono comprese nella programmazione educativa della scuola stessa e sono organizzate secondo criteri di flessibilità ed unità didattiche, da realizzare anche con concentrazioni di più ore in periodi determinati — naturalmente lasciando queste scelte alle singole sedi scolastiche ed ai loro organi — per un ammontare complessivo che dovrebbe essere pari a 60 ore nell'arco dell'anno scolastico. In tal modo, in considerazione delle peculiarità della scuola materna, si evita un modello di insegnamento settimanale ad orario prefissato, lasciando alle singole sedi la scelta di concentrare le attività didattiche in raggruppamenti di più ore in alcuni periodi, laddove lo ritengano opportuno, in maniera che vi sia una maggiore rispondenza alle esigenze proprie degli alunni della scuola materna.

L'innovazione verrà collocata nel secondo comma del punto 2.4 dell'intesa del 1985; del primo comma, invece, nel quale veniva indicata una specifica ed autonoma attività educativa (che nasceva dall'esigenza di evitare l'insegnamento diffuso), non viene prevista una modifica.

Nel sottolineare che le scelte del modo in cui modulare il monte orario vengono rimesse alle singole scuole, desidero rilevare che in tal modo si evita una rigida prefigurazione, nel senso sia della ritmicità, sia della collocazione nel tempo, per quanto concerne periodi di possibile raggruppamento delle ore di insegnamento della religione definiti dalle singole scuole.

La seconda questione su cui si erano espresse le Assemblee della Camera e del Senato con le rispettive mozioni, impegnando il Governo, è quella relativa alla partecipazione degli insegnanti di religione al consiglio di classe, chiamato a valutare l'attività degli studenti. Va innanzitutto chiarito — anche se, certamente, ciò non è necessario per i membri della Commissione — che la questione non riguarda la specifica valutazione del profitto per quanto attiene all'insegnamento della religione, che in base alla legge spetta alla responsabilità esclusiva del

docente, ma la valutazione da compiere collegialmente in sede di consiglio di classe. Al riguardo, si pone l'esigenza di una definizione che costituisca un punto di equilibrio, atto a garantire una condizione omogenea e paritaria per gli studenti che si avvalgano o meno dell'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito delle possibili scelte che dovranno essere definite dal legislatore, anche in base alla proposta che — come è noto — il Governo ha predisposto.

La soluzione in proposito delineata è quella di prevedere che nella sede decisiva dello scrutinio finale, quando si verifica la circostanza di una deliberazione adottata a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, qualora determinante, si trasformi in un giudizio che viene registrato a verbale. Si tratta di una formula analoga, anzi pressoché identica, sia sostanzialmente sia letteralmente, a quella prevista nel disegno di legge d'iniziativa governativa, per i docenti che si occupano delle attività didattiche e formative che possono essere scelte dagli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione.

Oltre alle due questioni cui ho accennato, è stato raggiunto un consenso anche su alcuni aspetti di importanza minore, sostanzialmente di carattere tecnico.

Un primo punto, ripetitivo di una dizione del protocollo addizionale, da cui il testo dell'intesa si era discostato, riguarda la disponibilità degli insegnanti di classe a svolgere l'insegnamento della religione nella scuola materna ed elementare; l'altro punto riguarda la stessa disponibilità — oltretutto la sua revocabilità — e la necessità che essa non debba essere dichiarata annualmente, così come, per converso, da parte dell'ordine diocesano è previsto che il riconoscimento dell'idoneità non debba essere rinnovato di anno in anno, ma sia revocabile proprio perché riveste carattere permanente.

Sono queste, in sintesi, le modifiche dell'Intesa, a proposito delle quali è stato registrato un possibile consenso in sede di Consiglio dei ministri, che il Governo intende portare a conoscenza del Parla-

mento prima di addivenire alla stipula delle medesime.

LUCIANO GUERZONI. Desidero riferirmi, innanzitutto, alle ultime parole del ministro Mattarella, laddove ha dichiarato che l'intendimento del Governo è quello di procedere alla firma della revisione dell'Intesa dopo aver portato a conoscenza del Parlamento le modifiche dell'intesa stessa. Ebbene, a mio avviso, questo modo di procedere pone un problema assai delicato, relativo al rapporto tra esecutivo e legislativo, che fu oggetto di attenzione da parte dell'Assemblea e che, nella seduta del 20 marzo 1985, si tradusse nell'accoglimento, da parte del Governo, di un ordine del giorno a firma dell'onorevole Spagnoli e di colleghi di altri gruppi, compresi quelli che avevano votato la ratifica del Concordato. In quell'ordine del giorno il Governo, al fine di consentire alle Camere di esercitare il proprio potere di indirizzo, si impegnava a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta concernente nuove materie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario del 18 febbraio 1984.

Poiché l'ordine del giorno suddetto invitava il Governo a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta di modifica sulla materia in questione, riteniamo che a tale adempimento non abbiano fatto fronte le comunicazioni che il ministro Mattarella ha reso oggi in Commissione, in quanto esse sono state piuttosto generali e su taluni aspetti addirittura generiche. La proposta da sottoporre al preventivo parere del Parlamento deve riguardare, invece — come il ministro ha ricordato —, norme e commi di norme. Ripeto, a mio avviso le comunicazioni rese in questa sede non adempiono il tipo di impegno che il Governo si è assunto dopo aver accolto formalmente in Assemblea quell'ordine del giorno a cui mi sono precedentemente riferito. Qualora si tratti di esprimere un parere su una proposta di modifica normativa, la Camera deve disporre del testo di tale modifica. Sottolineando questo aspetto della questione, il gruppo della sinistra indipendente si di-

chiara insoddisfatto proprio per il tipo di procedimento che è stato scelto: si è trattato di un'informazione di carattere generale abbastanza elusiva, la quale non adempie l'impegno, accolto dal Governo, di sottoporre al preventivo esame del Parlamento le proposte riguardanti modifiche normative. In questo caso, dovevamo essere messi in grado di poter visionarne il testo delle proposte stesse.

Sempre riferendomi all'ordine del giorno Spagnoli ed altri, ricordo che il Governo veniva invitato ad assumersi quel tipo di impegno al fine di consentire alle Camere di esercitare i propri poteri di indirizzo. Ebbene, non abbiamo avuto modo di consultarci con gli altri gruppi, ma ci riserviamo di presentare un atto di indirizzo, ed in tal senso chiederemo all'ufficio di presidenza della Commissione di calendarizzare, per i prossimi giorni, una seduta in cui gli atti di indirizzo da dare al Governo siano posti all'ordine del giorno. Intendiamo formalizzare un atto di indirizzo al Governo, secondo le prerogative proprie del Parlamento, e quindi di questa Commissione, rispetto al passo che esso si appresta a compiere, cioè la firma alle modifiche dell'Intesa. Su questo intendo richiamare in particolare l'attenzione del presidente, poiché si tratta di una riserva formale e di una richiesta altrettanto formale: chiediamo che ci sia consentito di esaminare il testo delle proposte di modifica o, quanto meno, di poter esaminare il resoconto di questa seduta, anche perché confesso di non aver sentito talune parole pronunciate dal ministro nel corso della sua esposizione, peraltro estremamente garbata.

In pratica, su questa materia, stante anche la sua delicatezza, desideriamo poter esercitare in modo corretto ed adeguato quella funzione di indirizzo nei confronti del Governo che, comunque, è propria del Parlamento. Da parte del gruppo della sinistra indipendente è rivolto un esplicito invito al Governo affinché si astenga dal firmare qualunque modifica dell'Intesa prima che il Parlamento abbia avuto la possibilità di esprimere il proprio indirizzo tramite gli atti formali

a tal fine previsti, cioè le risoluzioni, gli ordini del giorno, le mozioni e quant'altro.

Passando alle indicazioni rese in questa sede dal ministro, devo dire che nel merito le considero insufficienti. Ciò che egli ha detto ci lascia estremamente sconcertati, poiché può dar luogo a tipi di norme diverse e ad applicazioni altrettanto diverse.

Infatti, il problema posto nei ripetuti dibattiti parlamentari circa la questione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ed in modo particolare dell'insegnamento della medesima nella scuola materna, non era solo attinente, onorevole ministro, alle esigenze pedagogiche. Vi è qui un problema prioritario di libertà, e di libertà costituzionali; un problema che si innesta con la particolare età dei frequentanti la scuola materna, e quindi presenta aspetti anche di carattere pedagogico.

Ma la soluzione che veniva cercata non era tale da risolvere, eventualmente, la questione concernente tali esigenze. Nell'opinione di molti intervenuti — e non solo dei gruppi dell'opposizione — nei dibattiti parlamentari, le esigenze di carattere pedagogico erano rapportate ad una messa in discussione dell'esistenza stessa di un insegnamento autonomo e specifico di religione cattolica in quella scuola e per quella fascia di età: ciò è stato posto in discussione da parte di tutti, non il problema di trovare modalità diverse.

L'indicazione di tali modalità dal punto di vista pedagogico lascia molto a desiderare; infatti, concentrare l'insegnamento — da quanto ho inteso — per gruppi, per periodi e per monte-ore non mi pare che, dal punto di vista del soddisfacimento di esigenze pedagogiche (anche ove si trattasse solo di questo), possa considerarsi una soluzione di un problema — che era poi un altro — anche proprio sotto il profilo pedagogico: mi riferisco all'assurdità di prevedere un insegnamento specifico ed autonomo di religione cattolica in un ambito scolastico e in una fascia di età in cui è già discutibile parlare di insegnamento in senso proprio.

La soluzione prospettata lascia comunque inalterato il problema: per parte nostra, esso rimane tale e quale era a seguito dell'Intesa stipulata nel dicembre 1985. Non consideriamo — per quanto è dato capirne — quella prospettata dal ministro come una soluzione, soprattutto perché la proposta revisione dell'Intesa avviene dopo il verificarsi di un fatto fondamentale nel nostro ordinamento, che non si può ignorare, e cioè la nota sentenza della Corte costituzionale dell'11 aprile 1989. Questa ha espressamente ribadito il principio della facoltatività, statuendo che le norme del Concordato e del protocollo addizionale in tanto sono compatibili con il dettato costituzionale (ed in quella stessa sentenza la Corte enuclea il principio della laicità dello Stato come supremo principio dell'ordinamento repubblicano) in quanto facciano salvo il principio della facoltatività e quindi della libertà religiosa e di coscienza.

Il ministro si è richiamato ad una mozione della Camera e ad un'altra del Senato: gli atti di indirizzo approvati dal Parlamento sono però ben più di due; ma soprattutto non ho sentito, da parte sua, un riferimento al fatto nuovo intervenuto in materia dal 1985 ad oggi, e che è appunto la pronuncia del massimo organo per quanto riguarda la costituzionalità delle leggi.

SERGIO MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione. Scusi se la interrompo, onorevole Guerzoni, ciò semmai riguarda la disciplina delle opzioni offerte dallo Stato nella scuola: la sentenza della Corte costituzionale non ha attinenza con l'Intesa e con i punti di modifica.

LUCIANO GUERZONI. Non voglio imbarcarmi, signor ministro, in una discussione del genere: ma, per quel poco che so di diritto, direi che il potere esecutivo e quello legislativo non sono abilitati a stipulare atti giuridici, o di intesa, o aventi valore di legge, all'interno o all'esterno dell'ordinamento, che possano essere in deroga ai principi dell'ordinamento costituzionale. Il problema della

costituzionalità del Concordato e dell'Intesa (come ha ribadito la sentenza della Corte) si pone, ed è legittimo porlo.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ci sono punti di contatto.

LUCIANO GUERZONI. L'attuazione di una disposizione prevista dal Concordato non esula da un giudizio di costituzionalità: la Corte costituzionale, infatti, ha ribadito che le stesse norme di derivazione concordataria (e quindi la legge che ha ratificato il Concordato immettendolo nell'ordinamento interno, nonché le norme immesse), sono suscettibili di giudizio di costituzionalità.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Certo.

LUCIANO GUERZONI. Ciò a maggior ragione vale per un atto di carattere amministrativo come quello (se la procedura che verrà seguita sarà l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica), che dà attuazione ai principi e alle norme contenute nel Concordato. Perciò, nel momento in cui ci viene proposta una modifica dell'Intesa, non possiamo non chiederci se l'atto che si va a convenire con un ordinamento esterno a quello italiano sia o meno compatibile con il dettato costituzionale. Ciò dicendo non voglio divagare: questo è punto fondamentale, decisivo.

Noi riteniamo che le modifiche suggerite, o proposte, o in discussione, non siano tali da operare quell'aggiustamento che renda compatibili con il dettato costituzionale le previsioni dell'Intesa sottoscritta nel dicembre 1985.

Il problema che si poneva per quanto concerne la partecipazione dell'insegnante di religione al collegio dei docenti, nella valutazione finale degli alunni, riguardava la composizione di quel collegio e lo stravolgimento compiuto dalla stessa norma concordataria, nel fare di una materia facoltativa una materia curricolare: cosa esclusa dalla stessa Corte costituzio-

nale. Ora, lo stratagemma suggerito, per cui — se ho ben capito — il voto dell'insegnante, ove risultasse determinante, viene posto solo a verbale, mi sembra francamente una soluzione grottesca di un problema serio.

Desidero fare un'ultima considerazione, prima di concludere il mio intervento. Forse non ho inteso bene quanto è stato qui detto, ma francamente non capisco da quali atti di indirizzo del Parlamento sia venuta al Governo l'indicazione a concordare con la Conferenza episcopale italiana le ultime due modifiche indicate dal ministro come possibili nell'ambito della revisione dell'Intesa: cioè per quanto riguarda il fatto che la revoca da parte dell'ordinario diocesano e la disponibilità da parte dell'insegnante di classe per l'insegnamento della religione cattolica debbano o no essere ripetute annualmente.

In realtà, pur avendo partecipato a tutti questi dibattiti parlamentari, non ricordo che ve ne sia stato uno che abbia dato un atto di indirizzo al Governo nel senso di procedere a modificare l'Intesa per prevedere che quella disponibilità possa essere data una volta per sempre e che non sia richiesto — chiamiamolo così per brevità — un nulla osta o un giudizio di congruità da parte dell'ordinario diocesano sull'insegnante, anno per anno, superando cioè, il regime della disponibilità annuale e del giudizio di congruità annuale. Francamente, vertiamo — anche se non lo si volesse — in materia di esercizio di diritti costituzionali, quali sono quelli degli insegnanti che si dichiarino disponibili o meno allo svolgimento di tale compito; in altri termini, si tratta di un esercizio che, per un principio riconosciuto universalmente e sancito dalla Corte costituzionale, non può essere fatto valere una volta per tutte. Quindi, l'insegnante, anno per anno, deve dichiarare la sua disponibilità e l'ordinario diocesano deve confermare o revocare, anch'esso anno per anno, il giudizio di congruità.

Riteniamo che aggirare l'ostacolo dell'annualità sia un modo eccessivo per dare, ancora una volta, alla disciplina

della religione cattolica, secondo quanto prevedono le norme del nuovo Concordato, un'attuazione in violazione della stessa Costituzione. Si vuole evitare, ripeto, che l'insegnante sia posto anno per anno di fronte ad un problema che, oltre ad esprimere la sua consapevolezza di docente, rientra nell'esercizio di un suo diritto costituzionale.

Vorrei ricordare che il problema sollevato nel corso del precedente dibattito parlamentare riguardava il modo in cui il Governo intendeva garantire e rappresentare alla Conferenza episcopale italiana la questione della garanzia dei diritti costituzionali e quella dello stato giuridico degli insegnanti che si dichiarino disponibili, nonostante l'eventuale revoca dell'ordinario diocesano, la quale può intervenire in qualsiasi momento, a svolgere il loro compito: abbiamo posto questo problema, non quello dell'annualità!

Per tali motivi devo esprimere la totale avversità del gruppo della sinistra indipendente alla proposta di modifica dell'Intesa, se essa verrà decisa su queste basi; chiedo, inoltre, che ci sia concesso il tempo materiale per esaminare tale proposta e sollecitiamo la convocazione della Commissione cultura, scienza e istruzione o dell'Assemblea per consentire al Parlamento di esprimere il proprio indirizzo politico.

PRESIDENTE. Senza entrare nel merito delle questioni finora poste, invito i colleghi a riflettere sul fatto che la Commissione è stata convocata per ascoltare le comunicazioni del Governo; pertanto, il problema del prosieguo del nostro dibattito, in relazione al carattere che tende ad assumere, è affidato agli strumenti parlamentari previsti dal regolamento.

Vorrei ricordare che la risoluzione approvata dalla maggioranza della Camera il 9 ottobre 1987 e la replica del Presidente del Consiglio facevano riferimento al ruolo di critica e di indirizzo politico della Camera stessa; del resto, trattandosi di materia di natura negoziale, l'atteggiamento delle forze politiche non poteva essere diverso. È chiaro, quindi, che se il

Parlamento vuole esprimere il proprio orientamento ha gli strumenti propri per farlo.

Il ministro Mattarella, questa mattina, ci ha riferito sugli indirizzi che il Governo intende adottare in merito alla revisione dell'Intesa, in particolare su due questioni, implicitamente già sottolineate nella risoluzione cui ho accennato, riguardanti la scuola materna e la collocazione dell'insegnante di religione in seno al consiglio di classe. Di conseguenza, al Parlamento spetta il compito di esprimere, con gli strumenti più idonei, le sue valutazioni, di conferma o di contestazione delle dichiarazioni del ministro. Peraltro, si tratta di questioni che esulano dalle deliberazioni dell'ufficio di presidenza della Commissione (o, eventualmente dell'Assemblea), che potrà decidere l'ulteriore svolgimento del dibattito solo in presenza di strumenti regolamentari che lo prevedano.

LUCIANO GUERZONI. La mia richiesta verteva sulla possibilità di proseguire il dibattito in una successiva seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, sulla base delle comunicazioni del ministro si svolgerà un dibattito dal quale la Commissione trarrà gli elementi utili per proseguire la discussione, attraverso la presentazione di strumenti parlamentari idonei a tale scopo. Quindi, se vogliamo dare rilievo alle comunicazioni del ministro dobbiamo innanzitutto individuare tali strumenti.

La seduta di questa mattina, ripeto, è dedicata alle comunicazioni del Governo e, successivamente, i singoli gruppi si attiveranno, sulla base delle diverse motivazioni, per dar corso ad un ulteriore dibattito.

LUCIANO GUERZONI. Alcune notizie di stampa indicano come certa la data nella quale si firmeranno le modifiche all'Intesa.

SERGIO MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione. Sarei curioso, onore-

vole Guerzoni, di conoscere tale data, perché io stesso non la conosco!

LUCIANO GUERZONI. Prendo atto della dichiarazione del ministro.

PRESIDENTE. Non possiamo non prenderne atto. Data la rilevanza della questione sarebbe opportuno che nella discussione intervenisse un oratore per gruppo al fine di concludere nella seduta odierna il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

GIOVANNI NEGRI. Signor presidente, onorevole ministro, la rilevanza del tema in discussione si esprime nel metodo e nella procedura con la quale si affronta una materia così delicata che pone gravi problemi di coscienza.

Non vi è dubbio che esiste una differenza rilevante tra il diritto del Governo di dare comunicazioni al Parlamento ed il diritto di quest'ultimo di esprimere il proprio indirizzo.

Desidero osservare brevemente che, al di là della mia posizione individuale, i vari gruppi parlamentari — uso esplicitamente il plurale perché quanto segue riguarda non soltanto il mio gruppo, ma anche altri — non sono stati posti in condizione di affrontare al loro interno questo dibattito. Intendo dire, signor ministro, che almeno i gruppi parlamentari liberale, repubblicano e socialista democratico nutrono forti perplessità e manifesterebbero seri dubbi nel caso in cui si seguisse una procedura non del tutto rispettosa delle esigenze politiche del Parlamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
COSTANTE PORTATADINO

GIOVANNI NEGRI. In questo senso, condivido alcune osservazioni del collega Guerzoni e sono convinto che il presidente ed il ministro — sebbene accomunati da forte intesa e da saldo spirito concordatario — dispongano di tutti gli strumenti per scongiurare la trasforma-

zione di questo confronto sereno in una forzatura nei riguardi della Commissione e del Parlamento; una forzatura anche nei confronti di quei colleghi democristiani e missini (dei quali rispetto profondamente il convincimento, come pure la fede) ai quali non credo debba essere sottratta la facoltà di contribuire a tale confronto, senza dover assistere ad un « rialzarsi di storici steccati » che non esistono e che non devono più esistere. Credo, comunque, che in questo caso sia in gioco la funzione e il ruolo del Parlamento. Spero, pertanto, che il presidente e il ministro vorranno adoperarsi in tal senso.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Vorrei anch'io, a nome del gruppo comunista, invitare il ministro a soprassedere alla firma della revisione dell'Intesa fino a quando il Parlamento non abbia espresso il proprio orientamento in merito (anche noi siamo intenzionati a presentare un atto di indirizzo al Governo).

Credo che, signor ministro, non le sfuggirà (al di là delle questioni che regolano i rapporti tra il Parlamento ed il Governo) la delicatezza politica della questione; ricordo, infatti, che fu proprio sull'Intesa che si ruppero un clima ed un raccordo che erano stati raggiunti in Parlamento tra le forze politiche.

La discussione sul Concordato fu molto ampia ed investì tutte le forze politiche presenti in Parlamento; l'Intesa invece venne stipulata non solo al di fuori del Parlamento, ma anche al di là di qualsiasi rapporto con il Parlamento stesso. Per quanto riguarda la mia parte politica, l'Intesa — in alcuni punti — venne interpretata come uno stravolgimento delle volontà espresse nel Concordato. Questa è una prima questione di carattere politico riguardante i rapporti tra il Governo e il Parlamento.

La seconda questione che intendo sollevare fa riferimento ad una affermazione del ministro della pubblica istruzione in merito alle indicazioni che il Parlamento aveva espresso rispetto alla revisione dell'Intesa. Non so se mi è sfuggito, ma non ho colto nelle sue argomentazioni per

quanto riguarda la revisione dell'Intesa, un riferimento alla sentenza della Corte costituzionale — intervenuta successivamente a tali indicazioni — la quale ha espresso la propria rilevante opinione sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Credo quindi che, nella revisione dell'Intesa, si debba tenere conto anche di questo elemento.

Entrando nel merito delle questioni non ho alcuna difficoltà a riconoscere che, anche da parte nostra, non ci fu piena consapevolezza del fatto che riferendosi nel Concordato alle scuole di ogni ordine e grado, si includesse anche la scuola materna.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel protocollo addizionale, approvato contestualmente al Concordato, si parla espressamente di scuola materna.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Certamente, ma, al di là delle polemiche, ci sfuggi questo elemento.

Credo che allora vi era un orientamento abbastanza diffuso secondo il quale la scuola materna aveva una propria peculiarità pedagogica che richiedeva un atteggiamento diverso rispetto agli altri ordini e gradi di scuola. L'esperienza ci ha dimostrato come, soprattutto nella scuola materna, una gestione di un certo tipo dell'insegnamento della religione cattolica sia stata molto grave dal punto di vista didattico e pedagogico.

Se partiamo dal concetto che l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo mi rendo conto che, a livello di scuola materna, diventa complessa qualsiasi altra ipotesi organizzativa.

Signor ministro, ci ha sottoposto una soluzione, secondo la quale si potrebbe accumulare un certo numero di ore da gestire nel corso dell'anno scolastico. Si tratta, probabilmente, di una scelta migliore rispetto a quella attuale. Mi domando, però, che cosa avverrebbe per i bambini che non intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Si potrebbero, eventualmente, utilizzare

le ore accumulate — come spesso è avvenuto nella scuola materna — in alcuni periodi dell'anno o in ricorrenze specifiche come, per esempio, il Natale e la Pasqua. Questa scelta potrebbe rappresentare una soluzione che, ragionevolmente, le scuole potrebbero seguire.

Credo che questi problemi vadano affrontati in modo laico e non laicistico, coinvolgendo tutti i bambini, anche quelli che non si avvarranno dell'insegnamento della religione.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi permetto di interromperla, non per scortesia, ma per fornire qualche altro chiarimento.

Gli aspetti che riguardano gli alunni, di qualsiasi ordine e grado, che non si avvalgano di questo insegnamento, non possono certo essere concordati con la CEI in sede di Intesa.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Certamente, comunque lei è il ministro della pubblica istruzione del nostro Paese, per cui ha il dovere, nel momento in cui prende accordi con la CEI, di sapere che cosa succede. Pur essendomi ripromessa di non entrare direttamente nel merito della questione, non posso esimermi dal dire che, nonostante tutta la buona volontà possibile, noi non sfuggiamo al nodo della facoltatività che rende la questione complicata, soprattutto per quanto riguarda la scuola materna.

Desidero sottolineare poi che la posizione di tutti gli insegnanti delle materie facoltative non può che essere dello stesso tipo e di pari dignità. In altre parole, il trattamento riservato agli insegnanti della religione cattolica, deve essere uguale a quello degli altri docenti di materie facoltative. Signor ministro, credo che, nel momento in cui affronterà tale questione con la CEI, dovrà avere presente il tipo di trattamento da riservare a tutti gli insegnanti.

Ribadisco, comunque, che il problema di fondo è rappresentato dalla questione della facoltatività. Le chiedo, quindi, nuovamente di consentire al Parlamento un

ulteriore momento di riflessione che, da parte nostra, si concretizzerà in uno strumento di indirizzo che chiederemo di discutere in sede di Commissione o di Assemblea.

ANNAMARIA PROCACCI. Dichiaro innanzitutto di condividere, a nome del gruppo verde, i dubbi e le preoccupazioni che i colleghi hanno espresso. In parte sono stata rassicurata dall'affermazione di poc'anzi del ministro il quale ha sostenuto, forse con un leggero spirito polemico, di non conoscere la data nella quale si firmeranno le modifiche all'Intesa.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Lungi da me l'intenzione di fare polemica.

ANNAMARIA PROCACCI. Diciamo, allora, che l'affermazione è stata spiritosa. In ogni caso, il dato fornitoci dal ministro è, a mio avviso, molto importante, in quanto ritengo assolutamente propedeutico a qualunque tipo di conclusione di questo processo un approfondimento compiuto attraverso una discussione in sede parlamentare (stabiliremo successivamente i modi e le forme di tale discussione). Ciò è opportuno perché sono intervenuti alcuni fatti nuovi rispetto alla presa di posizione del Parlamento in materia: mi riferisco alla sentenza della Corte costituzionale dell'11 aprile 1989, di cui non credo davvero si possa omettere di parlare in questa sede. Il problema è, insomma, di tale portata, investendo la sfera individuale dei diritti dei cittadini, nonché il principio di laicità dello Stato e della scuola, da non consigliare in nessun caso di svolgere una discussione affrettata su una materia che coinvolge proprio tutti.

Non intendo entrare nel merito delle questioni, limitandomi a formulare le medesime perplessità esposte dalla collega Sangiorgio in ordine al fatto che la concentrazione in alcuni periodi ed in alcune ore, insieme con la possibilità di scelta attribuita a chi gestisce la scuola, costituiscono senz'altro un miglioramento rispetto all'insegnamento diffuso, ma non

rappresentano la soluzione del problema. Resta, infatti, il nodo principale relativo a quello che, se consentite, con espressione forse disinvolta chiamerei *l'imprinting* religioso su persone di così tenera età, con tutti i problemi, anche di principio, che questo comporta.

Non desidero entrare nel merito neanche per ciò che attiene al ruolo che deve avere il docente di religione. La soluzione che a tale proposito il ministro ha prospettato mi sembra abbastanza macchinosa e cervelotica; evidentemente si tratta di una soluzione nata dall'esigenza di trovare un punto di equilibrio che, tuttavia, mi pare molto precario in quanto questa verbalizzazione avrà comunque grande importanza e potrà influire in modo notevole sul collegio dei docenti. In proposito penso, come altri colleghi, di poter portare esperienza e conoscenza personale del problema.

Ribadisco di associarmi alle preoccupazioni espresse in merito dai rappresentanti dei vari gruppi; continuo a ritenere — avrò spazi e modi più articolati per esprimere la mia opinione — che l'unico modo per risolvere un problema di così grande importanza sia quello di affermare il principio della laicità della scuola attraverso le scelte coraggiose che tale affermazione comporta.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, onorevole ministro, colleghi, dopo il chiarimento fornito dal presidente Seppia, mi sembra chiaro il modo in cui deve svilupparsi questa mattina il dibattito, cioè nei limiti che sono stati ampiamente e chiaramente indicati.

Vorrei, però, sottolineare che questo non può e non deve significare da parte nostra una rinuncia alla prerogativa del Parlamento di discutere gli atti del Governo. Al collega Guerzoni ed a tutti coloro che vorranno avvalersi degli strumenti necessari per aprire un dibattito in questo senso e costringere il Governo ad affrontare una discussione posso fornire assicurazione che anche noi ci avvarremo, qualora questo dibattito si dovesse aprire, degli strumenti necessari per parteciparvi.

Entrando nel merito, mi pare che la soluzione proposta relativamente alle modalità di svolgimento dell'insegnamento della religione nelle scuole materne sia *grosso modo* accettabile, anche perché — mi riferisco alle preoccupazioni espresse da molti rappresentanti delle opposizioni — ritengo che l'ipotesi del monte-ore da distribuirsi nel corso dell'anno scolastico possa meglio garantire la facoltatività dell'insegnamento della religione. Esprimo la mia opinione ed il ministro potrà o meno rassicurarmi in proposito.

Per quanto riguarda il personale docente, mi sembra alquanto macchinosa la soluzione proposta per il voto dei consigli di classe, voto che si tramuta in giudizio. Comunque, se si trattasse di una soluzione facilmente attuabile, non manifesterei alcun tipo di ostilità.

Non siamo d'accordo, invece, per quanto riguarda la parte finale delle proposte di revisione, nell'ambito delle quali il ministro ha affermato che l'incarico rimane permanente, mentre la revoca può essere annuale.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. L'uno e l'altra sono revocabili annualmente.

GIROLAMO RALLO. Ne prendo atto, ma siamo comunque di fronte all'eterno problema dello stato giuridico del personale insegnante di religione che non mi pare garantito rispetto a quello di tutti gli altri insegnanti.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei precisare che la questione non riguarda gli insegnanti di religione, ma l'idoneità e la disponibilità degli insegnanti di scuola elementare e materna di ruolo a svolgere essi stessi l'insegnamento della religione cattolica.

GIROLAMO RALLO. In questo caso, il discorso cambia del tutto: si tratta ovviamente di un semplice atto amministrativo su cui non possiamo che essere d'accordo.

Ribadisco che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si

riserva di partecipare al dibattito che eventualmente dovesse aprirsi in Aula, utilizzando gli strumenti opportuni.

NICOLA SAVINO. Non ho l'opportunità di formulare giudizi di merito; ho bisogno di un confronto, onorevole ministro, con il documento approvato in Aula dalla maggioranza durante il Governo Goria. In tale documento, se non erro, la maggioranza si attestava attorno a tre o quattro temi: allora mi pare fosse di moda la questione della collocazione dell'ora di religione nel quadro orario. Su questo mi pare che si fosse raggiunta una qualche intesa nell'ambito della maggioranza, non potendosi ritenere opportuna una rinuncia alla funzione educativa della scuola. In tal senso, la battaglia per mandare i ragazzi fuori dalla scuola durante le ore di religione sembrava piuttosto una battaglia di retroguardia, poiché la scuola deve comunque essere in grado di fornire uno spettro di opportunità formative.

Non mi pare, insomma, un progresso quello contenuto nell'affermazione per la quale vi sarebbe maggiore libertà nell'uscire dalla scuola che non nel perseguire l'opera educativa all'interno della scuola stessa. Abbiamo voluto la scuola pubblica, la struttura educativa per tutti: non mi pare — lo ripeto — una soluzione di progresso quella di escludere alcuni ragazzi durante determinate ore, quasi che un'ora di libertà costituisse una conquista rispetto ad un'ora di educazione. Era questo un aspetto sul quale, nel corso del dibattito acceso ed appassionato, la maggioranza stava per trovare un punto di incontro e sul quale si può trovare una soluzione definitiva. Sull'altro piatto della bilancia vi era una riflessione piuttosto attenta e preoccupata sulla scuola materna. Quest'ultima, come osservarono anche i vescovi, attiene ad un'età delicatissima in cui qualsiasi tipo di intervento può essere fortemente lesivo del futuro orientamento della personalità. Si promise di riservare, quindi, una particolare attenzione a questo settore della scuola in vista di una riflessione più approfondita, così da garantire il futuro cit-

tadino da ogni intervento lesivo del suo sviluppo e della sua libertà.

Un altro problema era costituito dalla posizione dell'insegnante rispetto alla valutazione. L'attuale regolamento dei consigli di classe viene oggi abusivamente trasgredito; si verifica, cioè, che, non essendo definita la figura dell'insegnante di religione all'interno del consiglio di classe (mi sono accertato sui testi della veridicità di tale affermazione), tutto ciò che avviene nelle scuole da questo punto di vista è illegittimo ed irregolare. Infatti, attualmente l'insegnante di religione vota per promuovere lo studente in latino o greco. In altri termini, il consiglio ratifica con una decisione collegiale il voto che viene proposto dall'insegnante titolare della disciplina: per esempio, l'insegnante di latino propone una certa valutazione e su di essa il preside apre una discussione che si conclude con una votazione che, a maggioranza o all'unanimità, rappresenta la volontà di tutto l'organismo.

Personalmente, in qualità di direttore del consiglio di classe mi sono permesso in passato di mettere alla porta l'insegnante di religione durante gli scrutini, poiché non ritenevo che la sua presenza fosse legittima; e con questo mio comportamento non ho violato alcuna legge. In diverse occasioni tentarono di sottrarmi la carica di preside e una volta fui persino trasferito in una scuola media inferiore (a Fardella, in provincia di Cosenza) della quale non ero titolare. Se vuol controllare, signor ministro, in quell'epoca il responsabile del dicastero era l'onorevole Misasi. Ovviamente, poi, non ricoprii mai quella carica.

A parte le esperienze che ognuno di noi ha potuto vivere singolarmente, il problema della posizione dell'insegnante di religione all'interno del consiglio di classe costituisce uno dei punti sui quali mi sembrò che si aprisse lo spiraglio di una normalizzazione e di una regolamentazione.

Signor ministro, i ricordi svaniscono presto dalla nostra memoria e da quella dell'opinione pubblica, ma, rileggendo l'articolo 5 del protocollo addizionale e

l'articolo 11 del Concordato (che sono le norme disciplinanti le tematiche cui faccio riferimento), si può rilevare che essi non elencano fra le materie assoggettate all'Intesa con lo Stato Vaticano quelle relative alla collocazione, al ruolo ed ai compiti che deve svolgere un impiegato dello Stato italiano che esercita la funzione di insegnante di religione. In altri termini, ciò che devono fare i dipendenti della scuola e dello Stato italiano non costituisce materia di accordo con un altro Stato. Sarebbe quasi come se un paese — mi si passi la forzatura — trattasse con il suo alleato il ruolo che dovrà svolgere un sergente o un ufficiale. Ecco perché non credo che si debba introdurre nel protocollo una materia che — se la memoria non mi falla — non è prevista fra quelle disciplinate dalla normativa che ho citato.

Rimane un problema giuridico e tecnico. La disciplina di cui trattiamo non è rilevante ai fini della promozione alla classe successiva, altrimenti dovrebbe essere considerata obbligatoria; possiamo addurre tutti gli argomenti possibili, ma la questione della facoltatività o obbligatorietà della religione, anche con riferimento al soggetto Stato, si risolve soltanto rilevando che essa non è essenziale per il passaggio alla classe successiva. Se così non fosse, la materia dovrebbe essere presente in tutti i *curricula* ed anche il non cattolico dovrebbe essere tenuto a studiarla ed a conoscerla. Il problema essenziale è che, non trattandosi di disciplina rilevante — e, quindi, obbligatoria — ai fini del passaggio alla classe successiva, è contraddittorio pretendere che l'insegnante di religione esprima il voto ed il giudizio sulla propria materia e poi partecipi alla formazione della volontà collegiale che è alla base del giudizio su tutte le materie e sulla possibile promozione.

Qualcuno obietterà che rimane aperta la questione della dignità dell'insegnante di religione. Proprio per questo motivo, infatti, è stata « inventata » la figura dell'insegnante « facoltativo » dell'ora alternativa, il quale dovrebbe decidere (per quanto anche questa materia sia irrile-

vante ai fini del passaggio alla classe successiva) sulla sorte scolastica di un allievo con riguardo alle diverse discipline ed alla stessa promozione. Ebbene, considerando che è rimasta aperta anche la terza ipotesi, quella del ragazzo che durante l'ora di religione non opta per l'insegnamento alternativo, ma si reca in palestra o in biblioteca, si prospetta una situazione in cui quest'ultimo soggetto non viene rappresentato da nessuno nel consiglio di classe. In altre parole, si verificherebbe l'ipotesi di un consiglio di classe formato da undici membri (compreso l'insegnante di religione o quello di materie alternative) per alcuni cittadini di questo Stato, e diversamente composto per coloro che hanno deciso di utilizzare in altra maniera l'ora di cui stiamo discutendo. Non voglio pensare che siano ammessi al consiglio di classe il tutore o il custode della palestra per votare su materie come latino, greco o matematica! Stando alla coerenza del meccanismo, infatti, dovremmo arrivare a questo risultato.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Se non modifichiamo l'Intesa, onorevole Savino, oggi le cose stanno proprio così.

NICOLA SAVINO. Oggi si verifica una situazione del tutto illegittima.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa situazione si verifica sulla base dell'Intesa vigente; basta leggere il punto 2.7. Se essa non verrà modificata, le cose rimarranno come lei dice.

NICOLA SAVINO. Mi scuso con l'onorevole ministro, ma, avendo presentato un'interrogazione in sede di I Commissione, non ho potuto essere presente allo svolgimento della sua relazione introduttiva. È per questo che mi riservo di confrontare con maggiore precisione il documento approvato dalla maggioranza (verso cui mi ritengo doverosamente im-

pegnato), all'interno del quale il discorso era stato affrontato con una propria articolazione logica, con la pregevole relazione del ministro Mattarella. Rifletterò su questa analisi in termini di coerenza logica e giuridica e soltanto in seguito esprimerò una valutazione conclusiva sull'argomento.

FRANCESCO CASATI. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, penso che il presidente Seppia abbia definito in termini condivisibili la procedura attraverso la quale il ministro dovrebbe informare il Parlamento sulle questioni inerenti alla modifica dell'Intesa. Per quanto ci riguarda, l'informazione finora resaci dal ministro è estremamente esauriente e cara, anche perché i problemi sui quali si è svolta tutta l'attività di approfondimento e di verifica sono limitati e, anzi, si riducono sostanzialmente a due questioni a cui deve aggiungersi qualche problematica di minore importanza. Su questi punti credo che siano chiare le posizioni che il ministro intende assumere rappresentando la parte italiana.

Nell'odierna seduta desideriamo avvalorare, condividere e, quindi, approvare questo operato.

Se, per altro — come diceva giustamente il presidente —, il Parlamento non dovesse ritenere esauriente tale informazione, certamente avremmo a disposizione altre possibilità ed occasioni per esercitare una potestà di indirizzo in sede parlamentare. Se questo avverrà, certamente non ci sottrarremo a tali adempimenti, ma ho ritenuto doveroso dire che per quanto ci riguarda condividiamo le linee esposte dal ministro, che riteniamo per altro molto chiare.

La questione, tutto sommato ben delimitata, è nata dalle polemiche e dalle insoddisfazioni che hanno trovato voce in Parlamento rispetto ad alcuni punti dell'Intesa; è appena opportuno precisare che nessuno dei gruppi che hanno votato le nuove norme concordatarie sull'insegnamento della religione cattolica ha messo in discussione, nelle fasi che si sono succedute in questo dibattito che

ormai dura da tempo, i principi approvati e ratificati dal Parlamento nel 1984.

I problemi attinenti allo strumento applicativo delle norme concordatarie, cioè dell'Intesa, sono essenzialmente due: quello legato all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna e quello relativo al ruolo dell'insegnante di religione all'interno del consiglio di classe quando tale consiglio procede alla valutazione degli alunni.

Per quanto riguarda il primo problema — anche se può sembrare ovvio — debbo dire che non vi è dubbio che l'insegnante della religione cattolica abbia diritto di presenza all'interno della scuola materna; ciò è quanto stabilisce il Concordato. La questione vera nasce su talune modalità collegate all'attuazione dell'insegnamento stesso in ragione della particolarità del contesto educativo nel quale questo insegnamento deve avvenire, quello, appunto, della scuola materna. La soluzione proposta dal ministro mi sembra particolarmente efficace, poiché viene incontro alle esigenze di coloro che avevano espresso timori rispetto ad un insegnamento diffuso all'interno della scuola materna; in effetti, essendo generale l'insegnamento di tale contesto scolastico (non distinto in materie), questo rischio poteva essere reale; in tal senso era necessario intervenire. Si è arrivati, però, ad enucleare una somma di ore complessive dell'insegnamento nella scuola materna: ebbene, ritengo che questa sia una risposta adeguata.

Da parte nostra, non credo si possano condividere le riserve espresse, ad esempio, da parte della collega Procacci (e forse di altri) circa la non accettabilità di una educazione religiosa nei confronti di bambini così piccoli. Per quanto mi riguarda, considero invece del tutto legittimo tale insegnamento, poiché la laicità della scuola è stabilita nel momento in cui è fissato il criterio della libera scelta del genitore nei confronti dell'insegnamento della religione; poiché vi è questa possibilità, la scuola deve rispondere alle esigenze di quei genitori che scelgono per

i loro figli l'educazione religiosa. Sono i genitori ad essere responsabili dell'educazione complessiva dei loro figli; ciò è stabilito dalla Costituzione che si riferisce al diritto-dovere del genitore di istruire ed educare i propri figli. Una volta che i genitori abbiano scelto di far seguire ai loro figli questa attività educativa — nella scuola materna come in altri ordini di scuole — debbono avere una congrua risposta alle loro aspettative.

Il secondo problema, cui accennavo prima, riguarda la presenza degli insegnanti di religione nel consiglio di classe in sede valutativa. A tal proposito vorrei precisare che a noi sembrava accettabile e del tutto positiva la scelta fatta in un primo momento, quella cioè di dare pari dignità all'insegnante di religione rispetto agli altri docenti.

Il Concordato afferma solennemente — solennità che non trova conferma nelle norme che seguono — che l'insegnamento della religione cattolica ha finalità educativa del tutto paragonabile a quella delle altre discipline che si insegnano nella scuola. Una volta ammesso questo principio, è chiaro che l'insegnante di religione — nel caso di ragazzi che abbiano operato tale scelta — dovrebbe avere il diritto di partecipare, al pari degli altri docenti, all'espressione del giudizio complessivo sui ragazzi in questione. Questo era un principio positivo e valido anche perché molti gruppi dell'area laica avevano condiviso l'esigenza di prospettare ai ragazzi la scelta fra due alternative entrambe note e definite, come era stato stabilito con la risoluzione del 1986, cioè l'insegnamento della religione da una parte e le attività alternative dall'altra.

Se tutto ciò fosse avvenuto, non vi sarebbe stata la discriminazione fra chi avesse usufruito dell'insegnamento della religione cattolica — avendo un difensore in sede di consiglio di classe — e gli altri ragazzi. Nel momento in cui questa soluzione è stata messa in discussione e si sta approdando ad una soluzione diversa, ammettendone anche una terza rispetto alle due che citavo, e forse una quarta, cioè una pluralità di scelte...

LUCIANO GUERZONI. Ve ne sarebbe una quinta che risolverebbe tutti i problemi!

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Sarebbe la sesta, allora.

FRANCESCO CASATI. A questo punto, la scelta che si propone alla ratifica del Parlamento mi sembra inevitabile, cioè quella che gli insegnanti della religione cattolica abbiano un loro ruolo preciso all'interno del consiglio di classe, senza determinare la bocciatura o la promozione dei ragazzi.

Queste sono le considerazioni che ho desiderato esporre sui punti principali della tematica proposta al nostro esame. Vorrei aggiungere un augurio: che il contenziioso dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana, tenuto vivo ed in qualche misura ampliato in tutti questi anni, trovi una risposta affinché la scuola italiana possa avviarsi verso periodi di maggiore tranquillità. Sono necessarie norme certe per tutte le discipline al fine di rendere il lavoro didattico sereno ed efficace nell'unico interesse dei ragazzi stessi.

Per questa ragione mi auguro che i disegni di legge presentati dal ministro Mattarella su temi importanti come quello delle attività alternative e quello dello stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica possano trovare una risposta rapida da parte del Parlamento; sono infatti convinto che tale normativa contribuirà a raggiungere l'obiettivo prima indicato.

GIOVANNI BRUNI. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano, prima di esprimere un giudizio, chiede che vengano forniti preventivamente i testi documentali delle modifiche proposte, per poterne esaminare tutte le implicazioni.

PRESIDENTE. Do la parola al ministro Mattarella per la replica.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero ringraziare la Commissione per la discussione molto interessante. È naturale, del resto, che la materia in questione incontri una particolare sensibilità e solleciti una vivace dialettica, non solo per le divergenze ed i contrasti a volte eccessivi ai quali ha dato luogo, ma anche per la delicatezza dei problemi che attengono alla scuola e che riguardano la formazione dei ragazzi. Mi auguro che la discussione odierna, e le altre che eventualmente seguiranno, siano finalizzate ad una ricerca costruttiva e serena di soluzioni utili alla scuola nel suo complesso, senza che su questo facciano aggio posizioni precostituite tali da rendere difficile il dialogo e da ostacolare l'adozione di soluzioni positive.

Vorrei prendere le mosse dal dibattito del 9 e 10 ottobre 1987, successivo a quello della precedente legislatura cui ha fatto riferimento l'onorevole Guerzoni. In quell'occasione il Presidente del Consiglio ebbe a dire che il Governo era molto attento agli orientamenti del Parlamento, che si esplicitano nella formulazione di criteri e di indirizzi generali. In quella occasione la maggioranza della Commissione approvò una risoluzione che recepiva il contenuto delle dichiarazioni del Governo.

LUCIANO GUERZONI. Vi è stato anche un dibattito successivo, nell'ottobre del 1988.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Guerzoni ha ragione e lo ringrazio per averlo ricordato. Vorrei però precisare che quel dibattito, conclusosi con l'adozione di una risoluzione che invitava il Governo a predisporre strumenti normativi volti a prevedere attività alternative nell'ambito della scuola, riguardava non tanto i punti di modifica dell'Intesa di cui oggi parliamo, quanto il complesso degli interventi conseguenti all'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Quel dibattito, quindi (anche se è certamente importan-

te), riguardava aspetti diversi da quelli oggi alla nostra attenzione.

Peraltro, a seguito del documento approvato nella seduta cui ha fatto riferimento l'onorevole Guerzoni, il Governo ha presentato alcuni disegni di legge relativi appunto all'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, alla conseguente complessiva disciplina che si propone al Parlamento e alla normativa sullo stato giuridico dei docenti di religione. Queste, infatti, sono materie disciplinate con una normativa generale da parte dello Stato e non costituiscono oggetto di accordi bilaterali.

Per quanto riguarda le modifiche all'Intesa esposte oggi — che cercherò di chiarire in maniera ancora più analitica — va fatto espresso riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del nuovo Concordato, che parla di insegnamento della religione cattolica in ogni ordine e grado di scuola, e dal protocollo addizionale contestuale al Concordato che, al punto 5 lettera a), parla espressamente di scuole materne ed elementari. Alla decisione di inserire il riferimento esplicito alla scuola materna probabilmente non è stata estranea la preoccupazione, manifestata da alcune parti politiche, di disciplinare e dimensionare questa materia per evitarne l'insegnamento diffuso.

Strettamente collegato a questo è il primo comma del punto 2. 4 dell'Intesa del 1985, relativo alla necessità di organizzare le attività educative connesse all'insegnamento della religione nelle scuole materne in maniera specifica ed autonoma. Tale punto mantiene integralmente la sua attuale formulazione.

Da più parti si è fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale sull'argomento. Desidero sottolineare che il grande rilievo che tale sentenza riveste è stato tenuto nella dovuta considerazione dal Governo nel predisporre il disegno di legge sull'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. La sentenza della Corte costituzionale ha avuto riguardo alla parità di trattamento tra gli studenti che si avval-

gono di questo insegnamento e quelli che non se ne avvalgono. L'Intesa di cui ci occupiamo, invece, riguarda soltanto le modalità di esercizio e di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica; di conseguenza, interessa solo coloro che si avvalgono di tale insegnamento. Per questo motivo non vi sono punti di contatto espressi rispetto alle tematiche introdotte dalla Corte costituzionale.

Nel merito, ho esposto in maniera analitica il contenuto di quella che dovrebbe essere la revisione dell'Intesa. Vorrei far presente all'onorevole Bruni che non esistono testi finché l'Intesa non si sottoscrive; in qualunque stipulazione di accordi bilaterali, i testi non esistono fino a quando non interviene l'intesa; esistono solo i contenuti. È naturalmente dovere del Governo — ed io intendo assolverlo — portare tali contenuti concretamente, analiticamente e con chiarezza a conoscenza del Parlamento. Mi sembra di averlo già fatto, ma lo ripeterò, se possibile, con maggiore chiarezza.

Per quanto riguarda la scuola materna, le attività riguardanti l'insegnamento della religione cattolica sono comprese nella programmazione educativa; esse sono organizzate secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna e si articolano in unità didattiche da realizzare anche raggruppando in più ore in periodi determinati. Tale insegnamento è contenuto in un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico. Quanto ho esposto è quello che letteralmente sarà, secondo l'avviso del Governo, il contenuto della revisione.

Per quanto riguarda il ruolo degli insegnanti di religione, nell'ambito del collegio dei docenti, ai fini dello scrutinio finale, ho fatto riferimento esplicito ad una situazione del tutto identica: mi riferisco a quella relativa alla partecipazione ad esso dei docenti delle attività didattiche alternative, previste e disciplinate dal disegno di legge sull'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, presentato dal Governo in Parlamento. Si tratta della stessa formulazione, secondo quanto ri-

cordava poc'anzi l'onorevole Sangiorgio, che prevede un equilibrio e un'uguale modalità di intervento nei consigli di classe degli uni e degli altri docenti. Di conseguenza il testo dell'Intesa è desumibile, in termini letterali, dal testo del disegno di legge d'iniziativa governativa.

Spero in questo modo di aver soddisfatto la richiesta dell'onorevole Bruni.

Per quanto riguarda il problema della concentrazione delle ore, qualcuno si è posto la domanda se tale eventuale innovazione possa essere positiva.

Ritengo importante prevedere una flessibilità di orario e di modulazione dell'insegnamento della religione (diverso da quello previsto dall'Intesa vigente in due ore settimanali) anche nell'ambito di periodi determinati che, però, non sono indicati dal Governo. Non viene, infatti, effettuata una scelta « confessionale » dei periodi, ma si lascia alle singole scuole la decisione se, quando ed in quali periodi concentrare tali ore. Credo si tratti di una scelta significativa.

La soluzione di correzione dell'Intesa che ho prospettato prevede non soltanto un numero di ore (sessanta) inferiore alla somma delle due ore settimanali per l'intero anno... (*Interruzione del deputato Guerzoni*).

Onorevole Guerzoni, ho tenuto a dire preventivamente che non si tratta di un elemento positivo o negativo, ma che si tratta di una notizia circa una diversa e più flessibile articolazione rimessa alle singole scuole.

Per quanto riguarda i docenti, vorrei ricordare all'onorevole Savino — come ho fatto dianzi, interrompendolo — che gli insegnanti di religione, ai sensi della vigente Intesa, votano, mentre la modifica prevede che tali docenti partecipino al consiglio senza determinare con il loro voto — così come auspicava l'onorevole Savino — promozioni o bocciature nel complesso della valutazione dello studente. Tale previsione ha un puntuale riferimento in quanto previsto dal protocollo addizionale (punto 5, lettera *b*), n. 2).

Vorrei, inoltre, esprimere la mia preoccupazione sul fatto che anche per

gli studenti che si avvalgono delle attività alternative, siano previsti dei rappresentanti. Ritengo che tale visione, quasi sindacale, sia piuttosto forzata. Il problema è quello di individuare un equilibrio nel collegio dei docenti, tra il ruolo degli insegnanti della religione cattolica e di quelli delle attività formativo-didattiche che possono essere scelte dagli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento religioso.

Sugli altri due punti, sui quali l'onorevole Guerzoni ha sollevato un'obiezione, vorrei dire che la decisione del Governo di addivenire ad una modifica dell'Intesa si basa in maniera non contestabile sul fatto che il protocollo addizionale, al punto 5, lettera *b*), demanda al Governo, appunto, la realizzazione delle intese con la Conferenza episcopale italiana. Di conseguenza, anche se su tali punti — per altro molto marginali in quanto di natura sostanzialmente tecnica — non vi sono stati contatti per la revisione, li porto doverosamente a conoscenza del Parlamento; ritengo si tratti di una facoltà del Governo che non possa essere contestata allorquando l'Intesa stessa, nella fase di applicazione, abbia mostrato alcune esigenze di miglioramento.

LUCIANO GUERZONI. Signor ministro, non ho contestato la facoltà del Governo, ma ho detto che esiste un atto di indirizzo del Parlamento (l'ordine del giorno Spagnoli), accettato dal Governo, che impegna quest'ultimo a sottoporre alla Camera ogni intesa attuativa.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di un impegno che attiene al quadro generale di applicazione dell'Intesa. Infatti, in questo momento sto presentando al Parlamento le modifiche da apportare all'Intesa. Ho anche ricordato, peraltro, come in questa legislatura le indicazioni del Presidente del Consiglio, approvate dalla Camera, abbiano individuato criteri ed indirizzi.

Inoltre, vorrei aggiungere un chiarimento che spero possa trovare consenziente l'onorevole Guerzoni.

Le due modifiche di cui ho parlato (tra loro connesse) in merito alla revocabilità annuale della disponibilità da parte dei docenti della scuola materna ed elementare a svolgere essi stessi l'insegnamento della religione, ed in merito alla dichiarazione di riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica nei confronti dei docenti, sono questioni che attengono all'interesse dello Stato. Il fatto che tale dichiarazione di idoneità, rilasciata dagli ordinari diocesani, sia permanente, ma revocabile annualmente, pone fine ad una situazione di precarietà e di incertezza istituzionalizzata trasformandola in mera eventualità ed attenuando il disagio organizzativo in cui si è trovata l'Amministrazione. Il fatto, poi, che la disponibilità dei singoli insegnanti sia revocabile di anno in anno, semplifica molto le procedure nell'interesse dell'Amministrazione stessa, senza incidere assolutamente sui diritti di libertà, in quanto è prevista la facoltà — lo ripeto — di rinunciare.

Questo è il contenuto delle modifiche; ritengo serenamente che più analiticamente di così non potrebbero essere esposte.

LUCIANO GUERZONI. Manca il testo!

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Guerzoni, finché un atto bilaterale non viene definito, non vi sono bozze e testi, ma solo dei contenuti. I punti che ho esposto ritengo siano talmente analitici, definiti e concreti da farmi apparire la sua obiezione — mi consenta, onorevole Guerzoni — soltanto formale.

Inoltre, non vi è alcuna data prefissata per la sottoscrizione delle modifiche dell'Intesa. Prima di procedere alla nuova sottoscrizione, ho ritenuto opportuno informare il Parlamento. Questo era stato richiesto al Governo in riferimento a quanto definito nell'ottobre del 1987 dalla maggioranza di questa Camera.

Poiché il Governo è profondamente rispettoso dei poteri parlamentari, nel caso vi fossero eventuali fasi ulteriori — sulla cui necessità i singoli gruppi dovranno pronunciarsi — esso non assumerà in anticipo alcuna iniziativa.

Ripeto che quanto detto è proprio tutto ciò che attiene alle modifiche dell'Intesa, di cui il Governo ha ritenuto opportuno informare il Parlamento, con ciò soddisfacendo l'impegno assunto in seguito al voto della Camera. Se il Parlamento desiderasse avere ulteriori momenti di valutazione, il Governo sarà sempre e doverosamente pronto ad un confronto.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Mattarella.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 18.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

—*—

Giovedì 15 febbraio

(Nella biblioteca del Presidente della Camera)

ORE 9,30

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Giovedì 15 febbraio

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 15

- 1) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).
- 2) Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
- 3) Comunicazioni del Presidente.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—*—

Giovedì 15 febbraio

(Aula II Commissione)

ORE 14

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato*) (4414).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(*Parere della I Commissione*).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(*Parere della X e della XIII Commissione*).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

(*Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione*).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

* * *

Venerdì 16 febbraio

(Aula II Commissione)

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *(Approvato dal Senato)* (4414).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).
(Parere della I Commissione).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).
(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).
(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).
(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari e esteri) e IV (Difesa)

—*—

Giovedì 15 febbraio

(Aula della Commissione difesa).

ORE 12,30

**Ufficio di Presidenza delle Commissioni III e IV integrato dai
rappresentanti dei gruppi.**

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)

—*—

Giovedì 15 febbraio

(Aula della VIII Commissione).

ORE 9,30

In sede referente.

Esame del disegno:

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (4546).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione).

Relatori: Galli, per la VIII Commissione; Bonsignore e Brunetto per la XII Commissione.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9,30

Elezione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato permanente per i pareri.

Elezione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari.

ORE 10,30

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513).

(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione).

VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518).

(Parere della I, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

Relatore: Nicotra.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

COLOMBINI ed altri: Nuove norme in materia di procedimento per la convalida di sfratto (1816).

(Parere della I, della V, e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Bargone.

Esame delle proposte di legge:

TESTA ANTONIO: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (3389).

(Parere della I e della XI Commissione).

SCARLATO: Disposizioni contro i sequestri di persona a scopo di estorsione (4155).

(Parere della I Commissione).

Relatore: Vairo.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).

NICOTRA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (4401).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Mastrantuono.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

(Parere della I e della IV Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Mellini.

DELIBERAZIONE DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, IN TEMA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9,30

Seguito delle comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, recante istituzione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » (3758).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Perrone.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4242).

(Parere della I, della II e della V Commissione) — Relatore: Savio.

Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4274).

(Parere della V e della VIII Commissione) — Relatore: Perrone.

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (3896).

Relatore: Caccia.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527).

(Parere della I e della XII Commissione).

LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).

LUSETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975).

AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).
(Parere della I Commissione).

Relatore: Caccia.

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).
(Parere della V e della XI Commissione).

STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).

(Parere della V e della XI Commissione).

FIORI: Modifiche all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Savio.

Esame della proposta di legge:

MAZZOLA ed altri: Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito [Approvata dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato] (3717).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Meleleo.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9

In sede consultiva.

Riesame del parere sul disegno di legge:

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).

(Parere alla I Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere alla I Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato (*Approvato dal Senato*) (4465).

(Parere alla I e alla II Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori DE CINQUE ed altri: Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (3928).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Monaci.

Parere sul testo unificato e sugli emendamenti al disegno e alla proposta di legge:

BELLOCCHIO ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885).

Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Battaglia Pietro.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico barocco della città di Lecce (452-889-1163).

(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Zarro.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (159-1265-1528-1585-2454-2618).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sulle proposte di legge:

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (399-458-478-1716-1748-B).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (403-460-1429-1901-2518).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sulla proposta di legge:

CECI ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma-derivati (757-B).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852).

PATRIA ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062).

ZANELLA ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda (3053-bis).

CORSI ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452).

DI DONATO: Nuove norme in materia di lotterie (2484).

MASTRANTUONO ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996).

FIANDROTTI: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

—

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (4274).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

BOTTA ed altri: Istituzione del fondo programmazione e progettazione interventi (3276).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Parere sul disegno di legge:

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Tarabini.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —
Relatore: Piro.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

PIRO ed altri: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).

(*Parere della II Commissione*).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).

(*Parere della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento*).

BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).

(*Parere della I Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento*).

Relatore: Giacomo Rosini.

ORE 9,30

In sede consultiva.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (*Approvato dal Senato*) (3755).

(*Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento*).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Usellini.

—

ORE 12,30

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Guido Cesati a presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Relatore: D'Amato Carlo.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (*Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica*) (3850-B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Portatadino.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*).

GELLI ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245).
(*Parere della I, della III, della V e della XI Commissione*).

POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

(*Parere della I, della III, della IV, della V e della XI Commissione*).

Relatore: Portatadino.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309).
(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione) — Relatore: Seppia.

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

SAVINO ed altri: Norme per la promozione dell'educazione degli adulti (3681).
(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Savino.

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2717, concernente « Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco ».

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 10,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 883, 1784, 1964, 1377, 2212, 2925, 3308 e 3798, concernenti i parchi.

Al termine della seduta antimeridiana dell'Aula

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 14,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 2258 e delle proposte di legge nn. 860, 1296, 3043 e 3858, concernenti Roma capitale.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (4469).

(Parere all'Assemblea) — Relatore: Cerofolini.

ORE 9,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 97-2875, concernenti la circolazione delle trattrici agricole.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato:

SCOVACRICCHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (*Approvato dalla XI Commissione permanente Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e modificato dalla XI Commissione permanente Lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica*) (399-458-1716-1748/B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Battaglia Pietro.

Seguito della discussione della proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

(*Parere della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione*) — Relatore: Azzolini.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (327).

(*Parere della V e della XII Commissione*).

MENSORIO: Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 (839).

(*Parere della V e della XII Commissione*).

FERRARI MARTE: Età pensionabile per i primari ospedalieri (962).
(Parere della V e della XII Commissione).

MENSORIO: Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età (1204).
(Parere della V e della XII Commissione).

MENSORIO: Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età (1684).
(Parere della V e della XII Commissione).

LATTANZIO ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del Servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale (1811).
(Parere della V e della XII Commissione).

BIONDI: Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri (3645).
(Parere della V e della XII Commissione).

Relatore: Antonucci.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (4319).
(Parere della I, della V e della XIII Commissione) — Relatore: Battaglia Pietro.

Esame delle proposte di legge:

SANTORO ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3431).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

ZANGHERI ed altri: Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione (3666).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

BORGOGGIO ed altri: Norme per lo sviluppo della cooperazione (4050).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Nuove norme in materia di cooperative (4115).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

Relatore: Lombardo.

Esame della proposta di legge:

FIORI: Aggancio alla dinamica retributiva e perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (4280).
(Parere della I e V Commissione) — Relatore: Borruso.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (Approvati in un testo unificato dal Senato) (3039).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).
(Parere della I e della IX Commissione).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).
(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).
(Parere della I e della IX Commissione).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).
(Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

Relatore: Borruso.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

GHEZZI ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409).
Relatore: Borruso.

—

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale e degli istituti di credito di diritto pubblico (*Approvato dalla VI Commissione della Camera*) (3124-A).
(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Gelpi.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato (*Approvato dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica*) (4465).
(*Parere alla I e alla II Commissione*) — Relatore: Gelpi.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge nn. 466-2411-2413:

Insider trading.
(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Gelpi.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 4227-1058-1107-3593:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria.
(*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Cimmino.

—

ORE 13,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 463 (consulenti del lavoro).

—

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 490 (previdenza ingegneri e architetti),

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Giovedì 15 febbraio

Al termine delle Commissioni riunite VIII e XII

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori VENTRE ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane (*Approvata dal Senato*) (3680).
(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Brunetto.

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*) — Relatore: Poggiolini.

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

STRUMENDO ed altri: Istituzione del collegio professionale dei depositari di medicinali (1685).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*) — Relatore: Tagliabue.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 9,30

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (4339).

(Parere della V e della X Commissione) — Relatore: Rabino.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione) — Relatore: Pellizzari.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DONAZZON ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) — Relatore: Zuech.

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402 e 4467 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 12

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Giovedì 15 febbraio

ORE 15

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Esame dei seguenti atti:

Norme per favorire l'occupazione femminile nel Mezzogiorno (2029).

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale tra la forza-lavoro maschile e femminile (C. 3157).

(Pareri – ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno – in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali).

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Giovedì 15 febbraio

(Aula Commissione - IV Piano - Via del Seminario, 76)

ORE 9,30

Audizione del ministro delle partecipazioni statali in ordine alla
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate
relative al nuovo codice di procedura penale

—*—

Giovedì 15 febbraio

(Aula II Piano - Via del Seminario, 76)

ORE 15

Seguito esame dell'emissione parere ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 su proposta del Governo di modifica dell'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Giovedì 15 febbraio

(Palazzo S. Macuto - Via del Seminario, 76)

ORE 8,30

Gruppo di lavoro n. 2: sulla ricostruzione industriale.

* * *

Giovedì 22 febbraio

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 9,30

Gruppo di lavoro n. 5: sui beni culturali, l'ambiente, ecc.

Colloqui informali che si svolgeranno nell'ordine seguente:

Dottor Giuseppe Zampino, Soprintendente ai beni ambientali e architettonici di Potenza.

Dottor Angelo Bottini, Soprintendente ai beni archeologici di Potenza.

Dottor Salvatore Abita, Soprintendente ai beni artistici e storici di Matera.

ORE 11

Gruppo di lavoro n. 5: sui beni culturali, l'ambiente, ecc.

Colloqui informali che si svolgeranno nell'ordine seguente:

Architetto Mario De Cunzo, Soprintendente ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno.

Dottorssa Giuliana Tocco, Soprintendente ai beni archeologici di Salerno.

—
(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 14,30

Gruppo di lavoro n. 3: sulla fase dell'emergenza e la ricostruzione edilizia.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Martedì 20 febbraio

(Palazzo S. Macuto – Via del Seminario, 76 – Aula II piano)

ORE 15

Audizione dei rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura e della Confcoltivatori.

ORE 16

Audizione dei rappresentanti del Comitato unitario di coordinamento delle confederazioni artigiane.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Giovedì 15 febbraio**

	<i>Pag.</i>
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	III
ORE 9,30 - Comunicazioni del Presidente.	
GIUNTA DELLE ELEZIONI	IV
ORE 15 - Plenaria.	
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	V
ORE 14 - Referente (Aula II Commissione).	
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	VIII
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza (Aula IV Commissione).	
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XII)	IX
ORE 9,30 - Referente (Aula VIII Commissione).	
II GIUSTIZIA	X
ORE 9,30 - Elezione Ufficio di Presidenza Comitato permanente pareri - Elezione Ufficio di Presidenza Comitato permanente problemi penitenziari.	
ORE 10,30 - Referente - Deliberazione di indagine conoscitiva.	

	<i>Pag.</i>
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	XII
ORE 9,30 - Seguito delle comunicazioni Ministro coordinamento politiche comunitarie.	
IV DIFESA	XIII
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XVI
ORE 9 - Consultiva - Comitato permanente pareri.	
VI FINANZE	XIX
ORE 9 - Referente.	
ORE 9,30 - Consultiva.	
ORE 12,30 - Parere su nomina.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XXI
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI	XXIII
ORE 10,30 - Comitato ristretto.	
Al termine seduta antimeridiana Assemblea - Ufficio di Presidenza.	
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XXIV
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXV
ORE 10 - Referente.	

	<i>Pag.</i>
	—
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXVII
ORE 9 - Legislativa - Referente - Consultiva.	
ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto - Comitato ristretto.	
XII AFFARI SOCIALI	XXXII
Al termine Commissioni riunite (VIII e XII) - Referente - Legislativa - Referente - Ufficio di Presidenza.	
XIII AGRICOLTURA	XXXIII
ORE 9,30 - Referente - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	XXXIV
ORE 12 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	XXXV
ORE 15 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XXXVI
ORE 9,30 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE	XXXVII
ORE 15 - Plenaria.	

Pag.

—

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . XXXVIII

ORE 8,30 - Gruppo di lavoro n. 2.

Venerdì 16 febbraio

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) VI

ORE 9,30 - Referente - (Aula II Commissione).

Martedì 20 febbraio

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE -XL

ORE 15 - Plenaria.

ORE 16 - Plenaria.

Giovedì 22 febbraio

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . XXXVIII

ORE 9,30 - Gruppo di lavoro n. 5.

ORE 11 - Gruppo di lavoro n. 5.

ORE 14,30 - Gruppo di lavoro n. 3.